


# i centri dell' ISTAT

come accedere all'informazione statistica



**LA BIBLIOTECA CENTRALE** È il più ricco archivio italiano di testi statistici, con oltre 130.000 volumi provenienti da ogni parte del mondo. Funziona come centro di documentazione ed è dotata delle più moderne attrezzature.

Roma, (00184) Via Cesare Balbo, 16  
(Orario: lun. - ven. 9.30 - 13.00)  
Tel. (06) 46732380 - 46732384

Attivo dal 1989, il Centro Diffusione è una struttura pluriservizi che permette di rendere l'informazione statistica realmente accessibile a tutti. È possibile reperirvi, per la consultazione o l'acquisto, tutte le pubblicazioni e i floppy-disk dell'Istat, consultare banche dati, richiedere certificazioni sui prezzi e sulle retribuzioni, usufruire, anche per telefono, di un servizio informazione e assistenza.

Tutto ciò in tempo reale, senza trafile burocratiche. Un prezioso punto di riferimento per ricercatori, studenti, operatori economici, funzionari pubblici e per chiunque voglia saperne di più sul nostro Paese.

Roma, (00184) Via Cesare Balbo, 11a  
(Orario: lun. - ven. 9.00 - 13.00 e 15.00 - 18.30)  
Tel. (06) 4827666-46733102-3-4-5-6

**IL CENTRO  
DIFFUSIONE**

## GLI UFFICI REGIONALI

### Piemonte e Valle d'Aosta

Torino (10121) Via Alessandro Volta, 3  
Tel. (011) 5612414 - 5612369

### Lombardia

Milano (20124) Piazza della Repubblica, 22  
Tel. (02) 29000321 - 6595133

### Veneto

Venezia-Mestre (30172) Corso del Popolo, 23  
Tel. (041) 940060 - 940876

I 18 Uffici regionali svolgono, sul territorio, attività di informazione ed assistenza agli utenti, anche grazie ad un terminale collegato con la banca dati centrale ed a biblioteche dove è possibile consultare le pubblicazioni Istat. Promuovono, inoltre, incontri con gli studenti presso le scuole per illustrare come si produce, si diffonde e si utilizza l'informazione statistica.

### Friuli-Venezia Giulia

Trieste (34137) Via Cesare Battisti, 18  
Tel. (040) 371051 - 370737

### Liguria

Genova (16121) Via XX Settembre, 8  
Tel. (010) 585676 - 565560

### Emilia-Romagna

Bologna (40124) Galleria Cavour, 9  
Tel. (051) 266275 - 260734

### Toscana

Firenze (50125) Via Santo Spirito, 14  
Tel. (055) 288055 - 288056

### Umbria

Perugia (06100) Via Cesare Balbo, 3  
Tel. (075) 34091 - 31031

### Marche

Ancona (60121) Corso Garibaldi, 78  
Tel. (071) 204821 - 203189

### Lazio

Roma (00185) Via Gaeta, 4  
Tel. (06) 4468250 - 46733536

### Abruzzo

Pescara (65121) Via Firenze, 4  
Tel. (085) 34265 - 4216155

### Molise

Campobasso (86100) Via Mazzini, 129  
Tel. (0874) 69142-69143

### Campania

Napoli (80133) Via Verdi, 18  
Tel. (081) 5510282 - 5513451

### Puglia

Bari (70121) Via Dante Alighieri, 3  
Tel. (080) 5214233 - 5213854

### Basilicata

Potenza (85100) Via Gabet, 20  
Tel. (0971) 411625 - 411717

### Calabria

Catanzaro (88100)  
Piazzetta della Libertà, 2  
Tel. (0961) 741133 - 741239

### Sicilia

Palermo (90144)  
Via Empedocle Restivo, 102  
Tel. (091) 516304 - 520713

### Sardegna

Cagliari (09129) Via G.B. Tuveri, 60  
Tel. (070) 400143 - 400583

**Le pubblicazioni dei Censimenti 1991, come tutte le altre pubblicazioni dell'Istat, sono disponibili presso le maggiori librerie dei capoluoghi di provincia**




SISTEMA STATISTICO NAZIONALE  
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

---

# Il sistema statistico nazionale

---



Roma 1994

*Coordinamento di redazione: Roberto Tomei*

*Realizzazione editoriale: Marcello Curti*

**Istat, Roma 1994**

*Si autorizza la riproduzione, la diffusione e l'utilizzazione  
del contenuto del volume. Si ringrazia per la citazione della fonte.*

## INDICE

	Pagina
INTRODUZIONE .....	7
Vincenzo Cerulli Irelli – <i>Rapporto sul sistema statistico nazionale</i> .....	9
Giovanna Bellitti – <i>La normativa interna del sistema: le direttive e gli atti di indirizzo del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica</i> .....	43
Rossana Balestrino – <i>Sistema statistico nazionale e sistemi informativi</i> .....	57
Mario Endennani – <i>Il programma statistico nazionale</i> .....	67
Maria Rosaria Simeone – <i>Segreto statistico e obbligo di risposta</i> .....	83
Marisa Troise Zotta – <i>Gli uffici di statistica del Ministero dell'Interno e delle Prefetture</i> .....	95
Luciano Ciccaleni – <i>Gli uffici di statistica del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato</i> .....	107
Carlo Notarmuzi – <i>Gli uffici di statistica delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura</i> .....	113
Roberto Tomei – <i>Le Regioni e le Province autonome nel sistema statistico nazionale</i> .....	121
Alessandro Buzzi Donato e Pasquale Naim – <i>Gli uffici di statistica comunali</i> .....	129
BIBLIOGRAFIA .....	135
FONTI NORMATIVE E GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE .....	139
PRINCIPALI ORGANISMI DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE .....	143
PRINCIPALI TESTI NORMATIVI .....	161



## INTRODUZIONE

Sono passati cinque anni dall'emanazione del Decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989 il quale, in base ai principi ed ai criteri direttivi contenuti nella delega di cui all'art. 24 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, ha disciplinato le attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione ed archiviazione dei dati statistici. Si può quindi tentare una prima sistemazione di quanto è avvenuto da allora, soffermandosi, in particolare, sugli aspetti dell'organizzazione e del funzionamento del Sistema statistico nazionale.

Con il Decreto legislativo n. 322/89 si è in realtà realizzato, a sessant'anni dalla costituzione dell'Istituto centrale di statistica, un importante riordinamento della statistica ufficiale, affiancando all'Istat, nell'ambito del Sistema statistico nazionale (Sistan), una molteplicità di enti ed organismi pubblici. Il Sistema è chiamato ad operare, ai vari livelli di competenza, per assicurare informazioni adeguate e tempestive a tutti gli operatori pubblici e privati, idonee a soddisfare le esigenze espresse per fini scientifici, per l'efficiente gestione della cosa pubblica e per il controllo sociale dell'operato dell'Amministrazione. La produzione statistica, sostenuta dalle indagini censuarie e da quelle correntemente effettuate dall'Istat con carattere di periodicità o di occasionalità, è dunque alimentata, molto più di prima, dalle cospicue informazioni di natura amministrativa in possesso degli enti che fanno parte del Sistema, un patrimonio questo che è rimasto a lungo scarsamente utilizzato. Le Amministrazioni pubbliche, attraverso i propri uffici di statistica hanno assunto un ruolo molto importante, orientando a fini statistici i dati amministrativi tradizionalmente destinati a sostegno delle decisioni e della gestione.

Si è realizzata, in definitiva, una modificazione importante nell'organizzazione statistica italiana: i diversi enti sono passati da una condizione passiva, con compiti di assistenza e di mera raccolta di dati per indagini promosse da altri, ad un ruolo attivo secondo il quale vengono responsabilizzati sia per l'esecuzione di fasi delicate del processo di elaborazione delle statistiche sia per la produzione delle informazioni di specifico interesse proprio o settoriale.

In questo sistema, all'Istat viene affidato il ruolo di coordinamento, indirizzo e controllo di tutta la statistica ufficiale, per assicurarne la com-

pletezza, la qualità e la rispondenza ai bisogni di conoscenza espressi dal Paese.

Allo stato attuale, si può affermare che il Sistema statistico nazionale, pur nella difficoltà della fase di avvio, ha dato importanti risultati sia per quanto riguarda la collaborazione alle numerose indagini promosse dall'Istat sia per l'autonoma produzione di informazioni. Basterà citare, per il primo aspetto, il contributo di esperienza e di risorse fornito in occasione dei censimenti generali da migliaia di enti (Regioni, Prefetture, Camere di commercio, Comuni), compresi quelli che non hanno ancora proceduto all'istituzione formale dell'ufficio di statistica. Quanto al secondo aspetto, va segnalata l'importante crescita dell'attività svolta da numerosi organismi con l'ideazione e l'esecuzione di indagini e di studi statistici, molti dei quali trovano collocazione nel Programma statistico nazionale e vengono diffusi attraverso specifiche pubblicazioni. L'ultimo Programma statistico nazionale, relativo al triennio 1995-97, esprime più di quattrocento rilevazioni ed elaborazioni eseguite da enti del Sistan diversi dall'Istat che, a sua volta, ne prevede altre trecento.

Per quanto riguarda la diffusione dell'informazione, l'Istat ha predisposto nell'ultimo anno circa quattrocento pubblicazioni. Molto più numerose sono quelle degli altri enti del Sistan. Quattrocento di esse vengono presentate, per la prima volta, in un apposito catalogo, edito in occasione della seconda Conferenza nazionale di statistica.

Riguardo all'organizzazione statistica prevista dal Decreto legislativo n. 322/89, si registra ormai la presenza di uffici di statistica in tutti i Ministeri e nella maggior parte degli altri Enti dell'Amministrazione centrale; in metà delle Regioni; in tutte le Prefetture; nei due terzi delle Camere di commercio; in un terzo delle Province ed in oltre millequattrocento Comuni. È una rete già oggi di tutto rispetto, tenuto conto che in essa sono presenti tutti gli organismi di maggiore rilievo sul piano statistico. Le iniziative in corso dovrebbero consentire in tempi brevi il completamento del Sistema, secondo la previsione legislativa.

Contemporaneamente, occorrerà migliorare la qualità dei dati statistici, razionalizzarne la raccolta ed estenderne la diffusione. A questo fine sono mirate le azioni promosse dall'Istat, in particolare attraverso il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e la Segreteria centrale del Sistan. Tra di esse si colloca anche la pubblicazione di questo volume, destinato ai responsabili degli uffici di statistica e a quanti, attraverso la propria attività, contribuiscono al miglioramento dell'informazione statistica, fra i più importanti beni pubblici di ogni paese moderno.

*Segreteria centrale  
del Sistema statistico nazionale*

# RAPPORTO SUL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE

---

Vincenzo Cerulli Irelli

---

**Sommario:** 1. *Sistema statistico nazionale e statistica "ufficiale"*. – 2. *La formazione del Sistema statistico nazionale*. – 3. *Organizzazione del Sistema statistico nazionale*. – 4. *Natura e organizzazione dell'ISTAT. La Commissione per la garanzia dell'informazione statistica*. – 5. *Sistema statistico nazionale: profili funzionali*. – 6. *Relazioni organizzative tra uffici del Sistema statistico nazionale*. – 7. *I dati statistici come beni giuridici: circolazione e tutela*.

## 1. Sistema statistico nazionale e statistica "ufficiale"

1.1. Alla base della istituzione di una organizzazione pubblica della statistica, almeno nei sistemi moderni, si rinvengono queste esigenze: armonizzare e razionalizzare l'attività conoscitiva pubblica circa le più complesse indagini che richiedono l'utilizzo di metodologie statistiche, e ottenere prodotti statistici cui l'ordinamento possa collegare, laddove necessario, la produzione di effetti giuridici; e d'altro canto, l'esigenza di fornire al Paese i dati conoscitivi essenziali sullo stato complessivo della società civile.

Che l'attività di governo si basi su dati conoscitivi il più possibile veritieri e attendibili e che questi dati siano i medesimi che vengono comunicati, esternati al Paese, come dati conoscitivi tout court, comporta che l'organizzazione pubblica della statistica sia (almeno tendenzialmente) unitaria e che essa provveda a soddisfare le une e le altre esigenze.

1.2. I prodotti statistici della organizzazione statistica pubblica tradizionalmente vengono accomunati nella dizione "statistica ufficiale", che adesso il D.L.vo 6.9.1989 n. 322 fissa come nozione positiva, dichiarando che *l'informazione statistica ufficiale* "è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale" (art. 1, 2° comma) (ma v., prec. art. 2, R.D. 10.2.1878 n. 4288).

La statistica ufficiale è stata autorevolmente definita (in uno studio ormai da considerare classico in materia, anche per le prospettive applicative che ne sono seguite) come un *servizio pubblico essenziale* che, "espletato attraverso una gestione imparziale, radicata nella indipendenza dell'apparato organizzativo, *si concreta in dati, ai quali può essere*

*riconosciuto un coefficiente di attendibilità* tale, che l'ordinamento è in grado di collegarvi, a giusto titolo, particolari effetti giuridici".

L'organizzazione pubblica preposta nel vigente ordinamento alla produzione della statistica ufficiale è il Sistema statistico nazionale (art. 24 L. n. 400/88; D.L.vo n. 322/89), quale delineato, in esito a un lungo processo evolutivo, dalla recente legislazione di riforma (ancora in fase di attuazione).

1.3. Il Sistema statistico nazionale elabora e produce la *statistica ufficiale*. Tale affermazione, enucleata sulla norma (fondamentale nell'ordinamento statistico vigente) di cui al cit.art. 1, 2° comma, significa, da una parte, che la statistica ufficiale è prodotta dal Sistema e solo dal Sistema (salve le deroghe espressamente previste di cui subito si dirà), cioè è attribuzione esclusiva di codesta organizzazione pubblica; ma, dall'altra parte, la statistica *tout court* (*non* ufficiale) resta attività che può essere svolta da qualunque soggetto dell'ordinamento, pubblico o privato che esso sia, come supporto conoscitivo della propria attività.

Su quest'ultimo punto, per quanto concerne i soggetti privati, si può ritenere assolutamente pacifico che essi possano compiere indagini statistiche come supporto conoscitivo delle proprie attività (oltre che utilizzare i prodotti di quelle "ufficiali"). Ma anche per le organizzazioni pubbliche, questa affermazione si può ritenere acquisita, sia pure con i correttivi che la presenza di un Sistema statistico nazionale necessariamente comporta (v. *infra*, n. 5.5). Si deve, infatti, tenere presente che la statistica non è altro che un metodo di indagine conoscitiva della realtà; e il suo utilizzo (e quindi l'effettuazione in concreto di rilevazioni statistiche), laddove necessario, rientra nell'esercizio dell'attività conoscitiva dell'amministrazione, indispensabile presupposto di qualunque esercizio di funzione pubblica. Da qui quella teoria della statistica come "potere implicito", valorizzata dalla Corte costituzionale, che probabilmente è superflua essendo senz'altro ricompresa la statistica nell'ambito dell'attività conoscitiva dell'amministrazione (Corte Cost. n. 242/89 e n. 139/90).

Il problema resta quello soltanto della disciplina applicabile a codeste indagini svolte al di fuori della statistica ufficiale. Quelle private restano di mero fatto, attività meramente libere, salvo che non vadano ad impingere in norme poste a tutela della riservatezza delle persone e delle imprese; e i loro risultati restano di mera scienza privata (il che ovviamente non significa che non possano acquistare particolare autorevolezza e vengano ascoltati e seguiti nella vita sociale). Quelle pubbliche, almeno in parte, possono dare luogo a prodotti statistici "ufficiali".

1.4. Circa l'affermazione dell'esclusiva pertinenza al Sistema statistico nazionale della statistica ufficiale, si deve precisare quanto segue.

La norma, come si è visto, afferma che *l'informazione statistica ufficiale* è fornita (al Paese e agli organismi internazionali) dal Sistema statistico nazionale. L'attribuzione al Sistema ha quindi ad oggetto la statistica in quanto viene *diffusa* nei suoi risultati: il pubblico deve essere informato sui fatti collettivi del Paese in quanto oggetto di rilevazioni statistiche, *da una sola fonte*, fonte dotata per i criteri organizzativi im-

sti ai soggetti da cui promana e per le garanzie che ne circondano la relativa attività, della massima attendibilità: questa è la *ratio* e la finalità della norma. Da una sola fonte provengono - in quanto oggetto di diffusione, in quanto *informazione*, appunto - i dati statistici cui l'ordinamento attribuisce il carattere della "ufficialità". Sul punto, si pone il problema se sia ammissibile (e in che limiti) la utilizzazione da parte pubblica (da parte delle varie organizzazioni pubbliche nell'esercizio delle proprie funzioni di governo) di dati statistici diversi (o addirittura difforni e contrastanti) rispetto a quelli prodotti dal Sistema come statistica ufficiale. E, d'altra parte, se sia ammissibile diffondere al pubblico (a fini di *informazione*) dati statistici diversi (o addirittura difforni e contrastanti) rispetto a quelli della statistica ufficiale.

Circa il primo punto, bisogna osservare che nulla vieta che le singole organizzazioni pubbliche pongano in essere a propri fini conoscitivi indagini statistiche differenziate rispetto a quelle della statistica ufficiale, anche se in principio esse debbono utilizzare queste ultime (se disponibili sull'oggetto). Occorre tuttavia seguire criteri di armonizzazione metodologica e oggettuale di codeste rilevazioni statistiche di interesse della singola amministrazione con la statistica ufficiale.

1.5. I prodotti di tali rilevazioni di per sè stessi non danno luogo a statistica ufficiale; ma possono in essa essere attratti a determinate condizioni. Tuttavia (e qui veniamo al secondo punto) *l'informazione* statistica che le autorità di governo danno al Paese e alla comunità internazionale, o che comunque diffondono all'esterno non può che essere, secondo quanto si diceva, quella prodotta dalla statistica *ufficiale*. E perciò, in via di principio, e salvi gli indirizzi e le precisazioni che sul punto verranno adottati in concreto sulla base della nuova normativa si deve ritenere che codesti dati statistici, per poter essere diffusi e divenire quindi oggetto di *informazione* statistica, dovranno ottenere un previo avallo "ufficiale", se così può dirsi, cioè dovranno essere fatti propri, sulla base di adeguati controlli tecnici e nelle forme che saranno determinate, da parte del Sistema statistico nazionale.

Su entrambi i menzionati punti prende posizione la direttiva 6 agosto 1990 emanata dalla Presidenza del consiglio ai ministeri ed aziende autonome ai sensi dell'art. 26 1° comma, D.L.vo n. 322/89. In tale atto viene stabilito che le singole amministrazioni, mentre in principio debbono servirsi per le loro esigenze conoscitive di tipo statistico dell'attività dell'ufficio di statistica presso di esse costituito (i cui risultati "sono patrimonio conoscitivo dell'Amministrazione e principale fonte informativa della stessa"), in casi del tutto eccezionali ("nella impossibilità da parte dell'ufficio di statistica di provvedere nei dovuti tempi alla rilevazione richiesta ovvero se trattasi di rilevazioni massimamente specialistiche") potranno affidare determinate rilevazioni a organizzazioni esterne. Ma di tale decisione "dovrà essere data immediata comunicazione all'ISTAT, che, attraverso il comitato di cui all'art. 17, ne prenderà atto. I prodotti di codeste rilevazioni in nessun caso potranno essere diffusi come dati statistici ufficiali".

Mentre altre rilevazioni, di interesse delle singole amministrazioni,

non comprese nel programma statistico nazionale ma tuttavia da esse richieste ai rispettivi uffici di statistica (ciò di cui dovrà essere data comunicazione all'ISTAT che ne prenderà atto attraverso il comitato di cui all'art. 17), che dovranno comunque attenersi "ai criteri metodologici generali fissati dal comitato" di cui all'art. 17, potranno essere diffuse nei loro prodotti come dati statistici ufficiali "solo a seguito di uno specifico benestare del dirigente responsabile dell'ufficio di statistica, che ne dovrà vagliare l'attendibilità".

## 2. La formazione del Sistema statistico nazionale

2.1. Con R.D. 9.10.1861 n. 294 fu istituita una *Divisione di Statistica Generale* presso il Ministero dell'agricoltura industria e commercio. Il Capo della Divisione, stabiliva la norma, "ne dirigerà i lavori per tutto il Regno sotto gli ordini del Ministro" (art. 1). La divisione veniva ad assorbire i precedenti uffici centrali di statistica di Napoli, Palermo, Firenze, Modena e Parma, che venivano soppressi (art. 12). Presso le prefetture veniva contestualmente costituito un *Ufficio permanente di Statistica* e presso ogni comune una *Giunta di Statistica*, composta di membri eletti dal consiglio comunale (artt.2, 5). La giunta era chiamata a *dirigere* e *sorvegliare* le operazioni comunali di statistica (art. 11) decidendo, come "Giurì di Statistica", circa "lo assegnare il posto che compete a ciascun fattore tra le categorie diverse dei quadri e concretare in tal modo, secondo la notorietà locale e la coscienza, le unità che debbono comporre ogni ordine numerico": compiti insomma di indirizzo metodologico. Le funzioni attribuite alla divisione di statistica generale erano minuziosamente elencate (art. 8) e configuravano codesto ufficio come una sorta di *osservatorio generale sulle condizioni del Paese* (l'ufficio, anche sulla base di confronti con i prodotti conoscitivi delle altre amministrazioni, sarebbe dovuto pervenire "all'ultima sintesi conclusiva intorno alle condizioni dello Stato"); osservatorio *generale* tuttavia, tale cioè da affiancare e completare i "servizi speciali di altri Ministeri" nel compimento delle "operazioni di statistica", servizi tutti confermati. La divisione veniva già concepita come un organismo eminentemente tecnico che guidasse e armonizzasse le differenziate attività statistiche delle pubbliche amministrazioni e segnatamente quelle degli uffici provinciali e comunali. In tali compiti tecnici, la divisione veniva affiancata da un organo consultivo, la *Giunta consultiva di Statistica* (art. 9), la quale esaminava preventivamente ed esprimeva in merito i suoi avvisi circa le statistiche di competenza della divisione nonché le altre statistiche pubbliche che le fossero sottoposte. Circa le "statistiche speciali" compiute dagli altri ministeri (così denominate con riferimento alla "statistica generale" di competenza della divisione) la giunta era incaricata di studiare "le riforme ed aggiunte da farsi" alle medesime, "onde mantenere l'unità di concetto in tutte le operazioni e porle in rapporto coi lavori di Statistica generale" (art. 9, n. 4).

Si tratta, come si vede, di una legge di unificazione amministrativa nel settore della statistica generale, dalle linee razionali e dagli intenti abbastanza ambiziosi. La funzione statistica, assunta e fatta propria dallo

Stato, veniva organizzata in un Sistema irradiato su tutto il territorio nazionale, ma tecnicamente governato e armonizzato dall'organizzazione centrale, a sua volta incardinata in un ufficio ministeriale: tale funzione, tuttavia, aveva un ambito e un contenuto generale, appunto, e residuale, restando ferme le attività statistiche *speciali*, svolte dalle diverse amministrazioni (mantenute *in unità di concetto* con la statistica generale, cioè sottoposte alla medesima metodologia). Codeste caratteristiche del sistema resteranno in larga misura invariate, sia pur con alterne vicende, sino al 1926, e in certa misura sino ad oggi.

2.2. Nel 1870 (R.D. 17.2.1870 n. 5549), la divisione della statistica generale veniva accorpata in una direzione generale unitamente all'ufficio dell'economato generale, sempre nell'ambito del Ministero di agricoltura: ma la riforma fu generalmente criticata, stante la scarsa omogeneità tra i due settori e subito soppressa. Nel 1872 (R.D. 25.2.1872, n. 708) veniva costituita la giunta centrale di statistica, presieduta dallo stesso ministro di agricoltura, e composta da rappresentanti dei vari ministeri, con incisivi compiti di integrazione e omogeneizzazione dell'attività statistica pubblica nel suo complesso (v. part. art. 2).

Presso il Ministero di grazia e giustizia veniva contestualmente organizzato un apposito ufficio centrale di statistica "per compilare, in ciascun anno, la statistica dell'amministrazione della giustizia penale e civile nel Regno, e la statistica degli affari del culto trattati dal ministero" (art. 11 R.D.22.12.1872, n. 1151).

Successivamente, la funzione statistica generale, trasferita al Ministero dell'interno (R.D. 26.12.1877, n. 4220) veniva affidata ad apposita ed autonoma direzione generale (R.D. 10.2.1878 n. 4288), mantenendo tuttavia le linee organizzative precedentemente fissate. La giunta centrale, già istituita, veniva a costituire "il consiglio speciale della direzione di statistica", e alla sua approvazione venivano "sottoposti tutti i lavori che si intraprenderanno e si pubblicheranno dalla direzione stessa col carattere di statistiche ufficiali" (art. 2): compare qui, come si accennava, la nozione di statistica "ufficiale".

Con successive leggi del 1882 e del 1887 il "Servizio statistico dello Stato" (così adesso denominato) veniva organicamente disciplinato (era stato nel frattempo "restituito" al Ministero di agricoltura). Quelli erano gli anni gloriosi della direzione di Luigi Bodio. Il nuovo ordinamento prevedeva al centro la direzione generale affiancata da due organi consultivi: il *Consiglio superiore di statistica* (che sostituiva la precedente giunta) e il *Comitato permanente*, il primo con compiti tecnico-consultivi circa gli oggetti delle indagini e i metodi da seguire; il secondo "chiamato a risolvere le difficoltà che possono sorgere nella pratica attuazione dei lavori affidati alla direzione della statistica generale" (art. 2 R.D.19.2.1882, n. 655; art. 2, R.D. 9.1.1887 n. 4311); il primo a composizione mista, tra esperti esterni di alta qualificazione (in genere professori ordinari di materie statistiche) ed esponenti delle diverse amministrazioni dello Stato, il secondo presieduto dal direttore generale, a composizione più ristretta (v. art. 3 decreti citt.; art. 8 R.D. 1882; art. 7 R.D. 1887). A livello periferico, veniva costituita una giunta di statistica presso ogni prefettura, mentre le

giunte comunali venivano soppresse, salva la "facoltà dei comuni di costituire uffici... per i lavori statistici di interesse locale e di loro iniziativa" (v. artt. 9, 10 R.D. 1887). In sostanza l'attività statistica periferica era tutta incentrata sugli uffici provinciali che, a loro volta acquisivano i dati locali e dovevano "riscontrare la verità dei dati forniti dagli uffici locali" (art. 9 cit.).

Sul piano funzionale, il nuovo ordinamento introduceva l'importante principio (successivamente sempre confermato) che "tutte le amministrazioni dello Stato debbono somministrare alla direzione generale (della statistica) le notizie che siano loro richieste" (art. 1 R.D. 1882; art. 1, 2° comma R.D. 1887). Mentre, la legge del 1887 per la prima volta contemplava in via generale tutte le specie di indagini statistiche di competenza della direzione generale, distinte in diverse categorie a seconda della periodicità della rilevazione (annuale, pluriennale, occasionale) (art. 11).

Provvedimenti organici venivano emanati per la statistica giudiziaria (R.D. 20.4.1882 n. 742; R.D. 7.10.1900 n. 350), anch'essa concentrata nella Direzione generale della statistica presso il Ministero di agricoltura (poi di nuovo distaccata), che tuttavia era tenuta ad eseguire le relative indagini "secondo le norme che stimerà di prescrivere il ministro di grazia e giustizia", sentita una apposita commissione (artt. 2, 4, r. decreti citt.).

Alla successiva situazione di crisi della statistica italiana, generalmente denunciata dagli autori, coincidente con il primo ventennio di questo secolo, si intese far fronte, con un nuovo ordinamento del servizio, nel 1923, che però *grosso modo* manteneva ferme le linee organizzative delle precedenti ultime leggi (R.D. 2.12.1923 n. 2673); mentre con la legge 9.7.1926 n. 1162 (poi modificata con R.D.L. 27.5.1929 n. 1285 conv. in L. 21.12.1929 n. 2238), il sistema veniva notevolmente trasformato e ampiamente riorganizzato, assumendo la configurazione vigente (sino alla recentissima riforma).

L'innovazione principale dell'ordinamento del 1926 è stata la costituzione dell'ISTAT, "istituto di Stato" con "personalità giuridica e gestione autonoma... posto alle dirette dipendenze del Capo del Governo" (art. 1 2°, comma), come amministrazione adibita all'attività statistica generale (in luogo della precedente direzione generale) e al coordinamento di tutte le attività statistiche di pertinenza delle diverse amministrazioni dello Stato, i cui servizi statistici avrebbero dovuto passare "gradualmente alla diretta dipendenza dell'Istituto" (art. 3 R.D.L. 1929: norma attuata solo marginalmente). Nell'ambito dell'Istituto veniva attratto il Consiglio superiore di statistica (art. 5 d.ult.cit.), come organo tecnico consultivo (che con R.D. 30.12.1923 n. 2877 era stato notevolmente rafforzato sul piano funzionale con l'attribuzione di pareri *obbligatori* su determinate materie, e segnatamente "sui programmi e sullo svolgimento dei lavori statistici affidati alle Amministrazioni statali, allo scopo di assicurare il coordinamento di tutte le statistiche ufficiali": art. 1).

Gli obiettivi della riforma sono evidenziati nella "necessità che quel servizio generale e comune a tutte le forme di attività dello Stato (il Servizio statistico) sia sottratto al Ministero dell'Economia Nazionale e sia posto, con una conveniente autonomia che ne favorisca le iniziative e il funzionamento, al di sopra e al di fuori dei diversi Ministeri": "Avremo così

un osservatorio centrale, che guadagnerà man mano in autorità, e potrà concepire e attuare un piano regolatore dei lavori statistici delle altre amministrazioni centrali e locali, salvo quelli che converrà meglio avocare all'ufficio centrale". Si ammette che "servizi speciali e particolari di statistica... potranno anche restare normalmente affidati ad altre Amministrazioni che oggi li gestiscono. Ma... l'unità di direzione scientifica assicurerà l'effettivo coordinamento dei metodi di indagine e dei risultati, nonché l'armonizzazione dei bisogni statistici locali e particolari con quelli centrali e generali dello Stato"; e non si escludeva "che nell'avvenire, rafforzato l'Istituto, tale unificazione (dei servizi statistici oggi affidati a diverse amministrazioni dello Stato) che si risolverebbe anche in una riduzione di costo, possa integralmente... compiersi".

Il Sistema statistico, facente capo all'ISTAT, si è poi completato con la costituzione di uffici di statistica nei comuni maggiori, funzionanti come "organi periferici dell'ISTAT" (art. 1, 2° comma, L. 16.11.1939 n. 1823).

2.3. Le successive vicende sono vicende dell'oggi, che conducono alla recente riforma istitutiva del Sistema statistico nazionale, che viene esaminata nei paragrafi seguenti.

Il processo riformatore dell'organizzazione pubblica della statistica inizia invero subito dopo l'entrata in vigore della Costituzione, soprattutto mosso dall'esigenza di adattare il sistema in vigore, nel quale la statistica pubblica viene essenzialmente concepita come servizio governativo, all'organizzazione pluralistica del nuovo ordinamento. Ma nessuno dei numerosi progetti predisposti e in sede politica e per iniziativa della comunità scientifica, riusciva a decollare. Nell'ambito del processo riformatore particolare importanza ha avuto l'apporto della Commissione statistica internazionale nominata dal Governo italiano nel 1981 e presieduta da Sir Claus Moser (c.d. rapporto Moser), che ha indicato una serie di esigenze di modernizzazione del sistema statistico italiano, sia sotto il profilo organizzativo che tecnico, anche per adeguarlo agli standard internazionali.

Alla base della legislazione di riforma si avvertono due esigenze fondamentali, la cui consapevolezza si è venuta consolidando negli anni più recenti, che attengono all'organizzazione complessiva dei pubblici apparati e al loro funzionamento come apparati di governo della collettività e posti al servizio di questa.

La prima esigenza attiene alla statistica come servizio che l'organizzazione pubblica rende al Paese, come principale manifestazione dell'attività di informazione amministrativa: le "attività di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici svolte dagli enti ed organismi pubblici di informazione statistica" (art. 1, 1° comma D.L.vo n. 322/89) come attività conoscitive (le principali attività conoscitive) svolte dall'amministrazione con oggetto la realtà (naturale e sociale) e gli apparati pubblici stessi nella loro organizzazione e nel loro funzionamento, e poste, nei loro risultati, a disposizione del Paese. Tale servizio di informazione statistica deve essere svolto, secondo la legislazione di riforma, *da un'unica organizzazione pubblica* (o da più organizzazioni tra loro fortemente integrate) che viene a costituire a sua volta l'unico canale informativo pubblico verso il Paese, evitando la pluralità e la confusione e la

contraddittorietà dei dati statistici (da più fonti ufficiali!) che caratterizza, in modo spesso scandaloso l'attuale esperienza. In ciò, la legislazione di riforma costituisce il risultato ultimo del lungo processo evolutivo cui si è accennato, e l'adempimento delle aspirazioni razionalizzatrici tante volte espresse.

La seconda esigenza attiene alla statistica come base conoscitiva dell'azione dei pubblici apparati (una delle principali basi conoscitive, indispensabile per tutti i fenomeni quantitativamente complessi). Sul punto, il problema è quello di garantire la massima affidabilità alle indagini statistiche come quelle ai cui risultati sono ancorate le scelte di governo, come garanzia del resto della stessa legittimità dell'azione di governo: e perciò l'esigenza di affidare codesta attività ad una apposita organizzazione tecnicamente attrezzata, e impostata al fine di garantirne al massimo l'imparzialità. Tale esigenza necessariamente dà luogo alla costituzione di un unico sistema organizzativo al quale codesta attività viene affidata (almeno tendenzialmente) così tale da poter controllare, e perciò armonizzare, le attività statistiche svolte dalle altre amministrazioni, come fonti conoscitive comuni a tutte. Sul punto, si deve ancora tenere presente che le attività statistiche sono strettamente connesse alle attività di elaborazione-aggregazione di dati conoscitivi elementari cui provvedono i *sistemi informativi*, in genere informatizzati, esistenti presso le principali amministrazioni, strumento indispensabile per l'azione di governo. Orbene, il processo di aggregazione dei dati è già un processo statistico, che, pur posto in essere a fini esclusivamente decisionali (e non a fini di informazione statistica), non può non tenere conto delle metodologie statistiche determinate dall'organizzazione della statistica ufficiale (dal Sistema appunto). Da qui, l'ulteriore esigenza, ben presente al legislatore della riforma, del coordinamento e, come si esprime la legge, dell'interconnessione tra il sistema statistico e i sistemi informativi in essere presso le singole amministrazioni (art. 6, 2° comma).

### **3. Organizzazione del Sistema statistico nazionale**

Il Sistema statistico nazionale è un'organizzazione articolata in una pluralità di uffici tra loro sistematicamente collegati nel modo che si dirà, dislocati in una pluralità di organizzazioni pubbliche, sia statali sia afferenti a livelli di governo regionale e locale.

3.1. Visto sul versante statale, il Sistema statistico nazionale si configura come un ufficio interministeriale composto di una pluralità di uffici dislocati nelle diverse strutture organizzative nelle quali si articola la complessa organizzazione statale come organizzazione disaggregata (ministeri e aziende), unificati in un centro comune dal quale funzionalmente dipendono. A differenza, ad esempio, delle ragionerie (altro tipico ufficio interministeriale), qui gli uffici collegati nell'organizzazione interministeriale sono solo funzionalmente dipendenti dal centro comune (I-STAT) mentre strutturalmente restano incardinati nel ministero o nell'azienda di cui fanno parte (codipendenza). Altra differenza rispetto allo schema tradizionale di uffici interministeriali è che il centro comune è

rappresentato, appunto, dall'ISTAT, cioè da una organizzazione formalmente differenziata dallo Stato e connotata come persona giuridica pubblica. Tale caratteristica organizzativa del Sistema statistico è del resto ben presente e specificamente perseguita dallo stesso legislatore del 1926, che sottolinea come l'organizzazione centrale della statistica, "per il carattere generale delle sue indagini, rivolte ai più svariati aspetti della vita della Nazione, non possa "dipendere da uno dei singoli dicasteri nei quali si suddivide l'amministrazione dello Stato, ma deve essere al di sopra e al di fuori di ciascuno di essi".

Ma visto nel suo complesso, il Sistema statistico è piuttosto ascrivibile alle c.d. *amministrazioni* (rectius: organizzazioni) *nazionali* (e sul piano dell'attività, il sistema, come subito si mostra, svolge un *servizio nazionale*). Le c.d. amministrazioni nazionali, come è noto, sono organizzazioni articolate in uffici dislocati ai vari livelli delle diverse organizzazioni di governo, e della comunità nazionale e delle comunità territoriali, e ad esse è imputata una funzione (il servizio statistico, nel nostro caso), di interesse di tutte le organizzazioni stesse, o per meglio dire di interesse "della collettività servita" nel suo complesso; organizzazioni, che, nella loro pluralità, amministrano una funzione comune, unificata dallo scopo (interesse pubblico) perseguito. Nella organizzazione nazionale i diversi organi sono a titolarità *mista* o *associativa*, cioè composti di membri designati da (o esponenti di) le diverse organizzazioni pubbliche in essa coinvolte. Tali caratteri si rinvengono nel Sistema statistico, nel quale tuttavia, più accentuatamente che nelle altre organizzazioni nazionali comunemente menzionate, è presente l'apparato statale. E il servizio (come complesso di attività) che detta organizzazione svolge può essere per determinati aspetti (v. anche, *infra*, N. 5.2) sottolineati dalla Corte Costituzionale (n. 139/90), configurato come funzione propriamente *statale*, come quella intesa alla cura di "un rilevante interesse di tutta la comunità statale" (imputato in quanto tale allo Stato) con "un indiscutibile carattere di infrazionabilità" (v. anche adesso, art. 10, L.8.6.1990 n. 142, contenente l'ordinamento delle autonomie locali, che espressamente qualifica il servizio comunale di statistica come "servizio di competenza statale", le cui "funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di governo"). Questa prospettiva caratterizza il Sistema statistico nazionale rispetto alle altre organizzazioni nazionali intese piuttosto all'esercizio di funzioni in principio spettanti all'attribuzione del governo regionale e locale (a fini di programmazione e coordinamento delle stesse).

3.2. In termini descrittivi, il Sistema statistico nazionale è articolato come segue (artt. 2 - 5). Del Sistema, secondo l'art. 2, fanno parte: a) l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); b) gli Uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato (comprese le aziende autonome); c) gli Uffici di statistica delle regioni e delle province autonome; d) gli Uffici di statistica delle province; e) gli Uffici di statistica dei comuni (anche associati, e delle USLL); f) gli Uffici di statistica delle camere di commercio; g) gli Uffici di statistica "di amministrazioni ed enti pubblici individuati ai sensi dell'art. 4"; h) gli altri "enti ed organismi pubblici di informazione statistica" individuati con D.P.C.M.

Come si vede, la legge distingue due specie di elementi organizzativi componenti il Sistema: l'ISTAT e gli altri "enti ed organismi pubblici di informazione statistica" (v. anche art. 1; art. 24 L. 400/88), organizzazioni entificate che, in quanto tali vengono senz'altro comprese nel Sistema, e "uffici di statistica" di amministrazioni dello Stato e di altri enti.

Quanto ai primi, all'acui individuazione provvede il Presidente del consiglio con decreto, si tratta di enti che per loro compito istituzionale svolgono attività di informazione statistica, sia pure con oggetto settoriale e non generale (come l'ISTAT). Come enti dotati di codeste caratteristiche, sono stati già individuati con D.P.C.M. 31.3.1990, l'INEA, operante nel settore agricolo, l'ISPE e l'ISCO operanti nel settore della programmazione economica, l'ISFOL, operante nel settore della formazione professionale.

Gli "Enti di informazione statistica", una volta individuati come tali, conservano la loro collocazione organizzativa: il rapporto di strumentalità con lo Stato resta incardinato nel ministero competente per materia (secondo le funzioni attribuite all'ente dalla legge e dallo statuto), che esercita i compiti di vigilanza (il Ministero dell'agricoltura per l'INEA ad es., il Ministero del bilancio per l'ISPE, etc.). Resterebbe altrimenti priva di senso l'indicazione dell'art. 17, 6° comma, dell'amministrazione vigilante (v. anche *infra*, n. 6); d'altro canto, l'attività istituzionale degli enti resta quella che è secondo il loro proprio ordinamento. Tuttavia, l'attività stessa, per quanto concerne la sua utilizzazione a fini statistici generali, viene attratta completamente nel servizio statistico nazionale e sottoposta alla regolamentazione propria di quest'ultimo: è *ad altri fini* che essa resta quella definita dalla normativa sostanziale (così come del resto avviene per gli uffici di statistica delle altre amministrazioni, tutti, come subito si vedrà, "a doppia faccia").

### 3.3. Più complessa l'individuazione degli "uffici di statistica".

La norma delegante prevede l'istituzione di "un ufficio di statistica presso ogni amministrazione dello Stato incluse le aziende autonome", e che tali uffici fossero posti "alle dipendenze funzionali dell'ISTAT" (art. 24 cit., 1° comma, lett. b)). Ma invero, il sistema organizzativo già in vigore prevede, come si è accennato, una serie di uffici di statistica dislocati, a livello periferico, presso comuni e camere di commercio e funzionalmente collegati all'ISTAT. Nell'ambito di tale sistema infatti, sono previsti uffici di statistica (con obbligo della relativa costituzione per i comuni con oltre centomila abitanti) "funzionanti" quali "organi periferici dell'ISTAT" (art. 1, L. 16.11.1939 n. 1823). E presso le camere di commercio (che già la legge del 1926 disponeva funzionassero come "organi locali dell'ISTAT") successive disposizioni ministeriali avevano costituito gli uffici provinciali di statistica e dei censimenti come organi periferici dell'ISTAT. D'altro canto, nell'ambito della disciplina del Servizio sanitario nazionale, sono previsti uffici di statistica presso le unità sanitarie locali, a loro volta collegati a livello regionale e nazionale sulla base di programmi di attività di rilevazione e gestione delle informazioni occorrenti per la programmazione sanitaria e per la gestione dei servizi sanitari (art. 58, L. 23.12.1978 n. 833).

Il legislatore delegato evidentemente non poteva ignorare queste realtà (la realtà del sistema statistico nazionale già esistente, per così dire, che doveva essere inglobato nel nuovo e più compiuto sistema) anche perchè era tenuto alla "riforma degli enti ed organismi pubblici di informazione statistica" (tra i quali indubbiamente i preesistenti uffici degli enti locali già configurati, o non, come articolazioni periferiche dell'ISTAT), anche in virtù del primo e principale criterio direttivo della delega stessa, l'attuazione cioè del sistematico collegamento e dell'interconnessione "*di tutte le fonti pubbliche* preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici *a livello centrale e locale*". Il precedente sistema, nella sua articolazione periferica, è stato dunque inglobato nel nuovo, con alcuni adattamenti e acquistando una maggiore estensione. Infatti, l'organizzazione periferica precedente, che resta confermata (anche nella disciplina fondamentale: art. 3, 2° comma), si estende agli uffici di statistica delle province; mentre per i comuni e per le USLL viene espressamente prevista la costituzione dell'ufficio in forma consortile o associata; e per i comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, che ne siano ancora privi, viene ribadito l'obbligo di istituire l'ufficio "con effetto immediato".

3.4. Discorso a parte meritano gli uffici di statistica delle regioni e province autonome, la cui istituzione in concreto è ovviamente demandata all'iniziativa legislativa delle stesse, sulla base di eventuali atti di indirizzo e coordinamento adottati dal Governo (art. 5). In proposito bisogna ricordare che la Corte costituzionale (n. 139/90) ha ritenuto sussistente un vero e proprio obbligo delle regioni e province autonome di istituire un ufficio di statistica nell'ambito della propria amministrazione, come ufficio facente parte del Sistema statistico nazionale: obbligo che trova "piena giustificazione nell'interesse nazionale.... sotteso all'istituzione di un sistema statistico integrato e interconnesso su base nazionale", interesse "che ha un indiscutibile carattere di infrazionabilità e imperatività in quanto non può darsi un sistema statistico integrato su base nazionale, ... in mancanza di uffici di statistica operanti a livello delle regioni e province autonome" ; e perciò "il vincolo imposto all'autonomia regionale", in quanto strettamente strumentale alla soddisfazione di un preminente interesse nazionale, "supera quel rigoroso scrutinio che legittima la compressione dell'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni". Insomma anche gli Uffici di statistica delle regioni, che esse *debbono* costituire, sono pienamente integrati nel Sistema statistico nazionale (v. anche *infra*, n. 6).

3.5. Il sistema come *Ufficio interministeriale* si articola, si è accennato, negli uffici di statistica costituiti "presso ogni amministrazione centrale dello Stato, incluse le aziende autonome" (art. 24 cit., 1° comma lett. b); art. 3, 1° e 2° comma). La dizione legislativa designa sicuramente i Ministeri esistenti, la Presidenza del consiglio, nonchè le Aziende autonome esistenti. Ognuna di queste strutture organizzative deve avere *almeno* un ufficio di statistica, incardinato nella sua organizzazione *centrale*. Ma non può escludersi che presso le organizzazioni più complesse e articolate siano costituiti *più* uffici di statistica; anzi, questa è da ritenere debba

essere la regola per le organizzazioni disarticolate al loro interno in strutture autonome o comunque peculiarmente connotate sul piano organizzativo e funzionale. Sul punto la citata direttiva della Presidenza del Consiglio prende posizione nel senso di consentire ai Ministeri che "presentano al loro interno strutture organizzative peculiarmente connotate in termini di autonomia organizzativa, finanziaria, funzionale" di costituire più uffici di statistica nell'ambito dello stesso ministero. L'individuazione a tal fine di queste "strutture organizzative peculiarmente connotate" è fatta dal ministro competente di intesa con la Presidenza del consiglio sentito il presidente dell'ISTAT.

Né può escludersi che nelle organizzazioni più complesse vengano costituiti uffici di statistica anche a livello periferico. Sul punto, il legislatore delegato si limita a menzionare gli uffici di statistica delle prefetture (art. 3, 4° comma), già esistenti, i cui compiti vengono notevolmente potenziati e qualificati (v. anche art. 10, 3° comma e direttiva n. 5 del COMSTAT) come subito si mostra; nonchè "le competenze" in materia dei commissari di governo, come fissate dall'art. 13, 1° comma, lett. c, L. 400/88, che vengono espressamente "fatte salve".

La configurazione organizzativa degli uffici di statistica ministeriali è definita da ciascun ministero, "anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT"; mentre il dirigente o funzionario preposto all'ufficio è nominato dal ministro sentito il presidente dell'ISTAT (art. 3 2° comma). All'uopo, la normativa delegata prevede un procedimento dialetticamente articolato al fine di pervenire in concreto ad un'organizzazione di codesti uffici più consona alle esigenze e alla situazione organizzativa dell'amministrazione di appartenenza. In una prima fase, infatti, le amministrazioni inviano alla presidenza del consiglio "una relazione sulla situazione degli uffici di statistica esistenti e sui provvedimenti necessari per il loro adeguamento" alla nuova normativa. Successivamente, le amministrazioni provvedono "alla riorganizzazione o istituzione degli uffici di statistica" secondo la normativa stessa; e all'uopo, la presidenza del consiglio può emanare direttive (art. 26, 1° comma). La potestà organizzativa ministeriale è perciò limitata sul punto, e dalle direttive politico-amministrative della presidenza (art. 5, 2° comma, lett. e L. 400/88), e dai criteri tecnici fissati dall'ISTAT.

3.6. Al di là dell'organizzazione ministeriale, il sistema si articola a livello centrale negli uffici di statistica "di amministrazioni", "enti ed organismi pubblici" (art. 2 lett. g; art. 4, 1° comma), che possono essere costituiti autonomamente dagli enti stessi, ovvero sulla base di direttive del presidente del consiglio dei ministri, sentito il ministro vigilante e il presidente dell'ISTAT (art. 4). La norma, nella sua terminologia un po' confusa, in realtà si riferisce agli enti strumentali dello Stato, economici e non: di ciò è segno il riferimento all'ente come quello sottoposto al potere di direzione del presidente del consiglio (art. 5, 2° comma, lett. a) e f)) nonchè legato all'organizzazione ministeriale da un rapporto di vigilanza.

In relazione all'importanza dell'attività svolta ai fini della informazione statistica nazionale e alle esigenze di completamento del sistema infor-

mativo nazionale, col DPCM 29 ottobre 1991, tenendo congiuntamente conto del grado di specializzazione e della capacità di elaborazione del sistema informativo (art. 4, 2° comma), sono stati identificati i seguenti enti ed amministrazioni pubbliche: Automobile Club d'Italia (ACI); Comitato olimpico nazionale italiano (CONI); Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Ente Ferrovie dello Stato; Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti di commercio (ENASARCO); Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS); Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL); Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA); Istituto nazionale assicurazioni (INA); Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL); Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); Istituto nazionale per il commercio estero (ICE); Istituto poligrafico e zecca dello Stato; Istituto superiore di sanità; Istituto vigilanza assicurazioni private e di interesse pubblico (ISVAP); Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU). A questi uffici individuati dalla Presidenza del consiglio, va aggiunta l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), inserita per legge nel SISTAN (art. 1, 8° comma, D.L. 4.12.1993, n. 496, conv. in Legge 21.1.1994, n. 61).

Occorre sottolineare sul punto che l'ente strumentale è tenuto a costituire l'ufficio una volta che la direttiva del presidente del consiglio l'abbia stabilito. Ci troviamo di fronte ad una ulteriore affermazione legislativa di conseguenze del carattere strumentale di un ente, come di un ulteriore contenuto che può assumere il potere di direzione dell'autorità di governo nei confronti dello stesso.

Per gli enti non strumentali, ma in posizione di mera rilevanza nei confronti dello Stato, la costituzione degli uffici di statistica viceversa si configura come un fatto eventuale lasciato alla libera determinazione dell'ente. Il caso non è contemplato dalla legge, e resta invero confinato a casi puramente di scuola, visto che i principali enti in posizione di rilevanza, cioè i poteri locali, sono compresi nel Sistema (si può pensare alle Accademie, agli Ordini e collegi professionali, forse alle Università degli studi e agli Enti di ricerca non strumentale). Si deve comunque ritenere che la costituzione dell'ufficio di statistica dovrà sempre essere comunicata all'ISTAT e dovrà avvenire tenendo conto delle "esigenze di carattere tecnico" indicate dall'ISTAT. D'altra parte occorre tenere presente il fondamentale criterio direttivo fissato dalla norma delegante circa il *sistematico collegamento e l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche* preposte all'attività statistica: ciò che consente l'inserimento nel Sistema degli uffici di statistica eventualmente costituiti da codesti enti.

3.7. L'art. 4 pone un'importante deroga alla disciplina generale circa gli uffici di statistica degli enti strumentali dello Stato, a proposito degli "enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate nell'art. 1 del Decreto Legislativo c.p.s. 17.7.1947 n. 691": codesti enti (*rectius*: i rispettivi uffici di statistica) sono espressamente dichiarati siccome "non rientranti nel Sistema statistico nazionale", pur essendo ciò non di meno sottoposti, per l'attività statistica, ad una serie di prescrizioni fissate dalla norma.

L'espressione collettiva usata dalla norma è non facilmente decifrabile. Infatti, il richiamato art. 1 del Decreto 691 è quello che istituisce il CICR e non contempla alcun ente o categoria di enti. Come "materia", la norma prevede quella oggetto dell'alta vigilanza del CICR stesso, esercitata appunto "in materia di tutela del risparmio, in materia di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria". Quali sono gli enti (pubblici) che svolgono la loro attività nell'ambito di codeste materie? Sembra abbastanza pacifico dover affermare: la Banca d'Italia (cfr. art. 11, L. banc.; art. 2, D. 691 cit.) come ente cui sono demandate le funzioni per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito; l'Ufficio italiano dei cambi (D.L.vo 17.5.1945, n. 331, D.L.vo 10.4.1948 n. 661) che opera in materia valutaria. Ma sono da ritenere compresi nella deroga prevista dalla norma anche gli stessi enti creditizi (Aziende ed Istituti di credito: art. 5 l.banc.; art. 1, D.P.R. 27.6.1985 n. 350) come imprese che esercitano la "funzione" creditizia; ed è noto che nel settore delle imprese bancarie la presenza degli enti pubblici, prima della privatizzazione avvenuta a seguito della c.d. Legge Amato (L. 30.7.1990, n. 218 e D.L.vo 20.11.1990, n. 356), era assai diffusa.

Una così vistosa deroga alla disciplina generale del Sistema statistico nazionale, che coinvolge l'intero settore creditizio e valutario e lo stesso ente titolare della funzione di vigilanza sul settore stesso, cioè la Banca d'Italia (peraltro già dotata di un importante sistema informativo e già assai sperimentata nell'attività statistica) appare invero di dubbia legittimità costituzionale per violazione della norma di delega (art. 24 cit. 1° comma lett. a): "...di tutte le fonti pubbliche". Ad ogni modo, occorre prenderne atto: accanto al sistema statistico nazionale generale, si configura un sistema statistico di settore (nella materia creditizia e valutaria) che fa capo anziché all'ISTAT, alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi, e che svolge la propria attività al di fuori del programma statistico nazionale, in collegamento tuttavia con esso, cui è tenuto a fornire "i dati aggregati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche di competenza" (art. 4, 4° comma).

3.8. Gli uffici di statistica, che sul piano funzionale si presentano tipicamente "a doppia faccia", esercitando attività *del Sistema* e attività *dell'Amministrazione* alla quale appartengono, sul piano organizzativo sono, appunto, uffici di ciascuna di codeste amministrazioni (e quindi uffici del tale o del tal altro ministero, uffici del comune della regione etc.). Si ha qui un tipico caso di *codipendenza*, cioè di "dipendenza di un ufficio da più uffici". Per cui gli uffici di statistica delle singole Amministrazioni, mentre sul piano organizzativo-strutturale dipendono dalla propria organizzazione, sul piano funzionale dipendono e da quest'ultima e dall'ISTAT, in quanto ente preposto al Sistema, secondo le diverse attività svolte (v. *infra*, N. 5.5).

Gli uffici si presentano come tipici uffici di *staff*, poichè la funzione da essi svolta (nell'ambito dell'organizzazione) è senz'altro ascrivibile a quelle "di ausilio al dirigente", intesa, secondo la terminologia in uso tra i sociologi, ad "estenderne la personalità". In quanto tali, la loro corretta localizzazione organizzativa nell'ambito dell'amministrazione di apparte-

nenza è alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'amministrazione stessa (ad es. del Ministro, o del Segretario generale laddove esistente; del Ragioniere generale; del Presidente di azienda autonoma, etc., per quanto concerne gli uffici dello Stato; della Giunta regionale, per quanto concerne gli Uffici regionali, e così via). L'ufficio è da ritenere debba assumere una connotazione organizzativa propria, senza quindi essere compreso in una struttura organizzativa operativa (di *line*), come ad esempio una Direzione generale del ministero.

Nulla dispone la legge di riforma circa il personale degli uffici di statistica, che resta dunque disciplinato, almeno per ora e in attesa di un necessario intervento del legislatore sul punto, dalle differenziate discipline proprie di ciascuna amministrazione nell'ambito della quale gli uffici stessi sono dislocati. Il personale degli uffici di statistica è personale dell'amministrazione di appartenenza e quindi completamente soggetto alle relative norme circa il rapporto di servizio (stato giuridico e trattamento economico).

Lo stesso è da dirsi per la disciplina finanziaria e contabile degli uffici di statistica, che resta quella delle rispettive amministrazioni di appartenenza. Sul punto occorre tuttavia ricordare, e sottolineare, che la Corte costituzionale (n. 139/90) a proposito degli uffici di statistica regionali, afferma che "le spese occorrenti per le attività di rilevazione" che essi sono "tenuti a compiere per il servizio statistico nazionale, ove non siano altrimenti coperte (ad es., con fondi comunitari e con erogazioni previste da leggi speciali)" devono essere "ricomprese tra gli stanziamenti effettuati per il funzionamento dell'ISTAT" consistenti "in erogazioni finalizzate, addossate al bilancio di tale ente". Il principio appare senz'altro corretto e del resto perfettamente in asse con quanto previsto dalla legislazione vigente per gli altri servizi nazionali, come la sanità e l'edilizia residenziale pubblica, e dovrà essere svolto in sede di legge finanziaria e di bilancio. L'attuazione del principio, in tale sede, comporta che debba essere previsto, nell'ambito del bilancio della presidenza del consiglio, un capitolo espressamente destinato al funzionamento del Sistema statistico nazionale, a copertura di tutte le spese gravanti sugli uffici di statistica per i compiti di cui al programma statistico nazionale. I fondi compresi in detto capitolo dovranno essere via via trasferiti all'ISTAT e da esso assegnati ai diversi uffici del Sistema, con determinazioni del Comitato di indirizzo e coordinamento, in quanto organo competente circa la deliberazione del Programma Statistico Nazionale (art. 17, 6° comma).

Dal punto di vista finanziario, dunque, gli uffici di statistica, per una parte della loro attività, quella di interesse dell'amministrazione di appartenenza e disposta direttamente da quest'ultima (v. subito *infra*, n. 5.5), saranno senz'altro gestiti nell'ambito del bilancio dell'amministrazione stessa; mentre per l'attività svolta sulla base del programma statistico nazionale, saranno gestiti attraverso erogazioni finanziarie provenienti dallo Stato, nell'ambito dell'unico capitolo di bilancio destinato alle spese del Sistema statistico nazionale. Sul punto, occorre tuttavia attendere quella che sarà la prima attuazione del menzionato principio da parte della legge finanziaria e di bilancio.

#### 4. Natura e organizzazione dell'ISTAT. La Commissione per la garanzia dell'informazione statistica

4.1. La "riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica", oggetto della delega, significa anche riforma dell'organizzazione degli enti stessi, e segnatamente dell'ISTAT. E circa tale riforma organizzativa, l'unico principio e criterio direttivo posto dalla norma delegante è che "sia garantita l'autonomia dell'ISTAT in materia di strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie" (1° comma lett. g)). Nella normativa delegata, tale criterio risulta correttamente attuato, poichè largo spazio è lasciato all'autonomia regolamentare dell'Istituto in materia di organizzazione (art. 22). La struttura organica dell'Istituto è profondamente trasformata rispetto al precedente ordinamento.

La natura dell'ISTAT come ente pubblico è viceversa rimasta la medesima: la trasformazione dell'Istituto in ente pubblico economico, che pure sarebbe stata possibile data l'ampiezza della delega, è stata scartata dal legislatore delegato, che ha preferito sul punto restare ancorato alla tradizione. Del resto, i rilevanti compiti di governo di settore imputati all'ISTAT mal si sarebbero conciliati con la natura di ente economico, e in ogni caso ci saremmo trovati di fronte a una struttura dai contorni estremamente ambigui; insieme impresa ed ente di governo (un pò come la Banca d'Italia), con i conseguenti presumibili contrasti giurisprudenziali. Ma anche l'ISTAT in alcuni aspetti della sua attività opera sul mercato con criteri imprenditoriali, segnatamente quando fornisce a terzi a titolo professionale servizi e prestazioni da loro richiesti, in concorrenza con le numerose organizzazioni private operanti nel settore (cfr. art. 15 1° comma, lett. n)); nonchè nelle attività editoriali: sol che si tratta di attività marginali e comunque non prevalenti.

L'ISTAT resta dunque ente pubblico amministrativo, soggetto alla disciplina del diritto pubblico sia in ordine alla organizzazione che in ordine alle attività, salva comunque l'autonomia negoziale laddove essa può esplicarsi. Ed è ente strumentale dello Stato in senso proprio, come quello cui è stata attribuita una funzione propria dello Stato e concernente la cura di interessi pertinenti a tutta intiera la collettività nazionale: la Corte costituzionale (n. 139/90) ha efficacemente parlato in proposito, come si ricordava, "di un rilevante interesse di tutta la comunità statale... che ha un indiscutibile carattere di infrazionabilità".

La struttura organica dell'Istituto (artt. 14 ss.) si articola in quattro organi centrali: il Presidente; il Comitato di indirizzo e coordinamento; il Consiglio, il collegio dei revisori dei conti.

Il *Presidente* è organo monocratico, il cui titolare è nominato secondo il procedimento ordinario di cui all'art. 3 L. n. 400/88 (ma è espressamente prevista la delibera del Consiglio dei ministri), scegliendolo tra i professori ordinari di materie statistiche economiche ed affini (art. 16). Ad esso sono imputati vasti e penetranti poteri, non solo per ciò che concerne l'amministrazione e la gestione dell'Istituto, ma anche a fronte del Sistema statistico nazionale nel suo complesso: si può dire che esso è *l'organo esponentiale della statistica ufficiale italiana*.

Per quanto concerne l'amministrazione e la gestione dell'Istituto, il

Presidente ha tutti i poteri, salvi quelli espressamente attribuiti ad altri organi (competenza generale e residuale): "provvede all'amministrazione dell'Istituto, assicurandone il funzionamento" (art. 16, 1° comma, ult. propos.). Ha inoltre, ovviamente, la c.d. legale rappresentanza dell'Istituto, ciò che, come è noto, significa che l'organo è chiamato ad esprimere "la volontà dell'ente" nei rapporti di diritto comune con soggetti terzi (assumere obbligazioni, stipulare contratti), e nelle liti processuali. Sia singoli poteri di amministrazione, sia la c.d. legale rappresentanza, con riferimento a determinati oggetti, possono essere delegati al direttore generale e agli altri dirigenti, secondo la disciplina regolamentare (v. DPCM 14 maggio 1992). Mentre, per il caso di assenza o impedimento (temporaneo), sia la legale rappresentanza sia i poteri di amministrazione vengono assunti da un membro del consiglio a ciò designato (una sorta di vice presidente), anche qui, è da ritenere, secondo la disciplina regolamentare: anche per tale caso, la norma usa la dizione "può delegare", che appare tuttavia impropria, poichè si tratta piuttosto di sostituzione legale e necessitata nell'esercizio (temporaneo) di funzioni altrui.

Per quanto concerne il governo del Sistema nel suo complesso, il Presidente dell'ISTAT è titolare altresì di una serie di poteri: con oggetto, sia, come si è accennato, l'organizzazione degli uffici di statistica (art. 3 2° comma; art. 4, 1° comma) nonchè i rapporti organizzativi tra uffici (art. 6, 4° comma, 6° comma); sia la gestione dei dati statistici come beni giuridici (art. 10, 2° comma; v. *infra*, n. 7). Egli inoltre può adottare "nei casi di urgente necessità" i provvedimenti di competenza del comitato di indirizzo e coordinamento, che è propriamente l'organo di governo dell'intero Sistema.

Il *Consiglio* dell'ISTAT (art. 18), secondo un modello ormai abbastanza diffuso anche in altri settori dell'organizzazione pubblica, è viceversa organo titolare in principio di poteri amministrativi non a carattere puntuale (salvi alcuni specifici poteri amministrativi ad esso espressamente conferiti: deliberare la partecipazione dell'Istituto al capitale di enti e società ai sensi dell'art. 15, 2° comma; nominare il direttore generale e i direttori centrali ai sensi dell'art. 22, 2° comma, lett.f)), ma invece di poteri di programmazione, indirizzo e controllo (della gestione) (art. 18, 1° comma). In quanto tale, esso è titolare della potestà regolamentare spettante all'Istituto, della programmazione economica e finanziaria, etc. Ciò non significa che il consiglio non sia un organo di *amministrazione*; solo che la complessiva funzione di amministrazione dell'ente è distribuita su due livelli, ciascuno caratterizzato, salve eccezioni, dal contenuto (generale ovvero puntuale) dei poteri esercitati e dei relativi atti.

Il consiglio è composto, oltre che dal presidente, da tre membri designati dal Comitato di indirizzo e coordinamento, da cinque membri nominati con D.P.C.M., due dei quali di provenienza tecnica (professori o direttori di istituti di statistica); nonchè dal Presidente della commissione di garanzia. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio e ne è segretario.

Il Consiglio dell'ISTAT è, secondo il consueto, organo collegiale imperfetto o virtuale, per il quale il quorum strutturale è dato dalla maggioranza assoluta dei propri membri. La norma prevede altresì che la nomina

della maggioranza assoluta dei membri del consiglio sia sufficiente perchè il consiglio stesso possa ritenersi in astratto costituito, e perciò possa concretamente essere convocato (art. 18, 5° comma).

Il *collegio dei revisori dei conti* (art. 19) è l'organo finanziario e contabile dell'ISTAT. Esso è composto da un magistrato del Consiglio di Stato che lo presiede, da un dirigente della presidenza del consiglio, da un dirigente del Ministero del tesoro, tutti nominati con D.P.C.M. . Il collegio "accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; verifica i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi; esamina le giustificazioni fornite dall'Istituto in merito ad eventuali spostamenti". I membri del collegio debbono essere invitati alle sedute del consiglio, ma la loro presenza non è necessaria per la validità delle sedute stesse.

Il controllo sulla gestione finanziaria dell'ISTAT, esercitato "all'interno" dal collegio, è esercitato "all'esterno" dalla Corte dei conti, nelle forme e nei modi di cui alla L. 21.3.1958, n. 259 (artt. 4 e 6), poichè l'ISTAT è sicuramente un ente a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. A tal fine, l'ente deve trasmettere alla Corte "i conti consuntivi ed i bilanci di esercizio con il relativo conto dei profitti e delle perdite corredati dalle relazioni" (art. 4 cit.) del consiglio e del collegio dei revisori "entro il 31 maggio di ciascun anno" (art. 19, 4° comma; art. 24, D.L.vo n. 322/89); così come le relazioni del collegio che vengano presentate nel corso dell'esercizio (art. 4, ultimo comma, L. cit. n. 259/58).

Il *Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica* (art. 17) è l'organo competente circa "l'esercizio delle funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica *costituiti ai sensi dell'art. 3*" (cioè quelli delle amministrazioni dello Stato): ma invero le attività direttive del comitato, con differente contenuto ed efficacia, si estendono anche agli altri uffici del Sistema.

Il Comitato si configura come organo di governo dell'intero sistema. E di tale configurazione – organo del Sistema prima ancora che dell'ISTAT – è sintomo la stessa composizione del comitato, nella quale, al di là del Presidente, che è il presidente dell'ISTAT e di tre membri (il direttore generale dell'ISTAT, due professori universitari nominati con D.P.C.M. ), sono presenti tutti membri *rappresentativi* di articolazioni organizzative del Sistema stesso; e cioè dieci membri in rappresentanza delle amministrazioni statali (individuate secondo la maggiore importanza dei rispettivi apparati informativi); e poi i rappresentanti delle regioni, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, degli enti pubblici scelti tra quelli dotati dei più complessi sistemi informativi. La composizione del consiglio può essere volta a volta integrata "da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione" (3° comma).

Insomma, il principio è che le amministrazioni coinvolte dall'esercizio dei poteri direttivi del comitato siano partecipi, attraverso i loro rappresentanti, dell'esercizio stesso.

I compiti del Comitato si estrinsecano, da un lato, nell'esercizio di codesti poteri direttivi (di cui subito *infra*); dall'altro, nell'adozione del programma statistico nazionale.

4.2. La vigilanza sul Sistema statistico nazionale nel suo complesso, sul corretto esercizio da parte di esso della funzione della statistica ufficiale, è esercitata dalla Presidenza del consiglio, attraverso un apposito organo collegiale istituito presso di essa: *la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica* (art. 12). La Commissione è chiamata a vigilare: sulla imparzialità e completezza dell'informazione statistica e sull'osservanza delle norme che disciplinano la tutela della riservatezza delle informazioni (segreto statistico); sulla qualità delle metodologie e delle tecniche usate nelle rilevazioni statistiche; sulla conformità delle rilevazioni statistiche alle direttive degli organismi internazionali e comunitari.

In sostanza la Commissione è propriamente l'organo garante della statistica ufficiale, responsabile della veridicità e della correttezza dei risultati delle attività assegnate dal programma agli uffici statistici. In qualche modo, essa svolge il medesimo ruolo precedentemente assegnato al Consiglio superiore di statistica (art. 5 cit., R.D.L. 1929), ma con la notevole innovazione organizzativa costituita da ciò, che mentre la Commissione è organo dello Stato inserito nell'apparato organizzativo della Presidenza, mentre il Consiglio era organo dell'ISTAT.

D'altro canto, aver attribuito i compiti di vigilanza (tecnico-statistici) sull'ISTAT e sul Sistema nel suo complesso a un organo tecnico, modifica la posizione organizzativa dell'Istituto, precedentemente posto, come si è visto, "alle dirette dipendenze del Capo del Governo" e concepito come strumento dell'azione di governo, prima che come autorità imparziale chiamata a svolgere compiti informativi per la collettività (quale adesso va piuttosto concepito).

La Commissione, nell'esercizio dell'attività di vigilanza, formula osservazioni e rilievi al presidente dell'ISTAT (come esponente del Sistema nel suo complesso), il quale deve fornire i necessari chiarimenti secondo il procedimento di cui all'art. 12, 2° comma. La non soddisfazione da parte della Commissione circa i chiarimenti può dar luogo ad un rapporto al presidente del consiglio: con conseguenze in ordine al rapporto di fiducia tra l'autorità di governo e il presidente dell'ISTAT.

La Commissione esprime anche il proprio parere sul programma statistico nazionale (come del resto il Consiglio superiore, nel precedente ordinamento).

La composizione della commissione è altamente qualificata sotto il profilo tecnico: sei membri sono professori ordinari ovvero direttori di istituti di statistica non facenti parte del Sistema; tre membri sono alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano "di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione ed analisi delle informazioni statistiche", non preposti ad uffici del Sistema. Sono nominati con d.p.r. su proposta del presidente del consiglio.

Presso la presidenza del consiglio è istituito un apposito ufficio che svolge le funzioni di segreteria della Commissione.

## **5. Sistema statistico nazionale: profili funzionali**

Il Sistema statistico nazionale come organizzazione nazionale, articolata nella pluralità dei suoi uffici, è preposta, come si è detto, all' eser-

cizio dell'*attività statistica*: della *statistica ufficiale*, assunta dall'ordinamento come funzione pubblica.

5.1. Le "rilevazioni statistiche di interesse pubblico", afferma la norma, "affidate al servizio statistico nazionale e i relativi obiettivi sono stabiliti dal *programma statistico nazionale*" (art. 13), che ha durata triennale salvi periodici aggiornamenti.

Il programma è un documento formato attraverso un complesso procedimento, cui partecipano l'ISTAT e le autorità di governo. Esso è predisposto dall'ISTAT (con delibera del Comitato di cui all'art. 17, su proposta del Presidente) e sottoposto al parere della Commissione per la garanzia di cui all'art. 12. L'approvazione del programma consta a sua volta di due fasi: delibera del CIPE, e D.P.R. su proposta del Presidente del consiglio (che fa propria la delibera del CIPE e ne è vincolato). Insomma il potere deliberativo circa il programma spetta al CIPE.

Nel programma devono essere versate tutte le rilevazioni statistiche che l'autorità di governo, su proposta degli organi del Sistema, considera di interesse pubblico, e perciò da attrarre senz'altro nella statistica pubblica (così da produrre dati statistici *ufficiali* ai fini indicati): a parte quelle, come i censimenti (v. da ult., L. 1990 n. 103), previste direttamente dalla legge. A tal fine si rende necessario che tutte le organizzazioni pubbliche coinvolte nel Sistema facciano periodicamente pervenire all'ISTAT le proposte di rilevazioni statistiche di loro interesse, così da consentirne, con gli opportuni adattamenti, l'inserimento nel programma stesso.

Le attività di rilevazione statistica inserite nel programma sono qualificate "di interesse nazionale", secondo la dizione della Corte costituzionale (n. 139/90) e perciò, secondo la stessa Corte, come s'è detto, possono essere ascritte alle "funzioni statali" (per una espressa statuizione legislativa in tal senso, limitatamente alle attività statistiche comunali, v. il cit. art. 10, L. n. 142/90). Tale espressione è tuttavia da intendere, sul punto, in senso prevalentemente enfatico, come supporto alla affermazione legislativa circa la dipendenza funzionale di tutti gli uffici del Sistema dall'ISTAT nell'esercizio di codeste attività (diversamente che nell'esercizio delle altre attività statistiche da essi svolte, di interesse dell'ente di appartenenza e non comprese nel programma). Ma strutturalmente, le attività statistiche svolte dagli uffici anche se comprese nel programma, rimangono ad essi imputate a tutti gli effetti (v. anche *infra*, N. 5.6): salvo che per gli uffici comunali, in virtù dell'espressa previsione legislativa di cui al cit. art. 10, L. n. 142/90.

5.2. Circa la disciplina dell'attività statistica da parte degli uffici del Sistema, tutti diretti e coordinati dall'ISTAT, occorre dunque tenere presente che gli uffici di statistica presentano, anche sul piano funzionale, "una doppia faccia". Essi infatti sono uffici *del* Sistema, e in quanto tali sono tenuti al compimento di una serie di attività stabilite dalla legge; ma allo stesso tempo, sono uffici *dell'amministrazione* di appartenenza, e in quanto tali sono tenuti al compimento di attività proprie di quest'ultima. Del resto, si è detto, si tratta di uffici in codipendenza funzionale (mentre strutturalmente appartengono all'amministrazione nella quale sono incaricati): il che comporta delicati problemi di equilibrio.

I compiti degli uffici di statistica, nell'ambito del servizio statistico nazionale, consistono anzitutto nell'esercizio delle attività statistiche loro attribuite dal programma statistico nazionale. Nell'esercizio di codeste attività, l'azione degli uffici è concretamente regolata dalle direttive emanate dall'ISTAT - comitato di indirizzo e coordinamento- ai sensi dell'art. 17. Ai singoli uffici del Sistema fanno carico le attività statistiche (intese nella loro globalità come "rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici") "che interessano l'amministrazione di appartenenza", cioè che abbiano ad oggetto la stessa (intesa sia come tale, come organizzazione, sia come settore oggettivo di *amministrazione* ad essa imputata) (art. 6, 1° comma, lett.a)); anche in collaborazione con uffici di altre amministrazioni (lett.c)). Il criterio dell'interesse dell'amministrazione di appartenenza come quello fissato dalla norma al fine di stabilire l'ambito di attività dei singoli uffici di statistica, va inteso come criterio di massima che deve essere tenuto presente sia in sede di programma statistico nazionale, sia in sede di esercizio del potere direttivo ai sensi dell'art. 17, al fine di determinare l'oggetto delle attività attribuite a diversi uffici: criterio orientativo, dunque, e non vincolante (oltretutto anche per la vaghezza oggettiva del riferimento all'interesse), che si basa su un'ovvia esigenza di distribuzione del lavoro nell'ambito del Sistema secondo le competenze funzionali dei diversi uffici.

Ancora, agli uffici di statistica sono attribuiti *compiti di collegamento* tra il Sistema statistico nazionale e le diverse amministrazioni di appartenenza degli uffici stessi. La norma stabilisce che gli uffici debbano fornire al Sistema i dati informativi relativi all'amministrazione di appartenenza e necessari alle attività statistiche previste dal programma. I dati vengono forniti in forma anche individuale (ove necessario) ma non nominativa; e vengono utilizzati per la successiva elaborazione statistica da parte dell'ISTAT o di altri uffici del Sistema. Ancora, stabilisce la norma, gli uffici attuano "l'interconnessione e il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il sistema statistico nazionale" (art. 6, 2° comma). A tali fini è previsto, per quanto concerne il collegamento con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria, un procedimento di intesa tra l'ISTAT e il Ministero delle finanze "anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale".

"Interconnessione" è il collegamento informatico tra sistemi, così da consentirne il reciproco "colloquio", uniformando i "linguaggi"; laddove "collegamento" tout court indica la relazione meramente organizzativa e meccanica tra sistemi, che è il presupposto per attuare in concreto l'interconnessione. Scopo tendenziale della norma è quello di collegare tra loro sul piano informatico tutte le fonti pubbliche che dispongono di sistemi informatici.

Nell'ambito del "collegamento" tra sistema statistico nazionale e singole amministrazioni, la norma prevede che gli uffici di statistica possano chiedere agli altri uffici dell'amministrazione particolari elaborazioni di dati necessarie alle attività statistiche di pertinenza del Sistema. La norma evidentemente si riferisce a quelle amministrazioni dotate di attrezzati sistemi informativi (si pensi alla ragioneria o all'anagrafe tributaria) ai

quali una parte dell'attività di elaborazione dei dati a fini statistici può essere agevolmente "commissionata" dal Sistema (evitando inutili duplicazioni), ovvero dei quali può essere senz'altro utilizzata a fini statistici una parte dell'attività di elaborazione da essi autonomamente compiuta: anzichè attingere dall'amministrazione il dato meramente individuale, e grezzo, si attinge un dato già elaborato.

La legge è particolarmente attenta a disciplinare codesto onere di fornitura e trasmissione - da parte dei singoli uffici *al* Sistema - dei dati in possesso dell'amministrazione di appartenenza e concernenti organizzazione ed attività di quest'ultima: nel difficile contemperamento, da un lato, dell'esigenza della massima diffusione e circolazione dei dati nell'ambito del Sistema e, dell'altro, di quella, in qualche modo opposta, di garantire alle singole amministrazioni un certo ambito di riservatezza.

A tal fine, la norma fissa anzitutto il principio che "gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza" (presupposto per l'assolvimento del predetto onere di fornitura e trasmissione dei dati stessi); salve eccezioni concernenti "categorie di dati di particolare riservatezza" *espressamente previste dalla legge*. Come esempio sul punto, si possono ricordare i dati e le informazioni "conservati negli archivi automatizzati del centro elaborazione dati", costituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza presso il ministero dell'interno, l'accesso ai quali è regolato in modo rigido dall'art. 9 della L. cit. n. 121/81.

5.3. I dati, come si è avvertito, vengono forniti al Sistema da parte degli uffici di statistica in forma aggregata, ovvero anche individuale (secondo le esigenze), ma non nominativa. Tuttavia alcune categorie di dati vengono fornite *in forma nominativa* (e quindi l'accesso da parte degli uffici a codeste categorie di dati investe anche l'imputazione nominativa degli stessi), ove ciò sia richiesto espressamente (al dirigente dell'ufficio di statistica e, si deve ritenere, all'organo di vertice dell'amministrazione di appartenenza) da parte del presidente dell'ISTAT sentito il comitato di indirizzo e coordinamento, per "esigenze particolari connesse a determinate rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale" (art. 6, 4° comma). Vengono fatte salve evidentemente *le riserve* espressamente previste dalla legge, delle quali sono ancora un esempio quelle menzionate a proposito del centro elaborazione dati della P.S..

Di contro, la stessa norma prevede un'eccezione al principio dell'accesso (e quindi all'onere generalizzato di comunicazione dei dati da parte degli uffici): in "casi particolari" l'amministrazione di appartenenza può infatti individuare "ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di riservatezza". Di tale determinazione va data comunicazione all'ISTAT tramite il comitato di indirizzo e coordinamento (art. 6, 5° comma). "Ulteriori" è da intendere: rispetto alle eccezioni e riserve legislativamente previste circa l'accesso e la comunicazione dei dati, segnatamente in forma nominativa, cui la norma espressamente fa riferimento (comma 3° e 4°). E perciò l'eccezione può estrinsecarsi sia nel rifiuto di comunicare dati (nella forma ordinaria: non nominativa) per legge non coperti da riserva; sia nel rifiuto di comunicare dati richiesti dal

presidente dell'ISTAT in forma nominativa, al di là delle riserve legislative previste dalla norma. Evidentemente l'eccezione - in sé stessa fortemente derogatoria rispetto ai principi del Sistema - va applicata in casi del tutto particolari, laddove la comunicazione dei dati, nei tempi e nelle forme richieste, leda interessi vitali dell'amministrazione di appartenenza. Bisogna anche tenere presente sul punto, che l'uso dell'eccezione, ove contestato in concreto dall'ISTAT attraverso il comitato di indirizzo e coordinamento, darebbe luogo ad un conflitto tra amministrazioni dello Stato da risolversi in sede di consiglio dei ministri (art. 2, L. n. 400/88).

5.4. Posizione centrale nell'ambito del Sistema, anche e soprattutto sotto il profilo funzionale, spetta all'ISTAT, che, attraverso la complessa rete dei suoi organi e delle sue strutture operative, svolge i più rilevanti ed estesi compiti concernenti il funzionamento del Sistema stesso, operando sia come ufficio di programmazione (delle attività del Sistema) e come ufficio di direzione (degli altri uffici del Sistema), sia come struttura tecnica direttamente operativa (come ufficio di statistica, e il principale ufficio di statistica, esso stesso) nonché di supporto, promozione e controllo delle altre strutture operative del Sistema e, infine, come ente di ricerca.

Tra i compiti dell'ISTAT previsti dall'art. 15 si possono infatti distinguere:

- attività di programmazione: predisposizione del programma statistico nazionale; rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica (lett. a), l));
- attività di direzione: indirizzo e coordinamento delle attività statistiche degli uffici del Sistema; predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni statistici (nomenclature e metodologie che sono *vincolanti* per gli uffici del Sistema) (lett. c), e));
- attività direttamente operative: esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma ed affidate all'esecuzione diretta dell'Istituto; esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di terzi remunerate a condizioni di mercato; pubblicazione e diffusione dei dati delle analisi e degli studi realizzati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema che non vi provvedono direttamente (lett. b), g), n));
- attività di supporto, promozione e controllo delle altre strutture operative del Sistema: assistenza tecnica agli uffici del Sistema; valutazione dell'adeguatezza dell'attività svolta dagli uffici stessi agli obiettivi del programma; pubblicazione e diffusione dei dati delle analisi e degli studi realizzati dagli uffici del Sistema, cui essi non possono provvedere direttamente; promozione e sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi; attività di formazione e qualificazione professionale del personale addetto agli uffici di statistica (lett. d), g), h), i));
- attività di ricerca scientifica, consistenti sia, in generale, nella promozione di studi e ricerche in materia statistica, sia, più specificamente, nello studio dei risultati dell'attività di rilevazione statistica svolta dall'Istituto o da altri centri statistici e riguardanti fenomeni di interesse nazionale (lett. f), m)).

5.5. Al di là delle attività statistiche di interesse nazionale fissate dal programma, e affidate ai singoli uffici del Sistema, questi possono compiere *altre* attività statistiche di interesse delle amministrazioni di appartenenza, non comprese nel programma. Tale affermazione appare invero da ritenere pacifica. Per quanto concerne gli uffici statistici delle regioni, per i quali appare addirittura ovvio, la Corte costituzionale lo ha espressamente affermato, chiaramente riconoscendo l'esistenza di attività statistiche *di interesse regionale*, accanto a quelle di interesse nazionale fissate dal programma: come attività che estrinsecano *un potere implicito* nelle competenze materiali ad esse attribuite (il necessario supporto conoscitivo dell'esercizio di codeste competenze). Ma a ben vedere lo stesso argomento vale per tutte le amministrazioni che, per l'esercizio delle loro competenze materiali, necessitano del supporto conoscitivo rappresentato dalle indagini statistiche: di dati statistici, che possono essere già disponibili nell'ambito delle rilevazioni effettuate dal Sistema, ma possono anche non esserlo, e non essere affatto previste dal programma. In tal caso, l'ufficio di statistica effettuerà le rilevazioni richieste dall'amministrazione e ad essa necessarie: come ufficio, appunto, *dell'amministrazione* di appartenenza, oltre che *del Sistema*, in quanto tale tenuto a fornire all'amministrazione stessa il servizio di sua pertinenza. Sostenere l'inverso - visto che sarebbe inconcepibile negare alle amministrazioni la possibilità di effettuare indagini statistiche a supporto della propria attività decisionale anche se non comprese nel programma (e sarebbe del tutto contrario al principio costituzionale del buon andamento) - comporterebbe la necessità di conservare, nell'ambito delle singole amministrazioni, uffici di statistica per così dire *interni*, cioè non inseriti nel Sistema, ciò che sarebbe in contrasto con tutta la normazione di riforma ("*...di tutte le fonti pubbliche...*").

Anche nell'esercizio di codeste attività statistiche di interesse dell'amministrazione di appartenenza, gli uffici sono soggetti al potere direttivo dell'ISTAT, nelle diverse forme che esso assume: che ha tuttavia in tali casi un contenuto meramente tecnico-metodologico e non oggettuale, essenzialmente volto, come dice la Corte costituzionale (a proposito degli uffici regionali) "a rendere omogenee le metodologie applicate". Anche i risultati di codeste rilevazioni vengono acquisiti al Sistema, ma non divengono senz'altro "patrimonio della collettività" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 (v. *infra*, n. 7). Circa la diffusione dei risultati di codeste indagini, è da ritenere che essa debba essere espressamente autorizzata, su richiesta dell'ISTAT, da parte delle singole amministrazioni che le hanno disposte.

5.6. L'effettiva realizzazione delle attività statistiche di interesse nazionale (come fissate nel programma) viene distribuita, nelle sue diverse fasi, tra tutti gli uffici del Sistema, dallo stesso programma ovvero da atti di direttiva e di indirizzo assunti dall'ISTAT attraverso il comitato di cui all'art. 17: secondo un criterio, come si accennava, di pertinenza materiale delle attività stesse (quanto al loro oggetto) alle competenze funzionali dell'amministrazione di appartenenza degli uffici (cfr. art. 6, 1° comma, lett.a)). Alcune di codeste attività - si deve ritenere, per regola, quelle

di più rilevante interesse nazionale ovvero fortemente interconnesse - sono effettuate direttamente dall' ISTAT, che tuttavia a tal fine si può *avvalere* dei diversi uffici del Sistema (cfr. art. 15, 3° comma). In tal senso e con questi limiti va intesa la norma appena cit., la cui portata dispositiva non sembra possa essere estesa sino a "coprire" tutte le attività comprese nel programma statistico nazionale e affidate ai vari uffici del Sistema diversi dall'ISTAT (come viceversa sembra ritenere la Corte costituzionale, n. 139/90) che agirebbero sempre nell'ambito di un rapporto di *avvalimento* in senso tecnico con l'ISTAT medesimo (secondo codesta interpretazione). Ciò comporta che delle attività statistiche (pur di interesse nazionale, come fissate dal programma) imputate agli uffici e da essi svolte, gli uffici stessi e perciò le amministrazioni di appartenenza siano responsabili a tutti gli effetti (salva la responsabilità per l'attività di direzione che resta imputata all'ISTAT). Ove si trattasse di rapporto di *avvalimento* in senso tecnico, come è noto, la responsabilità circa l'esercizio di codeste attività (pur assegnate agli uffici nell'ambito della programmazione generale del Sistema) sarebbe imputata all'ISTAT.

L'esattezza dell'interpretazione qui seguita, sul punto, deriva, oltre che da evidenti ragioni di ordine sistematico proprie di un'organizzazione nazionale, che trovano conferma nell'ambito dell'organizzazione degli altri servizi nazionali, da chiari dati testuali: come la dizione dell'art. 2, secondo il quale *fanno parte del Sistema* tutti gli uffici sopra elencati, tra i quali l'ISTAT, che è certamente in posizione organizzativa del tutto preminente nell'ambito del Sistema ma che viene pur tuttavia configurato come *uno degli uffici* del Sistema stesso; e così la dizione dell'art. 6, 1° comma, relativo ai compiti degli *uffici di statistica*, complessivamente intesi, tra i quali c'è l'ISTAT.

## 6. Relazioni organizzative tra uffici del Sistema statistico nazionale

6.1. Il Servizio statistico nazionale è, come si è avvertito, dal punto di vista funzionale, un *servizio nazionale*: consiste cioè di un complesso di attività imputate dalla legge a vari enti ed organi, collocati a loro volta a diversi livelli di governo (statale, regionale, locale): attività di diverso contenuto strutturale (direzione, programmazione, attività operative) ma unificate per il loro oggetto ovvero per il loro profilo funzionale (ambito di interessi curato), che è nel nostro caso *la statistica ufficiale*. Dal punto di vista organizzativo, perciò, al servizio nazionale non corrisponde un'organizzazione pubblica (un ente, o apparato organizzatorio di ente) ma una pluralità di organizzazioni, tra loro differenziate sul piano dell'appartenenza soggettiva ma collegate da complessi rapporti organizzativi intesi a realizzarne la connessione funzionale.

Nell'ambito dello Stato, come si è detto, il Sistema statistico nazionale si configura come *ufficio interministeriale*. Gli uffici di statistica, strutturalmente collocati nell'ambito di ciascuna organizzazione statale, tra loro in relazione organizzativa di equiordinazione, sono tutti "posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT" (art. 3, 1° comma; art. 24, 1° comma lett. b) L. 400/88). Abbiamo qui una figura organizzatoria assimilabile a

quella, nota e tradizionale, dell'ufficio di ente che per determinate attribuzioni opera come organo di altro ente (così ad es., come è noto, il sindaco come "ufficiale di governo"); pur se diversa da quella, perchè qui gli uffici di statistica non sono organi dell'ISTAT (come viceversa il sindaco "ufficiale di governo", che è organo dello Stato e non del comune") ma sono semplicemente uffici *del Sistema*, del quale l'ISTAT è posto al vertice organizzativo (ci troviamo, appunto, nell'ambito di una organizzazione nazionale). In ogni caso, sul piano delle relazioni organizzative, le due figure evidenziano la medesima struttura: l'ufficio posto "alle dipendenze funzionali" dell'ISTAT (così come l'ufficio di ente che è organo di altro ente) è in una posizione organizzativa di subordinazione gerarchica rispetto all'ISTAT (come ente di governo del Sistema che in tale veste opera mediante gli organi menzionati). Ovviamente si tratta di gerarchia in senso lato (altri parla di rapporto di direzione), che si articola, come è noto, rispettivamente nei poteri in capo al superiore gerarchico (nel nostro caso, all'ISTAT), di *direzione*, di *controllo*, e, in determinati casi, di *sostituzione*.

Sul punto, non si può ignorare che la Corte costituzionale, nella sentenza più volte cit. n. 139/90, ha configurato (con specifico riferimento agli uffici regionali, ma, a quanto sembra, in applicazione di un principio comune a tutta l'organizzazione del Sistema) la relazione organizzativa ISTAT – Uffici di statistica, come una relazione di avvalimento, limitata alle attività statistiche di interesse nazionale fissate del programma e attribuite agli uffici stessi. Già si è accennato alle difficoltà di ordine sistematico che l'accoglimento di codesta configurazione comporterebbe (nell'esercizio di codeste attività gli uffici agirebbero come veri e propri uffici dell'ISTAT, cui l'attività stessa, e la conseguente responsabilità nei confronti dei terzi, resterebbe imputata); e perciò è parso più conforme all'impostazione dell'ordinamento positivo limitare il contenuto del rapporto tra uffici di statistica ed ISTAT alla dipendenza funzionale stabilita dalla legge: con ciò che ne consegue in ordine alla soggezione degli uffici ai poteri di cui subito si dirà, senza tuttavia applicare un istituto, quale quello dell'avvalimento, dalle ulteriori e non lievi implicazioni (per la cui applicazione è da ritenere sarebbe stata necessaria una espressa statuizione legislativa).

6.2. Circa la direzione, la legge individua espressamente due tipi di atti nei quali detto potere si esprime: *direttive vincolanti* (art. 17, 6° comma) nei confronti di alcuni uffici di statistica; *atti di indirizzo* nei confronti degli altri. Tale distinzione, che la normativa delegata ha fatto propria, era stata introdotta dalla Corte cost. nella sentenza cit. n. 242/89, con oggetto la norma delegante: laddove aveva considerato che la funzione, attribuita all'ISTAT (come "istituzione statistica centrale") "volta a stabilire gli indirizzi tecnici e le misure di coordinamento che si rendano necessari al fine di omogeneizzare le metodologie statistiche" potesse essere esercitata in duplice modo, mediante l'esercizio di potere di direzione in senso proprio, nei confronti delle amministrazioni dello Stato; mediante "l'esercizio di compiti di indirizzo e coordinamento" (tecnico) nei confronti degli uffici statistici regionali "e in genere, di quelli inseriti in enti dotati di autonomia costituzionale".

Circa *le direttive*, il cui oggetto è fissato dall'art. 21 ed è assai ampio, investendo sia l'attività che l'organizzazione degli uffici, il carattere vincolante delle stesse, espressamente stabilito dalla norma, le differenzia dal modello (la direttiva come è noto non è atto vincolante) e le assimila agli ordini. Tuttavia occorre circoscrivere il contenuto e l'oggetto di codesti atti, che, anzitutto, investono soltanto l'attività degli uffici e non anche l'organizzazione dei medesimi (circa l'organizzazione l'ISTAT si limita ad indicare "esigenze di carattere tecnico" (art. 3, 2° comma) di cui l'amministrazione di appartenenza deve tenere conto senza per altro esserne vincolata); in secondo luogo, non tutta l'attività degli uffici è investita dalle direttive vincolanti dell'ISTAT, ma solo l'attività ad essi attribuita nell'ambito del programma statistico nazionale (v. anche art. 6, 1° comma lett. a), b)). In questi limiti e in quest'ambito, l'attività degli uffici di statistica è vincolata dalle direttive dell'ISTAT, sia per quanto concerne le rilevazioni da effettuare, sia le metodologie statistiche da applicare, come i sistemi di classificazione e le nomenclature. Si tratta in buona sostanza di un potere di direzione a contenuto tecnico che si estende tuttavia anche all'individuazione delle aree e degli oggetti di rilevazione, negli ambiti fissati dal programma.

6.3. Se trattasi di uffici di enti strumentali dello Stato, e perciò vigilati da un'amministrazione dello Stato, le direttive, dice la norma, sono sottoposte all'assenso dell'amministrazione vigilante, che si intende comunque dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa non formuli rilievi". Da ciò si desume che nei confronti di tali uffici sussiste senz'altro il potere direttivo dell'ISTAT (che viene tuttavia "filtrato" dall'amministrazione vigilante) come potere di direzione in senso proprio, che si esprime cioè nell'emanazione di atti non vincolanti. La formulazione dei rilievi da parte dell'amministrazione vigilante è solo un momento dialettico nell'ambito del procedimento, che comporta una nuova deliberazione del Comitato di cui all'art. 17, adeguatamente motivata (in ogni caso produce effetti nei confronti dell'ente prescindendo dalla sua conformità o meno ai "rilievi").

Sul punto, si deve tener presente che è stata affacciata un'interpretazione della norma diversa da quella qui seguita, secondo la quale l'espressione "Amministrazione vigilante" di cui all'art. 17, 6° comma andrebbe intesa come Amministrazione vigilante l'ISTAT medesimo, e cioè la Presidenza del consiglio dei ministri (art. 14, 4° comma). Ciò comporterebbe che tutti gli atti emanati dal comitato ai sensi dell'art. 17 dovrebbero essere sottoposti all'assenso della Presidenza del consiglio. Ma una tale interpretazione è sicuramente da respingere, per ragione testuali e sistematiche. Anzitutto, dal complesso delle norme di cui al D.L.vo 322/89 si desume che la vigilanza cui l'ISTAT è sottoposto è da intendersi nel suo contenuto generico e minimale come relazione organizzativa che comporta in capo all'autorità vigilante l'esercizio di poteri di controllo e ispettivi circa il funzionamento degli uffici; mentre poteri che incidono sull'efficacia di atti dell'ISTAT sono esclusivamente quelli menzionati dallo stesso D.L.vo (anche con riferimento alla posizione di autonomia garantita all'istituto dall'art. 24 L. n. 400/88 e ribadita dall'art. 14). Ancora, sul piano

sistematico, va tenuto presente che la riforma del sistema statistico ha istituito un ordinamento sezionale dell'informazione statistica, che fa capo all'ISTAT come ente di governo del settore. Ciò è giustificato dalle esigenze di natura tecnica che hanno indotto il legislatore a porre il sistema del tutto al di fuori dall'ingerenza dell'autorità di governo (secondo il modello dell'ordinamento sezionale del credito facente capo alla Banca d'Italia). È perciò da escludere che l'amministrazione vigilante di cui all'art. 17 debba intendersi come amministrazione vigilante l'ISTAT, ciò che comporterebbe l'abnorme conseguenza di dover sottoporre tutti gli atti di direzione previsti dalla norma all'assenso della Presidenza del consiglio. Mentre la norma è agevolmente da intendere come quella che fa riferimento agli uffici di statistica di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 2, cioè agli uffici di enti strumentali dello Stato. Dato il rapporto di strumentalità di detti enti rispetto allo Stato, le amministrazioni vigilanti possono avere interesse infatti a valutare gli atti di direzione predisposti dal comitato con riferimento alle attività che agli enti è attribuita nell'ambito del rapporto di strumentalità. Le amministrazioni vigilanti possono infatti "filtrare" gli atti stessi e formulare rilievi che vanno presi in considerazione da parte del comitato. Insomma si istituisce una sorta di dialettica tra il comitato e l'amministrazione vigilante circa il contenuto degli atti di direzione rivolti agli uffici degli enti strumentali. Sul punto deve essere per altro avvertito che i rilievi delle amministrazioni vigilanti non possono incidere sugli aspetti propriamente tecnico statistici degli atti di direzione, aspetti sui quali soltanto l'ISTAT è istituzionalmente competente (il punto è chiarissimo nella giurisprudenza costituzionale). I rilievi possono viceversa avere ad oggetto esclusivamente quegli aspetti degli atti di direzione che riguardino l'attività svolta dagli uffici, se compatibile o meno, in termini organizzativi e funzionali, con quella che fa carico ai relativi enti in quanto strumentali dello Stato.

6.4. Circa i poteri di controllo, si tratta essenzialmente di controllo ispettivo, che ha ad oggetto l'andamento complessivo degli uffici, la loro organizzazione, la loro efficienza ai fini del Sistema. Più puntualmente, la menzionata norma di cui all'art. 15, 1° comma, lett. d) fa riferimento, tra i compiti dell'ISTAT, alla "valutazione dell'adeguatezza dell'attività" svolta dagli uffici a fronte degli "obiettivi del programma statistico nazionale". A tal fine, il comitato di indirizzo e coordinamento deve determinare i *criteri* che servono per l'esercizio in concreto dell'attività di valutazione da parte del personale tecnico dell'ISTAT.

Circa la sostituzione, appare pacifico che l'ISTAT possa sempre sostituirsi nell'esercizio delle attività di rilevazione statistica assegnate ai diversi uffici del Sistema e da questi non effettuate. La norma invero fa riferimento soltanto all'attività di pubblicazione e diffusione dei dati (art. 15, 1° comma lett. g)), ma è da ritenere che essa esprima un più generale principio, derivante da ciò, che all'ISTAT fa capo la responsabilità complessiva dell'attuazione del programma statistico nazionale. Del resto, in questo senso può essere anche letta la menzionata norma di cui all'art. 15, 3° comma, secondo la quale l'ISTAT *si avvale* degli uffici del Sistema per l'attuazione del programma.

6.5. Lo stesso tipo di relazioni organizzative, enucleato sulla "dipendenza funzionale", sussiste tra ISTAT e altri enti di informazione statistica, nonché tra ISTAT e uffici di comuni singoli e associati (e USLL), di province, e di camere di commercio.

Più complesse e meno definite si presentano le relazioni tra ISTAT e uffici statistici regionali, che evidenziano la collocazione particolare degli uffici regionali stessi nel Sistema: la questione è stata oggetto di due giudizi costituzionali, la cui definizione rende ormai più agevole l'interpretazione della contestata normativa.

Circa l'obbligo di istituzione dell'ufficio da parte delle regioni (e province autonome) si è detto. Circa il funzionamento, la legge prevede atti di indirizzo e coordinamento (ex art. 2, 3° comma, lett. d) L. n. 400/88) adottati dal Consiglio dei ministri, "per assicurare unicità di indirizzo all'attività statistica di competenza" di regioni e province autonome; e che l'ISTAT esercita nei confronti di detti uffici "poteri di indirizzo e coordinamento tecnici, allo scopo di renderne omogenee le metodologie" (art. 5). Il governo ha adottato nei confronti delle regioni un atto di indirizzo e coordinamento in data 10.1.1991 (G.U. 15.1.1991 n. 12) il cui contenuto ricalca, per la parte compatibile, quello della direttiva citata ai ministeri ed aziende (n. 285/ISTAT del 6 agosto 1990); e per quanto riguarda i rapporti tra le rilevazioni statistiche di interesse nazionale e quelle di interesse regionale, nonché la circolazione dei dati statistici nell'ambito del sistema, segue i principi fissati dalla Corte costituzionale segnatamente nella citata sentenza n. 139/90. Tuttavia, pur senza entrare nel merito del contenuto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 359/91, ha annullato detto atto governativo perché esclusivamente fondato sulla cit. norma di cui all'art. 5, la quale – secondo la Corte – appresta "semplicemente il fondamento formale del potere di indirizzo e coordinamento" nella materia, senza "determinare preventivamente... i principi e i criteri normativi idonei a orientare e a delimitare la discrezionalità del governo nella definizione degli indirizzi e delle misure di coordinamento di politica amministrativa di cui consta la funzione in esame". In sostanza, secondo la Corte, per il legittimo esercizio del potere di indirizzo e coordinamento da parte del governo nella materia, occorre un'ulteriore disposizione legislativa che ne fissi principi e criteri direttivi. La collocazione degli uffici statistici regionali nel Sistema, che trova la sua "piena giustificazione nell'interesse nazionale... sotteso all'istituzione di un sistema statistico integrato e interconnesso su base nazionale", ha ad oggetto, sul piano funzionale, soltanto l'attività statistica che agli uffici stessi è imputata nell'ambito del programma statistico nazionale (attività statistica "di interesse nazionale"). Mentre essi agiscono senz'altro come uffici regionali nell'esercizio di attività statistiche di interesse regionale, che, d'altro canto, sono sempre ammesse e compatibili, come si è detto, con l'esistenza del Sistema nazionale (v. Corte Cost. n. 139/90). Occorre distinguere, come del resto è ovvio, gli atti di indirizzo e coordinamento adottati dal governo (art. 2, 2° comma lett. d), L. n. 400/88; art. 3 L. n. 382/75) con oggetto politico amministrativo, dagli atti di indirizzo e coordinamento tecnico (così denominati dal legislatore delegato sulla base della stessa terminologia usata dalla Corte nella precedente cit. sentenza n. 242/89) consistenti in "indirizzi e criteri

volti allo scopo di rendere omogenee le metodologie statistiche applicate dagli uffici di statistica delle regioni... la cui determinazione è riservata all'ISTAT". Il contenuto di questi atti è quello stesso delle direttive di cui si è detto, quale individuato dall'art. 21. Con riferimento ai contenuti previsti dalle lett.a) e b), di tale norma ("atti di esecuzione" ed "iniziative per l'attuazione" del programma statistico nazionale), dice la Corte che gli atti di indirizzo hanno contenuto esclusivamente tecnico nel senso indicato (metodologie di rilevazione ed elaborazione; nomenclature); mentre i contenuti di cui alla lett.c) (criteri organizzativi e funzionalità degli uffici) si riferiscono (anche in relazione alle finalità per le quali è posta la norma, come definite dallo stesso art. 5, 3° comma: *rendere omogenee le metodologie*) "ai criteri per l'organizzazione tecnica del lavoro statistico, vale a dire ai criteri che presiedono alla scelta e alle modalità di applicazione delle metodologie statistiche, nonché ai criteri per rendere tale applicazione più efficiente e produttiva" (Corte Cost. n. 139/90). Insomma si tratta pur sempre di criteri organizzativi puramente tecnico-statistici, che non devono interferire nell'organizzazione regionale. Quanto ai criteri e alle modalità per l'interscambio dei dati (art. 21, lett.d)), di cui la Corte non si occupa, in nulla gli uffici regionali appaiono differenziarsi dagli altri uffici statistici (v. direttiva n. 3 del COMSTAT).

## 7. I dati statistici come beni giuridici: circolazione e tutela

7.1. Il dato statistico viene considerato dalla legge come bene giuridico in senso proprio, oggetto di diritti, obblighi ed altre situazioni giuridiche. Esso, in quanto tale, nella sua materialità, si presenta in due differenti forme, la cui diversa considerazione interagisce sulla relativa disciplina.

Anzitutto, il dato statistico viene contemplato come *dato elementare*, che può essere definito come una *informazione* concernente singole cose, o soggetti o rapporti, o categorie, classi di cose, di soggetti o di rapporti, in possesso di una persona, di un ente o di un'amministrazione, comunque di un'entità soggettiva singolare (c.d. unità di rilevazione).

Le morti, ad es., verificatesi in un determinato comune in un determinato periodo di tempo, è un dato elementare in possesso dell'amministrazione comunale. Il numero delle automobili prodotte da una certa industria in un determinato periodo di tempo, è un dato elementare in possesso dell'impresa che gestisce l'industria stessa. E così via. Il dato elementare costituisce l'oggetto delle rilevazioni statistiche e la fonte dell'attività più propriamente statistica che consiste nella successiva *elaborazione*, in diverse fasi, del dato elementare stesso sino a giungere al *dato finale* risultante dall'attività di elaborazione.

Denominiamo *dato statistico aggregato* codesto dato, risultante dal lavoro di elaborazione statistica. Il primo, quello elementare, viene acquisito dalla realtà, il secondo viene prodotto dall'attività statistica. Per quanto concerne il nostro tema, diciamo che il dato elementare è quello che, in quanto appartiene al patrimonio conoscitivo di cittadini, enti, istituzioni, deve essere acquisito dal Sistema al fine dell'esercizio delle attività sta-

tistiche ad esso attribuite; il secondo è viceversa frutto delle attività statistiche stesse effettuate dal Sistema, risultato, si potrebbe dire *bene*, prodotto dallo stesso Sistema.

Il dato statistico, visto sotto il primo e rispettivamente sotto il secondo aspetto, presenta una problematica giuridica differenziata. A fronte del dato elementare, i problemi che si pongono sono di due ordini: quello di renderne possibile l'acquisizione pubblica a fini statistici, e quello di tutelare l'esigenza di riservatezza del soggetto al quale il dato stesso si riferisce. In ordine al dato statistico aggregato, il problema che si pone viceversa è quello della sua migliore e più ampia diffusione all'esterno.

In quanto beni giuridici, i dati statistici sono oggetto della seguente disciplina. I *dati elementari* in possesso di chiunque ("tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici", "i soggetti privati": art. 7, 1° comma) debbono essere *forniti* agli uffici statistici del Sistema che ne facciano richiesta: tale adempimento è oggetto di uno specifico *obbligo* facente carico a tutti i possessori. Deve tuttavia trattarsi di dati statistici oggetto delle rilevazioni previste dal programma; non quindi di altre rilevazioni statistiche pur effettuate dagli uffici del Sistema ma al di fuori del programma (in questo caso i possessori dei dati hanno una mera facoltà di fornitura degli stessi). Tuttavia la legge sembra porre una distinzione tra soggetti pubblici e soggetti privati in ordine al contenuto dell'obbligo di fornitura dei dati in loro possesso. I soggetti privati, infatti, sono tenuti all'obbligo di fornitura dei dati oggetto di "rilevazioni statistiche, rientranti nel programma, in quanto espressamente indicate con delibera del consiglio dei ministri" (art. 7, 1° comma). Ma non si vede invero come possa il Consiglio dei ministri, e in base a quali criteri, distinguere al tal fine le rilevazioni comprese nel programma, adottato dalla stessa autorità di governo secondo il procedimento di cui si è detto. La distinzione sembra avere un carattere meramente enfatico.

Sono eccettuati dall'obbligo di fornitura "i dati di carattere personale relativi alle origini razziali, alle opinioni politiche e ideologiche, alle convinzioni religiose, nonché i dati relativi allo stato di salute, alla vita sessuale, alle condanne penali di ciascun cittadino", nonché, ovviamente, ogni altra ipotesi prevista dalla legge (art. 7, 2° comma.).

L'obbligo di fornitura dei dati da parte di tutti i soggetti è sanzionato con sanzione amministrativa pecuniaria (art. 7, 3° comma; art. 11) a carico di coloro che "richiesti di dati e notizie" oggetto dell'obbligo, "non li forniscano, ovvero li forniscano scientemente errati o incompleti".

7.2. I dati statistici acquisiti dal Sistema al fine delle elaborazioni statistiche di pertinenza di quest'ultimo, sono tutelati dalla disciplina del c.d. *segreto statistico* (art. 9). Per la verità, questo segreto statistico non si sa bene in che cosa si differenzi dal generale segreto d'ufficio che fa carico a tutti i funzionari pubblici e che per gli uffici di statistica è stato espressamente e correttamente richiamato dall'art. 8. Invero con l'espressione segreto statistico, che è gergale, si fa riferimento ad una particolare disciplina del lavoro proprio degli uffici di statistica, secondo la quale il materiale conoscitivo usato da codesti uffici al fine della loro attività di elaborazione non può essere usato ad altri fini e cioè per acquisire cono-

scenze e informazioni varie su singole persone cose o rapporti. Da ciò la ripetuta regola enunciata al 1° comma dell'art. 9, secondo la quale i dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni statistiche (la legge specifica "comprese nel programma statistico nazionale", ma evidentemente la regola vale per tutti i dati raccolti nell'ambito dell'attività statistica) "non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici". Quindi i dati elementari in possesso degli uffici di statistica, anche se non nominativi come di regola, debbono restare patrimonio interno degli uffici stessi e non possono essere esternati. Mentre l'esternazione dei dati ha ad oggetto quelli già aggregati, con la specificazione che deve comunque trattarsi di dati da cui non possa trarsi alcun riferimento individuale: ché a volte, segnatamente nei casi in cui i riferimenti quantitativi sono molto scarsi o concentrati in un determinato luogo, è possibile dallo stesso dato aggregato risalire agevolmente ai suoi riferimenti individuali.

Il divieto della esternazione del dato statistico in forma disaggregata ha contenuto generale: si riferisce sia a tutti i soggetti esterni al Sistema, pubblici o privati, sia agli stessi uffici della pubblica amministrazione (art. 9, 2° comma); restando aperto il problema, di cui subito appresso, circa i limiti della circolazione dei dati elementari all'interno degli uffici stessi del Sistema.

È possibile ottenere da parte delle amministrazioni di appartenenza dei diversi uffici di statistica l'autorizzazione del presidente del consiglio ad estendere il segreto statistico a particolari categorie di dati aggregati (sul punto deve essere sentito il comitato di indirizzo e coordinamento dell'ISTAT). Ovviamente deve trattarsi di dati di stretta pertinenza dell'amministrazione richiedente che, pur aggregati, appare opportuno tenere almeno temporaneamente riservati, perché strettamente connessi con determinate politiche seguite dall'amministrazione di appartenenza (che l'esternazione dei dati potrebbe "svelare").

La disciplina del segreto statistico subisce un'importante deroga in ambito comunitario, nei rapporti tra sistemi nazionali (e quindi per noi, tra ISTAT- Sistema e Istituto statistico delle Comunità europee (ISCE)), per effetto del recente regolamento EURATOM, CEE, n. 1588/90 del Consiglio dell'11.6.1990, relativo alla trasmissione all'ISCE di dati statistici protetti dal segreto. La normativa di detto regolamento (per altro in corso di attuazione da parte di uno speciale "comitato": v.art. 7) è focalizzata sull'affermazione di principio che "le norme nazionali relative al segreto statistico non possono essere invocate contro la trasmissione all'ISCE di dati statistici riservati allorquando un atto di diritto comunitario relativo a una statistica comunitaria preveda la trasmissione di tali dati" (art. 3, n. 2); ma "la trasmissione all'ISCE di dati statistici riservati... avviene in modo tale da escludere l'identificazione diretta delle unità statistiche" (art. 3, n. 3, 2° comma.)

7.3. In ordine al funzionamento complessivo del Sistema, si pone il delicato problema della circolazione dei dati (elementari e non aggregati) all'interno del Sistema stesso nei rapporti tra i diversi uffici che lo com-

pongono. In via di principio, si deve ritenere che i "soggetti" e gli "uffici" cui fa riferimento l'art. 9, 2° comma, *non* comprendono gli uffici di statistica di cui all'art. 2 (altrimenti questi sarebbero stati espressamente menzionati come in numerose altre norme del testo). D'altro canto, il Sistema statistico nazionale è una entità organizzativa unitaria anche se composita e differenziata, al cui interno deve essere assicurata la massima collaborazione funzionale, e, laddove possibile o necessario, la massima circolazione dei dati statistici, come di ogni altra informazione o notizia.

Ciascun ufficio del Sistema può comunque chiedere direttamente ad altro ufficio (ivi compreso l'ISTAT) i dati elementari rilevati da quest'ultimo e in suo possesso, ove ciò sia necessario ai fini delle rilevazioni assegnate espressamente all'ufficio stesso nell'ambito del programma. Ciò deve avvenire con le modalità e secondo i criteri fissati dal Comitato di indirizzo dell'ISTAT nell'esercizio del proprio potere di direzione (cfr. la direttiva n. 3 di tale Comitato).

Sul punto la Corte cost. (n. 139/90) si è parzialmente pronunciata, laddove ha dichiarato che gli uffici statistici delle regioni, quando svolgono attività di rilevazione statistica di interesse regionale, e perciò estranee al programma statistico nazionale, sono da considerare esterni al Sistema nazionale e perciò non legittimati a disporre dei dati statistici in possesso dei relativi uffici ("non può pretendersi in via di principio che i soggetti del Sistema statistico nazionale siano giuridicamente tenuti a scambiare i dati informativi iniziali con i soggetti di un sistema statistico regionale, e viceversa"). Però la Corte ha sottolineato la necessità della massima collaborazione, e quindi del massimo possibile scambio di informazioni tra uffici del Sistema nazionale e uffici dei sistemi regionali, in attuazione del principio costituzionale del buon andamento. Da ciò si poteva già desumere che, viceversa, nell'ambito degli uffici del Sistema statistico nazionale vigesse il principio della circolazione dei dati informativi iniziali (che essi siano cioè "giuridicamente tenuti a scambiare" tali dati), naturalmente con i correttivi disposti dal comitato di indirizzo e coordinamento.

7.4. I dati statistici elaborati, i dati finali, come risultato delle rilevazioni statistiche compiute nell'ambito del Sistema, sono, dice la legge con formula enfatica, "patrimonio della collettività" e debbono essere distribuiti dal Sistema ai fruitori esterni, secondo la disciplina di cui all'art. 10. Anche qui la legge pone un *obbligo* di comunicazione e diffusione dei dati in capo agli uffici del Sistema, e un diritto correlativo di ottenere i dati da parte dei singoli soggetti che ne fanno richiesta: nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10. La norma prevede la distribuzione dei dati "per fini di studio e di ricerca". Ma tale previsione non sembra avere un significato dispositivo, perchè i fini per i quali i dati vengono richiesti appaiono del tutto irrilevanti (e in pratica può avvenire che i dati siano richiesti da soggetti esterni a fini decisionali con riferimento alla propria attività, imprenditoriale, professionale, etc.). Ciò che rileva è che i dati richiesti siano tra quelli che possono essere distribuiti.

È prevista la costituzione di "uffici di collegamento" centrali e periferici del Sistema statistico nazionale con il pubblico: presso la sede cen-

trale ISTAT di Roma, le sedi regionali ISTAT, nonché, a livello provinciale, presso gli uffici di Prefettura. Ma anche gli altri uffici del Sistema possono a loro volta, costituire uffici di collegamento con il pubblico dandone comunicazione all'ISTAT.

Ogni soggetto interessato fa richiesta dei dati statistici che gli sono necessari agli uffici di collegamento, i quali sono tenuti alla consegna dei dati, "se non immediatamente disponibili,... nel tempo strettamente necessario per la riproduzione". La legge prevede a carico del richiedente "il rimborso delle spese, il cui importo è stabilito dall'ISTAT". Ma deve trattarsi esclusivamente delle spese necessarie per la riproduzione dei dati richiesti, e, se pubblicati, del costo delle relative pubblicazioni non anche di spese ad altro titolo gravanti sugli uffici di collegamento del Sistema col pubblico (ad es., le spese di funzionamento).

Per quanto viceversa concerne le amministrazioni e gli enti pubblici, inseriti, attraverso i relativi uffici di statistica, nel Sistema, essi usufruiscono di un servizio informativo programmato e costante che viene gestito dall'ISTAT e che ha ad oggetto i dati elaborati nell'ambito del Sistema stesso (art. 10, 6° comma).

I collegamenti tra il Sistema statistico nazionale e le Camere è stato rinviato alla disciplina dei regolamenti parlamentari.

# LA NORMATIVA INTERNA DEL SISTEMA : LE DIRETTIVE E GLI ATTI DI INDIRIZZO DEL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

---

*Giovanna Bellitti*

---

**Sommario:** 1. *Premesse.* – 2. *La direttiva n. 1.* – 3. *Le direttive nn. 2, 4 e 5.* – 4. *La direttiva n. 3.* – 5. *La direttiva n. 6.* – 6. *La direttiva n. 7.* – 7. *L'atto di indirizzo n. 1.*

## **1. Premesse**

Il Comitato di Indirizzo e Coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT) ha utilizzato finora il proprio potere di emanare direttive ex artt. 17, comma 6 e 21 D.Lg. 322/89, in sette occasioni; il potere di indirizzo nei confronti degli altri Enti ex art. 2 D.Lg. medesimo, invece, è stato sino a questo momento esercitato una sola volta (deliberazione del 22/9/92).

Per quanto più in particolare attiene alle direttive, quattro di esse (le direttive nn. 1, 2, 4 e 5) sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/1991, mentre le ultime due (n. 6 e 7) sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 3/3/1993; tutte, comunque, riguardano i criteri organizzativi e le modalità di funzionamento degli uffici di statistica delle varie organizzazioni di cui all'art. 3 del D.Lg. 322/89. La direttiva n. 3 (deliberazione COMSTAT del 15/10/91), pubblicata nella G.U. n. 18 del 23/1/92, si occupa invece dell'interscambio dei dati individuali nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale, ai sensi dell'art. 21, lett.d), del ricordato art. 21 D.Lg. 322/89.

L'atto di indirizzo, pubblicato nella G.U. n. 276 del 23.11.1992, regola invece l'organizzazione degli uffici di statistica degli enti ex art. 2, lett. g, del D.Lg. 322/89.

## **2. La direttiva n. 1**

Passando ad un esame più analitico delle singole direttive, appare opportuno iniziare da quella di gran lunga più importante vale a dire la

prima; essa contiene infatti prescrizioni di carattere generale costituenti principi validi per tutti gli uffici del SISTAN e, come tali, richiamati anche dalle successive direttive nonché dallo stesso unico atto d'indirizzo fino a questo momento adottato.

La direttiva n. 1, insomma, detta "*disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema Statistico Nazionale, di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo n. 322/89, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione*".

Essa fornisce allora un'ampia ed esauriente regolamentazione dell'assetto-tipo e delle caratteristiche che devono avere tutti gli uffici che comunque fanno capo al SISTAN, sviluppando in modo più analitico un principio fondamentale che era già contenuto nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 285 del 6/8/90, che era stata a sua volta emanata ai sensi dell'art. 24, lett. c), L. 400/1988; vale a dire, che l'ufficio di statistica (salvo eccezioni) dovrà sempre essere unico per ogni singola amministrazione.

Il concetto di cui sopra viene, per l'appunto, ribadito all'art. 1 ("disposizioni di carattere generale") dalla direttiva n. 1, che recita: "l'ufficio di statistica è organicamente distinto dagli altri uffici dell'amministrazione di appartenenza". Tale inciso, allora, va inteso nel senso che deve sussistere una netta separazione tra unità organizzative che trattano informazione per scopi statistici e quelle che utilizzano i dati acquisiti per fini di gestione e, comunque, amministrativi.

Anche nel caso in cui esigenze organizzative non derogabili richiedano l'attribuzione di più funzioni, tra cui proprio quella statistica, allo stesso ufficio, va comunque salvaguardata la priorità di tale attività e nella stessa denominazione dell'ufficio deve farsi espressa menzione della funzione statistica.

È stato posto in chiaro, in altri termini, che l'attività statistica svolta per conto del SISTAN deve avere una sua propria autonomia e non potrà sorgere confusione con le altre forme di attività conoscitiva comunque svolte.

Ma c'è di più: l'ufficio di statistica facente capo al SISTAN, proprio in quanto dotato di una sua individualità ben precisa e distinta perfino dalla P.A. dalla quale, pure, organicamente dipende, costituirà il necessario tramite tra lo stesso Sistema Statistico Nazionale e l'amministrazione di appartenenza. L'Ufficio di statistica, infatti, anzitutto contribuisce alla realizzazione del Programma Statistico Nazionale acquisendo i dati dalla propria amministrazione; allo stesso tempo, però, esso fornisce i dati (aggregati) e le informazioni raccolte all'amministrazione medesima, qualora quest'ultima le reputi necessarie per l'espletamento della proprie attività istituzionali (art. 1, comma 3).

Dalle considerazioni sopra esposte, circa la particolare, ambivalente posizione dell'ufficio di statistica, deriva poi la possibilità per il medesimo di compiere rilevazioni di tipo particolare, non inserite nel Programma Statistico Nazionale, per conto della propria P.A.. L'art. 1, comma 5, dispone infatti al riguardo che tali attività, delle quali andrà comunque informato l'ISTAT, debbono essere condotte con metodologie e criteri omogenei a quelli esistenti per le rilevazioni ufficiali. L'ISTAT potrà pertanto fornire prescrizioni di carattere tecnico, ex art. 15 D.Lg. 322/89, e

gli stessi dati prodotti dalle suddette rilevazioni potranno anche essere diffusi come dati statistici ufficiali, una volta che il responsabile dell'ufficio avrà vagliato la loro attendibilità.

La peculiare natura degli uffici di statistica, e la stessa delicatezza delle attribuzioni loro affidate, comporta poi che la loro attività vada comunque garantita: viene allora prevista (art. 1, commi 4, 6 e 7) l'eventualità della necessaria collaborazione di altri uffici, sia appartenenti alla stessa P.A. quanto, addirittura, esterni ad essa.

Più in particolare è considerata la possibilità c.d. "normale" di affidare alcune fasi delle operazioni ad altri uffici (art. 1, comma 3), come pure quella, da considerarsi invece del tutto eccezionale, di delegare intere operazioni ad altre strutture (art. 1, comma 6).

In tutti questi casi, è peraltro ribadita la posizione di preminenza e di esclusiva responsabilità dell'ufficio di statistica, il quale dovrà preoccuparsi di impartire ai collaboratori le necessarie istruzioni e disporre gli opportuni controlli per la correttezza metodologica; l'ufficio di statistica, infine, sarà l'unico responsabile della correttezza delle operazioni e dei risultati.

Altro inciso che costituisce e ribadisce la particolare posizione dell'ufficio di statistica è il comma 7 del citato art. 1, il quale prescrive che ogni provvedimento relativo all'assetto organizzativo di tali uffici vada tempestivamente comunicato all'ISTAT, perché quest'ultimo possa così esercitare i propri compiti d'indirizzo e coordinamento previsti dall'art. 15 D.Lg. 322/89.

I successivi articoli della direttiva si occupano più in particolare dei compiti, dell'organizzazione, del personale e delle attrezzature degli uffici di statistica.

Per quanto riguarda i compiti istituzionali degli uffici in argomento il primo comma dell'art. 2 elenca tali incombenze riportando pressoché integralmente, il disposto dell'art. 6, commi 1 e 2, del D.Lg. 322/89:

a) promozione e realizzazione delle rilevazioni, nonché elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati;

b) fornitura dei dati raccolti al SISTAN, per le successive elaborazioni;

c) collaborazione con le altre amministrazioni, per la realizzazione degli obiettivi del Programma;

d) promozione e sviluppo in senso informatico della raccolta di dati esistenti;

e) attuazione dell'interconnessione fra i sistemi informativi del SISTAN;

f) accertamento delle violazioni nei confronti di chi, essendone obbligato ai sensi dell'art. 7 D.Lg. 322/89, non fornisca i dati necessari per le rilevazioni del Programma Statistico Nazionale; tale accertamento avverrà secondo le prescrizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3 D.Lg. 322/89, il quale richiama gli artt. 13 e ss. della L. 689/1981.

Ulteriore (e forse non necessaria) specificazione dei compiti degli uffici di statistica è poi fornita dal successivo art. 3 (comma 1), il quale per la verità dovrebbe occuparsi dell'organizzazione degli uffici di statisti-

ca; lo stesso fatto, tuttavia, che l'assetto organizzativo di tali strutture sia visto tutto in funzione del corretto svolgimento di determinate attribuzioni, vale a riaffermare quanto già accennato circa la delicatezza e la peculiarità delle funzioni cui gli uffici devono attendere.

Il comma 2 dell'art. 2 indica poi le scadenze che gli uffici di statistica sono tenuti a rispettare: il 28/2 di ciascun anno dovranno essere forniti gli elementi per la preparazione del Programma Statistico Nazionale per il triennio successivo; il 31/3 di ogni anno va invece predisposto il rapporto annuale sull'attività svolta nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 6 comma 6, D.Lg. 322/89.

Vengono, infine, dettate (commi 3 e 4) due norme di carattere particolare; la prima attiene alle pubblicazioni statistiche ufficiali, e ribadisce quanto già affermato dall'art. 15, lett. g), D.Lg. 322/89, citato: le pubblicazioni specifiche saranno curate dal singolo ufficio, ma subentrerà comunque l'ISTAT in caso di oggettiva e documentata impossibilità per quest'ultima di provvedere. L'altra disposizione (comma 4), riafferma la centralità degli uffici in questione, quando prescrive che il responsabile dell'ufficio di statistica dovrà raccordarsi con i responsabili di altri uffici che si occupino di indagini di tipo statistico, anche non ufficiali.

Riguardo all'organizzazione dell'ufficio, l'art. 3 (oltre al comma 1 di cui s'è già accennato) si limita ad indicare che esso potrà essere organizzato per materia oppure (in caso di maggiore complessità della struttura e dei relativi compiti) per aree funzionali: a) coordinamento e collegamento; b) produzione ricerca; c) diffusione.

Il settore che concerne il personale dell'ufficio, è quello rispetto al quale la direttiva ha minor potere cogente, a causa dei prevedibili limiti che si incontrano nell'incidere su aspetti organizzativi la cui regolamentazione è fissata, oltre che dalla legge, da accordi raggiunti in sede di contrattazione decentrata.

Ed invero l'art. 4, dopo aver stabilito il principio, del resto ovvio, che il personale addetto debba essere quantitativamente e qualitativamente adeguato ai compiti da svolgere, nonché possedere la preparazione necessaria allo scopo, non può fare altro che limitarsi a suggerire che il responsabile della struttura sia "preferibilmente" un funzionario con precedenti esperienze nel campo, o con titolo di studio adatto. Anche per quel che riguarda l'assegnazione di personale all'ufficio, le pp.aa. "sono invitate" a tenere conto delle mansioni risultanti dalle declaratorie dei profili professionali, servendosi eventualmente della mobilità orizzontale.

La qualificazione professionale degli addetti sarà, infine, svolta secondo le indicazioni dell'ISTAT, al quale i responsabili degli uffici dovranno rivolgersi per segnalare le loro esigenze; da notare che quest'ultima disposizione, di particolare importanza dato l'intuibile valore strategico riconnesso alla materia della formazione del personale, è l'unica che imponga degli adempimenti concreti e determinati agli uffici a proposito del personale dipendente.

Anche riguardo all'attrezzatura minima degli uffici, la direttiva dispone adempimenti positivi e puntuali (art. 5).

La norma finale ("attuazione della direttiva"), ribadisce che sarà compito dell'ufficio di statistica di concordare con l'amministrazione di appar-

tenenza gli adempimenti organizzativi e gestionali necessari, con l'ulteriore obbligo di informare il COMSTAT circa eventuali difficoltà incontrate; tale disposizione riafferma quindi la peculiarità dell'ufficio in questione e la sua duplice dipendenza gerarchico-funzionale, già più volte ricordata.

### **3. Le direttive nn. 2, 4 e 5**

Le direttive nn. 2, 4 e 5, pubblicate nella medesima G.U. (n. 295/1991) della prima, hanno come l'altra un contenuto organizzatorio, occupandosi, rispettivamente, degli uffici di statistica dei Comuni, di quelli delle Camere di Commercio I.A.A. ed, infine, degli uffici di statistica del Ministero dell'Interno e delle Prefetture.

Per quel che riguarda, più in particolare, la direttiva n. 2 (rispetto alla quale è stata emanata recentemente la circolare 8 agosto 1994, n. 1 SISTAN), va evidenziato come essa, adottata tra l'altro un anno dopo l'entrata in vigore della fondamentale legge di riforma delle autonomie locali (L. 142/1990), abbia dovuto tener conto della particolare posizione istituzionale degli enti locali nel nostro ordinamento, nel tentativo di conciliare le esigenze funzionali e di autonomia dei Comuni con la necessaria unitarietà della funzione statistica, di rilievo statale.

Viene allora stabilito (art. 1, comma 1) che l'attività statistica dei Comuni deve essere comunque svolta in modo unitario, quand'anche, per le loro dimensioni, i Comuni medesimi fossero articolati in circoscrizioni ai sensi dell'art. 13 L.142/90, cit. Tale principio deve naturalmente essere correttamente inteso, nel senso che l'attività statistica potrà ben essere articolata su più livelli funzionali, ma, in ogni caso, il coordinamento e la responsabilità della funzione complessiva dovranno sempre essere incaricati in una ben precisa e distinta struttura.

Ancora, viene previsto (comma 2), in analogia con quanto già stabilito dall'art. 1 dalla prima direttiva, che gli uffici di statistica dei Comuni dovranno avere funzioni organicamente distinte da quelle degli altri servizi. La realizzazione di tale autonomia, in ambito comunale, potrà avvenire solo ponendo l'ufficio alle dirette dipendenze del sindaco in qualità di ufficiale di governo; ed infatti, essendo l'attività statistica una funzione statale, essa rientra fra i compiti che il capo dell'amministrazione comunale svolge per conto dello Stato, ex art. 10 L.142/90. È tuttavia prevista, in casi particolari, l'inclusione dell'ufficio di statistica nelle normali aree di coordinamento, ma tale scelta dovrà essere verificata ed assentita dal COMSTAT.

Infine, le peculiari esigenze delle amministrazioni comunali (specie quelle di ridotte dimensioni) vengono tenute presenti nel rapido inciso dell'ultimo comma del ricordato art. 1; laddove esso, nel riaffermare la possibilità per i Comuni di costituire Consorzi per lo svolgimento delle attività statistiche (evenienza già ipotizzata dall'art. 3, comma 3, D.Lg. 322/89, del resto richiamato dalla norma in esame), rinvia per la concreta applicazione di tale principio a successive indicazioni di carattere tecnico - organizzativo da parte del COMSTAT.

Le successive norme della direttiva n. 2 ripetono le prescrizioni generali già dettate con la precedente direttiva. Da notare, come disposizio-

ni di carattere peculiare, anzitutto il comma 2 dell'art. 2, il quale consente ai Comuni, a differenza della generalità degli altri enti SISTAN, di affidare la responsabilità dell'ufficio di statistica anche a personale in possesso (almeno) del diploma d'istruzione secondaria superiore; in tal caso l'ISTAT curerà la formazione del dipendente il quale sarà tenuto ad assicurare la propria frequenza ai relativi corsi.

Altra norma specifica è poi quella che prevede il coordinamento dell'ufficio di statistica nelle attività di produzione statistica dei servizi demografici ed informatici (art. 3, comma 4), nonché per la formazione dei piani topografici e della cartografia di base (comma 5); tutte attività, quelle considerate, di grande delicatezza per gli Enti Locali e strettamente connesse con la più generale funzione statistica.

Per il resto, si ripete, le prescrizioni dettate dalla direttiva n. 2 sono del tutto analoghe a quelle generali.

Non molte particolarità rispetto al disegno generale presenta poi la direttiva n. 4, relativa agli uffici di statistica delle Camere di Commercio, I.A.A..

L'unico articolo della direttiva si limita infatti a richiamare la disposizione di cui all'art. 3, comma 3 del D.Lg. 322/89, il quale sancisce che gli uffici in questione sono regolamentati dalla L. 1823/1939 e relative norme di attuazione; vengono poi ribaditi i principi organizzatori già esaminati in precedenza. Di particolare interesse è tuttavia il comma 4, che consente agli organi in parola di attivare uffici di collegamento col pubblico, ai sensi dell'art. 10 comma 3, D.Lg. 322/89.

La direttiva n. 5, relativa al Ministero dell'Interno e alle prefetture, richiama gli articoli 2, lett.b), 3 e 6 del D.Lg. 322/89, stabilendo che l'ufficio centrale presso il Ministero coordinerà le attività degli uffici di statistica presso le prefetture.

Tali ultimi uffici, costituiti ai sensi dell'art. 3, comma 4 del suddetto D.Lg. hanno un'importanza strategica notevolissima nel disegno della riforma: essi devono infatti assicurare il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione, a livello provinciale, di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici.

Allo scopo di assicurare nel modo migliore il disimpegno di tali impegnative incombenze la direttiva rende obbligatoria la costituzione, presso ciascuna prefettura, di appositi gruppi di lavoro permanenti, aventi compiti di consulenza e supporto tecnico. Tali gruppi sono formati dal responsabile dell'ufficio di statistica della prefettura e da rappresentanti dell'ISTAT, della provincia, della Camera di Commercio, del Comune capoluogo nonché di altri eventuali uffici pubblici.

L'ufficio di statistica della prefettura dovrà in tal modo essere messo in condizione di assicurare l'armonizzazione delle diverse statistiche, nonché di compiere opera di stimolo e di vigilanza sul corretto espletamento dei compiti di ciascuno (comma 3).

Viene infine disposta (ultimo comma) la creazione di appositi uffici di collegamento SISTAN con il pubblico, ex art. 10, comma 3, D.Lg. 322/89. Tali uffici, previsti come obbligatori (data la centralità delle funzioni attribuite alle prefetture), a differenza di quelli delle C.C.I.A.A., assicureranno – tra l'altro – il rilascio dei dati statistici ufficiali, secondo modalità che dovranno essere tuttavia stabilite da apposite, successive direttive.

#### 4. La direttiva n. 3

La direttiva n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18/1992, detta "criteri e modalità per l'interscambio dei dati individuali all'interno del sistema Statistico Nazionale".

Nel documento viene formalizzato un principio fondamentale scaturito da un lungo ed animato dibattito; quello, cioè, secondo il quale l'interscambio dei dati individuali fra i vari organi SISTAN è finalizzato non solo all'esecuzione di indagini ed elaborazioni previste dal Programma statistico nazionale, ma anche al soddisfacimento delle esigenze statistiche interne delle medesime amministrazioni, col fine ultimo dello sviluppo della funzione statistica e la formazione ed integrazione dei rispettivi sistemi informativi statistici (art. 1).

La possibilità di utilizzare i dati per le esigenze interne delle amministrazioni non era stata prevista esplicitamente nella legge delega n. 400/88, la quale, all'art. 24, parla solo di "sistematico collegamento ed interconnessione di tutte le fonti pubbliche"; neppure il D.Lg. 322/89, nell'attuare la delega di cui al sopra ricordato art. 24 L. 400/88, agli artt. 6 e 21 chiarisce se i dati statistici possano servire anche alle singole pubbliche amministrazioni, oppure se essi debbano essere utilizzati unicamente ai fini del Programma statistico nazionale.

La questione, assai dibattuta (come sopra si ricordava) per la sue indubbe implicazioni di carattere pratico, è stata risolta dalla Corte Costituzionale (sent. n. 139/90) la quale, con riferimento all'attività delle regioni ha deciso circa l'utilizzabilità dei dati per fini interni dell'amministrazione; e le considerazioni di tale sentenza sono state allora assunte come principio generale.

Il COMSTAT ha pertanto ritenuto di ufficializzare la ricordata posizione, strettamente connessa con gli stessi principi di efficienza dell'azione amministrativa, con l'art. 1 della delibera n. 3.

Tale delibera, riguardante gli Uffici di statistica degli enti di cui all'art. 3 del D. Lg. 322/89 (secondo quanto precisato nelle premesse dalla delibera medesima) esamina partitamente i problemi l'interscambio dei dati per l'attuazione del programma statistico nazionale (art. 2), dell'utilizzazione dei dati stessi per le esigenze delle singole pubbliche amministrazioni costituenti il SISTAN (art. 3), delle modalità per l'interscambio dei dati (art. 4), della validazione e la segretezza degli stessi (artt. 5-7).

Per quanto riguarda l'attuazione del Programma, la fornitura dei dati individuali tra gli uffici di statistica deve avvenire in forma anonima, a parte i casi di esigenze particolari per le quali il Presidente ISTAT (sentito il COMSTAT) può pretendere la comunicazione dei dati in forma nominativa. Le medesime informazioni devono poi essere necessarie alla pubblica amministrazione richiedente per eseguire indagini ed elaborazioni attuative del Programma. L'art. 2, comma 2, si occupa invece del problema dei dati sottoposti a vincolo di riservatezza, stabilendo che i vari uffici di statistica devono comunicare al Comitato, entro 90 giorni dalla pubblicazione del Programma Statistico Nazionale, quali categorie di atti siano da considerare riservati, ex artt. 6, commi 3 e 5 D. Lg. 322/89. Devono peraltro essere considerati "ope legis" riservati i dati per i quali sia stata

data esplicita garanzia alle persone interessate, in sede di rilevazione, circa il successivo utilizzo.

I dati riservati, tuttavia, potranno sempre essere forniti se aggregati ad un livello tale da garantire l'anonimato delle persone coinvolte; a tale scopo gli uffici faranno sapere, nella comunicazione al COMSTAT di cui al comma 2, a quale livello minimo di aggregazione i dati in questione possano essere forniti.

La disciplina sopra descritta dovrà comunque essere integrata dal regolamento sul diritto di accesso che il Governo è tenuto ad emanare ai sensi dell'art. 24 L.241/1990.

Per quanto poi riguarda l'utilizzazione dei dati per le esigenze statistiche delle amministrazioni che partecipano al SISTAN, il ricordato art. 3 al I comma sancisce il diritto di tali organi di richiedere all'ISTAT o ad altra struttura SISTAN titolare della rilevazione, i dati individuali anonimi necessari in rapporto a proprie esigenze statistiche.

La fornitura dei dati di cui sopra sarà autorizzata dal presidente ISTAT o dal responsabile dell'ufficio titolare di quella indagine; se i dati in questione non sono coperti da vincolo di riservatezza, l'autorizzazione s'intenderà rilasciata (silenzio-assenso) qualora entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta l'organo adito non abbia espresso avviso contrario. Naturalmente nella circolazione dei dati vanno osservate le metodologie ISTAT in tema di trattamento, classificazione e nomenclatura dei dati (comma 3).

Il quarto comma dell'art. 3, infine, conferma la diversa disciplina dettata dall'art. 1 DPR 228/1981 per le province autonome di Trento e Bolzano.

L'art. 4 indica le modalità da seguire per l'interscambio dei dati. Viene allora stabilito l'uso di appositi moduli per la richiesta, nonché il principio che i dati possano essere forniti solo dopo essere stati validati (comma 2). I tempi e le modalità dell'interscambio vanno concordati fra gli uffici; i dati forniti devono, in ogni caso, essere accompagnati da apposita documentazione illustrativa che consenta una loro corretta lettura.

A carico dell'amministrazione richiedente è posto infine l'onere relativo alla fornitura dei dati.

L'art. 5, in relazione a quanto stabilito dal sopra ricordato art. 4, 2° comma, specifica poi quando i dati possano intendersi validati e, di conseguenza, sia possibile farli circolare in via ufficiale.

Ai fini sopra richiamati saranno allora considerati validati quei dati che, ancorché suscettibili di ulteriori modifiche per correzione o integrazione dei dati elementari, abbiano però superato i controlli dell'ufficio di statistica dell'amministrazione titolare di quelle rilevazioni. Da notare come la norma in questione consenta anche la circolazione di dati provvisori ("..... ancorché suscettibili di ulteriori modifiche") anche se in tal caso l'Ufficio dovrà fare espressa menzione di tale circostanza nel trasmettere i dati stessi. Tale possibilità per le pubbliche amministrazioni di disporre di dati sufficientemente attendibili in tempi a volte anche di molto più rapidi rispetto al normale iter che porta alla definitività del dato, comporta evidenti vantaggi per la funzionalità e la tempestività dell'azione amministrativa.

Per quanto concerne, infine, il problema della segretezza dei dati (artt. 6-7), la direttiva si limita a ripetere le disposizioni dell'art. 9 del D. Lg. 322/89. Pertanto, gli uffici di statistica non potranno mai comunicare a soggetti esterni al SISTAN (sia privati che pubblici) e quindi nemmeno alla pubblica amministrazione di appartenenza, i dati individuali, anche se anonimi, ad eccezione degli estremi identificativi di persone, beni o atti certificativi che siano già presenti in pubblici registri.

Saranno poi le amministrazioni che detengono tali dati a stabilire quali siano gli organi competenti a rilasciare le suddette informazioni.

## **5. La direttiva n. 6**

Con deliberazione del 18.12.1992, pubblicata nella G.U. n. 75 del 31/3/93, il Comitato di Indirizzo e Coordinamento dell'Informazione Statistica ha emanato la direttiva n. 6, relativa agli uffici di statistica delle amministrazioni provinciali.

Tale direttiva, viene chiarito nelle premesse della medesima, integra le disposizioni della L. 1823 del 1939 (la quale, ai sensi dell'art. 3, 3° comma, D. Lg. 322/89, continua a regolare attività e funzioni degli uffici di statistica delle province), nonché quelle, valide per tutti gli uffici di statistica del SISTAN, della direttiva n. 1.

Per quanto allora riguarda l'assetto organizzativo, l'art. 1 della direttiva n. 6 dispone che l'attività degli uffici di statistica delle province sia svolto in modo unitario anche in quelle province dove si dia luogo alla suddivisione in circondari ai sensi dell'art. 16 L. 142/90. A ribadire tale concetto, lo stesso art. 1 (2° comma) fissa l'ulteriore principio che gli uffici di statistica abbiano funzioni organicamente distinte dagli altri servizi, e che siano costituiti come unità organica distinta e separata.

È tuttavia possibile (art. 1, 3° comma) l'istituzione di uffici di statistica interprovinciali, nelle forme associative previste dalla citata L. 142/90 (art. 24 e segg.), nonché secondo le indicazioni successivamente fornite dal COMSTAT con ulteriore direttiva.

La norma relativa al personale (art. 2) detta disposizioni analoghe a quelle valide per la generalità degli uffici; unica notazione di rilievo, è che, contrariamente a quanto dispone l'art. 4, 2° comma, della prima direttiva, viene qui ammessa la possibilità che come responsabile dell'ufficio sia nominato un funzionario con laurea o diploma in discipline non statistiche, purché però abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche. La soluzione adottata si colloca, allora, in una posizione intermedia tra quella generale di cui al già menzionato art. 4 della direttiva 1, e quella dettata per i Comuni all'art. 2, commi 1 e 2 della direttiva n. 2; possono valere al proposito, considerazioni simili a quelle già svolte a proposito dei Comuni, circa la necessità di tenere presente che spesso gli enti locali non sono dotati (o lo sono in misura minore rispetto ad altri enti SISTAN quali, ad es., le Camere di Commercio) di professionalità specifiche nel campo statistico.

Per quanto riguarda l'individuazione di compiti e funzioni degli uffici di statistica delle province, il 1° comma dell'art. 3 rinvia senz'altro all'elencazione di cui agli artt. 2 e 3 della direttiva n. 1.

Lo stesso art. 3 della direttiva 6, al 2° comma, prevede poi la possibilità che l'ufficio di statistica affidi alcune fasi delle operazioni di propria spettanza, comprese nel programma statistico nazionale, ad altri uffici. A differenza però rispetto a quanto stabilito in via generale, si dovrà trattare, comunque, di uffici della stessa amministrazione provinciale, restando inibito alle province l'utilizzo di uffici esterni.

Ancora, da ricordare il disposto del 3° comma del ricordato art. 3, il quale (analogamente a quanto avviene a proposito dei Comuni) dispone che l'ufficio di statistica esprimerà un parere tecnico a proposito di ogni provvedimento dell'amministrazione che implichi l'uso di dati statistici, e che tale parere, pur essendo non vincolante per la stessa Pubblica Amministrazione deve però essere sempre richiesto dall'organo competente all'ufficio di statistica.

Il 4° comma del ripetuto art. 3, tra l'altro, detta regole per lo svolgimento, da parte degli uffici di statistica delle province di attività statistiche su delega della Regione. In tal caso, gli uffici statistici della provincia si dovranno far carico di segnalare alla propria amministrazione problematiche e difficoltà di ordine tecnico.

In tutti i casi, l'acquisizione dei dati presso altri organi, per l'esecuzione di attività non comprese nel Programma Statistico Nazionale, potrà avvenire sulla base di accordi con le Pubbliche Amministrazioni interessate (art. 3, comma 5), secondo la regola valida per la generalità degli Uffici di statistica.

Adempimenti analoghi a quelli dettati per tutti gli altri enti sono infine richiesti dall'art. 4 ai fini dell'attuazione della presente direttiva.

## **6. La direttiva n. 7**

La direttiva n. 7, emanata dal COMSTAT con deliberazione del 18.12.1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31/3/93, detta disposizioni per l'organizzazione degli uffici di statistica mediante ricorso alla forma associativa o di cooperazione.

Al riguardo, vale la pena di ricordare come l'art. 3 del D.Lg. 322/89 consente, come principio generale, che gli enti SISTAN istituiscano uffici di statistica in forma associata o consortile; le diverse direttive in precedenza emanate, poi, nel ribadire tale possibilità per i vari tipi di enti, hanno fatto riferimento ad una successiva delibera del COMSTAT che avrebbe dovuto dettare i criteri fondamentali per realizzare le varie forme di cooperazione fra gli enti.

Nelle premesse della delibera in questione, inoltre, si fa riferimento anche alle norme della L. 142/90 (già ricordati artt. 24 e segg.) che disciplinano le forme associative e di cooperazione fra gli enti locali. Ciò in quanto è prevedibile che detti enti saranno quelli che maggiormente faranno ricorso a forme associative per la gestione della attività statistica, per ragioni sia logistiche (basti pensare agli enti di ridotte dimensioni) che economiche; pertanto, è naturale che la direttiva n. 6 debba tenere conto dei principi tracciati, in materia, dalla legge fondamentale che regola l'attività complessiva di Comuni e Province.

L'art. 1 detta allora i cosiddetti criteri associativi: sarà quindi possibile per gli enti locali far ricorso a forme associative per la costituzione degli uffici di statistica, qualora ricorrano esigenze di carattere organizzativo ed economico, e secondo criteri di integrazione informativa, funzionalità e razionalità.

A tale scopo, l'art. 1 richiede pertanto gli enti locali interessati operino in ambiti territoriali confinanti o, almeno, prossimi.

L'art. 2 ("funzionamento dell'ufficio") chiarisce anzitutto che gli enti possono adottare qualunque forma giuridica, tra quelle consentite dall'ordinamento, per la costituzione dell'ufficio di statistica comune. Sarà allora possibile ricorrere a convenzioni, che rappresentano la forma associativa più agile e meno impegnative da un punto di vista giuridico; gli enti potranno, ancora, optare per la forma consortile, creando cioè un nuovo ente con personalità giuridica autonomo ed uno statuto adottato dai consigli degli enti partecipanti. Appare infine possibile che la gestione associata del servizio di statistica da parte dei Comuni avvenga nell'ambito della figura, istituita dall'art. 26 della L.142/90, dell'Unione di Comuni.

In ogni caso, l'assetto organizzativo scelto dagli enti dovrà garantire il rispetto delle norme di cui al D. Lg. 322/89 e delle disposizioni impartite dalle precedenti direttive. Viene richiamata in particolare l'attenzione circa gli artt. 8 e 9 del citato D. Lg. 322 e l'art. 6 della direttiva 3 sulla segretezza dei dati.

Il provvedimento di costituzione dell'ufficio di statistica dovrà essere comunicato all'ISTAT, che dovrà altresì conoscere la denominazione, gli enti partecipanti, nonché la durata della forma associativa e le dotazioni tecniche e di personale della medesima, in relazione al carico di lavoro.

Quanto sopra, perché l'ISTAT possa svolgere i propri compiti di assistenza tecnica e valutazione di cui all'art. 15, 1° comma, lett. D), D. Lg. 322/89.

L'art. 3 dispone, ancora, che l'atto costitutivo della forma organizzativa prescelta dovrà contenere clausole tali da garantire, oltre al rispetto della legislazione vigente e della stessa direttiva n. 7, il regolare funzionamento dell'ufficio e l'adempimento delle obbligazioni di ciascun ente. Allo scopo, vengono indicati, con elencazione non esaustiva, alcuni elementi cardine (art. 3, 2° comma). Tra essi si segnalano: la durata non inferiore a 5 anni (per garantire un adeguato sviluppo organizzativo); l'individuazione del legale rappresentante (qualora la forma associativa fosse priva di personalità giuridica), della sede dell'ufficio delle risorse che ciascuna pubblica amministrazione dovrà porre a disposizione, nonché dei rispettivi servizi e compiti che ciascuno assicurerà direttamente; ancora, la previsione di eventuali meccanismi surrogatori; infine, la regolamentazione dell'attività di pubblicazione e diffusione.

Viene in tal modo dettata, col predetto art. 3, 2° comma, una specie di schema-tipo che le amministrazioni potranno di volta in volta arricchire secondo le proprie esigenze e necessità.

Per quanto riguarda l'assetto organizzativo, l'art. 4 si limita a ricordare, in linea con i principi già più volte ripetuti nelle precedenti direttive, che l'attività degli uffici dovrà comunque essere svolta in modo unitario, anche qualora tra i compartecipi vi fossero comuni nei quali si fosse dato

luogo al decentramento circoscrizionale ex art. 13 L. 142/90, ovvero province suddivise in circondari (art. 16 della predetta legge); l'ufficio di statistica dovrà poi costituire una struttura a sè stante, distante dagli altri servizi eventualmente svolti in forma associata.

La regola dettata per il responsabile dell'ufficio (art. 5, commi 1 e 2), è analoga a quella vigente per i Comuni, di cui all'art. 2 della direttiva n. 2; viene cioè consentita l'eventualità che il responsabile sia in possesso del solo diploma d'istruzione secondaria superiore, purché si impegni a frequentare i corsi di formazione dell'ISTAT. Tale regola è stata palesemente dettata per venire incontro alle esigenze organizzative delle associazioni di comuni di piccole dimensioni; è infatti da ritenere (anche alla luce di quanto dispone il successivo II comma, il quale richiede personale quantitativamente e qualitativamente adeguato alla struttura e alle funzioni) che forme aggregative più ampie necessitino di una figura apicale maggiormente qualificata.

Per quanto riguarda attività e compiti dell'ufficio, la norma relativa (art. 6) rimanda agli artt. 2 e 3 della prima direttiva e alle altre disposizioni specifiche. Lo stesso art. 6 consente poi (comma 2) che singole fasi istruttorie siano affidate ad altri uffici, purché degli enti compartecipi. Il comma 3 prevede, inoltre, che i predetti enti debbano chiedere all'ufficio di statistica comune un parere tecnico in tutti i casi in cui, per l'adozione di provvedimenti, debbano fare uso di dati statistici; anche tale norma ripete un principio già espresso in precedenza.

Il comma 4 del predetto art. 6, analogamente a quanto dispone l'art. 3, 4° comma, della direttiva relativa ai Comuni, dispone che l'ufficio di statistica cui partecipino più comuni coordina la produzione statistica dei servizi demografici dei singoli associati, nonché il controllo e l'aggiornamento di anagrafe e registri di stato civile. L'ufficio coordinerà inoltre (ultimo comma) l'attività di informatizzazione.

L'art. 7 detta, infine, disposizioni - analoghe a quelle generali - circa l'attuazione della direttiva.

## **7. L'atto di indirizzo n. 1**

Con deliberazione del 22.9.1992 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 23/11/1992, il Comitato di Indirizzo e Coordinamento dell'Informazione Statistica ha emanato l'atto di indirizzo n. 1 (unico finora adottato), relativo all'organizzazione degli Uffici di statistica degli Enti di cui all'art. 2, lett. g), del D. Lg. 322/89.

A tale riguardo, vale la pena di ricordare che il DPCM 29.10.91, citato nelle premesse dell'atto di indirizzo ed emanato proprio ai sensi del predetto art. 2 lett. g) e dell'art. 4 del ricordato D. Lg. 322/89, ha individuato come facenti parte del SISTAN gli uffici di statistica di svariati Enti cosiddetti strumentali, per lo più previdenziali (INPS, ENASARCO, ENPAS, INADEL, SCAU), di categoria (ACI, CONI, ISVAP), imprenditoriali (Ente FS, ENEL, INA), assieme al CNR, all'ICE, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, all'Istituto Superiore di Sanità.

Tutti questi enti, in virtù della propria attività istituzionale dispongono di una quantità enorme di dati, riguardanti settori di vitale importanza per il campo statistico e di conseguenza è apparso opportuno al Governo di inserire i medesimi Enti a pieno titolo, nel circuito delle attività del Sistan.

Una volta quindi operato tale inserimento, il COMSTAT ha ritenuto necessario emanare un apposito atto di indirizzo diretto agli uffici di statistica dei nuovi enti Sistan, riguardante " ..... le indicazioni necessarie per consentire che l'organizzazione degli uffici stessi sia coerente con i principi dettati per gli altri uffici di statistica, al fine di assicurare, per quanto possibile, omogeneità di organizzazione all'intero Sistema Statistico Nazionale"; così recitano, con estrema chiarezza, le premesse dell'atto di indirizzo.

I principi organizzativi che regolano gli uffici di statistica degli enti ex art. 2, lett. g), D. Lg. 322/89, non sono altro che una specificazione di quelli dettati dalla direttiva n. 1 per la generalità degli uffici Sistan, come del resto indicano le medesime premesse; ciò, naturalmente, proprio allo scopo di realizzare al massimo grado quell'omogeneità di organizzazione che rappresenta l'obiettivo di fondo dell'intera attività del COMSTAT.

L'art. 1 dell'atto di indirizzo, allora, afferma inequivocabilmente che gli uffici di Statistica degli enti in questione " ..... avranno requisiti organizzativi analoghi a quelli stabiliti per gli uffici di statistica delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di creare situazioni operative omogenee".

Proprio perché possa essere realizzato nel modo più compiuto il suddetto obiettivo, il 2° comma dell'art. 1 stabilisce che l'ufficio di statistica deve poter operare in collegamento diretto con gli altri uffici del SISTAN. A tale riguardo, appare rilevante la differenza di formulazione rispetto all'analogia norma dettata dalla direttiva n. 1 (art. 1, comma 2), nella quale invece è detto senz'altro che l'ufficio "opera" in collegamento diretto con gli altri. La diversa espressione usata per gli enti ex art. 2 lett. g), D. Lg. 322/89, sembra dovuta proprio alla specifica posizione istituzionale di detti enti, che non fanno parte dell'apparato statale e, pertanto, di diretti collegamenti con gli altri organi (centrali e decentrati) di tale apparato; è pertanto apparsa maggiormente efficace, al riguardo, una formulazione che evidenziasse la volontà di consentire comunque il collegamento in parola.

I restanti comuni dell'articolo 1 ripetono indicazioni già contenute nella ricordata direttiva n. 1, relativa al diritto di accesso ai dati non riservati dell'ente di appartenenza, all'affidamento a strutture esterne di fasi delle operazioni istituzionali di propria spettanza, alle modalità di conduzione delle rilevazioni non inserite nel Programma statistico nazionale. Per tutti questi aspetti, pertanto, si rimanda alle considerazioni già svolte a proposito della suddetta direttiva. I compiti e le incombenze dell'ufficio di statistica degli enti di cui al citato art. 2, lett.g), sono indicati all'art. 2 dell'atto di indirizzo. Anche tale norma ripete pressoché letteralmente il corrispondente articolo della direttiva n. 1.

Le disposizioni relative alla organizzazione degli uffici (art. 3) ed al personale (art. 4) sono pure identiche a quelle generali. Può essere fatto solo rilevare, riguardo all'organizzazione, come il 1° comma dell'art. 3

dell'atto di indirizzo adottati una formulazione più articolata rispetto a quella della direttiva, quasi si voglia accentuare il concetto per cui l'organizzazione dell'ufficio di statistica va vista in strettissima funzione del migliore disimpegno dei compiti affidati all'ufficio stesso. Il comma 2 dell'art. 3, inoltre, a differenza della norma generale, non specifica le aree funzionali nelle quali può essere articolato l'ufficio, sì da lasciare più ampia libertà organizzativa agli enti, peraltro in questo assai limitato ambito.

L'art. 5, infine ("attuazione dell'atto di indirizzo") ribadisce, sempre ai fini di uno stretto coordinamento funzionale, che occorrerà informare il legale rappresentante dell'ente e, successivamente, l'ISTAT, in ordine a tutte le eventuali difficoltà incontrate nell'applicazione delle disposizioni contenute nell'atto di indirizzo.

# SISTEMA STATISTICO NAZIONALE E SISTEMI INFORMATIVI

---

*Rossana Balestrino*

---

**Sommario:** 1. *L'informazione nel Sistema statistico nazionale.* – 2. *Informazione e sistemi informativi.* – 3. *Sistemi informativi gestionali e statistici.* – 4. *Il ruolo dell'informatica nei sistemi informativi.* – 5. *Sistemi informativi nel Sistan.* – 6. *La relazione tra sistemi informativi.* – 7. *Lo sviluppo a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.*

## **1. L'informazione nel Sistema statistico nazionale**

L'obiettivo che con l'istituzione del Sistema statistico nazionale si vuole raggiungere è quello di produrre, più correttamente dal punto di vista metodologico e più coerentemente con le reali esigenze del paese, informazione statistica.

La realizzazione del Sistan non prevede, tuttavia, solo la promozione della produzione statistica, ma anche una maggiore e più agile circolazione dell'informazione sia all'interno del sistema, per migliorare l'adempimento dei fini istituzionali degli organi che lo compongono, sia all'esterno, per soddisfare la domanda crescente dell'utenza pubblica e privata.

L'informazione, soprattutto quella qualificata "statistica", è dunque al centro della realizzazione del Sistema; l'adozione di un linguaggio comune, a questo proposito, è una delle misure minime da prendere, per favorire la comunicazione tra i diversi organi e lo sviluppo omogeneo e integrato del Sistema. Riportiamo quindi nel seguito alcune definizioni, relative alla materia dell'informazione, consistenti con la letteratura esistente nell'ambito organizzativo-gestionale e statistico-informatico.

## **2. Informazione e sistemi informativi**

L'informazione è una forma di conoscenza; accedere a nuova informazione significa incrementare il livello della conoscenza. Spesso al concetto di informazione è associato il concetto di finalità : si produce e si utilizza informazione per un certo scopo; in altri termini l'informazione è un bene indispensabile nella vita quotidiana degli individui, così come nell'attività delle istituzioni: ciascuno utilizza informazione per i propri fini.

Naturalmente ogni individuo, azienda, istituzione focalizza l'attenzione su uno specifico ambito informativo, ritagliando porzioni di informazione necessarie e sufficienti a gestire la propria problematica di interesse. Frequentemente la finalità associata all'informazione consiste nella possibilità di decidere: un individuo può consultare la pagina di un quotidiano che riporta gli spettacoli delle sale cinematografiche per decidere come passare la serata; un medico verificare i dati di analisi cliniche per fare una diagnosi; il governo può decidere misure di politica economica basandosi su dati di contabilità nazionale.

Abbiamo, nell'esempio precedente, informalmente introdotto il termine "dato", a cui corrisponde un concetto intuitivamente abbastanza immediato; più formalmente possiamo dire che la relazione esistente tra dato e informazione è una funzione di misura: i dati sono la descrizione quantitativa o qualitativa di fatti misurati.

Fin qui abbiamo parlato di informazione; è possibile qualificare l'informazione con l'attributo "statistica", con questo intendendo l'informazione che si deduce, con metodologie statistiche, da universi sulle cui unità vengono rilevati fenomeni qualitativi o quantitativi; per esempio è informazione statistica l'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, calcolato rilevando le quotazioni dei prodotti nei punti vendita dei comuni italiani.

Generalmente l'informazione statistica si presenta in una forma aggregata, nella quale non è più immediatamente riconoscibile l'informazione dovuta alle singole unità rilevate; per esempio l'indice generale dei prezzi al consumo (dato aggregato) non dà informazione diretta circa la reale quotazione di un particolare prodotto in un certo punto vendita di un comune specifico (dato elementare).

L'informazione statistica che abbiamo appena descritto è statistica "per natura", cioè nasce già tale, è progettata per rispondere a bisogni conoscitivi ben definiti ed è prodotta attraverso la conduzione di un'indagine. D'altra parte possono esistere nella realtà raccolte di dati, che non sono il risultato di indagini statistiche, bensì, per esempio, memoria di fatti amministrativi e che costituiscono tuttavia preziosi serbatoi di informazione; ad essi è possibile infatti applicare funzioni statistiche, anche di semplice aggregazione, ottenendo così informazione statistica derivata.

Ai nostri giorni, diversamente che in passato, disponiamo di molti e diversificati strumenti e metodologie per trattare, conservare e fare circolare l'informazione. A metà tra metodologia e tecnologia si collocano, per esempio, i sistemi informativi: nei settori operativi l'espressione "sistema informativo" viene usata spesso, e talvolta abusata.

Il sistema informativo è il luogo dove l'informazione viene trattata in modo razionale e controllato. In ambito organizzativo e gestionale, un sistema informativo è descritto come un insieme di strumenti, procedure, risorse umane, flussi informativi, norme organizzative, orientato alla gestione delle informazioni di interesse di una azienda per il conseguimento dei propri fini.

Quello che è importante sottolineare è che la realizzazione di un sistema informativo sottintende una preliminare fase di analisi della realtà rispetto alla quale ci interessa impiantare il sistema stesso, tale da circo-

scrivere il nostro ambito di intervento. Questa analisi si esplica attraverso un'attività di concettualizzazione: sulla base della parte di realtà da trattare è bene individuare i concetti che saranno rappresentati nel sistema informativo e che costituiranno il nostro modello del mondo reale (schema concettuale). Per esempio, l'individuo che consulta il quotidiano per decidere come passare la serata, potrebbe scegliere di trattare il problema impiantando un proprio sistema informativo sul tempo libero; questo significa che egli dovrà circoscrivere il suo dominio reale individuando i concetti da inserire nel sistema. Se è uno sportivo, nella sua concettualizzazione avrà sicuramente considerato gli oggetti "strutture dove praticare sport" oppure, ad esempio, "programmi televisivi e radiofonici sullo sport". Se ama il teatro, il suo sistema considererà certamente le "sale teatrali della sua città" e i "calendari di programmazione annuale". In tutti i casi, quasi sicuramente, saranno presenti le "persone con cui dividere il tempo libero", con relativo recapito telefonico.

L'esempio precedente, pur nella sua semplicità, mostra come la progettazione di un sistema informativo sia legata alla particolare finalità che ad esso si attribuisce e alla definizione, in qualche misura soggettiva, della realtà interessata dal sistema.

Importante, nella progettazione, e anche l'analisi dei flussi di risorse e informazione, sia tra il sistema e l'ambiente circostante, in termini di che cosa deve entrare e uscire da e per l'esterno, sia all'interno del sistema stesso, in termini di scambio tra le diversi componenti. In questa fase è imprescindibile considerare la variabile "tempo". Il sistema informativo infatti non è una fotografia della realtà, né un oggetto statico, bensì ha senso per la sua funzionalità dinamica; è necessario perciò che, di tutti i flussi, all'interno e con l'esterno, sia data una quadratura temporale. È solo questa preventiva attività di analisi che favorirà un disegno corretto del sistema informativo e consentirà il controllo dinamico del suo funzionamento.

Per parlare di sistema informativo abbiamo dunque bisogno della concomitanza di due fattori: da una parte l'informazione, dall'altra il suo trattamento sistemico. Talvolta nell'uso corrente si adopera impropriamente l'espressione sistema informativo, significando semplicemente raccolta di dati o base informativa, laddove una base informativa, per trasformarsi in sistema informativo, richiede un'attenta analisi concettuale, funzionale e dinamica.

### **3. Sistemi informativi gestionali e statistici**

I sistemi informativi gestionali sono quelli più diffusi; in ogni ente al sistema informativo gestionale è associata la finalità del funzionamento corretto e controllato dell'ente stesso: il sistema è dedicato allo svolgimento adeguato delle attività che competono istituzionalmente all'ente. Se l'ente ha compiti amministrativi, la sua attività prevalente sarà quella di registrare dati elementari che si producono in occasione di fatti amministrativi, e, di conseguenza, il suo sistema informativo sarà prevalentemente gestionale-amministrativo.

In base alla considerazione delle caratteristiche dell'informazione trattata nel sistema, possiamo invece molto semplicemente definire statistico un sistema informativo che gestisce informazione statistica. Dobbiamo però sottolineare che la parola "gestisce" va usata qui nella più ampia accezione, volendo includere i significati 'raccolge, corregge, produce, diffonde, analizza, integra, deduce. In questo modo nella famiglia dei sistemi informativi statistici veniamo a comprendere non solo i sistemi espressamente progettati per il trattamento dell'informazione dovuta alla conduzione di un'indagine, ma anche sistemi per l'analisi di dati statistici che siano prodotti e messi a disposizione da altra fonte, e, infine, sistemi che, pur basati su raccolte di dati gestionali, con l'ausilio di funzioni e tecniche statistiche, riescono a produrre informazione derivata, valida statisticamente. In altri termini, nei sistemi informativi statistici, è la finalità del sistema ad essere realmente statistica, laddove l'informazione può esserlo parzialmente.

Secondo questa accezione possiamo asserire che, tra le amministrazioni coinvolte nel Sistema statistico nazionale, sistemi informativi statistici, in atto o in potenza, sono molto più diffusi di quanto si potrebbe ipotizzare a prima vista: è difficile infatti pensare a raccolte di dati che non siano utilizzabili a fini statistici.

E necessario perciò che tra le amministrazioni rappresentate nel Sistema statistico nazionale si sviluppi la sensibilità statistica necessaria a promuovere la massima collaborazione per le fasi di progettazione e di realizzazione di sistemi aperti al colloquio e allo scambio, con il fine ultimo di incrementare il livello di produzione dell'informazione statistica e favorirne l'accesso all'utenza.

#### **4. Il ruolo dell'informatica nei sistemi informativi**

La radice delle parole informazione e informatica è comune; infatti l'informatica nasce indirizzata al trattamento dell'informazione; la più evidente ricaduta benefica dell'utilizzo dell'informatica si riferisce all'archiviazione e alla manipolazione dell'informazione: è possibile conservare dati su supporti magnetici, più capaci e meno deteriorabili della carta; i dati così archiviati sono trattabili in maniera veloce e sicura, in misura esponenzialmente più efficiente rispetto al trattamento manuale.

Anche la metodologia, in termini generali, si avvale moltissimo del contributo informatico: se una metodologia è applicabile con l'aiuto di uno strumento informatico, sarà certamente più diffusa e utilizzata più correttamente.

La più recente rivoluzione informatica riguarda tuttavia il campo delle telecomunicazioni che si è sviluppato tanto da dare luogo a una scienza separata: la telematica.

La telematica e i sistemi di gestione di basi di dati hanno contribuito allo sviluppo di sistemi informativi in linea.

L'adozione delle basi di dati (spesso sinonimo di banche dati) è fortemente raccomandata nello sviluppo di sistemi informativi perché consente di ridurre al minimo la ridondanza (o duplicazione) dell'informazione

contenuta negli archivi, il disegno della base di dati essendo indipendente dalle diverse esigenze di processo sui dati stessi. Sono garantiti accessi contemporanei, controllati e differenziati a diversi utenti, ognuno dei quali usufruisce della sua "vista" sui dati. Inoltre tutti i sistemi di gestione di basi di dati sono progettati dalle case produttrici di software in maniera tale da svolgere automaticamente funzioni di controllo sulla sicurezza fisica e logica dell'informazione (copie di sicurezza degli archivi, ripristino automatico in caso di caduta di sistema, protezione dell'informazione a livello elementare di singolo campo).

Se, come abbiamo detto, il sistema informativo è soprattutto il luogo dove l'informazione viene trattata in modo razionale e controllato, è immediatamente evidente quanto importante possa essere il contributo che l'informatica con le basi di dati può dare allo sviluppo dei sistemi informativi. Inoltre, nell'ultimo decennio, sistemi di gestione di basi di dati sono stati progettati per tutte le classi dimensionali di elaboratori, compresi i microcomputer, diventando così ancora più fruibili e più diffusi.

In termini più generali, se, dal punto di vista metodologico, abbiamo individuato come qualificanti, per la progettazione di un sistema informativo, le attività di concettualizzazione e di analisi dinamica dei flussi operativi, dal punto di vista tecnologico dobbiamo riconoscere che gli strumenti informatici consentono il salto di qualità operativa del sistema informativo.

È opportuno sottolineare come i due aspetti, metodologico e tecnologico, siano entrambi rilevanti per la messa a punto di un buon sistema informativo: l'informatica, di per sé, intendendo il mero utilizzo di un elaboratore elettronico, non è garanzia di qualità, se non succede a una accorta fase di definizione, analisi e razionalizzazione della materia per la quale si vuole costruire il sistema e, d'altra parte, un sistema informativo perfettamente progettato, nella cui realizzazione non intervenga affatto lo strumento informatico, darà quanto meno scarsi risultati in termini di performance.

Ancora a favore dell'utilizzo di basi di dati c'è da dire che nell'attività di progettazione delle stesse è espressamente prevista una fase di analisi concettuale dei dati: questo, per quanto abbiamo fin qui detto circa lo sviluppo di un sistema informativo, riesce in qualche modo a unificare metodologia e tecnologia.

## **5. Sistemi informativi nel Sistan**

In ragione dell'ampia composizione del Sistema statistico nazionale, è evidente che ci troviamo in presenza di una base informativa molto estesa. In generale, presso ciascun organo del Sistan, potrà essere presente informazione statistica derivante dallo svolgimento di indagini ed elaborazioni, oppure deducibile da raccolte di dati gestionali e amministrativi.

In teoria non sarebbe possibile, in accordo con le definizioni riportate in precedenza, affermare con certezza che tutte le raccolte di dati presenti nelle realtà centrali e locali del Sistema statistico nazionale, sono

organizzate in sistemi informativi. In primo luogo è compito di ciascun Ufficio di statistica del Sistema riflettere sull'efficacia generale del proprio sistema informativo e vigilare sul rischio di obsolescenza del sistema stesso, cioè sulla possibilità che il sistema, pur progettato correttamente, nel tempo non risponda più alle esigenze per le quali era stato ideato.

Il problema della valutazione dei sistemi informativi non è tuttavia una materia risolta, essendo molto complicato definire parametri universali per la misura della qualità; per questo si preferisce basare la valutazione sul grado di soddisfazione dell'utenza del sistema e sul raggiungimento dell'obiettivo ad esso associato.

È comunque certo che nel Sistan è presente una grande potenzialità di risposta alla domanda statistica del paese e che dai giacimenti informativi dislocati nel sistema, in qualche caso non ancora completamente noti al sistema stesso, potranno trarre vantaggio la qualità e la quantità della produzione statistica nazionale.

Se è vero, come abbiamo detto, che a un sistema informativo è associato il modello della parte di mondo reale che con esso si vuole trattare, possiamo ritenere che al Sistema statistico nazionale, nella sua globalità, corrisponda il massimo sistema informativo, quello in cui sono rappresentati pressoché tutti i fenomeni che interessano la realtà nazionale.

In base al dominio reale di riferimento dei sistemi informativi è possibile e naturale introdurre un concetto di gerarchia; al livello più alto si colloca naturalmente il sistema informativo nazionale; quest'ultimo può essere definito come integrazione di un certo numero di (sotto) sistemi informativi di area, i quali a loro volta possono presentarsi composti da ulteriori (sotto) sistemi di settore. Per esempio, pensiamo a diverse aree fenomenologiche che compongono la realtà: sociale, demografica, economica, ambientale; è evidente come il sistema informativo nazionale comprenda i (sotto) sistemi relativi a queste aree. D'altra parte è altrettanto evidente, per esempio, che nell'area sociale i fenomeni possono essere naturalmente raggruppati in diversi settori: sanità, giustizia, istruzione, cultura, lavoro, ... e pertanto il sistema informativo sociale comprende i (sotto) sistemi relativi a questi settori. Si potrebbe scendere ancora nella gerarchia osservando per esempio, che il sistema informativo dell'istruzione risulta dai (sotto) sistemi dell'istruzione prescolare, elementare, media, secondaria, universitaria, postuniversitaria.

La coordinata gerarchica dell'informazione è senza dubbio valida e necessaria per l'identificazione e la catalogazione dei sistemi informativi, ma se pensiamo alla complessità della realtà di una società, nei suoi fenomeni, regole e comportamenti, ci rendiamo conto di quanto sia importante potere studiare, cogliere o fare emergere le interrelazioni tra fenomeni, anche di settori e aree diverse, seguendo una coordinata in qualche modo "orizzontale" rispetto alla vista gerarchica delle aree informative. Consideriamo, per esempio, il fenomeno del turismo: ci troviamo nell'area economica, ed è importante considerare il peso di questo settore nelle entrate dello stato, ma, se pensiamo al turismo interno, il fenomeno economico diventa anche sociale, in quanto correlato ai soggetti "famiglie", alle condizioni lavorative, al grado di istruzione, ecc. Emerge, dun-

que, soprattutto nel campo della ricerca applicata a vari domini (economico, sociologico, demografico...) un'esigenza di verifica di ipotesi e interpretazione della realtà che si traduce in domanda di informazione integrabile.

L'esigenza di mettere in relazione i sistemi informativi nasce anche dalla condizione di sovrapposizione di porzioni di informazione appartenenti a sistemi diversi. Pensiamo, per esempio, al settore "lavoro"; all'interno del SISTAN, oltre l'ISTAT, che conduce una rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro e produce mensilmente altri indicatori macroeconomici, altri organi, nell'adempimento dei loro compiti istituzionali, producono informazione sulla stessa materia: alcune amministrazioni centrali, enti dedicati specificamente a certe categorie di lavoratori, enti che trattano fenomeni correlati al lavoro (per esempio infortuni), enti che si occupano di previdenza, ecc.

Un altro esempio di evidente parziale sovrapposizione di basi informative è costituito dall'area delle imprese: l'informazione sulla struttura e sulla dinamica delle unità produttive deriva da fonti sia statistiche sia amministrative. L'ISTAT effettua su questa materia una rilevazione totale decennale, il censimento dell'industria, e numerose rilevazioni campionarie mensili e annuali (su prodotto lordo, fatturato e ordinativi, innovazione tecnologica, ecc.). D'altra parte, il Ministero delle Finanze, responsabile di materia fiscale, gestisce un'anagrafe tributaria delle imprese; le Camere di Commercio, a cui per norma di legge devono essere comunicate le nuove iniziative, le cessazioni, le operazioni di fusione e di scorporo delle imprese, aggiornano i loro registri-ditte provinciali; alcuni enti che gestiscono utenze di servizi pubblici (SIP, ENEL, ecc.) mantengono analogamente i loro elenchi; l'INPS cura i suoi archivi contributivi di imprese e lavoratori.

È auspicabile, ma forse addirittura necessario, che questi sistemi informativi, pur sviluppandosi in sedi diverse e per esigenze particolari, non costituiscano isole informative separate ma possano comunicare ed essere messe in relazione.

## **6. La relazione tra sistemi informativi**

Se, quando rappresentiamo a grandi linee l'informazione, può essere naturale adottare una vista gerarchica (per esempio area economica, settore prezzi, indagine prezzi all'ingrosso), quando andiamo ad utilizzarla, ciò che aggiunge valore, in fase di analisi e interpretazione, all'informazione disponibile è la vista relazionale.

La domanda di relazione riguardo all'informazione statistica si propaga naturalmente ai sistemi informativi che la contengono. Al Sistema statistico nazionale questa domanda proviene sia dall'esterno sia dall'interno; da una parte, tutti gli enti del Sistan che effettuano elaborazioni e studi, sulla base di dati statistici prodotti da altri, esprimono una domanda di questo genere, dall'altra, anche all'interno dello stesso ente, quando vengono gestiti sistemi informativi separati, può prodursi la stessa esigenza: pensiamo, per esempio, al settore della contabilità nazionale dell'ISTAT, che utilizza dati prodotti in numerosi domini statistici.

Esternamente al Sistema statistico nazionale l'esigenza è altrettanto sentita: basta pensare alla domanda proveniente dalle istituzioni internazionali o europee che si occupano di statistica, oppure, ancora più immediatamente, alle richieste che pervengono da ricercatori dei settori pubblici e privati.

Il colloquio dei sistemi informativi pone due ordini di problemi: uno di carattere più semantico (quanto correttamente sono comparabili dati statistici provenienti da sistemi informativi diversi?), l'altro di carattere fisico (come accedere fisicamente a dati di sistemi informativi separati?).

Per favorire la capacità di colloquio semantico dei sistemi informativi è necessario controllare soprattutto i fattori della metodologia di produzione dei dati e le scelte di classificazione dei dati. Almeno per i dati statistici prodotti attraverso indagini è necessario che gradualmente tutte le amministrazioni del Sistan si attengano a istruzioni metodologiche standard valide nelle diverse fasi del processo di produzione statistica (progettazione, raccolta, correzione, aggregazione, analisi e diffusione). Le classificazioni, d'altra parte, possono costituire un vero e proprio ponte che la statistica può gettare tra sistemi informativi per comparare a posteriori dati statistici prodotti separatamente. Pensiamo alla variabile "attività economica"; essa è rilevante in diversi settori economici: lavoro, produzione industriale, analisi dinamica delle imprese, ecc.; l'adozione di una classificazione ufficiale, ad esempio la nomenclatura ATECO, per questa variabile, ci consente immediatamente la comparazione di risultati provenienti da indagini e fonti diverse. Potremo associare, per esempio per il ramo 6, commercio, il numero di occupati nel ramo, l'andamento della produzione industriale attraverso il relativo indice, il numero delle imprese attive e cessate.

È evidente quindi la necessità di adottare nel Sistan un insieme di classificazioni ufficiali e standard, che tengano anche conto di esigenze internazionali, alle quali tutte le amministrazioni si attengano per la codifica di alcune variabili.

Tra le classificazioni da unificare ricordiamo le più rilevanti: per il territorio, le classificazioni di comuni, province, regioni, ripartizioni e stati esteri; nell'area sociale, le classi d'età, lo stato civile, le professioni, le malattie, traumatismi e cause di morte; nell'area economica, le attività economiche, i prodotti, le classi di ampiezza delle imprese.

A prescindere dalla valutazione sull'opportunità e la possibilità di comparare semanticamente l'informazione statistica, si verificano sempre casi in cui è comunque utile e necessario, da parte delle amministrazioni, accedere fisicamente a dati di un sistema informativo dovunque localizzato nel Sistema statistico nazionale. I livelli di soluzione del problema della disponibilità fisica dei dati sono diversi; dal più semplice al più sofisticato possiamo enumerare: la fornitura di pubblicazioni o documentazioni cartacee contenenti i dati, la fornitura di supporti magnetici (nastri, floppy disk, cd-rom), il trasferimento fisico dei dati attraverso linea telematica (operazione di file-transfer), l'accesso diretto a distanza, attraverso linea telematica, al sistema informativo (per sistemi interattivi, sviluppati con l'uso di basi di dati). Negli ultimi due casi l'operazione che ci consente l'accesso fisico a dati remoti è un'interconnessione.

## **7. Lo sviluppo a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi**

La produzione di informazione statistica, soprattutto se desideriamo produrre con un certo livello di qualità, ha dei costi talvolta non sostenibili. Questo è uno dei motivi per cui, in ambiente statistico, alle rilevazioni totali si preferiscono le rilevazioni campionarie. D'altra parte, se si vuole condurre delle buone indagini campionarie, è necessario poter estrarre correttamente, dalle popolazioni di riferimento, le unità che compongono il campione; questo presuppone la disponibilità di elenchi corretti e aggiornati, soprattutto per i dati anagrafici, che consentano di raggiungere agevolmente le unità da intervistare. Inoltre, negli elenchi (o archivi, o registri) di unità di analisi, i dati anagrafici non sono i soli a dover essere monitorati; infatti, se vogliamo estrarre un campione non casuale, ma ragionato, delle imprese, stratificheremo il campione per esempio rispetto all'attività economica e all'ampiezza (o classe di addetti) per essere certi che tutte le attività economiche e le ampiezze siano rappresentate. Per individuare l'unità campionaria correttamente non basterà a questo punto avere certezza dei dati anagrafici, ma saranno altrettanto importanti i dati delle variabili strutturali "attività" e "ampiezza".

L'esempio precedente mette in luce la rilevanza che nell'ambiente statistico rivestono i registri di unità di analisi. Unità di analisi possono essere imprese, famiglie, individui, istituti scolastici, istituti di cura, istituti di pena, ecc. Tenere correttamente aggiornati questi registri, in ambiente statistico è un'impresa non facile; molti di questi registri sono però mantenuti più facilmente in ambito amministrativo, dove norme di legge vincolano le unità a trasmettere informazioni ad istituzioni esplicitamente addette alla cura di certi fatti amministrativi. È questo un classico esempio in cui la funzione statistica può trarre vantaggio dall'uso di informazione amministrativa. È bene dunque che, laddove esistano diversi registri relativi alle stesse unità di analisi, questi siano messi in grado di colloquiare, ad esempio inserendo, in ogni registro, le variabili che identificano le unità negli altri archivi, qualora siano diverse. È bene anche che le raccolte di dati amministrativi siano disponibili per fini statistici, fatti salvi vincoli normativi di segretezza, tutte le volte che ostacoli economici o esigenze di correttezza conducano un ente a preferire, allo svolgimento di una rilevazione, l'utilizzo di dati già presenti nel Sistema, per l'appunto in veste amministrativa. Conseguentemente sottolineiamo la necessità che nel Sistema tutti gli organi siano coscienti della potenzialità statistica associata, in termini impliciti o espliciti, alla loro attività istituzionale, e siano, parimenti, disposti a collaborare a un eventuale ridisegno, o comunque a un'ottimizzazione, in termini economici e qualitativi, della funzione statistica globale del sistema.



# IL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE

---

*Mario Endennani*

---

**Sommario:** 1. *Riferimenti normativi.* – 2. *Le prime esperienze operative.* – 3. *Problemi e prospettive.* – 4. *Tabelle.*

## **1. Riferimenti normativi**

### *1.1. Premessa*

Tra le grandi innovazioni recate dal decreto legislativo 322/89, spicca il principio contenuto nel secondo comma dell'articolo 1, con il quale viene stabilito che "l'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale".

Le informazioni statistiche diffuse da ognuno degli Enti ed uffici di statistica che fanno parte del Sistema costituiscono pertanto la statistica ufficiale italiana. In essa risulta compresa anche quella degli Enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, poichè tali enti - ancorchè non rientranti nel Sistema statistico nazionale - forniscono allo stesso i dati aggregati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche di competenza.

Una parte corposa della statistica ufficiale italiana è compenetrata nel programma statistico nazionale, la cui predisposizione è regolata dall'art. 13 del citato decreto 322/89. Il programma stabilisce le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi, ha durata triennale e viene tenuto aggiornato. La sua predisposizione è affidata all'Istituto nazionale di statistica, che ne cura altresì l'aggiornamento.

In considerazione dell'importanza che esso riveste quale strumento di programmazione dell'attività statistica di interesse pubblico sviluppata dagli Enti Sistan, il decreto 322/89 ha previsto una serie di strumenti normativi che conferiscono al documento di programma la necessaria forza giuridica per la sua realizzazione e stabiliscono i tempi e i modi di verifica della sua attuazione. Riferimenti in tal senso possono rinvenirsi nel già citato art. 13, con il quale viene stabilita la procedura di formaliz-

zazione del programma, nell'art. 7, che regola l'obbligo di risposta da parte dei fornitori dei dati; nell'art. 22 con il quale viene sancita la stesura del piano annuale di attuazione del programma; nell'art. 15, che demanda, tra l'altro, all'Istat la valutazione dell'adeguatezza dell'attività degli Enti Sistan agli obiettivi del programma statistico nazionale; nell'articolo 24, che prevede l'informativa al Parlamento sul suo stato di attuazione.

### *1.2. La procedura di formalizzazione del programma*

L'articolo 13 del decreto 322/89 prevede un meccanismo molto articolato per la formalizzazione del programma, che viene avviato con la predisposizione da parte dell'Istat di apposito documento.

L'Istat procede innanzitutto alla definizione degli obiettivi da perseguire nel triennio di riferimento, tenendo in debito conto le esigenze informative nazionali, comunitarie e internazionali, anche avvalendosi dei contributi che possono scaturire dalla Conferenza nazionale di statistica che lo stesso Istituto deve convocare con periodicità almeno biennale. Attraverso un complesso lavoro di bilanciamento tra obiettivi e risorse disponibili vengono poi individuate le attività statistiche da realizzare nel triennio da ciascuno degli enti che collaborano al programma. Questa prima fase si chiude con la deliberazione del programma da parte del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica dell'Istat, su proposta del Presidente dello stesso Istituto.

Sul programma esprime successivamente il proprio parere la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 322/89. Il documento viene poi deliberato dal CIPE, che ne verifica la rispondenza alle esigenze conoscitive di supporto alle decisioni di programmazione economica generale ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. In proposito, sembra il caso di notare che il provvedimento di approvazione del Programma rientra attualmente tra quelli da emanare con D.P.C.M., in applicazione di quanto disposto dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

Vale la pena di evidenziare che la cogenza ad effettuare le attività statistiche previste nel programma deriva dall'accettazione volontaria da parte degli enti che ad esso collaborano degli obiettivi che il programma individua e degli oneri da sopportare per l'esecuzione delle attività per ciascun ente previste.

Come già detto, il citato art. 13 dispone, inoltre, che il programma venga tenuto aggiornato. L'aggiornamento viene effettuato procedendo annualmente alla formulazione di un programma triennale, slittando di un anno il periodo di vigenza del precedente documento e osservando le medesime procedure di formalizzazione già descritte.

### *1.3. L'obbligo di risposta*

Effetti di particolare rilievo nei confronti di soggetti pubblici e privati eventuali fornitori di dati statistici derivano dalla inclusione delle rilevazioni nel programma statistico nazionale.

L'articolo 7 del decreto 322/89 stabilisce infatti che la semplice presenza di una rilevazione nel programma fa sorgere l'obbligo per tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati e le notizie richiesti con la medesima rilevazione. Lo stesso obbligo sussiste nei confronti dei soggetti privati soltanto per le rilevazioni rientranti nel programma espressamente indicate con apposito decreto del Presidente della Repubblica.

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto di approvazione dell'elenco delle rilevazioni per le quali sussiste l'obbligo di risposta da parte dei soggetti privati completa la strumentazione giuridica a disposizione degli enti titolari delle rilevazioni previste nel programma per assicurare la regolarità e la completezza delle operazioni di raccolta dei dati sul campo.

La mancata osservanza dell'obbligo di fornire i dati o la loro fornitura scientemente errata o incompleta è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che l'art. 11 del decreto 322/89 ha così stabilito:

- a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di quattro milioni per le violazioni da parte di persone fisiche;
- b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire dieci milioni per le violazioni da parte di enti e società.

L'accertamento delle violazioni viene effettuato dal competente ufficio di statistica Sistan, che trasmette motivato rapporto al Prefetto della provincia, dopo avere contestato gli addebiti agli interessati. Il Prefetto procede poi ai sensi dell'art. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'Istat.

#### 1.4. *Il piano di attuazione*

Nell'ambito delle attribuzioni previste per il Consiglio dell'Istat – organo dell'Istituto nazionale di statistica che programma, indirizza e controlla l'attività dell'Istituto – l'art. 22 del decreto 322/89 stabilisce che spetta al Consiglio di deliberare, tra l'altro, entro il 30 aprile di ciascun anno, un piano annuale che evidenzia gli obiettivi, le spese previste per il successivo triennio e le previsioni annuali di entrata. In tale documento è altresì inserito, con atto separato, il piano annuale di attuazione del programma statistico nazionale.

La formulazione del piano di attuazione consente di definire le iniziative da realizzare nel primo anno del triennio di riferimento, attraverso un serrato confronto tra proposizioni programmatiche e risorse effettivamente disponibili. Nel piano annuale vengono infatti indicati gli obiettivi cui dovrà ispirarsi operativamente l'attività statistica degli enti che partecipano al programma e vengono individuate le singole iniziative da portare avanti nel primo anno di vigenza, con evidenziazione di quelle inizialmente già previste per tale anno nel programma triennale, che non verranno più realizzate nello stesso anno perchè soppresse o rinviate ad anni successivi per giustificati motivi.

### 1.5. *La verifica dello stato di attuazione*

Nello spirito della riforma attuata con il decreto legislativo 322/89, il programma statistico nazionale si configura come espressione tangibile dell'unitarietà del Sistema, necessario strumento attraverso cui viene indirizzata e coordinata la produzione statistica di interesse pubblico, supporto indispensabile all'attività di governo del Paese. Non poteva pertanto non essere previsto dal legislatore un momento di verifica delle realizzazioni portate avanti, da condursi nella sede più appropriata.

L'articolo 24 del decreto fa infatti obbligo al Presidente del Consiglio dei Ministri di riferire al Parlamento, entro il 31 maggio di ciascun anno, oltre che sull'attività dell'Istat e sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, anche sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale in vigore. Nella relazione, i cui atti vengono predisposti dall'Istituto nazionale di statistica, vengono portati all'attenzione del Parlamento gli obiettivi conseguiti, gli eventuali scostamenti tra risultati e previsioni relativamente all'anno appena trascorso, i problemi incontrati nell'attuazione del programma.

### 1.6. *L'accesso ai dati statistici e la circolazione dei dati elementari*

I risultati delle indagini comprese nel programma statistico nazionale costituiscono patrimonio della collettività, indipendentemente dalla titolarità della loro produzione; essi sono destinati alla massima diffusione, con il solo vincolo del rispetto del segreto statistico, la cui tutela è espressamente ribadita dallo stesso decreto 322/89, in quanto costituisce uno dei cardini su cui è fondata in tutti i Paesi l'attività statistica.

Enti ed organismi pubblici, persone giuridiche, società, associazioni e singoli cittadini possono liberamente accedere ai dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma, facendone richiesta agli uffici di collegamento con il pubblico del Sistema statistico nazionale, costituiti presso la sede centrale e le sedi regionali dell'ISTAT, e presso gli uffici di statistica delle Prefetture e di altri uffici di statistica Sistan.

I dati elaborati nell'ambito del Sistema statistico nazionale vengono inoltre trasmessi periodicamente a cura dell'ISTAT alle amministrazioni ed agli enti pubblici che fanno parte del Sistema.

Le procedure di accesso agli stessi dati da parte del Parlamento e dei suoi organi sono invece disciplinati dai regolamenti parlamentari.

La normativa vigente prevede anche la possibilità di accesso ai dati elementari raccolti con indagini previste dal programma, in casi ben circoscritti. Innanzitutto, possono essere distribuite, su richiesta motivata e previa autorizzazione del Presidente dell'Istat, collezioni campionarie di dati elementari, resi anonimi e privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con singole persone fisiche. È inoltre previsto l'interscambio di dati individuali non nominativi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, finalizzato alla esecuzione delle indagini ed elaborazioni statistiche affidate a ciascun ente Sistan dal programma statistico nazionale. Lo scambio di dati individuali anonimi in ambito Sistan è altresì previsto per

consentirne l'utilizzazione per esigenze statistiche concernenti l'ambito territoriale o connesse all'attività istituzionale delle amministrazioni ed enti facenti parte del Sistema statistico nazionale.

## **2. Le prime esperienze operative**

### *2.1. I contenuti del programma statistico nazionale*

Nella predisposizione del programma statistico nazionale, l'Istat ha tradotto operativamente le indicazioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 322/89 in alcune regole alle quali sono improntati i contenuti del documento.

Nella definizione degli obiettivi da perseguire nel triennio deve innanzitutto essere tenuta nel dovuto conto l'esigenza di una sistematica integrazione delle iniziative programmate con quelle previste nel programma statistico della Comunità europea, della sempre più estesa standardizzazione delle classificazioni adottate, dell'applicazione generalizzata di procedure di controllo della qualità dei dati e dello sviluppo della conoscenza sulla Pubblica amministrazione, della funzione di analisi e interpretazione dei dati statistici e della diffusione agli utenti.

La produzione statistica prevista nel programma deve inoltre essere caratterizzata da un accentuato interesse generale che i fenomeni osservati debbono presentare e deve essere resa disponibile per la collettività, assicurandone la massima diffusione con adeguati strumenti. Restano pertanto escluse dal programma tutte quelle iniziative che, pur essendo condotte da enti Sistan utilizzando una metodologia statistica, riguardano o fenomeni di interesse limitato all'organismo che ne è produttore, o aspetti puramente gestionali di scarsa rilevanza o informazioni coperte da particolari vincoli di segretezza che non possono essere rese note al pubblico.

L'attività statistica presente nel programma riguarda tanto i processi attuati per la produzione di dati statistici quanto le attività di ricerca e di studio propedeutiche alla introduzione di nuovi processi produttivi o indirizzate alla modifica di quelli esistenti.

I lavori programmati possono pertanto riguardare non solo le rilevazioni, così come sono tradizionalmente intese, ma anche le elaborazioni e gli studi progettuali che verranno realizzati nel triennio di riferimento da ciascuno degli enti che collaborano al programma, la cui tipologia è stata così definita:

- per "rilevazione" si è intesa l'attività di raccolta dei dati (di solito elementari) effettuata per produrre un flusso di informazioni statistiche finalizzate ad incrementare la conoscenza di un fenomeno oggetto di osservazione dell'indagine;
- per "elaborazione" si è intesa l'attività di trattamento di dati elementari o informazioni già raccolte per altre finalità. Sono escluse le elaborazioni che rientrano nel processo di produzione dei risultati di una rilevazione;

– per "studio progettuale" si è intesa l'attività metodologica e di ricerca tendente a modificare l'esistente o ad innovare, sia con riferimento ai campi di indagine statistica, sia con riferimento alle metodologie adottate.

Sembra evidente la sostanziale differenza che distingue le "rilevazioni" dalle "elaborazioni". Nel caso delle rilevazioni il processo di produzione dei dati statistici viene avviato mediante l'organizzazione della raccolta sul campo dei dati elementari sulle caratteristiche delle unità statistiche oggetto di studio, da utilizzare esclusivamente per la successiva elaborazione statistica. In nessun caso i dati elementari di una rilevazione potranno avere diversa utilizzazione, poichè essi sono tutelati dal più rigoroso segreto statistico.

Nelle "elaborazioni", invece, il processo produttivo viene alimentato o con dati derivanti da precedenti rilevazioni o con dati elementari già disponibili perchè raccolti per finalità differenti da quelle statistiche. La distinzione ha il suo fondamento nella constatazione che esistono vastissimi giacimenti informativi formati con i dati e le notizie che le pubbliche amministrazioni raccolgono nell'espletamento della propria attività istituzionale, il cui trattamento statistico puo' rendere disponibili prodotti statistici a basso costo, non essendo necessario ricorrere alla raccolta dei dati sul campo. È sembrato inoltre necessario che nel programma trovasse adeguato spazio anche il trattamento di dati statistici finalizzato alla produzione di informazioni su rilevanti fenomeni economici, demografici e sociali quali, ad esempio, quelle sintetizzate nei conti economici nazionali, nelle tavole di mortalità, nei diversi indici dei prezzi e della produzione, ecc..

Sembra il caso di osservare che anche per i dati elementari utilizzati nell'ambito di una "elaborazione" sussiste l'obbligo del segreto statistico, fermo restando che gli stessi dati possono essere utilizzati per le proprie finalità istituzionali dal soggetto che ne ha curato la raccolta sul campo, nel rispetto delle norme che ne hanno legittimata l'acquisizione e che ne regolano il diritto all'accesso da parte di terzi.

## *2.2. La definizione delle attività programmate*

Si è già avuto modo di osservare che le iniziative previste nel programma statistico nazionale riguardano l'attività statistica che gli enti Sistan decidono spontaneamente di realizzare nell'arco temporale cui il programma si riferisce.

Entro il 28 febbraio dell'anno precedente il triennio di validità del programma gli Uffici di statistica e gli enti ed organismi di informazione statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale trasmettono all'Istat le proposte sui lavori di competenza da inserire nel programma. Per ciascuna rilevazione, elaborazione o studio progettuale viene trasmessa all'Istat una scheda con numerose informazioni sulle caratteristiche metodologiche e tecniche di ciascun lavoro, che verranno utilizzate per vagliarne la rispondenza alle esigenze del programma.

Per quanto riguarda le rilevazioni, vengono specificati la denominazione, gli scopi, l'anno di inizio, la periodicità, gli anni di effettuazione nel

triennio di programmazione, l'anno di riferimento dei dati, il settore di interesse, le principali caratteristiche osservate, l'origine della rilevazione, l'unità di rilevazione, la copertura, il numero di unità statistiche rilevate, gli eventuali organi intermedi di rilevazione, la fonte dei dati, le modalità di fornitura delle risposte, i canali di trasmissione dei dati rilevati, la durata del processo di revisione, registrazione ed elaborazione, il minimo livello territoriale di riferimento dei dati divulgati o divulgabili, il modo di acquisizione delle informazioni, l'eventuale trattamento elettronico dei dati, i mezzi di diffusione dei risultati. Viene inoltre precisato se la rilevazione comporta la fornitura di dati da parte di soggetti privati, ai fini della sua inclusione nell'elenco delle rilevazioni, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per le quali sussiste l'obbligo di risposta da parte, appunto, dei soggetti privati.

La scheda informativa di ciascuna elaborazione si differenzia da quella di rilevazione perchè non riporta le notizie legate alla raccolta sul campo dei dati elementari.

Nella scheda non sono infatti previste le notizie sull'unità di rilevazione, sulla copertura, sul numero di unità statistiche rilevate, sugli organi intermedi di rilevazione, sulla fonte dei dati, sulle modalità di fornitura delle risposte, sul canale di trasmissione, sul modo di acquisizione delle informazioni nonchè sull'obbligo di risposta da parte di soggetti privati, proprio perchè le "elaborazioni" sono processi produttivi che utilizzano dati statistici derivanti da rilevazioni e/o dati elementari già acquisiti per proprie finalità istituzionali dall'ente titolare del lavoro.

Per gli studi progettuali, infine, la scheda informativa prevede notizie sulla denominazione del lavoro, sugli obiettivi, sull'anno di avvio, sugli anni di effettuazione e sul settore di interesse.

Le informazioni così raccolte, vagliate anche in serrati scambi di vedute con i responsabili degli enti preponenti, vengono utilizzate per selezionare le iniziative che, per obiettivi, metodologie e tecniche adottate, risultano conformi ai criteri generali cui è improntato il programma statistico nazionale e possono, pertanto, essere inserite nello stesso programma.

Analoga procedura viene seguita per individuare le iniziative di fonte Istat da inserire nel programma.

### *2.3. La struttura del documento del programma*

Il documento che riproduce il programma statistico nazionale è articolato in due parti.

La parte prima – destinata alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – illustra gli obiettivi e le linee di sviluppo generali e per singola area e settore di interesse che caratterizzano nel triennio di riferimento l'attività statistica degli Enti che collaborano al programma.

Per ciascuna area e settore di interesse viene inoltre riportato l'elenco delle rilevazioni delle elaborazioni e degli studi progettuali affidati a ciascun Ente, contrassegnati con asterisco, se entrano per la prima volta nel programma.

In appendice alla stessa prima parte, viene altresì riportato l'elenco dei lavori già presenti nel triennio precedente, che non verranno più effettuati perchè soppressi.

Nella seconda parte - che costituisce un separato volume - per ciascuna rilevazione, elaborazione e studio progettuale viene riportata una scheda informativa che ne illustra le caratteristiche metodologiche e tecniche, di cui si è detto al precedente punto 2.2, il cui facsimile è riportato al successivo punto 4.

#### *2.4. I programmi finora varati*

Il primo programma statistico nazionale, relativo al triennio 1992-94, è stato approvato con D.P.R. 2 aprile 1992, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 84 alla Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1992, n. 135. Sul medesimo supplemento è stato riportato l'elenco delle rilevazioni, rientranti nello stesso programma, per le quali sussiste l'obbligo di risposta da parte di soggetti privati.

Il programma per il triennio 1993-95 è stato invece approvato con D.P.C.M. 12 febbraio 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 35 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13 aprile 1993, nel quale è altresì riportato il D.P.R. 2 marzo 1993 che approva l'elenco delle rilevazioni per le quali sussiste l'obbligo di risposta da parte di soggetti privati.

Il programma per il triennio 1994-96 è stato deliberato il 4 ottobre 1993 dal Comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica dell'Istat, approvato dalla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica il 6 dicembre dello stesso anno e deliberato il 21 dicembre 1993 dal CIPE. I relativi decreti di approvazione del programma e di elencazione delle rilevazioni per le quali è previsto l'obbligo di risposta da parte di soggetti privati, sono in via di emanazione.

Al successivo punto 4 vengono riportate alcune tabelle, che illustrano le principali caratteristiche dei primi programmi triennali. L'evoluzione registrata nella partecipazione in termini di enti e di lavori alle prime tre edizioni del programma è evidenziata nel prospetto 1. Nei prospetti 2 e 3 vengono invece riportati i lavori programmati per il triennio 1994-96, analizzati per area, settore di interesse, tipologia e fonte.

Nel programma 1994-96 è presente l'attività statistica di 38 Enti Sistan, rispetto ai 31 e ai 16 delle precedenti edizioni relative, rispettivamente, al triennio 1993-95 e al triennio 1992-94; i lavori previsti risultano invece 754, mentre erano, rispettivamente, 640 e 515 quelli delle due precedenti edizioni.

L'ISTAT è presente nel programma 1994-96 con 215 rilevazioni, 103 elaborazioni e 86 studi progettuali per complessivi 404 lavori, così distribuiti per area di interesse: 3 nell'area censimenti, 18 nell'area demografica, 99 nell'area sociale, 248 nell'area economica, 17 nell'area ambientale e 19 nell'area metodologica.

Gli altri Enti Sistan che collaborano al programma cureranno invece l'esecuzione di 196 rilevazioni, 148 elaborazioni e 6 studi progettuali, pari complessivamente a 350 lavori, così ripartiti per area di interesse: 4

nell'area demografica, 144 nell'area sociale, 193 in quella economica, 8 in quella ambientale e 1 in quella metodologica.

### 3. Problemi e prospettive

La predisposizione delle prime edizioni del programma statistico nazionale aveva trovato una forte limitazione soprattutto nel ritardo con cui erano state avviate le procedure di attuazione del decreto legislativo 322/89, in particolare quelle riguardanti la costituzione degli organi che avrebbero dovuto sovrintendere al Sistan e la costituzione della rete degli uffici di statistica.

Con l'edizione relativa al triennio 1994-96 il programma registra un significativo progresso, dovuto soprattutto ad un più deciso avvio del processo di costruzione del Sistan ed al superamento delle vischiosità iniziali che caratterizzano tutte le innovazioni di larga portata.

Il documento evidenzia, infatti, le prime, significative convergenze sugli obiettivi e le linee di sviluppo che caratterizzeranno nel triennio l'attività statistica degli Enti Sistan che partecipano al programma derivanti soprattutto dalla collaborazione avviata da Amministrazioni, Enti ed organismi di informazione statistica - tra i quali il Ministero dei beni culturali e ambientali, il CNR, l'ISCO, l'ISFOL e l'ISPE - la cui attività contribuisce, o potrà contribuire nel medio periodo, a colmare alcuni vuoti informativi in settori di rilevante interesse.

Il forte incremento che si registra nel numero dei lavori delle due ultime edizioni del programma deriva essenzialmente dall'attività che sarà sviluppata dagli Enti diversi dall'Istat. Tale evoluzione, se da un lato fornisce un ulteriore contributo al completamento della ricognizione inventariale della produzione statistica attuata in ambito Sistan, per altro verso evidenzia almeno due problemi di rilevante complessità, ai quali dovrà essere dedicata particolare attenzione nell'immediato futuro.

Si rende innanzitutto necessaria la definizione di un chiaro criterio di individuazione del carattere di "interesse pubblico" che le rilevazioni debbono possedere per essere incluse nel programma, poichè nessun elemento chiarificatore aggiunge al riguardo l'art. 13 del decreto legislativo 322/89, che tale requisito ha previsto.

Un secondo elemento di riflessione, strettamente legato al precedente, è rappresentato dal rischio di inserimento nel programma di indagini ridondanti, o duplicate di altre iniziative già presenti, o di scarso valore conoscitivo o basso profilo metodologico. Al riguardo, un contributo significativo per il miglioramento formale e sostanziale del documento potrà derivare dai suggerimenti e dalle indicazioni che gli Enti Sistan e le strutture Istat direttamente interessate al programma saranno chiamati a fornire, nei prossimi mesi, sulla base delle specifiche conoscenze settoriali. Peraltro, ricadute positive sul programma 94-96 di iniziative in tal senso già avviate possono riscontrarsi in materia di statistiche sui processi formativi, della giustizia e della sanità, per le quali si registra una migliore integrazione tra i dati delle varie fonti di produzione e la eliminazione di alcune ridondanze e duplicazioni.

Il rischio della presenza di iniziative di basso profilo metodologico rende inoltre necessaria l'acquisizione di informazioni sulla qualità dei prodotti statistici ottenuti. A tal fine, con riferimento ai lavori previsti per l'anno 1993 nel programma per il triennio 1993-95, è in corso di esecuzione un'indagine sulle realizzazioni di tale anno per acquisire notizie sugli eventuali scostamenti rispetto a quanto preventivato e sulla qualità dei processi di produzione attuati. Per quest'ultimo aspetto, l'attenzione è focalizzata sia sull'accertamento degli interventi effettuati per individuare e correggere gli errori non campionari che possono manifestarsi nelle diverse fasi di una rilevazione e/o sull'attivazione di procedure di controllo per evidenziare con opportuni indicatori la grandezza di tali errori, sia sulla durata dei processi di elaborazione e sulla tempestività dei risultati, sia sul corredo di guide e note metodologiche riportate nelle pubblicazioni.

Ulteriori motivi di riflessione sono inoltre costituiti dall'esigenza di un'attenta valutazione dei mutamenti del quadro normativo derivanti dall'attuazione dei progetti di privatizzazione delle aziende pubbliche, dall'esito delle consultazioni referendarie abrogative del 18 e 19 aprile 1993 e dagli altri grandi processi di trasformazione che attraversano in profondità la pubblica amministrazione.

Non può infine essere ignorata l'esigenza di procedere ad una compiuta valutazione dei fabbisogni di informazione statistica di ciascuna area e settore di interesse.

Sarà comunque necessario ancora un forte impegno di tutti i protagonisti della statistica ufficiale perchè il programma possa riflettere linee di sviluppo comuni a tutti gli Enti del Sistan e in sintonia con gli obiettivi definiti per gli anni '90. Le azioni che concretamente dovranno essere portate avanti con maggiore impegno dovranno essere pertanto orientate essenzialmente:

- all'individuazione degli ulteriori giacimenti informativi esistenti in ambito Sistan, anche mediante apposite conferenze di settore;
- ad un attento monitoraggio del programma statistico nazionale sia in termini di realizzazione delle iniziative programmate che in termini di qualità dei prodotti statistici ottenuti;
- alla valorizzazione dell'attività dei soggetti locali del Sistema, in rapporto alla produzione e alla diffusione della informazione statistica e all'eventuale contributo al programma;
- alla connotazione del programma quale strumento di vera e propria programmazione;
- all'introduzione di correttivi ed integrazioni al D. L.vo 322/89 capaci di disciplinare stabilmente i mutamenti che intervengono nel quadro normativo.

#### **4. Tabelle**

Nelle pagine successive vengono riportati alcuni prospetti che illustrano l'evoluzione e i contenuti delle prime tre edizioni del programma statistico nazionale.

**Tabella 1 – Lavori presenti nei programmi triennali 1992-94, 1993-95 e 1994-96, per Ente titolare**

ENTI TITOTALI	TRIENNIO		
	92-94	93-95	94-96
1 – Istituto nazionale di statistica - ISTAT	392	387	404
2 – Altri Enti	123	253	350
2.1 – Enti art. 2, lettera b) D.L.vo 322/89:	122	222	251
– Ministero degli Affari esteri	1	1	2
– » dell'Agricoltura e foreste	18	18	14
– » dei Beni culturali e ambientali	–	–	1
– » del Bilancio e della programmazione economica	4	5	5
– » della Difesa	–	7	7
– » delle Finanze	14	22	24
– » di Grazia e giustizia	–	13	33
– » Industria, commercio e artigianato	12	17	21
– » dell'Interno	28	36	35
– » dei Lavori pubblici	–	6	7
– » del Lavoro e previdenza sociale	6	14	15
– » della Marina mercantile	7	9	8
– » delle Partecipazioni statali	2	2	– (a)
– » delle Poste e telecomunicazioni	–	15	14
– » della Pubblica istruzione	–	13	13
– » della Sanità	7	13	14
– » del Tesoro	–	2	7
– Ragioneria generale dello Stato	–	3	4
– Ministero dei Trasporti	19	19	23
– Dipartimento per la Funzione pubblica – P.C.M.	1	1	– (b)
– Dipartimento per il Mezzogiorno – P.C.M.	–	1	– (c)
– Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato	1	1	2
– Azienda autonoma nazionale strade – ANAS	–	2	– (d)
– Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo – AIMA	2	2	2
2.2 – Enti art.2 lettera g) del D.L.vo 322/89:	–	30	69
– Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio - ENASARCO	–	–	6
– Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro – INAIL	–	6	6
– Servizio per i contributi agricoli unificati – SCAU	–	–	1
– Istituto nazionale della Previdenza sociale – INPS	–	17	23
– Automobil club d'Italia – ACI	–	–	2
– Consiglio nazionale delle ricerche – CNR	–	–	3
– Comitato olimpico nazionale italiano – CONI	–1	2	–
– Ente nazionale per l'energia elettrica – ENEL	–	3	3
– Ente ferrovie dello Stato	–	–	8
– Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente – ENEA	–	1	1
– Istituto nazionale per il commercio estero – ICE	–	–	4
– Istituto superiore di sanità	–	–	8
– Istituto vigilanza assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP	–	2	2
2.3 – Enti ed organismi di informazione statistica-art. 2 lett. h) D.L.vo 322/89:	1	1	30
– Istituto nazionale di economia agraria – INEA	1	1	8
– Istituto nazionale per lo studio della congiuntura – ISCO	–	–	13
– Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori – ISFOL	–	–	5
– Istituto di studi per la programmazione economica – ISPE	–	–	4
<b>TOTALE</b>	<b>515</b>	<b>640</b>	<b>754</b>

(a) Assente dal P.S.N. 94-96 perchè soppresso; (b) Assente dal P.S.N. 94-96 perchè la competenza per l'indagine sul pubblico impiego è passata al Ministero del Tesoro – Ragioneria generale dello Stato (D.P.R. 29/93, art.65); (c) Assente dal P.S.N. 94-96 perchè ha cessato l'attività dal 1/5/93; (d) Assente dal P.S.N. 94-96 perchè non ha comunicato alcuna proposta di inserimento.

**Tabella 2 – Lavori programmati nel triennio 1994-96, per area, settore di interesse, tipologia e fonte**

AREE E SETTORI DI INTERESSE	RILEVAZIONI		ELABORAZIONI		STUDI PROGETTUALI		TOTALE	
	I	A	I	A	I	A	I	A
<b>CENSIMENTI</b>	–	–	3	–	–	–	3	–
DEMOGRAFICA	10	1	5	3	3	–	18	4
<b>SOCIALE</b>	71	87	12	52	16	5	99	144
Sanità	5	19	3	7	1	–	9	26
Assistenza e prev.za	6	4	1	20	–	1	7	25
Giustizia	31	28	–	6	1	–	32	34
Istruzione	11	15	2	4	3	1	16	20
Cultura	5	5	2	2	2	–	9	7
Lavoro	5	14	2	7	–	2	7	23
Famiglie e aspetti sociali vari	8	2	2	6	9	1	19	9
<b>ECONOMICA</b>	121	102	83	91	44	–	248	193
Conti economici e finanziari	–	9	39	33	23	–	62	42
Agricoltura, foreste e pesca	52	16	7	8	2	–	61	24
Industrie	11	13	1	3	8	–	20	16
Costruzioni e opere pubbliche	2	5	4	2	1	–	7	7
Commercio interno	10	6	1	5	2	–	13	11
Commercio estero	6	3	15	5	5	–	26	8
Turismo	6	–	–	–	–	–	6	–
Trasporti e comunicazioni	4	23	4	12	1	–	9	35
Credito e assicurazioni	1	4	1	4	–	–	2	8
Servizi a imprese e a famiglie	1	1	–	–	–	–	1	1
Ricerca e sviluppo	2	2	–	1	–	–	2	3
Prezzi	8	–	7	–	–	–	15	–
Retribuzioni	5	4	3	1	2	–	10	5
Amministrazione pubblica	13	16	1	17	–	–	14	33
<b>AMBIENTALE</b>	13	6	–	2	4	–	17	8
<b>METODOLOGICA</b>	–	–	–	–	19	1	19	1
<b>TOTALE</b>	<b>215</b>	<b>196</b>	<b>103</b>	<b>148</b>	<b>86</b>	<b>6</b>	<b>404</b>	<b>350</b>

Legenda: I = Istat A = Altri Enti

Tabella 3 – Programma statistico nazionale 1994-96: numero di lavori presenti, per

FONTE	Area censimento	Area demografica	AREA SOCIALE							Fam. Asp. soc. vari	C/econ. e finanziari	Agricoltura For. Pesca
			Sanità	Ass.za prev.za	Giustizia	Istruzione	Cultura	Lavoro				
1 – ISTAT	3	18	9	7	32	16	9	7	19	62	61	
2 – Enti art. 2, lett. b) D.L.vo 322/89	–	4	16	4	34	15	5	13	7	35	17	
Ministeri:												
– degli Affari esteri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
– dell'Agricoltura e foreste (a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	12	
– dei beni culturali e amb.li	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
– del Bilancio e programm. econ.	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	
– della Difesa	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
– delle Finanze	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20	–	
– di Grazia e giustizia	–	–	–	–	29	2	–	–	–	–	–	
– dell'Industria, comm. e art.to	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
– dell'Interno	–	2	2	3	5	–	2	–	7	–	–	
– dei Lavori pubblici	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
– del Lavoro e prev.za sociale	–	–	–	1	–	–	–	11	–	–	–	
– della Marina mercantile	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	
– delle Partecipazioni statali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
– delle Poste e telecom.ni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
– della Pubblica istruzione	–	–	–	–	–	13	–	–	–	–	–	
– della Sanità	–	–	12	–	–	–	–	–	–	–	1	
– del Tesoro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	
– dei Trasporti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	
Ragioneria generale dello Stato	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Amm.ne auton. monopoli di Stato	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
AIMA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
3 – Enti art. 2, lett. g) D.L.vo 322/89	–	–	10	21	–	1	2	8	1	1	1	
ENASARCO	–	–	–	4	–	1	–	–	–	–	–	
INAIL	–	–	1	3	–	–	–	1	–	–	–	
SCAU	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
INPS	–	–	1	13	–	–	–	7	1	–	–	
ACI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
CNR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
CONI	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	
ENEL	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Ente ferrovie dello Stato	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
ENEA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
ICE	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
Istituto superiore di sanità	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–	
ISVAP	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4 – Enti art. 2, lett. h) D.L.vo 322/89	–	–	–	–	–	4	–	2	1	6	6	
INEA	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	6	
ISCO	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	
ISFOL	–	–	–	–	–	4	–	1	–	–	–	
ISPE	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	
<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>66</b>	<b>36</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>104</b>	<b>85</b>	

(a) Per effetto delle disposizioni recate dalla L. 4 dicembre 1993, n. 491, il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali succede in tutti i rapporti attivi e passivi non attribuiti alle regioni facenti capo al soppresso Ministero dell'Agricoltura e delle foreste.

**fonte, area e settore di interesse**

AREA ECONOMICA														Totale
Indu- strie	Costr. OO.PP.	Com- e mercio interno	Com- mercio estero	Turi- smo	Trasp. e Comu- nic.	Credi- to as- sicur.	Serv. imp e a fam.	Ricer- ca svi- luppo	Prezzi	Retri- buzioni	Amm. pub- blica	Area ambi- entale	Area meto- dologi- ca	
20	7	13	26	6	9	2	1	2	15	10	14	17	19	404
9	6	9	2	-	25	6	-	-	-	4	32	8	-	251
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	33
7	-	8	-	-	-	2	-	-	-	-	4	-	-	21
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3	-	35
-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	2	-	7
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	15
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	9	3	-	-	-	-	2	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	7
-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	4
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3	-	1	3	-	10	2	-	3	-	1	1	-	-	69
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	23
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
4	1	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	30
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
4	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
36	14	24	34	6	44	10	2	5	15	15	47	25	20	754



# SEGRETO STATISTICO E OBBLIGO DI RISPOSTA

---

*Maria Rosaria Simeone*

---

**Sommario:** 1. *Accesso ai dati statistici.* – 2. *Tutela della riservatezza e segreto statistico.* – 3. *Il segreto statistico nel precedente ordinamento.* – 4. *Il dibattito degli anni '80: verso la riforma del sistema.* – 5. *La circolazione delle informazioni individuali nella nuova disciplina: all'interno del SISTAN.* – 6. *La circolazione delle informazioni individuali nella nuova disciplina: all'esterno del SISTAN.* – 7. *Deroghe al segreto statistico: collezioni campionarie di dati individuali.* – 8. *Deroghe al segreto statistico: Regolamento CEE 1588/90.* – 9. *Violazione del segreto statistico. Sanzioni.* – 10. *Obbligo di risposta.*

## **1. Accesso ai dati statistici**

L'art. 10 del D.L.vo. n. 322/89, sulla base dei principi fissati dall'art. 24 della L. n. 400/88, dispone che sia consentito l'accesso diretto, da parte dell'intera collettività, ai dati elaborati dagli organi del SISTAN nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale. Ciò in quanto, afferma la stessa disposizione, tali dati costituiscono patrimonio della collettività. Trova, così, ampia tutela l'interesse della comunità nazionale ed internazionale, a fruire del patrimonio informativo pubblico nella misura più ampia possibile. Conoscere i dati elaborati dal Sistema è, dunque, un diritto dei soggetti pubblici e privati a cui corrisponde l'obbligo dei competenti organi di offrire un'informazione statistica adeguata alla domanda e di facilitarne l'accesso. Il Sistema non può, dunque, mantenere un comportamento passivo, essendo tenuto ad assumere efficaci iniziative per garantire l'effettivo soddisfacimento delle esigenze dell'utenza.

Lo stesso legislatore per favorire l'esercizio di tale diritto prevede l'istituzione di appositi uffici di collegamento del SISTAN con il pubblico, presso la sede centrale e le sedi regionali dell'ISTAT, presso gli uffici di statistica delle Prefetture e, se possibile, presso gli altri uffici statistici del Sistema. Il funzionamento di tali uffici deve essere disciplinato dal Comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica (COM-STAT): si tratta di una norma volta a garantire l'effettivo e sostanziale esercizio del diritto di accesso, anche a dati non immediatamente disponibili, che, se rilevati ed elaborabili, dovranno essere forniti nel tempo strettamente necessario alla loro riproduzione. L'acquisizione dei dati può

avvenire, dietro rimborso spese, attraverso pubblicazioni, certificazioni, supporti informatici e collegamenti con le banche dati. Ai sensi dell'art. 15, 1° comma, lett. n, il diritto d'accesso può essere soddisfatto anche attraverso elaborazioni "ad hoc", con remunerazione a prezzi di mercato.

La riforma dell'ordinamento statistico, se da un lato ha aperto l'informazione statistica al cittadino, dall'altro ha inteso creare un sistema al servizio della Pubblica amministrazione e dei pubblici poteri in generale, nel presupposto incontrovertibile che senza informazione non si decide e non si governa.

Nei confronti degli uffici di statistica del Sistan, poi, si è venuto a configurare un vero e proprio obbligo dell'ISTAT di mettere a disposizione degli operatori statistici pubblici il patrimonio informativo prodotto dal Sistema, in funzione, dunque, evidentemente strumentale rispetto ai compiti da essi svolti.

## **2. Tutela della riservatezza e segreto statistico**

Se la fruibilità dell'informazione statistica ufficiale si pone quale principio portante di tutto il Sistema, esso trova precisi limiti nel "segreto statistico".

Profondamente radicato nell'attività statistica pubblica, esso ha lo scopo di tutelare:

- in maniera diretta, l'interesse privato alla riservatezza, garantendo che i dati di base forniti dalle persone fisiche e giuridiche censite o interrogate in occasione di inchieste condotte da enti od organismi pubblici di informazione statistica, non vengano comunicate o divulgate per nessuna ragione;
- in maniera indiretta, l'interesse pubblico al buon andamento del servizio statistico, garantendo l'acquisizione di notizie complete e veritiere.

La tutela del diritto alla riservatezza, annoverato tra i più generali diritti dell'uomo, è problematica di vasta portata nell'ordinamento giuridico generale.

Le ampie possibilità di produzione e di circolazione delle informazioni offerte dai sistemi elettronici a tecnologia avanzata, ai cui vantaggi è impensabile rinunciare, hanno reso reale e più profondo il rischio di violazione del diritto alla riservatezza del soggetto. Di qui la necessità di un controllo delle forme di esercizio del diritto d'informazione e di una severa ed efficace tutela giuridica delle notizie riferite alla persona fisica, singolarmente o inserita in formazioni sociali, nonché, secondo una recente evoluzione dottrina e legislativa, alle persone giuridiche. Tale tutela è oggi rinvenibile negli ordinamenti della maggior parte dei Paesi occidentali e nella stessa Unione Europea.

Il contesto normativo italiano permane, invero, fortemente carente essendo finora naufragati tutti i progetti di iniziativa parlamentare e governativa volti ad introdurre una disciplina completa ed organica di questo nuovo diritto della sfera privata.

Cosicché, nonostante lo Stato italiano abbia proceduto, con legge del 21 febbraio 1989, n. 98, alla ratifica della Convenzione del Consiglio

d'Europa n. 108/1981, recante i principi fondamentali per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale, non sono state ancora adottate le misure necessarie a rendere operanti tali principi.

In attesa del varo di una legislazione che regolamenti e limiti tale materia, coniugando il binomio libertà informatica - libertà individuale, senza appesantire inutilmente le iniziative informatiche ma permettendo l'informazione ed il controllo sull'uso che altri facciano dei dati riferiti alla propria persona, la tutela della riservatezza rimane frammentaria essendo ancorata a disposizioni sparse in diversi testi normativi o ad interpretazioni più o meno estensive di norme vigenti nell'ordinamento interno ed in quelli comunitario ed internazionale.

Con l'art. 24 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, in materia di procedimento amministrativo, il diritto alla "riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese" assume la configurazione di limite al generale diritto di accesso ai documenti amministrativi consacrato nell'art. 22 della legge stessa. E tuttavia, la rilevata mancanza di una disciplina di carattere generale che specifichi gli interessi concreti a cui il diritto alla riservatezza va riferito, rischia di vanificare la protezione accordata, in via di principio, alla sfera riservata degli individui.

In tale contesto normativo, è ancora il segreto statistico, incentrato sul principio di assoluta tutela della riservatezza dei rispondenti, ad offrire la forma di garanzia più ampia e rigorosa, non rinvenibile neppure nelle vigenti norme sul segreto d'ufficio (art. 15 del T.U. degli impiegati civili dello Stato come modificato dall'art. 28 della legge 241/90 citata) che pure trova applicazione nei confronti degli addetti agli Uffici di statistica, ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo. 322/89. Per effetto del radicale cambiamento di prospettiva determinatosi con l'affermazione del principio di "trasparenza dell'azione amministrativa", il segreto che l'impiegato è tenuto a mantenere sugli atti di ufficio da regola è divenuto infatti eccezione, giustificabile solo in relazione all'esigenza di proteggere gli specifici interessi enunciati all'art. 24. La riservatezza figura tra gli interessi meritevoli di protezione. Senonchè, ancora una volta, la scarsa ed inadeguata tutela accordata dall'ordinamento a tale diritto, per le riscontrate carenze sul piano normativo, viene a produrre enormi incertezze sulle situazioni giuridiche dei singoli soggetti, nei cui confronti le garanzie apprestate dalla L. n. 241/90 rischiano di rivelarsi inefficaci.

Il segreto statistico, dunque, rimane lo strumento dotato della più accentuata carica protettiva delle notizie riguardanti la persona. Se, alla luce delle norme sull'accesso ai documenti amministrativi, "tutto è permesso fuorchè ciò che è proibito", in ossequio al segreto statistico "tutto è proibito fuorchè ciò che è permesso".

### **3. Il segreto statistico nel precedente ordinamento**

Il regime protettivo dell'art. 9 del D.L.vo. 6 settembre 1989, n. 322, si presenta, però, meno restrittivo di quanto non fosse la disciplina vigente nel precedente ordinamento.

L'art. 19 del Regio Decreto Legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito in Legge 21 dicembre 1929, n. 2238, conteneva un ferreo divieto, per chiunque ne fosse comunque venuto a conoscenza, di comunicare a chicchessia le notizie individuali acquisite nell'ambito di indagini disposte dall'Istituto centrale di statistica e di utilizzare le stesse per finalità diverse da quelle statistiche proclamate nel questionario di rilevazione.

Il divieto sussisteva tanto nei confronti di soggetti privati quanto di organismi pubblici, indipendentemente dall'attività da essi svolta, a nulla rilevando che alla base di specifiche richieste, provenienti soprattutto dalle istituzioni preposte alla ricerca scientifica, potessero esservi eminenti finalità di pubblico interesse, come, ad esempio, la tutela della salute dei cittadini.

Gli stessi organi dell'Amministrazione finanziaria, dotati di ampi poteri ispettivi e di accertamento, non avevano accesso ad alcuna delle informazioni disaggregate detenute dall'ISTAT o dai suoi organi di rilevazione.

L'unica eccezione era ammessa nei confronti dell'autorità giudiziaria, sempre che la richiesta dei dati venisse formulata con ordinanza emessa in corso di giudizio.

Una tale rigida concezione del segreto statistico risultava perfettamente coerente con il sistema creato dal regio decreto n. 1285/29. Sistema a struttura fortemente accentrata, al servizio dell'apparato governativo, esso non consentiva alcuna forma di circolazione dei dati elementari neppure tra i soggetti pubblici coinvolti nel processo di produzione statistica, nè tanto meno, prevedeva meccanismi di apertura all'utenza privata.

#### **4. Il dibattito degli anni '80: verso la riforma del sistema**

È evidente che man mano che il sistema così delineato veniva mostrando i suoi limiti dando chiari segnali di crisi, sotto la spinta esercitata dalla crescente domanda di informazione disaggregata, anche l'istituto del segreto statistico – che pure aveva assolto adeguatamente alle proprie finalità – veniva messo in discussione sia da statistici che da giuristi.

È negli anni '80 che si fa più vivace il dibattito teso a verificare se sussistano margini per una interpretazione estensiva delle norme poste dall'art. 19 citato, in modo da assicurare un maggiore soddisfacimento di più particolari e settoriali bisogni conoscitivi.

La questione è di estrema delicatezza. L'ISTAT, di ciò consapevole, investe il Consiglio di Stato che, con parere n. 1379/81 del 19 febbraio 1982, nega ogni possibilità di attenuare il rigore con cui la norma in discussione impone formali garanzie a salvaguardia del diritto alla riservatezza e dell'interesse pubblico a rilevare notizie complete e veritiere. Ad avviso dell'Organo consultivo, una più efficace tutela del diritto all'informazione non poteva che essere rimessa ad una nuova disciplina legislativa, in un mutato contesto strutturale e funzionale dell'apparato statistico pubblico.

La possibilità accrescere, a beneficio della collettività, il patrimonio informativo conoscibile, senza con ciò far venir meno la necessaria sal-

vanguardia delle informazioni effettivamente riservate, fu sostenuta da più parti, facendo leva sulla soluzione adottata dal Parlamento in occasione dei censimenti generali del 1981: per la prima volta, l'art. 2 della legge 18 dicembre 1980, aveva riconosciuto a Regioni, Province autonome e Comuni, il diritto di ottenere, in deroga all'art. 19, "i dati resi anonimi relativi alle singole unità di rilevazione, da utilizzare per elaborazioni di interesse locale". Allo stesso modo veniva sottolineato come la revisione degli atti anagrafici da parte dei comuni e l'aggiornamento dei registri delle imprese presso le camere di commercio venissero effettuati proprio utilizzando i dati censuari elementari, sulla base di espresse disposizioni del regolamento anagrafico e dei regolamenti di esecuzione dei censimenti generali.

Sott'altro profilo, non mancò chi mise in discussione la stessa legittimità costituzionale dell'art. 19, allorché si rivelava un ostacolo alla libera circolazione di informazioni soggette a pubblicità (bilanci degli enti pubblici) o generalmente accessibili (dati anagrafici) e perciò assolutamente prive del carattere della riservatezza.

È certo, comunque, che, all'indomani dell'emanazione della legge di delega 23 agosto 1988, n. 400, che all'art. 24 poneva le basi per la creazione del Sistema statistico nazionale, il compito dell'estensore della nuova disciplina del segreto statistico si presentava quanto mai arduo, stante la necessità di favorire la massima circolazione del patrimonio informativo pubblico senza rinunciare a garantire un elevato livello di protezione alle informazioni riservate.

Se le diffuse istanze di cambiamento non potevano essere ignorate, andava ugualmente tenuto presente - al di là di ogni enfaticizzazione dell'emergente bisogno di disporre di informazioni analitiche - che la funzione primaria di un apparato statistico pubblico è quella di produrre dati aggregati, la cui qualità è decisamente condizionata dal rapporto che si riesce ad instaurare con il rispondente.

## **5. La circolazione delle informazioni individuali nella nuova disciplina: all'interno del SISTAN**

L'art. 9 del D.L.vo n. 322 del 6 settembre 1989, sancendo categoricamente la regola del segreto sulle informazioni elementari acquisite dall'apparato statistico pubblico, ha riaffermato in maniera inequivocabile l'anzidetta funzione ma in un contesto globale profondamente rinnovato.

Se l'istituto del segreto statistico ha trovato nella nuova disciplina una sostanziale riaffermazione, complessivamente il nuovo sistema risulta più equilibrato, realizzandosi un soddisfacente bilanciamento del diritto all'informazione e del diritto alla riservatezza.

Basato sulla più ampia interconnessione dei sistemi informativi della pubblica amministrazione, il nuovo ordinamento consente la confluenza nell'apparato statistico di ingenti masse di informazioni le quali divengono oggetto di un diffuso interscambio, anche in forma individuale purché anonima (solo eccezionalmente la comunicazione può essere nominativa), tra i diversi uffici di statistica del SISTAN. Nel rispetto della legge

(art. 6 D.L.vo 322/89) ed entro i limiti, alle condizioni e con le modalità individuati dalla direttiva del Comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica n. 3 del 15 ottobre 1991, l'interscambio è consentito, oltre che per la realizzazione del programma statistico nazionale, anche con riferimento a specifiche finalità statistiche delle amministrazioni d'appartenenza degli uffici di statistica.

Ed è proprio tale possibilità di circolazione dei dati individuali all'interno del SISTAN a segnare più nettamente il divario tra la nuova e la vecchia concezione del segreto statistico che, come si è visto, operando "erga omnes", finiva in passato col comprimere gravemente le possibilità di ulteriori impieghi, sempre in campo statistico, delle informazioni acquisite dall'ISTAT.

L'abbattimento delle barriere che impedivano la piena valorizzazione, a fini statistici, del bene collettivo "informazione", non ha, tuttavia, fatto venir meno le garanzie necessarie a tutelare la riservatezza dei singoli. Gli uffici di statistica che vengano in possesso di microdati possono, infatti, utilizzarli solo per elaborazioni statistiche, essendone vietato ogni altro impiego e la comunicazione a terzi estranei al SISTAN.

## **6. La circolazione delle informazioni individuali nella nuova disciplina: all'esterno del SISTAN**

Se la circolazione delle informazioni di base è consentita, nell'ambito del SISTAN, entro i limiti di cui si è detto, essa continua ad essere, in linea generale, preclusa all'esterno di tale complessa organizzazione, vigendo, ai sensi dell'art 9 citato, il più assoluto divieto di esternare o comunicare ad alcun soggetto, pubblico o privato, le informazioni acquisite nel corso di rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale, se non sotto forma di aggregazioni, dimodoché non se ne possa fare alcun riferimento individuale.

Anzi, per certi versi, la nuova disciplina appare ancora più rigida. L'art. 9, comma 3, ha, infatti, previsto la possibilità, del tutto eccezionale, di estendere il segreto anche ai dati aggregati. Ove ricorra tale esigenza, l'Amministrazione nella quale è inserito l'ufficio di statistica interessato all'indagine può, sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri, di essere a ciò autorizzata.

Altra considerevole restrizione si è avuta con la mancata previsione dell'accesso alle informazioni individuali da parte della Magistratura, il che, tuttavia, non esclude che esigenze conoscitive emergenti in corso di giudizio, possano trovare soddisfacimento nell'ambito delle norme regolatrici del potere giudiziario. Così, è da ritenere che il segreto statistico non sia opponibile, per esempio, ad un ordine di sequestro di modelli di rilevazione.

Solidamente ancorato alla disciplina tradizionale, l'art. 9 non offre, inoltre, spunti solidi perchè si possa affermare l'esclusione dal segreto statistico delle informazioni cosiddette di fonte amministrativa, desunte cioè dagli archivi della Pubblica Amministrazione presso cui sono ora accessibili in base all'art. 22 della citata legge n. 241/90.

L'inutilità del segreto su tali informazioni era stata sostenuta con convinzione già prima della riforma dell'ordinamento statistico.

In definitiva, si ritiene che l'assoggettabilità al segreto sia ingiustificato ogni qualvolta l'acquisizione dei dati al SISTAN avvenga al di fuori del procedimento di rilevazione da "fonte diretta", basato cioè su un rapporto immediato con le persone fisiche e giuridiche cui si riferiscono i dati e sulla esplicitazione delle finalità statistiche che s'intendono perseguire. Per tali tipi di informazioni, il segreto statistico rappresenterebbe un inutile ostacolo, a meno che non sia giustificato dalla necessità di proteggere effettivamente la riservatezza di determinate notizie.

Non è pertanto mancato chi, traendo ispirazione dai nuovi parametri di trasparenza della pubblica amministrazione, ha auspicato che, nell'incessante rincorsa del punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze di sviluppare l'informazione e di garantire il rispetto della riservatezza, si tenga conto dei vantaggi che, in una "cultura dell'informazione", deriverebbero all'ordinamento generale dalla possibilità di valorizzare l'enorme concentrazione che viene a realizzarsi in ambito SISTAN delle informazioni provenienti dagli apparati pubblici.

In contrapposizione alla tesi innanzi prospettata, permane, largamente generalizzata e suffragata dalla lettera della legge, una concezione totalizzante del segreto statistico, inteso quale strumento di tutela assoluta di tutte le informazioni impiegate per la produzione della statistica ufficiale, indipendentemente dalla fonte di acquisizione.

Senza alcun dubbio, tale ferreo attaccamento alla concezione tradizionale del segreto statistico trova fondamento, più che nella preoccupazione di lasciare privi di protezione specifici interessi della persona, nel timore che l'introduzione di deroghe al divieto di circolazione di microdati all'esterno del SISTAN possa ingenerare nella collettività nazionale il sospetto di una affievolita tutela della sfera privata dei soggetti.

Certamente tale scrupolo è giustificato: in gioco non è soltanto un punto assai delicato della tutela della sfera personale, quanto la stessa fiducia dei soggetti passivi dell'obbligo di risposta circa la non diffusione delle informazioni che li riguardano dunque e, in ultima analisi, il buon andamento del servizio statistico.

L'ordinamento non considera, invece, pericoloso per la "privacy" la diffusione dei dati già fatti oggetto di pubblicità. L'ultimo comma dell'art. 9 esclude, infatti, espressamente il vincolo della segretezza per gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, presenti nei pubblici registri. Non sembra, invece, che in base ad una interpretazione estensiva di tale disposizione possa sostenersi la legittimità di fornire all'esterno del SISTAN elechi di persone, imprese o istituzioni.

## **7. Deroghe al segreto statistico: collezioni campionarie di dati individuali**

Una sostanziale deroga al segreto statistico è rinvenibile al comma 4 dell'art. 10 del D.L.vo 322/89 che segna un'importante apertura dell'ordi-

namento alle esigenze della collettività di disporre di basi informative disaggregate per lo sviluppo di particolari elaborazioni ed analisi. Con tale norma si viene a riconoscere al Presidente dell'ISTAT la facoltà di distribuire a chi ne faccia motivata richiesta, e ove disponibili, collezioni campionarie di dati individuali resi anonimi e privi di quei riferimenti da cui possa risalirsi al soggetto che li ha forniti.

Tale disposizione si traduce:

- da un lato, nella previsione del dovere dell'apparato statistico pubblico di favorire la diffusione dell'informazione statistica anche attraverso una controllata distribuzione di dati elementari. In sostanza, si è voluto stimolare la diffusione della cultura in campo statistico e, più in generale, perseguire il pubblico interesse allo sviluppo della ricerca scientifica;
- dall'altro, nel riconoscimento della rilevanza giuridica dell'interesse di disporre di basi di dati per l'elaborazione "in proprio" di statistiche che il SISTAN non produce per vari ordini di motivi.

A tal proposito, non è superfluo evidenziare che la tutela accordata a tale interesse, essendo subordinata alla discrezionale valutazione, da parte del Presidente dell'ISTAT, della rilevanza dei motivi enunciati nella richiesta, non si presenta assoluta e diretta come quella prevista, viceversa, a favore di chiunque voglia accedere ai dati elaborati dal Sistema, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 10.

L'esistenza di un'ampia discrezionalità nella selezione delle richieste di collezioni campionarie ha, comunque, reso necessario la predeterminazione, da parte dell'ISTAT, dei criteri in base ai quali s'intende procedere alla valutazione dei contrapposti interessi in gioco, al fine di garantire l'assunzione di determinazioni fondate su elementi il più possibile obiettivi.

L'attuazione della norma all'esame, richiedendo la messa a punto di complesse procedure tecniche ed organizzative, si preannunzia necessariamente graduale e, in una prima fase, limitata ad un numero ristretto di collezioni standardizzate, fermo restando l'impegno ad un progressivo allargamento dei "files-standard", nonchè all'approntamento di raccolte campionarie "ad hoc", in risposta a specifiche esigenze.

Si fa notare, inoltre, come tale normativa, benchè rivolta al SISTAN nel suo complesso, sia venuta inizialmente in considerazione con esclusivo riferimento ai dati desunti da indagini condotte dall'ISTAT, il quale ha già proceduto alla regolamentazione delle modalità per il rilascio di proprie collezioni. È, tuttavia, auspicabile l'adozione di iniziative volte a stimolare l'attuazione della norma anche presso altre componenti del Sistema.

## **8. Deroche al segreto statistico: Regolamento CEE 1588/90**

Un accenno, infine, va fatto alla deroga al segreto statistico introdotta dal Regolamento CEE n. 1588/90. Con tale atto normativo si è venuto a sancire che gli Istituti nazionali di statistica della Comunità europea non sono più vincolati dalla legislazione interna (nel caso dell'Italia dall'art. 9

del D.L.vo. n. 322/89) allorché un atto di diritto comunitario imponga la trasmissione, all'Istituto di statistica della Comunità (ISCE), di dati in forma individuale, ai fini della esecuzione di una determinata indagine comunitaria. Resta inteso che le informazioni stesse devono essere fornite in modo tale da escludere, comunque, l'identificazione delle singole unità di rilevazione, ed utilizzate dall'ISCE per esclusive finalità statistiche.

## 9. Violazione del segreto statistico. Sanzioni

Un aspetto problematico dell'attuale disciplina del segreto statistico è rappresentato dal sistema sanzionatorio.

Nei casi di violazione dell'art. 9 del D.L.vo 322/89 quali sono le sanzioni applicabili? Lo sono ancora quelle previste dall'art. 19 del R.D.L. 1285/89 alla luce della disposizione del D.L.vo 322 che ne sancisce la vigenza per le parti non incompatibili con il nuovo ordinamento?

In proposito sembra da ritenere che l'art. 9, contenendo una disciplina organica del segreto statistico, abbia sostituito nella sua interezza l'art. 19.

Se così è, la soluzione al problema posta va allora ricercata nell'ambito dell'ordinamento giuridico generale, avuto riguardo sia ai casi di infrazione al segreto statistico determinati da erronea valutazione del rischio di violazione della sfera di riservatezza dei singoli, sia alle ipotesi di illecita "fuga" di notizie destinate ad essere tenute segrete.

Si tralascia di considerare la responsabilità civile per danni, essendo pacifico che in entrambe le fattispecie sopraindividuate, l'Amministrazione, e solidalmente il dipendente che abbia commesso la violazioni, non possano esimersi dall'obbligo di risarcire i danni provocati a terzi.

In questa sede si cercherà di evidenziare le misure repressive, amministrative e penali, comminabili per violazione all'art. 9.

Sul piano amministrativo, sono da ritenere applicabili le sanzioni disciplinari previste dal testo unico degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. n. 3 del 10.1.1957) per le violazioni dell'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio (art. 15 D.P.R. n. 3/57, come modificato dall'art. 28 della L. 241/90) e cioè, a seconda della gravità del danno che deriva dalla rivelazione:

- la riduzione dello stipendio, (art. 80 let. f);
- la sospensione della qualifica con privazione dello stipendio quando vi siano gravi conseguenze dannose (art. 81, let. d);
- la destituzione "per dolosa violazione dei doveri d'ufficio che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, ad Enti pubblici o a privati" (art. 84 let.d).

Da tali disposizioni sembra desumersi che il danno sia da ritenere implicitamente un fattore integrante la fattispecie di responsabilità amministrativa per illegittimo rilascio di informazioni, benché nella nuova formulazione dell'art. 15 manchi un espresso riferimento ad eventi dannosi.

In caso contrario, nessun soggetto potrebbe essere ritenuto responsabile della divulgazione di notizie fintantoché da essa non derivassero

conseguenze lesive di interessi valutabili economicamente. Il che equivarrebbe a sostenere che sia inibito il rilascio delle sole informazioni da cui possa derivare un danno all'Amministrazione.

Trasferito nell'ambito dell'ordinamento statistico, tale prospettiva rischia di indebolire l'efficacia deterrente delle norme sul segreto statistico, a meno che non si giunga alla conclusione, condivisa in questa sede, che in ogni caso la diffusione di dati individuali coperti dal segreto statistico sia produttiva di effetti lesivi dell'immagine degli organismi titolari della funzione statistica e, conseguentemente, pregiudizievole per il buon andamento del servizio pubblico ad essi affidato.

In ambito penale, qualora la rivelazione di notizie soggette a segreto avvenga ad opera di un pubblico ufficiale o di una persona incaricata di pubblico servizio, si incorre nelle fattispecie di reati contemplate dall'art. 326 del c.p., come modificato dalla L. 26 aprile 1990, n. 86:

- rivelazione di segreto d'ufficio, punibile, nell'ipotesi dolosa, con la reclusione da sei a tre anni e, nell'ipotesi colposa, con la reclusione fino ad un anno;
- utilizzazione di notizie d'ufficio che debbano rimanere segrete, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, punibile con la reclusione da due a cinque anni;
- utilizzazione di notizie d'ufficio che debbano rimanere segrete per realizzare un ingiusto profitto non patrimoniale o cagionare ad altri un danno ingiusto, punibile con la reclusione fino a due anni.

Va da sé che la rivelazione è penalmente irrilevante se riguarda informazioni già pubblicate. Deve trattarsi, invero, di notizie d'ufficio le quali, in base a disposizioni legislative (nel nostro caso l'art. 9 del D.L.vo 322/89) o regolamentari o a mera consuetudine, siano destinate a rimanere segrete.

Per "notizia d'ufficio", secondo una certa interpretazione, deve intendersi solo quella che concerne lo Stato o altro Ente pubblico. Se allora una notizia riguarda un soggetto privato e la sua rivelazione può danneggiare solo interessi privati, benché compiuta da un pubblico ufficiale o incaricato da un pubblico servizio, la fattispecie di reato configurabile sarebbe da ricercare in altre disposizioni, tra cui per esempio, l'art. 622 c.p. (violazione di segreto professionale).

Con specifico riferimento alle violazioni del segreto statistico, si tratta di un falso problema. Non vi è alcun dubbio che il danno prodotto dalla rivelazione di notizie riferite a privati ricada sempre, oltre che sul privato, anche sul Sistema statistico nazionale per le ripercussioni che vengono a determinarsi indirettamente sul corretto ed efficiente svolgersi dell'attività

statistica. Non sembra da condividere, pertanto, l'ipotesi di inapplicabilità dell'art. 326 c.p., sempre che ne ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi.

## **10. Obbligo di risposta**

Se il segreto statistico è istituito irrinunciabile per assicurare la buona disponibilità del cittadino nei confronti degli organismi preposti alla fun-

zione statistica pubblica, esso da solo si rivelerebbe inefficace a tal fine. Di ciò consapevoli, gli ordinamenti statistici ritengono generalmente indispensabile catturare la collaborazione dei rispondenti attraverso l'imposizione dell'obbligo, giuridicamente sanzionato, di fornire le notizie che gli vengano richieste ai fini della produzione della statistica ufficiale.

Traducendosi nella imposizione di una prestazione personale, tale comando deve essere previsto e disciplinato dalla legge.

Nel vigente ordinamento tale garanzia è fornita dall'art. 7 del D.L.vo 322/89, il quale impone a tutti, amministrazioni, enti ed organismi pubblici, nonchè ai soggetti privati, di contribuire alla buona riuscita della fase più delicata di tutto il procedimento statistico, ossia la rilevazione, fornendo "i dati e le notizie che vengano loro richiesti per rilevazioni previste nel programma statistico nazionale".

Se tale imperativo è rivolto alla generalità dei soggetti, nei confronti dei privati l'ordinamento appresta una speciale forma di garanzia: le rilevazioni per le quali vige l'obbligo di risposta, oltre ad essere comprese nel programma statistico nazionale, devono essere espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. Ogni altra indagine, ancorchè condotta dagli uffici del SISTAN, può soltanto far leva sulla volontarietà degli intervistati.

Non sussiste, inoltre, alcun obbligo di risposta nelle inchieste volte ad acquisire informazioni sulla razza, le opinioni politiche e ideologiche, la religione, lo stato di salute, la vita sessuale e le condanne penali riportate (art. 7, comma 2).

Nei casi in cui la risposta è obbligatoria, la mancata, erronea o incompleta fornitura dei dati richiesti rende i soggetti che si siano resi responsabili di tale illecito, passibili di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari agli importi stabiliti dall'art. 11 del D.L.vo 322/89.

L'attivazione della procedura per l'irrogazione di tali sanzioni, disciplinata dagli artt. 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, compete agli Uffici di statistica del SISTAN che siano venuti a conoscenza della violazione dell'obbligo di risposta in relazione ad una rilevazione di cui gli stessi siano titolari in base al Programma statistico nazionale. Di tale iniziativa viene data comunicazione all'ISTAT.

L'esercizio dell'anzidetto potere di iniziativa è consentito anche agli Uffici di statistica che collaborino alla esecuzione di una data indagine di cui non abbiano la titolarità (è il caso delle numerose rilevazioni condotte dai Comuni per conto dell'ISTAT). Ricorrendo tale ipotesi, l'Ufficio che abbia accertato la violazione, prima di dare avvio al procedimento sanzionatorio, deve comunque acquisire l'assenso dell'organismo responsabile dell'indagine.

Un'ultima considerazione va riferita all'uso che dello strumento sanzionatorio è opportuno fare. Ebbene, non vi è dubbio che il limite entro cui ricorrere a sistemi coercitivi è soggetto alle valutazioni culturali, alla psicologia sociale, alle condizioni del luogo e del momento in cui si verifica la violazione. Sarà l'esperienza e la sensibilità dello statistico a suggerire, di volta in volta, quale tipo di approccio privilegiare per ottenere la massima collaborazione dell'unità di rilevazione.



# GLI UFFICI DI STATISTICA DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DELLE PREFETTURE

---

*Marisa Troise Zotta*

---

**Sommario:** *Premessa.* – 1. *La normativa.* – 2. *L'organizzazione.* – 3. *L'attività.* – 4. *La formazione.* – 5. *Lo sviluppo statistico degli archivi gestionali.*

## **Premessa**

L'obiettivo principale che ha ispirato l'azione del legislatore nel 1989, anno in cui si è finalmente concretizzata l'esigenza di razionalizzare la produzione delle informazioni di fonte pubblica, è stato quello di riorganizzare l'intero "universo" statistico in modo da assicurare, nel contesto di una realtà caratterizzata da un pluralismo di centri informativi, il coordinamento dell'attività degli operatori istituzionali e di disciplinare la circolazione dei dati per garantire al servizio i necessari requisiti di omogeneità ed unitarietà.

Si è fatto ricorso alla figura organizzativa del "Sistema", che vede in tale ambito interagire una molteplicità di soggetti che sono chiamati a svolgere compiti informativi connessi alle competenze proprie dell'Amministrazione di appartenenza e, primo tra questi, quale punto di riferimento centrale di tutto il Sistema, l'ISTAT, cui è attribuito anche l'indirizzo ed il coordinamento delle attività proprie delle altre componenti.

Allo scopo di favorire una efficace opera di raccordo in sede locale, ove l'articolazione dei soggetti produttori di dati rende estremamente frammentario e differenziato lo scenario informativo, è *stato istituito presso ciascuna Prefettura, un Ufficio di Statistica* preposto a svolgere un'azione di coordinamento e connessione delle fonti pubbliche periferiche: ciò in considerazione sia dell'idoneità delle Prefetture stesse ad assolvere ad una funzione "referente" tra la periferia ed il centro, sia della possibilità di porsi come polo di riferimento per l'accesso al servizio statistico da parte del cittadino.

## **1. La normativa**

L'art. 3 del Decreto Legislativo n. 322/89 ha previsto l'istituzione, presso ogni Amministrazione Centrale dello Stato, di Uffici di Statistica

cui è demandata una serie di competenze relative alla produzione, alla elaborazione ed allo scambio, all'interno del Sistema stesso, dei dati desunti dalle indagini contenute nel Programma Statistico Nazionale. A tali Uffici è affidato il ruolo di referenti tra l'Amministrazione di appartenenza ed il Sistema, per l'interscambio dei dati ufficiali.

La norma ha disposto inoltre la costituzione, presso le Prefetture, di Uffici di Statistica che, oltre ad adempiere ai normali compiti propri di tutti gli Uffici costituenti il Sistema, assicura anche – fatte salve le competenze a livello regionale del Commissario del Governo previste dall'art. 13 della Legge 23 agosto 1988, n. 400 – il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione, a livello provinciale, di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed all'elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT. Gli stessi sono tenuti ad assicurare altresì, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del citato Decreto legislativo, l'accesso da parte del pubblico al Sistema.

Le richiamate disposizioni sono state integrate, nella parte riguardante l'Amministrazione dell'Interno, dalla direttiva n. 5, deliberata dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, che ne regola espressamente l'organizzazione e gli adempimenti.

In particolare la citata direttiva attribuisce:

a) *all'Ufficio di Statistica dell'Amministrazione centrale* il potere di coordinamento delle attività svolte, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 322, dagli Uffici di Statistica delle Prefetture, in quanto strutture periferiche dell'Amministrazione dell'Interno;

b) *all'Ufficio di Statistica delle Prefetture*

– la competenza ad assicurare il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione, a livello provinciale, di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed all'elaborazione dei dati statistici come individuate dall'ISTAT;

– il compito di assicurare un'azione di armonizzazione, di stimolo e di vigilanza per il corretto espletamento dei compiti demandati alle fonti informative pubbliche locali nell'ambito del SISTAN.

– il compito di costituire, a norma dell'art. 10, comma 3, del Decreto Legislativo 322/89 l'Ufficio di collegamento del SISTAN con il pubblico;

c) *al Gruppo di lavoro Permanente*, istituito in ogni Provincia il compito di fornire la consulenza ed il supporto tecnico necessari all'Ufficio di Statistica della Prefettura per l'esercizio delle succitate funzioni di coordinamento.

## **2. L'organizzazione**

### **2.1. La collocazione**

Il ricorso alla produzione statistica quale supporto necessario ad una corretta attività gestionale, non è certamente una novità per l'Amministrazione dell'Interno: basti considerare che già nel I Programma Statistico Nazionale 1992-1994 sono state incluse numerose elaborazioni e rilevazioni la cui gestione è iniziata parecchi anni addietro.

La molteplicità e la complessità delle rilevazioni ed elaborazioni statistiche prodotte, gran parte delle quali di natura prettamente gestionale – si pensi alle statistiche sulla tossicodipendenza, sulla criminalità, sugli invalidi, sugli stranieri, sui risultati elettorali – non ha consentito di concentrare nell'Ufficio di Statistica la materiale realizzazione delle indagini. Ciò in considerazione, da un lato del grado di organizzazione ed efficienza raggiunto dalle singole strutture che curano i vari settori e, dall'altro, dall'estrema difficoltà – in termini di risorse umane, strumentazione, strutture, organizzazione, ecc. – per l'Amministrazione di creare una struttura statistica unica.

Si è reso, quindi, necessario sviluppare nei nuovi Uffici di Statistica particolarmente la funzione di coordinamento della produzione statistica già esistente, collocandoli presso una struttura idonea.

Alla luce delle citate esigenze ed in adempimento a quanto disposto dall'art. 3, 1° e 4° comma, del D.L.vo 6 settembre 1989, n. 322 e successivamente regolamentato dalle direttive n. 1 e 5 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, nel marzo del 1990, sono stati costituiti l'Ufficio di Statistica centrale e gli Uffici di Statistica delle Prefetture. Essi sono stati incardinati a livello centrale, nella Direzione Centrale per la Documentazione e, presso le sedi periferiche, nel settore che cura l'attività di documentazione.

La scelta trae origine dalle analogie riscontrate tra la funzione dei nuovi Uffici di Statistica e la specifica competenza a carattere generale in materia di ricerca e di informazione che deriva alla Direzione Centrale per la Documentazione ed ai suoi poli referenti presso le Prefetture dalle legge istitutiva. Il D.P.R. 340/82, concernente l'organizzazione degli Uffici dell'Amministrazione Civile dell'Interno, ha infatti conferito a tale articolata struttura il compito di promuovere, raccogliere ed elaborare le informazioni per la sistematica ed aggiornata rappresentazione della realtà civile e socio-economica del Paese, consentendo alla stessa di operare in diretto collegamento con le componenti dell'Amministrazione per l'acquisizione, l'elaborazione e la diffusione di dati e notizie.

## 2.2. L'Ufficio di Statistica del Ministero

In sede centrale, l'Ufficio di Statistica è stato suddiviso in sei sezioni così articolate:

- Sez. I: Segreteria organizzativa – affari generali studi e legislazione
- Sez. II: Ricerca statistica – attività connesse alla realizzazione dei Censimenti
- Sez. III: Organizzazione e gestione informatica delle attività statistiche
- Sez. IV: Attività statistiche concernenti:
  - affari generali e personale
  - protezione civile e servizi antincendi
  - zone di confine e minoranze etniche
- Sez. V: Attività statistiche concernenti:
  - Amministrazione Civile
  - Affari dei Culti

Sez. VI: Attività statistiche concernenti:

- Pubblica Sicurezza
- Servizi Civili

Le sezioni IV, V, VI, curano, per le rispettive materie, i rapporti con le Direzioni Generali e con le Prefetture, le rilevazioni statistiche e la diffusione dell'informazione.

L'assetto conferito risponde all'esigenza di attuare, attraverso la ripartizione dei settori operativi per funzioni e per materie, una razionalizzazione della complessa attività facente capo al nuovo organismo.

Allo scopo di potenziare il rapporto con le varie componenti del Ministero è stato costituito, con i rappresentanti delle stesse, un apposito *Gruppo di lavoro permanente* con funzioni di consulenza e supporto tecnico per l'espletamento dei seguenti adempimenti:

- analisi delle problematiche inerenti l'attuazione del Decreto legislativo 322/89 e l'operatività del SISTAN;
- acquisizione dei dati statistici che interessano l'Amministrazione dell'Interno nell'ambito del Programma Statistico Nazionale;
- attuazione dell'interconnessione e collegamento dei sistemi informativi dell'Amministrazione con il Sistan;
- ulteriori aspetti applicativi della normativa.

Il gruppo di lavoro, di cui fanno parte n. 14 funzionari rappresentanti dei vari uffici e n. 10 supplenti e può essere di volta in volta integrato con ulteriori componenti interessate, è risultato lo strumento organizzativo più idoneo a favorire il più ampio e sistematico raccordo tra informazione statistica ed attività istituzionale dell'Amministrazione.

All'Ufficio Centrale di Statistica è stato assegnato un Dirigente responsabile, 3 Funzionari direttivi e 5 Collaboratori amministrativi, dei quali uno laureato in Scienze Statistiche, che curano contestualmente le attività amministrative d'istituto.

La struttura utilizza i *servizi generali* (copia, archivio, trattazione informatica dei dati) della Direzione Centrale ove l'Ufficio è incardinato. Si avvale, altresì, della *strumentazione informatica* già in dotazione alla Direzione Centrale in cui è incardinato ed è collegato, tramite terminali e personal computer, con i Centri Elaborazione Dati del Ministero.

L'immediata utilizzazione delle informazioni contenute nella Banca dati ISTAT è assicurata in sede centrale e periferica dal collegamento telematico ISTAT - Ministero - Prefetture attivato attraverso il Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale dell'Amministrazione Civile, cui è connessa una rete di terminali installati sia presso l'Ufficio centrale di statistica che presso le 92 Prefetture.

### 2.3. Gli Uffici di Statistica delle Prefetture

Presso ogni Prefettura l'Ufficio di Statistica è stato incardinato nella struttura che cura l'attività di documentazione generale. Tale collocazione non è univoca poiché la citata attività in alcune Prefetture è curata dall'Ufficio di Gabinetto ed in altre dal 1° Settore amministrativo.

Il responsabile dell'Ufficio si avvale di uno staff di collaboratori di varia qualifica professionale la cui entità dipende dalle dimensioni della Provincia e dalla consistenza di personale della Prefettura.

Anche gli Uffici di Statistica delle Prefetture utilizzano la *strumentazione informatica* in dotazione all'Ente che consente il collegamento con il C.E.D. del Ministero e con l'ISTAT.

#### 2.4. I Gruppi di lavoro provinciali

Presso tutte le Prefetture è stato costituito il *Gruppo di lavoro permanente* previsto dal punto 1 della direttiva n. 5, composto dal responsabile dell'Ufficio di Statistica della Prefettura, dai rappresentanti dell'ISTAT, degli Uffici di Statistica della Provincia, della Camera di Commercio e del Comune capoluogo. Tale organo può essere eventualmente integrato da rappresentanti di ulteriori fonti pubbliche di informazione presenti in sede locale.

Il ricorso a tale formula organizzativa è volto in particolare a favorire, attraverso lo strumento del costante raccordo tra le varie componenti interessate, la peculiare azione di armonizzazione, di stimolo e di vigilanza che i nuovi uffici istituiti presso le Prefetture sono chiamati a svolgere, ai fini del migliore espletamento dei compiti attribuiti alle fonti pubbliche locali facenti parte del Sistema.

### 3. L'attività

#### 3.1. Ufficio di Statistica del Ministero

L'Ufficio svolge numerose attività di coordinamento e di impulso delle iniziative in campo statistico adottate da tutte le strutture del Ministero e dagli Uffici di Statistica delle Prefetture, nonché di natura statistica finalizzate all'attuazione del Programma Statistico Nazionale.

##### A) Attività di coordinamento

L'Ufficio ha organizzato numerosi incontri con il Gruppo di lavoro interdirezionale per esaminare alcune problematiche di particolare interesse e ricercare possibili soluzioni.

In tale ambito sono state:

- 1) definite le modalità di applicazione delle direttive deliberate dal COMSTAT a livello centrale e periferico;
- 2) analizzate le difficoltà in cui, ancora oggi, si dibattono i Comuni medio-piccoli in gran parte dei quali l'Ufficio di Statistica non è ancora stato costituito, per l'impossibilità di applicare la direttiva n. 2 del COMSTAT relativamente ai seguenti aspetti:
  - organizzazione dell'Ufficio come settore a sé stante, con funzioni organicamente distinte da quelle degli altri servizi dei Comuni;
  - estrema illimitatezza dell'attuale personale dipendente e/o assenza della qualificazione professionale richiesta dalla direttiva;
  - problematiche concernenti la costituzione degli Uffici di Statistica in forma associata;

- l'impossibilità di ampliamento delle piante organiche.

L'argomento è stato poi approfondito da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Ministero dell'Interno, dell'ISTAT, dell'ANCI, dell'UPI, delle Comunità Montane, che ha stabilito e sottoposto all'esame del COMSTAT una proposta di organizzazione degli Uffici alternativa a quella individuata dalla direttiva n. 2;

- 3) delineate le procedure necessarie ad assicurare la disponibilità al Sistema delle statistiche ufficiali di propria produzione e reperire, al tempo stesso, i dati di fonte esterna ritenuti di interesse per l'attività governativa. A tal fine è stata organizzata una biblioteca statistica informatizzata e redatto un catalogo delle pubblicazioni disponibili;
- 4) realizzati una serie di incontri, a livello regionale, con i colleghi di tutte le Prefetture, finalizzati all'individuazione dei problemi organizzativi ed operativi che ancora oggi non consentono il completo avvio del Sistema Statistico Nazionale, nonché delle proposte migliorative da sottoporre all'attenzione degli organi decisionali.

#### B) *Attività svolta in funzione del Programma Statistico Nazionale*

D'intesa con tutte le componenti dell'Amministrazione ogni anno vengono determinate le rilevazioni e le elaborazioni a valenza statistica che, per la loro rilevanza a livello nazionale, devono entrare a far parte del Programma Statistico Nazionale.

I dati, validati dall'Ufficio di Statistica nei termini indicati dalle direttive del COMSTAT, vengono pubblicati quali dati del SISTAN.

Nel Programma relativo al triennio 1994-1996 sono state inserite n. 12 rilevazioni e n. 23 elaborazioni, così ripartite dall'ISTAT nelle varie aree di attività:

Area demografica:	n. 1 rilevazione
	n. 1 elaborazione
Area sociale:	n. 8 rilevazioni
	n. 11 elaborazioni
Area economica:	n. 1 rilevazione
	n. 10 elaborazioni
Area ambiente:	n. 2 rilevazioni
	n. 1 elaborazione

L'Ufficio cura, inoltre, su istanza dell'Ufficio di Statistica del Dipartimento della Funzione Pubblica, la rilevazione sul pubblico impiego attinente al personale dell'Amministrazione dell'Interno.

#### C) *Attività di collaborazione con l'ISTAT*

In relazione alle competenze specifiche che fanno capo all'Ufficio di Statistica in materia di formazione nonché alla partecipazione dell'Amministrazione al COMSTAT, l'Ufficio collabora con l'Istituto sin dal 1989 per la realizzazione di varie iniziative tra le quali:

- organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili e gli addetti agli Uffici di Statistica dell'Amministrazione (la tematica è illustrata dettagliatamente nel successivo cap. 4);

- collaborazione nella definizione delle direttive. In tal senso si è attivato, particolarmente per la stesura delle direttive:
  - n. 1 relativa alle disposizioni generali sull'organizzazione degli Uffici
  - n. 5 relativa all'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici del Ministero e delle Prefetture
  - n. 7 relativa alle forme associative per l'istituzione degli Uffici nei Comuni
- collaborazione al progetto di costituzione di un sistema informativo integrato di contabilità sociale.

### 3.2. *Uffici di Statistica delle Prefetture*

Gli Uffici di Statistica delle Prefetture sono tenuti a svolgere non solo le attività comuni a tutti gli Uffici elencate nell'art. 6 del D.L.vo 322, ma anche ad armonizzare, stimolare e vigilare sull'attività delle fonti informative pubbliche e locali.

Le due funzioni trovano il loro momento di integrazione nei *Gruppi di lavoro provinciali*, in seno ai quali si individuano le linee di intervento per agevolare la realizzazione delle indagini del Programma Statistico Nazionale di fonte locale, si ricercano i fabbisogni informativi della Provincia, si definiscono le strategie organizzative per una più completa attuazione del Sistan.

L'azione degli Uffici è finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- coordinamento dell'attività di rilevazione statistica svolta dai vari settori della Prefettura;
- definizione delle statistiche gestionali di particolare interesse per il cittadino nei suoi rapporti con le istituzioni;
- individuazione di idonei meccanismi organizzativi per attuare il raccordo fra le fonti di produzione statistica interna onde pervenire ad un concreto utilizzo dell'informazione nelle sedi decisionali locali e centrali;
- studio delle problematiche connesse all'apertura dello sportello al pubblico per l'accesso ai dati statistici della Prefettura e del Sistan.

Nell'ambito delle *attività di natura statistica*, gli Uffici collaborano alle rilevazioni poste in essere dal Ministero dell'Interno e da numerosi altri organi istituzionali, fornendo, nel contempo, la necessaria consulenza agli Uffici della Prefettura per la raccolta e l'elaborazione dei dati di competenza.

In tale settore, oltre ad offrire la consueta collaborazione per le rilevazioni demografiche e censuarie, molti Uffici hanno avviato una raccolta organica dei dati prodotti dall'Amministrazione da mettere a disposizione degli sportelli al pubblico. Sono state altresì realizzate rilevazioni di carattere sporadico su materie attinenti i compiti di istituto.

Molto delicata ed impegnativa si è rivelata l'*opera di coordinamento e di ausilio* nei confronti degli Uffici di Statistica dei Comuni tesa ad agevolare la costituzione degli Uffici di Statistica dei Comuni attraverso un'opera di impulso e consulenza nei confronti degli oltre 6.000 Enti che ancora non vi hanno provveduto e, nel contempo, garantire il rispetto

degli adempimenti loro demandati mediante una costante attività di vigilanza sul corretto svolgimento delle rilevazioni statistiche di competenza.

Intensa si è rivelata anche l'opera svolta dai *Gruppi di lavoro permanente*, al fine di *armonizzare ed omogeneizzare* le indagini effettuate nell'ambito della Provincia da Amministrazioni ed Enti facenti parte del Sistan, evitando così duplicazioni che appesantiscono la funzionalità delle strutture.

A titolo esemplificativo si citano alcune iniziative adottate:

- ricognizione, a livello provinciale, dei dati e delle informazioni a valenza statistica disponibili presso Amministrazioni ed Enti facenti parte del Sistan;
- indagini sulle altre fonti statistiche esistenti in ambito locale;
- individuazione dei referenti per le principali rilevazioni statistiche poste in essere presso ciascun Ente;
- verifica delle modalità di raccolta, classificazione e diffusione dei dati per indirizzare le fonti statistiche provinciali verso una maggiore uniformità metodologica e, soprattutto, per una più efficace divulgazione delle stesse al cittadino;
- individuazione degli Enti detentori di informazioni che potrebbero in futuro entrare a far parte del Programma Statistico Nazionale;
- rilevazioni volte ad una migliore conoscenza delle risorse di personale e strumenti informatici in possesso di Amministrazioni ed Enti facenti parte del Sistan o di altre fonti statistiche di notevole importanza a livello provinciale;
- indagini finalizzate ad appurare le specifiche esigenze degli Uffici in termini di preparazione e professionalità del personale addetto a compiti statistici.

Numerose sono state altresì le iniziative poste in essere, delle quali alcune già realizzate ed altre in fase di studio e progettazione, per la creazione dei sistemi informativi sui principali aspetti socio-economici della Provincia. Si riportano, di seguito, quelle più diffuse:

- individuazione preventiva dei fabbisogni conoscitivi da soddisfare e valutazione qualitativa del patrimonio informativo esistente;
- realizzazione o progettazione di sistemi informativi integrati di dati ed indicatori statistici concernenti la situazione socio-economica locale;
- attivazione di collegamenti informatici e costituzione di reti informative che consentano l'interconnessione tra gli Enti facenti parte del sistema;
- realizzazione di Compendi Statistici Provinciali o Biblioteche da mettere a disposizione degli utenti.

#### **4. La formazione**

Nella considerazione che la peculiarità delle competenze attribuite dalla legge agli Uffici di Statistica delle Prefetture richiede una formazione specifica degli addetti al settore, finalizzata all'assolvimento di compiti non solo tecnico-statistici ma anche amministrativi, quali la funzione di coordinamento delle fonti pubbliche locali di produzione statistica, la

Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, che è preposta alla qualificazione ed all'aggiornamento del personale dell'Amministrazione, ha realizzato, d'intesa con l'ISTAT, tre corsi di formazione per i responsabili degli Uffici delle Prefetture della durata di 3 giorni, ai quali hanno partecipato gruppi di 30 persone.

Il primo corso ha avuto quale obiettivo principale l'individuazione delle linee organizzative generali sull'applicazione del D.L.vo 322, sia con riferimento alle strutture che all'attività pratica. Il programma è stato articolato sui seguenti punti:

- verifica della struttura e funzionamento del Sistan, nonché del ruolo degli Uffici di Statistica delle Prefetture;
- ampliamento delle conoscenze sulle attività ed i compiti degli Uffici di Statistica del Sistan anche in relazione all'attuazione del Programma Statistico Nazionale;
- sviluppo delle conoscenze sulle fonti statistiche di interesse provinciale;
- approfondimento sul Sistema Statistico Italiano e sul Sistema Statistico Comunitario, anche in vista delle politiche comunitarie;
- approccio tecnico all'uso delle banche dati dell'ISTAT e del Ministero dell'Interno.

Nel secondo corso sono state fornite le basilari linee teoriche per la conoscenza e l'utilizzo delle statistiche pubbliche in sede locale e, contestualmente, sono state approfondite alcune problematiche che riguardano in particolare gli Uffici di Statistica dei Comuni, per ricercare le soluzioni più idonee a garantire comunque l'operatività del Sistema.

Le lezioni si sono articolate nelle seguenti fasi:

- identificazione dei flussi informativi con valenza statistica: trattamento e valutazione dell'informazione statistica;
- gruppi di lavoro permanenti presso le Prefetture: verso l'omogeneità delle iniziative;
- Enti locali territoriali: problematiche applicative del D.L.vo 322/88 e rapporti con la Legge 142/90.

Nel terzo corso sono stati, infine, approfonditi gli aspetti e le metodologie applicative necessarie per la realizzazione di un sistema informativo sul disagio sociale a livello provinciale.

Il seminario si è articolato nelle seguenti fasi:

- identificazione dei flussi informativi del disagio sociale ed analisi critica della valenza delle singole fonti;
- illustrazione delle tecniche per la creazione di un sistema informativo che utilizza una pluralità di fonti
- definizione di un modello operativo per il controllo del disagio;
- esercitazione pratica per la costruzione di un Osservatorio provinciale.

La scelta degli argomenti è stata effettuata per offrire ai responsabili degli Uffici di Statistica le conoscenze teoriche e gli strumenti operativi per fornire all'Amministrazione un quadro informativo utile per la programmazione e l'adozione degli interventi di competenza dello specifico settore.

## 5. Lo sviluppo statistico degli archivi gestionali

Una particolare attenzione viene rivolta allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali.

Il patrimonio informativo del Ministero attualmente gestito dalle varie Direzioni, che lo utilizzano per propri scopi operativi, è conservato su archivi informatici distinti che non consentono una completa utilizzazione a fini statistici delle informazioni né la loro interconnessione né, tantomeno, l'accesso da parte dell'utenza esterna.

A tali condizioni, la mole e la complessità delle statistiche che vanno poste a disposizione delle Amministrazioni pubbliche e, tramite gli appositi sportelli delle Prefetture, del cittadino, rendono estremamente difficoltosa l'attività di "intermediazione" dell'Ufficio di Statistica tenuto ad assicurare la massima tempestiva diffusione dei dati.

È pertanto indispensabile un adeguamento dell'impianto informativo attualmente utilizzato per la gestione del servizio statistico, a criteri e tecniche che assicurino la massima comunicabilità con gli altri organismi del Sistan tra i quali, prioritariamente, l'ISTAT.

A tal fine l'Amministrazione ha presentato al Dipartimento per la Funzione Pubblica un progetto sperimentale per la realizzazione di una Banca Dati Statistica per la raccolta, consultazione e l'interscambio dei dati statistici prodotti dall'Amministrazione dell'Interno.

Tale sistema permetterà di rendere immediatamente fruibili le informazioni di interesse sia da parte degli organi istituzionali che, attraverso i terminali delle Prefetture, del cittadino, semplificando ed accelerando sensibilmente le procedure di fornitura dei dati poste a carico delle componenti amministrative di volta in volta chiamate a corrispondere.

A livello locale sono già state realizzate presso alcune Prefetture banche dati gestionali per una adeguata conoscenza delle realtà provinciali in funzione di una migliore programmazione degli interventi amministrativi e di messa a disposizione del cittadino di informazioni di interesse socio-economico.

In tale direzione si è mossa la Prefettura di Viterbo che ha attivato, in collaborazione con la locale Camera di Commercio, l'Osservatorio Statistico Provinciale, che si concretizza in una aggiornata raccolta informatizzata dei dati statistici relativi a settori dell'economia e del sociale, di ampia e libera consultazione da parte di qualsiasi organismo interessato.

Nella banca dati, accessibile attraverso "sportelli" presenti presso la Prefettura, la Camera di Commercio, il Centro Formazione Assistenza allo Sviluppo della CCIAA, vengono periodicamente inserite informazioni statistiche fornite in parte da organismi vari (Ministeri, ISTAT, Banche) ed in parte dai tre citati Enti interessati alla gestione (Prefettura, CCIAA e Ce.F.A.S.). Tali dati, di cui è disponibile per l'utenza un'aggregazione a livello provinciale, regionale e nazionale, possono essere rappresentati mediante moduli grafici, utilizzando diversi sistemi informatici.

Analoga iniziativa è stata assunta dalla Prefettura di Pisa in collaborazione con la locale Camera di Commercio, dove è operativo un Sistema Informativo Provinciale che consente la consultazione di un ampio ventaglio

glio di statistiche riferite alla provincia, inerenti i principali fenomeni di possibile interesse collettivo.

A livello progettuale sono in corso presso le Prefetture di Roma e Perugia, raccolte dalle statistiche di produzione locale, finalizzate alla realizzazione di osservatori statistici provinciali ad uso degli sportelli al cittadino.



# GLI UFFICI DI STATISTICA DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

---

*Luciano Ciccaleni*

---

**Sommario:** 1. *Profili strutturali.* – 2. *Profili funzionali.*

## **1. Profili strutturali**

L'attività statistica del MICA preesistente alle normativa SISTAN risultava articolata su base settoriale: in particolare esistevano uffici di statistica, a livello dirigenziale, presso le Direzioni Generali degli Affari Generali, delle Miniere, del Commercio Interno e delle Fonti di Energia, mentre la funzione statistica risultava pressochè assente nell'ambito della Direzione Generale della Produzione Industriale, per la quale si faceva esclusivo riferimento alle statistiche dell'ISTAT. Presso la Direzione Generale delle Assicurazioni Private, l'attività statistica si limitava alla rielaborazione di dati provenienti da fonti esterne.

Con l'entrata in vigore del D.L.vo 6/9/1989, n. 322 il quale disponeva, fra l'altro, la costituzione presso ciascuna amministrazione centrale di un Ufficio Statistica alle dipendenze funzionali dell'ISTAT, si è posto il problema di unificare l'attività di detti uffici sotto le dipendenze di un unico Ufficio SISTAN.

In riscontro a preciso invito formulato in tal senso dall'ISTAT, con nota 11/4/1990 a firma dell'allora Ministro Battaglia le funzioni relative all'Ufficio Statistica venivano conferite al dirigente della Divisione I (Uffici studi e statistiche della Direzione Generale del Commercio Interno). Si trattava di un primo passo verso l'attuazione della normativa: c'era sì la designazione del Capo Ufficio, ma mancava una qualsiasi strutturazione dell'Ufficio stesso, attraverso una adeguata dotazione di organico e di attrezzature.

A seguito della successiva direttiva n. 285, emanata in data 6/8/1990 dalla Presidenza del Consiglio allo scopo di aderire compiutamente al disposto del decreto istitutivo del SISTAN, l'Amministrazione fu sollecitata a predisporre un decreto di vera e propria costituzione dell'ufficio. Peraltro, dopo un primo giro di contatti all'interno del Ministero fu facile rendersi conto della scarsa sensibilità con cui l'Amministrazione intendeva recepire le problematiche SISTAN.

Al fine di accelerare il processo di formazione dell'ufficio, fu pertanto fatto predisporre dal Gabinetto – a firma dell'allora Ministro Bodrato – un decreto costitutivo che, sebbene non rispondesse pienamente alle esigenze del SISTAN, ne consentisse comunque il funzionamento nell'ambito del Ministero.

Detto decreto pone l'Ufficio "alle dirette dipendenze del Ministro" e alle "dipendenze funzionali dell'ISTAT" (art. 1).

L'art. 2 conferma a capo dell'Ufficio il Dirigente già precedentemente designato, e dispone che le strutture occorrenti per il suo funzionamento "siano fornite dalla Divisione I della Direzione Generale del Commercio interno e dei Consumi industriali". L'ufficio è articolato in due sezioni ("Rapporti con il Sistema Statistico Nazionale e coordinamento statistico interno" e "Rilevazioni e Ricerca") a capo delle quali sono posti due funzioni dalla Divisione stessa.

Infine, l'art. 3 dispone che il collocamento istituzionale all'interno del Ministero "è assicurato tramite responsabili di settore designati dalle singole Direzioni".

Di fatto le funzioni del SISTAN sono quindi state assegnate al preesistente ufficio Studi e Statistiche, divisione I del Commercio Interno, senza peraltro provvedere ad integrare l'Ufficio stesso, in relazione alle nuove e più vaste competenze, con adeguata dotazione in termini di personale e di strutture. Attualmente, l'organico del SISTAN-Divisione I della Direzione Generale del Commercio è costituito, oltre che dal Dirigente, da quattro funzionari della carriera direttiva e due di concetto. Per quanto concerne le attrezzature informatiche l'Ufficio dispone di tre personal computers e di un terminale collegato con un Centro gestito dalla Direzione Generale della Produzione Industriale.

Ma il vero problema che è stato più volte rappresentato anche in sede ISTAT, rimane soprattutto la mancanza di "centralità" della funzione statistica, intendendo per centralità non tanto il senso letterale del termine (collocazione presso il Gabinetto), quanto la rilevanza e l'autonomia che ne dovrebbe derivare nei confronti dell'Amministrazione.

Nell'intento di ovviare a tali inconvenienti è stata predisposta una proposta articolata di strutturazione definitiva dell'ufficio – che si riproduce in allegato – nella quale si ricomprendono, oltre ai compiti dell'ufficio quali risultano dalla vigente normativa, l'organigramma funzionale e la relativa dotazione di personale. Peraltro tale proposta, inoltrata al Ministro competente in data 30/4/1993 non ha avuto tuttora alcun seguito da parte dell'Amministrazione.

Pur nella persistente situazione di precarietà, l'ufficio ha comunque svolto con continuità e con risultati giudicati soddisfacenti da parte dell'ISTAT le funzioni assegnategli dalla vigente normativa. In particolare, i collegamenti istituzionali previsti all'art. 3 del citato decreto istitutivo hanno consentito di avviare quel processo di unificazione che costituisce un dichiarato obiettivo del SISTAN.

Sulla base del contributo fornito dalle varie Direzioni sono state definite le schede delle rilevazioni e delle elaborazioni inserite nei Programmi Statistici Nazionali predisposti dal competente Comitato insediato presso l'ISTAT tra il 1991 e il 1993.

In questi ultimi tempi è stato avviato anche il discorso per quanto concerne il controllo di qualità dei dati: in particolare sono state già predisposte le relative procedure per quanto concerne le statistiche prodotte nell'ambito delle Miniere, del Commercio Interno e delle Fonti di Energia.

Peraltro anche in relazione alle carenze organizzative sopra rilevate, permangono alcuni problemi ancora insoluti, quali i notevoli ritardi con cui vengono elaborati e pubblicati i dati della Direzione Generale delle Miniere (carenza di personale e di attrezzature) e l'assoluta mancanza di informazioni concernenti le statistiche dei brevetti, e, più in generale del settore industriale, la cui Direzione competente è scarsamente sensibile alle richieste formulate in sede SISTAN.

## **2. Profili funzionali**

Si riproducono di seguito, a livello di singole Direzioni Generali, le statistiche del MICA che formano parte integrante dell'ultimo Programma Statistico Nazionale, riferito al triennio 1994-95.

### *Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale*

Rilevazioni:

- Relazione annuale sulla distribuzione quali-quantitativa del personale e delle retribuzioni.
- Rilevazione annuale delle risorse di automazione del Ministero e dei costi relativi.
- Analisi delle spese di personale.
- Rilevazione annuale della consistenza numerica del personale.

### *Direzione Generale delle Miniere*

Rilevazioni:

- Statistiche delle industrie estrattive in Italia.
- Produzioni nazionali minerarie e metallurgiche da minerali di prima categoria, dati di occupazione del personale.

### *Direzione Generale del Commercio Interno e dei Consumi Industriali*

Rilevazioni:

- Rilevazioni esercizi di commercio, pubblici esercizio ed altri operatori commerciali; consistenza.
- Rilevazione forme associative del commercio: Unione Volontaria e Gruppi di Acquisto.
- Rilevazione della Grande Distribuzione: grandi magazzini; supermercati; ipermercati.
- Rilevazione sui Centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio.

Elaborazioni:

- Analisi sulle variabili reali e creditizie dei settori commerciali.

- Analisi della relazione esistente tra lo sviluppo della piccola e della grande distribuzione alimentare.
- Analisi indici vendite della media e della grande distribuzione.
- Modello previsivo sullo sviluppo dei supermercati alimentari.

#### *Direzione Generale della produzione industriale*

##### Rilevazioni:

- Erogazioni di contributi alla produzione.

#### *Direzione Generale delle Fonti di Energia e delle Industrie di Base*

##### Rilevazioni:

- Consumi di prodotti energetici delle industrie.
- Importazione, esportazione e consumi di prodotti carboniferi.
- Importazione, esportazione e consumi di prodotti petroliferi.

##### Elaborazioni:

- Bilancio energetico nazionale.

#### *Direzione Generale delle Assicurazioni Private*

##### Elaborazioni:

- Le assicurazioni private in Italia.
- Relazione al Parlamento sullo stato della politica assicurativa.

Si ritiene inoltre utile indicare le principali iniziative statistiche non inserite nel P.S.N.

- Predisposizione degli elementi per la formulazione della Nota preliminare dello stato di previsione del Ministero che confluisce nel bilancio di previsione dello Stato.
- Predisposizione degli elementi per la formulazione del rendiconto consuntivo del ministero, richiesti dalla Ragioneria Generale dello Stato ai fini del Bilancio Consuntivo.
- Elaborazione dati sulla consistenza associativa delle Confederazioni ed Organizzazioni sindacali, in ottemperanza a quanto richiesto dalla funzione pubblica.
- Studi con elaborati statistici e compilazione di questionari riguardanti settori minerari inerenti i singoli Distretti e gli Uffici Minerari.
- Elaborazione dei dati concernenti la gestione di leggi di finanziamenti alla produzione.
- Valutazione delle spese per consumi commercializzati presso il dettaglio prevalentemente alimentare in sede fissa.
- Indagini volte ad analizzare l'apparato distributivo attraverso l'esame congiunto di dati prodotti da fonti diverse (MICA; ISTAT; Banca d'Italia). A tale scopo sono impiegate la "moderna analisi delle serie storiche" e l'analisi econometrica, avvalendosi di software di calcolo e di grafica specialistici e innovativi.

- Modelli previsivi di sviluppo della consistenza e degli addetti dell'apparato distributivo.
- Dati statistici sulla Società Fiduciaria di Revisione.
- Statistiche relative alle manifestazioni fieristiche italiane riconosciute internazionali, pubblicate annualmente in apposito volume.
- Rilevazione mensile sul carbone.
- Sistema informativo sulle scorte d'obbligo di prodotti petroliferi.
- *Gestione dati relativi a depositi petroliferi con concessione petrolifera*, tramite il sistema informativo Mercurio del Ministero dell'Interno.
- Elaborazione di dati tecnici amministrativi delle concessioni ed erogazioni su iniziative incentivate.
- Pubblicazione Albo dei Mediatori di assicurazione e di riassicurazione.

Oltre alla produzione di studi e statistiche a carattere ufficiale, l'Ufficio svolge anche una attività di consulenza e di assistenza nei confronti delle Associazioni di categoria, di studiosi ed esperti, e di studenti interessati ai settori di competenza dell'Amministrazione.

L'Ufficio - ai sensi del disposto del D.L. n. 322/89 e della successiva delibera ISTAT del 15/10/91 - è tenuto in particolare a:

- promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'Amministrazione, nell'ambito del Programma Statistico Nazionale (P.S.N.);
- promuovere e realizzare studi e ricerche statistiche in materia di competenza dell'Amministrazione;
- fornire al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) i dati previsti dal P.S.N. anche in forma individuale, ma non nominativa, ai fini della successiva elaborazione statistica;
- contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
- attuare e gestire l'interconnessione e il collegamento dei sistemi informativi statistici dell'Amministrazione con il SISTAN, secondo le direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT);
- accertare la violazione nei confronti di coloro che, richiesti di dati e notizie per rilevazioni previste nel P.S.N., non li forniscano o li forniscano scientemente errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecunarie, secondo la procedura prevista dall'art. 11, comma 3, del D.L. 322/89;
- impartire direttamente istruzioni ed uffici dell'Amministrazione detentori e produttori di dati, o affidare alcune fasi delle operazioni a strutture esterne, ai fini dell'attuazione delle rilevazioni comprese nel P.S.N.;
- L'Ufficio cura inoltre rilevazioni e studi disposti a fini conoscitivi dall'Amministrazione al di fuori del P.S.N.



# GLI UFFICI DI STATISTICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

---

*Carlo Notarmuzi*

---

**Sommario:** *Premessa. – 1. La normativa. – 2. L'organizzazione. – 3. Le funzioni.*

## **Premessa**

Con l'adozione da parte del Presidente della Repubblica del Decreto Legislativo n. 322/89 del 6 settembre 1989, l'organizzazione della statistica ha avuto una profonda trasformazione. Uno degli uffici del neo nato Sistema statistico nazionale – SISTAN, su cui ha inciso questa trasformazione è stata la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.

Tale trasformazione è stata vissuta nel suo primo impatto, con forte scetticismo da parte delle Camere di commercio; gli uffici camerali infatti sono stati nel passato i principali referenti per l'attività statistica nella provincia e la trasformazione avviata con il D.LGS. n. 322/89 ha generato un timore diffuso di perdita di ruolo degli uffici di statistica nel Sistema statistico nazionale.

Ad essi, infatti, è assegnato il "coordinamento delle statistiche economiche di rilevazione diretta, ivi compresa l'utilizzazione statistica degli albi e registri camerali". In tal modo, gli uffici statistici delle Camere di commercio vedono esaltate le proprie funzioni di referenti provinciali del sistema per il comparto delle statistiche economiche e inoltre, assumono il ruolo di osservatori privilegiati delle informazioni statistiche attraverso il gruppo di lavoro di cui alla direttiva del Comitato di Indirizzo e Coordinamento Statistico n. 5 del 15 ottobre 1991 in G.U. n. 295 del 17 settembre 1991.

Questo lavoro, lungi dal voler dimostrare la giustezza delle perplessità oppure il suo contrario, si limita a delineare l'attuale assetto amministrativo degli uffici di statistica delle Camere di commercio anche, e soprattutto, alla luce della concreta applicazione della normativa e delle direttive in tal senso emanate dal COMSTAT.

Di particolare interesse per l'attenzione del lettore è la recente legge di riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

n. 580 del 29 dicembre 1993 pubblicata sulla G.U. supplemento n. 6 dell'11 gennaio 1994.

## 1. La normativa

Il primo testo di legge nel quale si menziona lo svolgimento di attività statistica da parte delle Camere di commercio è la Legge 20 marzo 1910 n. 121. Con questa norma venne attribuito alle Camere di commercio il compito di fornire alle amministrazioni dello Stato dati statistici relativi alle materie di propria competenza.

Con la Legge 18 aprile 1926, n. 731, che trasformò le Camere di commercio in "Consigli provinciali dell'economia", fu attribuito a questi organi la rappresentanza degli interessi delle attività economiche – produttive e commerciali – in ambito provinciale.

Nell'ambito di tali competenze le camere di commercio svolgevano, per quel che riguarda i servizi statistici, le funzioni di veri e propri organi periferici dello Stato.

Nel periodo fascista, ad opera dei R.D.L. 3 settembre 1936, n. 1900, e 28 aprile 1937, n. 524, avvenne anche la sistemazione organica del personale camerale distinto in ruoli statali e ruoli consiliari.

La realizzazione concreta di questa duplicazione stimolò anche quelle che divennero le funzioni delle Camere di commercio in materia statistica: terminale provinciale per le statistiche economiche e fonte di dati da e per l'imprenditoria.

Con il Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, i Consigli provinciali riassunsero la denominazione di Camere di commercio.

Anche i provvedimenti che non incidevano direttamente sull'attività statistica delle Camere di commercio, come il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, assumono rilievo per quel che ci interessa; infatti, con il trasferimento delle attribuzioni degli uffici provinciali dell'industria e del commercio, vennero assegnate agli organismi camerale funzioni di tenuta di elenchi di dati e raccolte d'usi in genere riguardanti le attività imprenditoriali.

Con il D.L.vo n. 322/89, istitutivo del Sistema statistico nazionale, è avvenuta la rivoluzione copernicana che ha assegnato un nuovo ruolo propulsivo e propositivo alle Camere di commercio.

## 2. L'organizzazione

L'organizzazione degli uffici di statistica presso le Camere di commercio non può non tener conto della preesistente organizzazione dell'istituto camerale. Com'è noto, tale organo è composto dal segretariato generale alle dirette dipendenze del Ministero dell'industria e dalla struttura associativa camerale.

Il mutamento organizzativo avviato dal SISTAN non deve necessariamente incidere sulla organizzazione statistica delle Camere di commercio. È superfluo, infatti, sottolineare che, ove gli uffici statistici siano attivamente organizzati, non è necessario apporre mutamenti se non per affrontare le nuove esigenze operative sorte con il D.L.vo n. 322/89

In realtà, molte statistiche non vengono effettuate o raccolte direttamente dall'Ufficio provinciale di statistica, ma dagli uffici della Camera di commercio secondo un criterio di ripartizione della competenza per materia.

L'istituzione del Sistema statistico nazionale ha determinato l'evoluzione e non la involuzione della Camera di commercio. Grazie al Sistema statistico nazionale infatti, le Camere di commercio, vengono ad essere organi del sistema ed anche tra uffici di statistica e uffici camerali si viene a creare un nuovo rapporto di reciproco inserimento nel sistema.

Di ciò beneficiano le stesse Camere di commercio, che non svolgono più funzione di mera raccolta dei dati, ma partecipano alla costruzione del programma statistico e, grazie alla loro pregressa esperienza, forniscono un elevato apporto tecnico.

Tale organizzazione non richiede necessariamente modifiche di principio, anche volendo considerare l'attività di raccordo che le Camere di commercio svolgono in materia di statistica; infatti, secondo quanto stabilito dalla direttiva n. 4, tutte le statistiche svolte dalla Camera di commercio – sia direttamente, sia per raccolta dei dati avvalendosi dell'Ufficio provinciale di statistica, di altri uffici della Camera stessa o affidando a strutture esterne alcune fasi dell'operazione, per avere il crisma della ufficialità o, per meglio dire, della "validazione del dato statistico", – devono essere avallate dal dirigente dell'Ufficio provinciale di statistica.

Lo stesso ufficio, inoltre, deve impartire direttamente agli altri uffici della Camera di commercio ed alle eventuali strutture esterne utilizzate le istruzioni necessarie per l'attività da svolgere e disporre opportuni controlli, per verificare che siano state seguite tutte le elementari regole di rilevazione statistica, nonché le disposizioni particolari che siano state indicate dall'Istituto Nazionale di Statistica direttamente o tramite il gruppo di lavoro.

Aggiunge poi lo stesso articolo che "in ogni caso l'ufficio di statistica è responsabile dei dati acquisiti, della puntualità degli adempimenti previsti e della correttezza dei risultati".

La direttiva n. 4 del COMSTAT evidenzia con chiarezza il ruolo delle Camere di commercio quali enti di contatto con il mondo imprenditoriale. Anche attraverso la possibilità sancita dal D.L.vo n. 322/89, l'Ufficio ben si inserirebbe come ufficio di "staff", collegato, per i motivi di cui sopra, in "line" con gli uffici che svolgono direttamente o indirettamente attività complementari alla ricerca statistica.

Sicuri vantaggi ne trarrebbe la organizzazione dell'ufficio, con la collocazione dell'ufficio di statistica in posizione centrale rispetto ai vari uffici della Camera di commercio. In tal senso si era espressa anche la Presidenza del consiglio dei ministri con la circolare 6 agosto 1990, n. 285, ribadita anche dalle direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

La stessa direttiva n. 4 prevede l'autonomia organica dell'ufficio di statistica rispetto agli altri servizi comunali. Tale autonomia andrebbe realizzata ponendo l'ufficio statistica alle dirette dipendenze del segretario comunale o costituendo l'ufficio stesso come settore a se stante.

Questa alternativa sta a significare che ove l'organizzazione preesistente, efficiente e collaudata, consenta un corretto inserimento della

Camera di commercio nel Sistema statistico nazionale, non è necessario alterare l'organizzazione dell'ufficio statistico potendo collocarlo come settore autonomo.

L'Ufficio di statistica, secondo quanto indicato dall'art. 3, punto 2, della direttiva n. 1, può essere articolato in tre aree:

- aree di collegamento e coordinamento
- area della produzione e della ricerca
- area della diffusione e della informazione statistica.

L'espressione, però, sta ad indicare, come già sottolineato, che ove l'Ufficio sia già organizzato e possa svolgere le ulteriori funzioni previste dal D.L.vo n. 322/89, non sono necessariamente richiesti cambiamenti. Viceversa, laddove si debba porre mano ad una riorganizzazione, viene indicata una possibile soluzione,

L'area di collegamento e coordinamento non svolge attività statistica in senso proprio, ma è il settore maggiormente interessato ad una delle innovazioni del Sistema statistico nazionale: l'Ufficio di statistica della Camera di commercio non è più un ufficio di fornitura dati all'ISTAT, ma è una componente del SISTAN.

Questa area gestisce i rapporti con le altre strutture periferiche – prefettura, comune capoluogo, provincia; con gli altri uffici della Camera di commercio o con realtà esterne interessate a ricerche statistiche, con l'ISTAT quale primario organo di direzione.

L'area di produzione e ricerca attua il piano statistico nazionale in attività di flusso con tutti coloro che possono fornire dati e con gli altri uffici della Camera di commercio, con i comuni, con le realtà esterne coinvolte nella acquisizione dei dati.

Nel settore della diffusione e della informazione statistica, la Camera di commercio costituisce un punto fermo che tuttavia va potenziato, tenendo conto che l'attività di informazione che secondo il SISTAN viene svolta coordinandosi con altri uffici.

A tal proposito, va sottolineato che, sebbene l'art. 10 del D.L.vo n. 322/89 preveda che presso le prefetture vengano costituiti uffici per il pubblico, è anche possibile che questi materialmente siano dislocati nella sede della Camera di commercio e svolgano la loro attività sotto la coordinata direzione della Prefettura e della Camera di commercio, come chiarito dalla direttiva n. 4.

### **3. Le funzioni**

La collocazione che hanno assunto le Camere di commercio nella configurazione data al Sistema statistico nazionale dal D.lgs. n. 322/89 è caratterizzata da una posizione estremamente peculiare; infatti, le Camere di Commercio Industria e Artigianato sono una delle poche strutture del Sistema già dotate di un ufficio di statistica.

Con la Legge n. 1823/39 furono istituiti uffici statistici presso le strutture camerali e presso i comuni con più di 100.000 abitanti.

Questi uffici si inserivano in una struttura piramidale che vedeva l'ISTAT al vertice, le Camere di commercio snodo a livello provinciale ed i comuni quali strutture di rilevazione. In tale direzione, con una circolare del Ministro dell'industria in data 4 giugno 1949, furono unificati gli Uffici di statistica camerali, laddove esistessero, con quelli degli Uffici Provinciali Industria e Commercio, in maniera che in ogni capoluogo vi sia un solo organo col compito di effettuare direttamente le rilevazioni che saranno affidate dall'Istituto centrale di statistica, e di coordinare tutte le altre statistiche economiche e sociali che sono effettuate nell'ambito delle provincie per incarico dell'Istituto medesimo.

Con l'entrata in vigore del D.L.vo n. 322/89 e l'istituzione del Sistema statistico nazionale è stato avviato un processo di cambiamento della organizzazione della statistica in Italia. La preesistente struttura piramidale è stata trasformata in struttura multifunzionale, cioè in un apparato basato su un sistema organizzativo in cui una pluralità di uffici svolgono funzioni proprie, senza tuttavia che nessun ufficio in particolare possa considerarsi al vertice del sistema.

Lo stesso ISTAT, che all'interno del sistema assume una indubbia posizione di primazia funzionale, non può essere considerato struttura organicamente di vertice del Sistema, bensì organo tecnico insieme al Comitato di indirizzo e coordinamento della informazione per l'esercizio delle funzioni direttive. L'ISTAT, inoltre, oltre alla primaria funzione di validazione del dato statistico, svolge, anche attraverso il Comitato di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 17 D.L.vo n. 322/89 funzioni di impulso e di raccordo.

La nuova definizione multifunzionale del Sistema statistico nazionale si rispecchia anche a livello periferico e provinciale in particolare.

Agli Uffici provinciali di statistica esistenti presso le Camere di commercio si sono aggiunti gli uffici di statistica presso i comuni, ove già non esistenti, presso le provincie e presso le prefetture.

In tale ambito, gli uffici di statistica presso le Camere di commercio svolgono una importante funzione tecnica; nel quadro degli organi statistici provinciali, infatti, per il bagaglio tecnico e per la precorsa esperienza, gli uffici statistici camerali conferiscono un apporto di non trascurabile incidenza.

Come è noto, le statistiche svolte dalle Camere di commercio, industria e artigianato sono statistiche di natura economica che la Camera può svolgere secondo diverse linee:

- statistiche camerali, cioè statistiche di iniziativa autonoma che l'ufficio svolge per i propri fini anche in collaborazione e per le finalità dell'Ufficio provinciale industria, commercio e artigianato;
- statistiche previste dal piano nazionale di statistica, nelle quali la Camera di commercio può svolgere compiti di rilevazione diretta attraverso i propri uffici (albi ecc.) oppure una funzione intermedia di raccordo con i comuni. I mutamenti di cui abbiamo fatto cenno non comportano solo un depauperamento delle funzioni degli uffici statistici camerali, ma un incremento del profilo informativo e l'apertura di importanti spazi per attività formativa congiunta con gli altri organi del Sistema statistico nazionale.

L'evoluzione che la statistica ha avuto negli ultimi decenni e l'importanza che la stessa riveste nelle strategie di scelta a carattere politico-economico ha fatto sì che non ci si limitasse più a due sole fonti statistiche – le Camere di commercio per quelle economiche e le prefetture, tramite i comuni, per quelle demografiche.

L'importanza che nelle scelte di governo hanno assunto i problemi sociali, nonché altri aspetti, quali, ad esempio, la trasformazione dei paesi europei in società multirazziale, hanno comportato la necessità di acquisire dati anche in altri campi.

Da questa situazione ha avuto origine l'attuale configurazione del Sistema statistico nazionale così come definito dal D.L.vo n. 322/89.

Accanto alle pur sempre importanti statistiche economiche, hanno assunto rilevanza ulteriori forme di rilevazione affidate ad altri organismi quali province, comuni e prefetture.

Questi quattro organismi, così come disposto dalla direttiva 15.10.1991, n. 5, compongono il gruppo di lavoro permanente ciascuno con le proprie competenze e potenzialità.

Essi conferiscono al gruppo di lavoro una funzione di coordinamento idonea a determinare quelle sinergie indispensabili per il funzionamento del Sistema.

Ognuno all'interno del gruppo svolge funzioni precipue e complementari tra loro.

La prefettura così come indicato dall'art. 3, comma 4, del D.L.vo n. 322/89, oltre a funzioni statistiche proprie svolge funzioni di coordinamento all'interno del gruppo.

Il motivo per il quale il legislatore ha affidato tale ruolo al prefetto va ricercato oltre che nel ruolo di rappresentante del Governo che svolge a livello provinciale, anche nei particolari rapporti che esso intrattiene con gli enti locali.

Ricordiamo solamente che il sindaco svolge la funzione statistica quale ufficiale di governo e, in quanto tale, dipende direttamente dal prefetto.

Il segretario comunale, quale responsabile amministrativo del comune è dipendente del Ministero dell'interno, rappresenta nell'ente locale la presenza degli organi centrali dello Stato e dipende gerarchicamente dal prefetto.

Discorso analogo può essere fatto per la provincia nei cui confronti il prefetto svolge attività di controllo sugli organi.

La posizione che in tale gruppo riveste la Camera di commercio è sicuramente di rilevanza particolare. Il rappresentante camerale, così come il rappresentante dell'Istituto Nazionale di Statistica (anch'esso presente nel gruppo), assicurano una competenza tecnica che, nel caso dell'ISTAT è finalizzata al raccordo del gruppo con il resto del Sistema e, per il rappresentante della Camera di commercio, assicura al gruppo una presenza tecnica di elevata competenza, con alle spalle una struttura ricca di dati.

Attraverso il D.L.vo n. 322/89, l'ufficio di statistica della Camera di commercio ha visto una ridefinizione del proprio ruolo, che ha portato ad affiancare alla tradizionale funzione di titolare delle rilevazioni economi-

che una funzione promozionale per quel che riguarda tutte le possibili statistiche che l'evoluzione del mondo economico, di cui la Camera di commercio è l'osservatorio, crea congiuntamente con altre realtà.

Si consideri, ad esempio, un problema di scottante attualità come quello della occupazione e delle connessioni che esso ha con la forte presenza di extracomunitari nel nostro paese e, di conseguenza, con la disponibilità alloggiativa esistente.

Solo un raccordo tra Camera di commercio, Prefettura e Comune, rispettivamente interessate ai tre aspetti del problema sopra citato, può consentire una precisa conoscenza della realtà.

In tale quadro, la Camera di commercio si colloca come fornitore di dati, come fruitore dei risultati e come organo tecnico sulla effettuazione della ricerca.

Il prefetto esercita, per i motivi di cui si è fatto cenno, una funzione di impulso nei confronti dei comuni, che devono avviare i propri uffici e, successivamente, consentirne il funzionamento per le necessità del Sistema.



# LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME NEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE

---

*Roberto Tomei*

---

**Sommario:** 1. *Il potere delle regioni di condurre indagini statistiche.* – 2. *Coordinamento amministrativo e coordinamento tecnico.* – 3. *L'attuazione del SISTAN a livello regionale.* – 4. *L'ufficio di statistica della Regione.* – 5. *Le Province autonome di Trento e Bolzano.*

## **1. Il potere delle regioni di condurre indagini statistiche**

La legge prevede che facciano parte del SISTAN anche gli uffici di statistica delle amministrazioni regionali e delle province autonome (art. 2 lett. c D.L.vo n. 322/89), sicché spetta a tali enti di istituire con proprie leggi detti uffici.

La legge sul Sistema statistico nazionale, nel rispetto dell' autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni, ha previsto che l'istituzione degli uffici regionali di statistica avvenga con leggi regionali (art. 5, primo comma D.L.vo 322/89), che dovranno rispettare i criteri dettati dal D.L.vo n. 322/89. Il vincolo imposto all'autonomia regionale, peraltro, va considerato strumentale alla soddisfazione dell'interesse nazionale alla istituzione di un vero e proprio sistema.

È questo uno dei punti più delicati della disciplina normativa, sul quale si è pronunciata di recente anche la Corte costituzionale, la quale ha ritenuto che "Si tratta di un rilevante interesse di tutta la comunità statale, che ha un indiscutibile carattere di infrazionabilità e di imperatività, in quanto non può darsi un sistema statistico integrato su base nazionale, nè comunque può pensarsi che esso possa funzionare adeguatamente, in mancanza di uffici di statistica operanti al livello delle regioni o delle province autonome" (Corte. cost., 26 marzo 1990, n. 139).

Prima dell'emanazione del D.L.vo n. 322/89, peraltro, erano già operanti presso molte regioni uffici di statistica istituiti con leggi regionali, tanto che già a partire dal 1988 le regioni avevano dato vita al Centro Interregionale per i Sistemi Informativi ed i Sistemi statistici (CISIS), organismo sorto come associazione di operatori dell'area statistica con l'obiettivo di promuovere una produzione statistica omogenea e coordinata e rappresentare all'Istat le istanze regionali in materia statistica.

## 2. Coordinamento amministrativo e coordinamento tecnico

Come è noto, la Corte Costituzionale ha ribadito la titolarità in capo all'Istat del potere di coordinamento tecnico dell'attività statistica, da tenere distinto dall'indirizzo e coordinamento politico e amministrativo, esercitato dal legislatore statale o dal Governo. Il coordinamento tecnico, secondo quanto puntualizzato dalla stessa Corte, consiste nella predisposizione di criteri per l'organizzazione tecnica del lavoro statistico, vale a dire di criteri che presiedono alla scelta e alle modalità di applicazione delle metodologie statistiche, nonché di criteri volti a rendere tale applicazione più efficiente e produttiva. E proprio il suo contenuto, secondo la Corte, consentirebbe di attribuirne legittimamente la titolarità a soggetti diversi dal governo, a nulla rilevando la sua eventuale incidenza su uffici della regione.

Il coordinamento tecnico sarebbe individuabile allorché ci si trovi di fronte ad un ente pubblico (come accade nel caso dell'Istat) portatore, nello specifico campo considerato, di competenze tecniche e/o scientifiche dotate di un particolare valore e di una particolare ufficialità (Corte Cost., 28 aprile 1989, n. 242).

In definitiva, quanto al funzionamento degli uffici di statistica delle regioni, la legge prevede a) atti di indirizzo e coordinamento adottati dal Consiglio dei Ministri, per assicurare unicità di indirizzo all'attività statistica di competenza di regioni e province autonome (art. 5 comma 2 D.L.vo n. 322 del 1989); b) che l'ISTAT eserciti nei confronti di detti uffici poteri di indirizzo e coordinamento tecnici, allo scopo di rendere omogenee le metodologie (art. 5, comma 3).

L'interesse sotteso alla istituzione di un sistema statistico integrato e interconnesso su base nazionale, che giustifica la collocazione degli uffici in questione nel sistema, si riferisce, sul piano funzionale, soltanto all'attività statistica che agli uffici è imputata nell'ambito del programma statistico nazionale, ossia all'attività statistica di interesse nazionale; peraltro, tali uffici agiscono senz'altro anche come uffici regionali nell'esercizio delle attività statistiche di interesse regionale, che sono sempre ammesse e compatibili con l'esistenza del Sistema, in quanto estrinsecazione delle libertà sancite dalla Costituzione (artt. 21 e 33, ma anche 4, 11, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 47 e, in particolar modo, 41, 3 comma, che presuppongono l'impiego della statistica), che consentono il libero svolgimento dell'attività statistica anche da parte dei soggetti pubblici oltre che di quelli privati.

## 3. L'attuazione del SISTAN a livello regionale

Prima dell'istituzione del Sistan, peraltro, la volontà delle Regioni di collaborare con l'Istat era già emersa chiaramente in sede di Centro Interregionale per i Sistemi Informativi ed i Sistemi statistici (CISIS). Successivamente, nella seduta del 25 marzo 1993, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha espresso parere favorevole sullo schema di accordo in

materia di attività statistiche di interesse nazionale ai sensi del D.L.vo n. 322/89.

Sotto il profilo strutturale, l'accordo sancisce l'autonomia organizzativa, tecnica e finanziaria dell'ufficio di statistica della Regione, definito parte integrante e unico interlocutore del Sistema Statistico Nazionale (art. 1), e suggerisce altresì l'opportunità che ne venga costituito uno solo, preferibilmente alle dipendenze della Presidenza della Giunta Regionale, senza tuttavia escludere, ove se ne ravvisasse la necessità, la costituzione di ulteriori sezioni presso singole strutture della Regione. In particolare, si richiede che all'ufficio sia preposto idoneo responsabile (laureato o diplomato nelle discipline statistiche ovvero dotato di precedenti esperienze in materia), coadiuvato da personale adeguato sia quantitativamente che qualitativamente. All'uopo è stabilito appunto che la Regione o, su richiesta, l'Istat svolgano l'eventuale attività di riqualificazione del personale stesso.

Sotto il profilo funzionale, l'accordo affida all'ufficio di statistica:

- a) la realizzazione delle rilevazioni nonché l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici che interessano la Regione;
- b) la fornitura al Sistema Statistico Nazionale, anche in forma individuale ma non nominativa, dei dati previsti dal Programma Statistico Nazionale;
- c) la predisposizione del Programma Statistico Annuale e pluriennale della Regione;
- d) l'attuazione e la gestione della interconnessione e del collegamento dei Sistemi informativi statistici dell'Amministrazione di appartenenza col Sistema Statistico Nazionale;
- e) l'accertamento dell'eventuale violazione dell'obbligo di fornire i dati statistici (artt. 7 e 11 D.L.vo n. 322/89).

Oltre a collaborare con le altre Amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste nel Programma Statistico Nazionale e a contribuire alla promozione e allo sviluppo degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi, gli uffici di statistica provvedono poi a curare la pubblicazione delle statistiche ufficiali della Regione inserite nel Programma Statistico nazionale, fermo restando che tale compito viene espletato dall'ISTAT in caso di dimostrata impossibilità dell'Ufficio a provvedervi direttamente (art. 15, primo comma, lett. g del D.L.vo n. 322/89). Spetta infine all'ufficio di statistica di fornire all'ISTAT, entro il 31 marzo di ogni anno, il rapporto annuale sull'attività espletata nell'anno precedente, tenendo distinte le rilevazioni che rientrano nel Programma Statistico Nazionale da quelle di esclusivo interesse dell'amministrazione di appartenenza.

L'accordo stabilisce che i prodotti delle rilevazioni statistiche effettuate dagli uffici di statistica delle Regioni nell'ambito del Programma Statistico Nazionale possono essere pubblicati dall'ufficio stesso, una volta validati dal responsabile. Gli uffici di statistica sono in ogni caso responsabili della correttezza dei risultati, qualora per l'attuazione delle rilevazioni si avvalgano della collaborazione di altri uffici della stessa amministrazione ovvero di strutture esterne. Dopo la loro validazione, i dati vengono inviati all'ISTAT secondo le modalità fissate dal Comitato di Indirizzo e Coordinamento dell'Informazione Statistica (art. 2).

Quanto ai prodotti delle rilevazioni statistiche di interesse regionale, essi sono considerati patrimonio conoscitivo delle regioni, oltre che principale fonte informativa delle stesse. Al riguardo, l'art. 3 dell'accordo riconosce agli uffici di statistica delle regioni il potere di effettuare rilevazioni statistiche di interesse regionale, anche non comprese nel Programma Statistico Nazionale, e comunque strumentali all'azione di governo regionale. In ogni caso, gli uffici di statistica regionali sono vincolati alle classificazioni e nomenclature fissate dall'ISTAT, così da garantire la confrontabilità dei risultati. La diffusione come dati statistici dei prodotti di tali rilevazioni è subordinata all'assenso del responsabile dell'ufficio, che dovrà vagliarne l'attendibilità. Solo in casi eccezionali e nella oggettiva impossibilità da parte dell'ufficio di provvedervi direttamente ovvero in considerazione dell'assoluta specialità dell'oggetto, l'ufficio di statistica, previa comunicazione all'ISTAT, potrà procedere all'affidamento di singole rilevazioni ad organizzazioni esterne, ma in tal caso i prodotti delle rilevazioni stesse non potranno essere diffusi come dati statistici ufficiali.

Circa i criteri e le modalità di interscambio dei dati individuali nell'ambito del Sistema, l'accordo rinvia alle disposizioni contenute nella Direttiva n. 3 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

In sintesi, ciascun ufficio di statistica è tenuto a fornire agli altri uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, che ne facciano richiesta in ragione delle necessità connesse alle esecuzioni di indagini ed elaborazioni loro affidate in base al Programma statistico nazionale, i dati individuali non nominativi, salva la facoltà del Presidente dell'Istat di richiedere, sentito il Comitato, per esigenze particolari, la comunicazione di dati in forma nominativa.

All'atto della fornitura, i dati sono accompagnati dalla documentazione relativa alle definizioni, nomenclature, classificazioni e metodologie adottate nella rilevazione e nel trattamento dei dati stessi, al fine di consentire una loro corretta interpretazione ed utilizzazione da parte del richiedente. Per le elaborazioni dei dati, gli uffici interessati devono osservare le metodologie stabilite dall'Istat in materia di trattamento dei dati, di classificazione e nomenclatura.

Per ciò che riguarda lo stato di attuazione del SISTAN a livello regionale, apposite leggi sono state emanate dalle Regioni Toscana (L.R. n. 43/92), Piemonte (L.R. n. 45/93), Friuli-Venezia Giulia (L.R. n. 39/93), Marche (L.R. n. 30/90). Risultano aver elaborato disegni di legge finalizzati allo stesso obiettivo le regioni Valle d'Aosta, Campania, Lombardia e Lazio.

La regione Emilia-Romagna, invece, ha emanato "Disposizioni generali urgenti per l'attuazione degli artt. 4,5 e 14 della L.R. n. 30/88 in ordine ai dati del SIR e di coordinamento con le norme sul Sistema Statistico Nazionale".

La Sicilia ha istituito l'ufficio di statistica con una norma contenuta in una legge di carattere finanziario (Legge 11 maggio 1993, n. 15, "Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'accelerazione della spesa", in G.U. della regione siciliana n. 24 del 13 maggio 1993).

In attesa di emanare apposite leggi in materia, la Lombardia, la Calabria, la Campania, l'Abruzzo e il Veneto hanno proceduto alla costituzione

dell'ufficio di statistica regionale attraverso l'emanazione di specifiche deliberazioni di Giunta.

#### **4. L'ufficio di statistica della Regione**

Poichè le leggi regionali contengono una disciplina sostanzialmente uniforme della materia, sicchè sembra superfluo esaminarle partitamente, si ritiene sufficiente illustrare, a titolo esemplificativo, la disciplina emanata dalla regione Toscana. Secondo tale normativa l'ufficio di statistica, individuato come "Servizio di statistica", oltre ai rapporti con gli altri soggetti del Sistema Statistico Nazionale e alla predisposizione del programma statistico regionale, cura tutti gli adempimenti previsti dal D.L.vo n. 322/89.

Ai sensi dell' art. 3, terzo comma, provvede in particolare:

- a) agli adempimenti statistici di cui all'art. 6 del D.L.vo n. 322/1989;
- b) agli adempimenti di natura statistica nell'ambito delle competenze della Regione e segnatamente:
  - predisposizione del Programma Statistico Regionale, annuale e pluriennale;
  - predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale secondo le intese stabilite con l'Istat;
  - approfondimenti e studi sui risultati delle rilevazioni previste nei programmi Statistici Nazionale e Regionale anche in collaborazione con l'IRPET e con le Università toscane;
  - pubblicazioni e diffusione delle informazioni statistiche prodotte dalla Regione;
  - partecipazione alla definizione e allo sviluppo del Sistema informativo regionale e dei vari Osservatori regionali.

Sotto il profilo organizzativo, il servizio di statistica può avvalersi delle altre strutture organizzative regionali (individuate dalla Giunta), nei confronti delle quali esercita funzioni di coordinamento tecnico.

Questo riguarda:

- lo svolgimento delle attività connesse con i programmi statistici regionale e nazionale;
- l'adozione delle nomenclature e metodologie di base predisposte dal Servizio Statistica, secondo le intese stabilite con l'Istat.

Per il coordinamento delle rilevazioni di interesse regionale, la legge (art. 7) consente alla regione di promuovere intese con gli enti locali e gli altri soggetti del Sistema utilizzando a tal fine gli strumenti di cui agli artt. 24 e 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. In casi eccezionali ovvero in relazione all'assoluta specialità dell'oggetto, la regione può, peraltro, affidare l'effettuazione di singole rilevazioni statistiche ad organizzazioni esterne.

Ai sensi dell'art. 9, secondo comma, la diffusione dei prodotti delle rilevazioni statistiche previste dai programmi statistici nazionale e regio-

nale è subordinata alla validazione da parte del responsabile del Servizio di Statistica, che ne accerta preventivamente l'attendibilità. In mancanza di tale validazione, i prodotti stessi non possono essere diffusi all'esterno come dati statistici ufficiali.

Circa la divulgazione dei dati raccolti vale la disciplina posta dall'art. 9 D.L.vo n. 322/89, mentre al personale addetto ai compiti in materia statistica si applicano le disposizioni sul segreto d'ufficio di cui all'art. 28 della L. n. 241/90.

In quanto patrimonio della collettività, ai dati raccolti ed elaborati nell'ambito delle rilevazioni comprese nei programmi statistici regionale e nazionale è consentito l'accesso per fini di studio e ricerca a coloro che ne facciano richiesta.

In linea con quanto già sancito dal D.L.vo n. 322/89, hanno il diritto di accedere ai dati singoli cittadini, associazioni, persone giuridiche pubbliche e private.

## **5. Le Province autonome di Trento e Bolzano**

Passando ad esaminare le Province autonome, va sottolineato che l'attuale disciplina normativa della materia (da ultimo modificata dal D.L.vo 6 luglio 1993, n. 290) è diretta ad assicurare, da un lato, l'autonomia degli uffici di statistica dagli organi provinciali e, dall'altro, il collegamento di detti uffici con l'ISTAT e gli altri uffici del Sistema statistico nazionale.

Gli uffici di statistica di Trento e Bolzano, ordinati con leggi provinciali, svolgono i compiti ad essi attribuiti per le materie di competenza delle province autonome. Nello stesso tempo, fanno parte del Sistema statistico nazionale e corrispondono con l'Istat e con gli altri uffici del sistema stesso.

In quanto componenti del Sistan, i predetti uffici effettuano, in conformità alle direttive tecniche emanate dall'Istat, i censimenti e le altre rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, in particolare curando, salvo diversa intesa, la verifica, la correzione e la memorizzazione dei dati rilevati.

L'organizzazione delle predette indagini e delle altre rilevazioni disposte sul territorio delle province autonome dall'Istat o da altri uffici del Sistema costituisce oggetto di intese tecniche con gli uffici di statistica provinciali.

Sotto il profilo funzionale, gli uffici di statistica provinciali:

- a) assicurano il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici quali individuate dall'Istat;
- b) esercitano nel rispettivo territorio le funzioni degli uffici regionali dell'Istat;
- c) trasmettono, con i criteri e secondo le modalità di cui all'art. 21 lett d, del D.L.vo n. 322/89, i prodotti delle rilevazioni statistiche da essi effettuate all'Istat e agli altri uffici del Sistema titolari delle rilevazioni stesse;

- d) provvedono alla pubblicazione e diffusione dei prodotti sopra indicati, una volta validati dai rispettivi responsabili, fermo restando quanto disposto dagli artt. 8 e 9 del D.L.vo n. 322/89.
- e) provvedono, direttamente o attraverso altri uffici del Sistan operanti nel territorio provinciale, all'espletamento delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, e affidate alla competenza degli uffici statistici degli enti di livello subprovinciale, in caso di gravi inadempimenti ovvero di impossibilità temporanea di regolare espletamento delle rilevazioni stesse da parte di questi ultimi.

Ove tali circostanze siano invece imputabili agli uffici di statistica provinciali, spetta all'Istat provvedere, direttamente o attraverso altri organi del Sistan.

Per ciò che attiene, infine, al flusso dei dati, la legge stabilisce che l'amministrazione statale, gli enti ed istituti a carattere nazionale e sovraprovinciale, la regione, gli enti pubblici locali, ovvero gli uffici di statistica delle medesime amministrazioni, enti ed istituti forniscano, a richiesta, agli uffici di statistica provinciali i dati in loro possesso, resi anonimi e relativi alle singole unità di rilevazione, da utilizzare per elaborazioni statistiche nelle materie di competenza provinciale. Viceversa, gli uffici di statistica provinciali forniscono, a loro volta, i dati resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione di cui siano in possesso, a richiesta dell'Istat, nonchè degli uffici di statistica dell'amministrazione statale, di quella regionale e degli enti pubblici territoriali, negli ambiti delle rispettive competenze.



## GLI UFFICI DI STATISTICA COMUNALI

---

*Alessandro Buzzi Donato e Pasquale Naim*

---

Per riassumere in maniera organica cosa rappresentano gli U.C.S. possiamo dire che essi rivestono la caratteristica di attori in due direzioni (una nei confronti del sistema statistico nazionale di cui fanno parte, l'altra nei confronti della propria amministrazione quando questa si avvale della statistica o opera per produrre un dato statistico) e la caratteristica di strumenti di un attore, anzi dell'attore principale, l'Istat.

È da tenere presente inoltre che, seguendo la logica del D.L.vo 322 gli U.C.S. sono di gran lunga i membri del SISTAN più numerosi, teoricamente 8105 tanti quanti i comuni di oggi; sono veramente la base dell'informazione statistica sul territorio. Coerentemente con la esistenza di comuni piccolissimi (819 con meno di 500 abitanti e 4660 con meno di 3000 abitanti all'ultimo censimento) il 322 ha previsto l'appartenenza al SISTAN anche di uffici statistici di comuni associati; creare strutture costose o parcellizzare attività in piccole strutture a scopo statistico quando tutte le operazioni possono essere svolte in maniera associata è chiaramente una perdita di risorse ed una illogicità funzionale.

Per quanto riguarda i piccoli comuni e gli uffici statistici associati è bene fare una notazione che potrebbe dimostrarsi utile in caso di modifiche al D.L.vo 322. Le comunità montane, che normalmente riuniscono piccoli comuni e che sono già dagli stessi riconosciute come interlocutori utili in quanto raggruppano una serie di servizi, ben potrebbero costituire un ufficio di statistica associato ed essere i punti di riferimento del SISTAN a livello locale per piccoli enti; manca solo ad esse la caratteristica di poter funzionare come organi dell'Istat ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 322. Consentire che le comunità montane costituiscano l'ufficio di statistica, come risultato della associazione dei comuni aderenti, con la possibilità di essere organo dell'Istat, potrebbe garantire la copertura territoriale della funzione statistica anche in aree dove ora è difficile assicurarla.

Altro aspetto su cui esercitare la fantasia normativa è la situazione delle aree metropolitane di cui alla nota Legge 142/90; è evidente come, per le funzioni che le aree metropolitane debbono garantire, non possa mancare un efficiente ufficio di statistica; è forse possibile utilizzare il primo ed il secondo comma dell'articolo 4 del 322 per assicurare che tali uffici metropolitani siano costituiti e che facciano parte del SISTAN.

Come si vede l'ambito normativo interessante, direttamente o indirettamente, la funzione statistica comunale è molto vasto e vario. La natura

stessa dell'ente comune costringe le funzioni verso la generalità; il comune è l'ente territoriale di base, gli altri (province, regioni, camere di commercio) sono legati a particolari funzioni e competenze.

È importante quindi analizzare queste varietà che naturalmente creano problemi nell'attività degli uffici, ma presentano anche un arricchimento se le funzioni statistiche dei comuni sono interpretate correttamente.

La prima funzione di attore nell'ambito del sistema statistico nazionale non ha valore solo "politico" ma anche tecnico; ciascun comune può impostare proprie rilevazioni e chiederne l'inserimento nel programma statistico nazionale; naturalmente sarebbe più funzionale al SISTAN se molti comuni impostassero la medesima rilevazione.

L'inserimento nel programma statistico nazionale, oltre al garantire tecnicamente la correttezza scientifica delle indagini e delle rilevazioni, consente anche l'obbligo di risposta da parte degli enti e dei cittadini coinvolti e la circolazione dei dati nell'ambito del SISTAN ai sensi della direttiva n. 3.

Non si ripeterà mai abbastanza che non è il comune bensì l'ufficio comunale, ai sensi del D.L.vo 322, a far parte del SISTAN; ne discende che, nell'ambito dell'organizzazione comunale (anche quella in fieri ai sensi del D.L.vo 29 e successive modifiche e integrazioni), si deve necessariamente tener conto che un ufficio del comune fa parte ex lege di un circuito nazionale esterno all'amministrazione.

La funzione di attore nell'ambito della propria amministrazione, quando questa opera nel campo statistico, pone l'ufficio statistico comunale sia in posizione di staff sia in posizione di line. La posizione di line è specifica quando l'ufficio svolge in proprio rilevazioni e indagini commissionate dalla propria amministrazione; le rilevazioni e le indagini possono essere anche delegate, come indica la direttiva n. 2 art. 3 comma 2, ad altri uffici purché l'U.S. ne conservi totalmente la responsabilità statistica affinché i dati che provengono dagli uffici statistici siano sempre al di sopra di ogni sospetto.

È abbastanza controversa l'interpretazione del secondo comma dell'art. 1 del 322; l'informazione statistica ufficiale fornita attraverso il Sistema Statistico Nazionale può considerarsi limitata esclusivamente al programma statistico nazionale? Che differenza esiste fra statistica ufficiale e quella legale? È proprio vero che solo dalla seconda discendono conseguenze giuridiche per i cittadini?

Per tutto quanto sopra è logico che una informazione statistica proveniente da un attore del sistema statistico nazionale, ancorché relativa a indagini e rilevazioni non comprese nel programma statistico nazionale, abbia come minimo la caratteristica di estrema delicatezza; è abbastanza difficile spiegare ai cittadini ed all'opinione pubblica che un dato proveniente da un attore del sistema statistico nazionale fornisce una informazione statistica ufficiale (o addirittura legale) solo in certe occasioni mentre in altre può permettersi di sbagliare o di fornire dati non ufficiali.

La posizione di staff è anch'essa molto delicata, specialmente quella relativa a tutti gli uffici del SISTAN. Le direttive trattano il caso, abbastanza frequente nella realtà, di indagini commissionate dalle amministrazioni all'esterno; perché possano essere utilizzate dalle amministrazioni è necessario un certo tipo di intervento da parte dell'ufficio statistica.

Particolare rilevanza assume l'espressione del parere tecnico previsto dalla direttiva n. 2 in ordine a provvedimenti delle amministrazioni in cui si faccia riferimento a dati statistici.

La legge 142 ha privilegiato l'esistenza dei pareri tecnici da parte della struttura comunale per molti atti delle amministrazioni anche per scindere il ruolo politico delle stesse dalla gestione.

Nel campo statistico è molto importante il parere; spesso, vivendo in un mondo in cui la comunicazione sta facendo da padrona ed in cui per dare una patente di scientificità e di neutralità si abusa della pazienza delle persone riempiendo loro la testa di numeri, è necessaria una struttura che faccia da filtro all'eccesso di informazioni statistiche, che chiarisca la necessità che un dato venga utilizzato per i fini per cui è stato creato e non per fini diversi ed a volte opposti; non è corretto usare dati giusti per dimostrare cose che con i dati non hanno nulla a che fare.

L'espressione del parere, unita alla interpretazione dei dati, è l'esercizio tecnico più sofisticato e stimolante che un ufficio statistico possa svolgere in campo comunale.

Fin qui abbiamo visto sommariamente le funzioni che un ufficio comunale di statistica svolge nella posizione di attore.

Esaminiamo quelle in cui la posizione è di strumento.

Dobbiamo distinguere quelle specifiche, in cui lo strumento è nella realtà organo di un altro ente, da quelle previste dall'art. 6 comma 1 lettera C del 322; nella seconda, trattandosi di collaborazione per conto di altri enti, si può supporre una qualche possibilità di contrattare la collaborazione, specialmente per le implicazioni finanziarie ed organizzative che tale collaborazione comporta; le anomalie del 322 sono tante; fra queste anche la obbligatorietà di svolgere attività per un ufficio senza che l'ente cui fa riferimento l'ufficio ne sappia qualcosa o sia in qualche maniera tenuto; è vero che si tratta sempre di attività iscritte nel programma statistico nazionale ma, solo per implicito, si può desumere una qualche obbligazione da parte dell'ente di cui l'ufficio fa parte. È un argomento delicato che interessa quasi esclusivamente gli uffici comunali in quanto questi sono gli unici ad avere o gestire rilevatori; d'altra parte fanno parte di enti organizzativamente molto penalizzati da tutta la normativa vigente; è una impasse che deve sicuramente essere risolta.

Le altre funzioni inerenti la posizione di strumento, quelle cioè di organo periferico dell'Istat sono quelle classiche della statistica comunale anteriormente al 322.

Grandissima parte delle statistiche Istat sono svolte dagli U.C.S. come organi locali dell'Istituto Nazionale di Statistica; tutte quelle demografiche, tutte quelle sugli atti amministrativi (licenze di commercio e di esercizio, attività edilizia, opere pubbliche etc.), quelle sui prezzi al consumo, tutte quelle in cui è necessario prendere contatti con le famiglie tramite rilevatori (forze lavoro, consumi, multiscope). Si può con certezza dire che dei numeri che misurano il polso di un Paese solo gli ultimi due non provengono dagli U.C.S.; se aggiungiamo che gli U.C.S. sotto la sigla e le competenze di uffici comunali di censimento sono la base di tre censimenti generali, (popolazione e abitazioni, industria, commercio e servizi, agricoltura), possiamo giudicare il largo spettro dell'attività statistica comunale.

Il comune è l'unico ente territoriale che ha il vertice (il Sindaco) cui è attribuita una responsabilità statistica. Ai sensi della legge 142 il Sindaco è ufficiale di governo in materia statistica.

La legislazione statistica, con la famosa legge del 1930, aveva anche previsto per una persona del comune, una normativa specifica; l'abilitazione all'esercizio delle discipline statistiche per il dirigente dell'U.C.S.

Si crede che, non essendo questa norma estesa anche a tutti gli altri enti (camere di commercio, province) come la legge del 1993, si possa considerare abrogata sia perché incompatibile con la 322 (avrebbe creato una disparità di trattamento fra enti) sia perché superata dalla direttiva n. 2 che ha professionalizzato altrimenti la figura del dirigente o responsabile dell'U.C.S.

Si elencano, con indicazione fra parentesi degli articoli della legge 1823 del 1939, del D.Leg. 322 del 1989 e del nuovo regolamento anagrafico, le funzioni che sono tipiche degli U.C.S.

- 1) funzione nell'ambito territoriale comunale, di organo periferico dell'I-stat (art. 1 comma 2 ed art. 2 legge 1823/1939 richiamata dall'art. 3 D.L. 322);
- 2) funzione, per l'amministrazione comune, di unico servizio statistico (art. 1 comma 2 ed art. 2 Legge 1823/1939, art. 2, art. 3 comma 3, art. 15 comma 1 lett. C.) e d), art. 6 comma 1 lett. a), b), e d), ed art. 6 commi 2 e 3 D.L. 322);
- 3) funzione di membro del sistema statistico nazionale (art. 2, art. 3 comma 3, art. 6 comma 2, art. 10 comma 3, D.L. 322);
- 4) funzione di rilevanza, elaborazione, diffusione, archiviazione analisi dati statistici della propria amministrazione (art. 1 comma 1 art. 6 comma 1 lett. a) e b), art. 6 commi 2 e 3 D.L.);
- 5) funzione di rilevazione, elaborazione, diffusione, archiviazione, analisi dei dati statistici per il proprio ambito territoriale compresi nel programma statistico nazionale o funzionali al sistema statistico nazionale anche per conto di altre amministrazioni (art. 1 comma 1, art. 6 comma 1 lett. a), b) e c), art. 6 comma 2 D.L. 322 e art. 1 comma 2 L. 1823/1939);
- 6) funzioni di cura dell'uso statistico degli archivi gestionali informatizzati e delle raccolte informatizzate di dati amministrativi (art. 1 comma 1, art. 6 comma 1 lettera d) D.L. 322);
- 7) funzione di contribuzione e promozione, ai fini statistici, dell'informatizzazione di archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi cartacei (art. 1 comma 1, art. 6 comma 1 lett. d), art. 6 comma 3 D.L.);
- 8) funzione di interconnessione e di collegamento del sistema informativo dell'amministrazione con i facenti parte del sistema informativo nazionale così come indicato dall'art. 2 del D.L. (art. 1 comma 1, art. 6 comma 2, art. 2 art. 21 lett. d), D.L. 322);
- 9) funzione di promozione per l'uso di metodologia statistiche presso la propria amministrazione (art. 1 comma 1 art. 6 comma 1 lett. a) e d), art. 15 comma 1 lett. m), D.L. 322 e art. 1 comma 2 L. 1823/1939);
- 10) funzione di diffusione a livello locale dei dati elaborati esistenti nel circuito costituente il sistema statistico nazionale (art. 1 comma 1,

art. 6 comma 1 lett. a), art. 10 commi 1, 3, 4, D.L. 322 e art. 1 comma 2 L. 1823/1939);

- 11) funzione accertativa di violazioni agli obblighi, di cui allo 322, circa le risposte complete ed esatte ai questionari delle rilevazioni e delle indagini del programma statistico nazionale (art. 7 commi 1, 3 art. 1 commi 2, 3 art. 13 L. 689 del 1981);
- 12) funzione di assegnazione della numerazione civica, di gestione del piano topografico, dell'ordinamento ecografico e dei relativi aggiornamenti (artt. 33, 34, 39, 40 reg. anagrafico).

Come già detto e come si vede dalla elencazione precedente, le funzioni degli U.C.S. sono molteplici e, per molti versi ed in moltissimi campi, base della statistica italiana.

Se esaminiamo brevemente ed in maniera riepilogativa i rapporti che gli U.C.S. devono intrattenere con "il resto del mondo" ci accorgiamo della necessità di svolgere uno studio molto più complesso ed esaustivo della statistica comunale, cosa non possibile in queste poche pagine.

Rapporti fra U.C.S. e famiglie, cittadini, imprese (sono rapporti di supremazia per quanto attiene le rilevazioni comprese nel P.S.N., rapporti fra interrogante e respondent non obbligato per quanto attiene rilevazioni e indagini disposte autonomamente dalle amministrazioni, rapporti di fornitura dati ove richiesti, rapporti di servizio per quanto concerne la numerazione civica).

Rapporti fra U.C.S. e amministrazione (sono rapporti di consulenza, staff, servizio per quanto attiene l'U.C.S. come ufficio comunale; sono infrequenti rapporti per quanto concerne l'U.C.S. in quanto organo periferico dell'Istat ed in quanto facente parte del Sistema statistico nazionale).

Rapporti fra U.C.S. e altri uffici statistici del SISTAN, escluso l'Istat (rapporti di collaborazione obbligata per quanto attiene il P.S.N., rapporti di collaborazione paritaria per quanto attiene ad altre rilevazioni non comprese nel P.S.N. rapporti di fornitura per quanto attiene a risultati di indagini o rilevazioni).

Rapporti con l'Istat (rapporti di collaborazione paritaria ove l'U.C.S. non sia coinvolto come organo, rapporto organico in tutte le rilevazioni che vengono retribuite dall'Istat in quanto l'Istituto Nazionale di statistica è il responsabile).

Si vuol chiudere queste brevi note citando una anomalia dovuta alla sedimentazione della legislazione su cui non è stata fatta chiarezza: l'indagine sui prezzi al consumo.

Tale indagine è disposta da una legislazione degli anni venti, prima, quindi della creazione dell'Istat. Ad oggi fa parte del P.S.N. e l'Istat si avvale degli U.C.S. senza alcun rimborso delle spese, come invece fa per tutte le altre rilevazioni. Nessun atto legislativo ha cancellato le vecchie norme degli anni venti, neanche la formulazione abrogativa prevista dall'art. 25 del D.L. 322 perché non è possibile considerarle incompatibili con il D.L. 322.

Il risultato è avere a carico totale del comune una indagine che il P.S.N. attribuisce all'Istat e che vecchie leggi, mai abrogate, attribuiscono ai comuni, riconoscendo loro anche la possibilità di calcolare gli indici.

Sia per una corretta visione del sistema statistico nazionale fin dalla sua base, sia per un corretto rapporto istituzionale fra enti di livello diverso, sia per ovvii e conseguenti problemi organizzativi derivanti da una normativa non ancora chiara sembra opportuno pertanto mettere mano ad un testo unico della statistica comunale, del quale queste note non possono rappresentare altro che le premesse problematiche.

## BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Pour une histoire de la statistique*, I, Paris, 1976.
- AA.VV., *Cinquant'anni di attività dell'Istituto centrale di statistica*, Roma, 1976.
- AA.VV., *Sistema statistico e stato delle autonomie*, in *Città e regione*, 4, 1978.
- AA.VV., *L'impiego della statistica e dello statistico nell'ambito della pubblica amministrazione*, Padova, 1979.
- Baldassarre A., *Il dibattito sul riordinamento della statistica ufficiale*, in *Dir. soc.*, 1973, 471.
- Baldassarre A., *I problemi giuridici per la statistica italiana del 1993*, in *La statistica italiana per l'Europa del 1993 (Atti del Convegno di studio, 21-23 maggio 1990)*, Roma, 1991.
- Barettoni Arleri A., Tagliacarne G., *Demografia*, in *Enc.dir.*, XII, Milano, 1964.
- Barucchi A., *In tema di competenza delle Regioni a condurre indagini statistiche*, in *Giur.it*, 1965, I, 1,359.
- Bellitti G., Tomei R., *Il censimento demografico. Lineamenti giuridici e organizzativi*, in *Quaderni di ricerca del Sistan*, 1992, fasc.1.
- Bellitti G., Tomei R., *L'accesso ai dati statistici*, in *Quaderni di ricerca del Sistan*, 1992, fasc. 2.
- Brunelli G., *Corte Costituzionale e legislatore: due interpretazioni del principio di legalità?* in *Giur. Cost.*, 1991, 1, 2872.
- Buttiglione E., *Sistema statistico nazionale e competenze regionali*, in *Giur. Cost.*, 1991, 1, 2879.
- Calosso G., *Commento alle direttive COMSTAT*, in *Prime note*, febbraio 1992, p. 380; marzo 1992, 450, maggio 1993, 242.
- Cassese S., *L'organizzazione statistica e le Regioni*, in *I conti economici e territoriali a livello regionale: metodi e problemi*, Formez, Napoli, 1979, 95.
- Cassese S., *La statistica nell'amministrazione pubblica (storia e problemi attuali)*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1979, 545.
- Cerulli Irelli V., *Statistica (Sistema statistico nazionale)*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, 669.
- Cerulli Irelli V., *Aspetti giuridici dell'ufficialità del dato (Atti della prima Conferenza di statistica, 18-19 novembre 1992)*, Istat, Roma, 81.
- Chiti M.P., *Servizi statistici nazionali e pubblica amministrazione*, in *Foro amm.*, 1984, 576.
- Colombo B., Cortese A., Fabbris L., *La produzione di statistiche ufficiali (a cura di)*, Padova, 1994.
- Costanzo P., *Nota a Corte Cost.*, 28 aprile 1989, n. 242, in *Foro it.*, 1989, I, 2067.
- D'Alberti M.-D'Alessio G., *I servizi statistici fra Stato e Regioni. Profili giuridici*,

- in Regioni e informazione statistica, I, Problemi generali a cura di M. Crivellini e A. Niccoli, Milano, 1984.
- De Götzen S., La configurazione dei rapporti fra Stato e Regioni e i criteri discretivi tra i rispettivi ambiti di attività nella riforma del sistema statistico nazionale, in *Le Regioni*, 1991, 546.
  - Endrici G., La riorganizzazione della statistica pubblica: il governo del sistema, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1990, 1092.
  - Esposito C., Osservazione a Corte Cost., 11 luglio 1961, n. 52 in *Giur. cost.*, 1961,1043.
  - Fracassi R., Dal censimento dell'unità ai censimenti del centenario, Roma,1961.
  - Gessa C., Osservazioni preliminari sul progetto di legge per il riordinamento del servizio statistico nazionale, in *Stato e regione*, 1978,3, 166.
  - Giannini M.S., Le trasformazioni istituzionali e il ruolo dello statistico, in *Annali di statistica*, serie .IX, vol. 7, Roma 1987.
  - Giletti E., I censimenti demografici: disciplina giuridica, in *Corr. amm.*, 1962, 1555.
  - Guerra M.P., La riorganizzazione della statistica pubblica: il sistema statistico nazionale, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1990, 1021.
  - Istat, L'informazione statistica in Italia (Atti del Convegno di Roma, 28-29 maggio 1971) in *Annali di Statistica*, serie VIII, vol.26, Roma 1971.
  - Istat, L'informazione statistica in Italia (Atti del II Convegno di Roma, 17-19 giugno 1981), in *Annali di Statistica* , serie IX, vol.1, Roma 1981.
  - Istat, Aspetti della statistica ufficiale italiana. Esame e proposte (Relazione della Commissione Moser), in *Annali di statistica*, Roma,1983.
  - Istat, L'informazione statistica e i processi decisionali (Atti del Convegno di Roma, 11-12 dicembre 1986) in *Annali di statistica*, VII, Roma,1987.
  - Lenti L., *Statistica*, in *Noviss. dig. it.*, XVIII, 1971, 232.
  - Marozza F.,Chiavetti S., Elezioni e popolazione, in *Stato e Regione*, 1979, 83.
  - Merloni F., Attività conoscitive delle amministrazioni pubbliche e statistica ufficiale. Profili organizzativi e funzionali, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1994, 83.
  - Parenti G., I progetti di riforma del servizio statistico dal dopoguerra a oggi, Roma 1985.
  - Pasini M., La filosofia della statistica di Melchiorre Gioia, in *Mat. st. cult. giur.*, 1975, 471.
  - Perez R., L'acquisizione di notizie da parte della pubblica amministrazione, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1968, 1384.
  - Perez R., (a cura di), *Statistica e pubblica amministrazione,I, Ordinamenti, strutture, compiti e prospettive di lavoro*, Milano, 1983.
  - Perez R., (a cura di), *Statistica e pubblica amministrazione,II, I servizi pubblici*, Milano, 1985.
  - Pinto L., L'organizzazione generale dei Censimenti, in *Città e regione*, 5, 1981, 30.
  - Rey G.M., Orientamenti di una politica per la statistica negli anni 80, in *Atti del 2 Convegno sull'informazione statistica*, cit.
  - Rey G.M., L'informazione statistica e i processi decisionali, in *Atti del Convegno sull'informazione statistica e i processi decisionali*, cit.
  - Rey G.M., *Statistica ufficiale tra coinvolgimento e neutralità* in *Atti del Convegno "Statistica e Società,"* Pisa, SIS, 10 ottobre 1989, ed.Facini, 1989.
  - Sandulli A.M.-Baldassarre A., Profili costituzionali della statistica in Italia, in *Dir. soc.*, 1973, 95.
  - Santangelo Spoto I., *Statistica*, in *Dig. it.*, XXXII, Torino, 1899-1903, 753.

- Tomei R., Il segreto statistico, in AA.VV., I sondaggi di opinione ed elettorali, Napoli, 1985, 93.
- Tomei R., L'attività statistica regionale, in *Prat. amm.*, 1986, 210.
- Tomei R., Profili giuridici del censimento demografico, in *Trib. amm. reg.*, 1987 II, 95.
- Tomei R., Osservazioni in tema di coordinamento dell'attività statistica, in *Riv. amm.* 1988, 4, 294.
- Tomei R., Regioni e statistica ufficiale (nota a Corte Cost., 26 marzo 1990, n. 139), in *Giur. it.*, 1991, I, 1, 377.
- Tomei R., *Statistica (dir. pubbl.)*, in *Enc. giur. Treccani*, XXX, Roma 1993.
- Tomei R., Ancora in tema di Regioni e statistica ufficiale: la Corte non perde l'occasione per riaffermare il principio di legalità (nota a Corte Cost., 18 luglio 1991, n. 359), in *Giur.it.*, 1993, I, 1874.
- Vacchini A., *Cenni storici sui censimenti dei popoli dell'antichità*, Milano, 1950.
- Zuliani A., L'informazione statistica: uno strumento indispensabile per decidere, in *Atti del Convegno sull'informazione statistica e i processi decisionali*, cit.
- Zuliani A., Programma statistico nazionale e qualità dell'informazione, in *Atti della Prima conferenza nazionale di statistica*, Roma, 1992.



# FONTI NORMATIVE E GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

## Fonti normative

1972

- Legge 11 marzo 1972, n. 118, Provvedimenti a favore delle popolazioni Alto-Atesine (G.U. n. 95 del 11/4/1972).

1978

- Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati (G.U. n. 70 del 12 maggio 1979).

1981

- Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 228, Modificazioni al DPR 31 luglio 1978, n. 1017, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati (G.U. 22 maggio 1981, n. 139).

1988

- Legge 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, art. 24, Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica (G.U. n. 214 del 12/9/1988).

1989

- Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322, Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (G.U. n. 222 del 22/9/1989).

1990

- Deliberazione Giunta Regionale Lombardia 30 gennaio 1990, n. 51018 avente ad oggetto "Designazione del Servizio statistica della Giunta regionale come componente, per la regione Lombardia, del Sistema statistico nazionale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322".

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1990, Individuazione di enti ed organismi pubblici di informazione statistica.
- Legge Regionale Marche, 26 aprile 1990, n. 30, Organizzazione amministrativa della Regione (B.U. Regione Marche n. 57 del 27/4/1990).
- Regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio dell'11 giugno 1990 relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (G.U. Comunità europee n. L 151/3 del 15/6/90).
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1990, Articolo 26 del Decreto legislativo 6/9/1989 n. 322: costituzione degli uffici di statistica della Amministrazioni dello Stato.

## 1991

- Legge 9 gennaio 1991, n. 11, Finanziamento del 13° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 7° censimento generale dell'industria e dei servizi (G.U. n. 13 del 16/1/1991).
- Deliberazione Giunta Regionale Calabria 17 aprile 1991, n. 1890 avente ad oggetto "Ufficio Statistico Regionale".
- Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254, Regolamento di esecuzione del 13° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 7° censimento generale dell'industria e dei servizi (G.U. n. 189 del 13/8/91).
- Direttiva COMSTAT 15 ottobre 1991, n. 1, Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione (G.U. n. 295 del 17/12/1991).
- Direttiva COMSTAT 15 ottobre 1991, n. 2, Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica dei comuni (G.U. n. 295 del 17/12/1991).
- Direttiva COMSTAT 15 ottobre 1991, n. 3, Criteri e modalità per l'interscambio dei dati individuali nell'ambito del Sistema statistico nazionale (G.U. n. 18 del 23/1/1992).
- Direttiva COMSTAT 15 ottobre 1991, n. 4, Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (G.U. n. 295 del 17/12/1991).
- Direttiva COMSTAT 15 ottobre 1991, n. 5, Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica del Ministero dell'Interno e delle Prefetture (G.U. n. 295 del 17/12/1991).
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 1991, Individuazione degli enti e delle amministrazioni pubbliche i cui uffici di statistica fanno parte del Sistema statistico nazionale (G.U. n. 271 del 19/11/1991).
- Regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991 relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri (G.U. Comunità europee n. L 316/1 del 16/11/91).

## 1992

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Protocollo d'intesa tra il Ministero delle Finanze e l'Istituto Nazionale di Statistica del 9 aprile 1992 .
- Decreto del Ministro delle Finanze 24 giugno 1992, Determinazione delle attribuzioni e dei poteri degli uffici doganali per l'attuazione del sistema statistico comunitario Intrastat (G.U. n. 175 del 7/7/1992).
- Legge Regionale Toscana 2 settembre 1992, n. 43, Istituzione dell'ufficio di statistica della Regione Toscana (B.U. Regione Toscana n. 52 del 11/9/1992).

- Direttiva COMSTAT 18 settembre 1992, n. 6, Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle province (G.U. n. 75 del 31/3/1993).
- Atto di indirizzo COMSTAT 22 settembre 1992, n. 1, Criteri organizzativi degli uffici di statistica di cui all'art. 2, lettera g), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (G.U. n. 276 del 23/11/1992).
- Regolamento (CEE) n. 3046/92 della Commissione del 22 ottobre 1992 recante disposizione d'applicazione e modificazione del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni fra Stati membri (G.U. n. 96 del 7/12/1992).
- Deliberazione Giunta Regionale Campania 20 novembre 1992, n. 6504 avente ad oggetto "Adempimenti amministrativi della L.R. n. 11/91 e del D.Lgs. n. 322/89".
- Direttiva COMSTAT 18 dicembre 1992, n. 7, Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica di cui all'art. 3, punto 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 mediante ricorso alle forme associative o di cooperazione (G.U. n. 75 del 31/3/1993).

## 1993

- Presidenza del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1993, Parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema d'intesa attinente alle strutture di rilevazione per le statistiche in agricoltura.
- Presidenza del Consiglio dei Ministri 1 aprile 1993, Parere della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di accordo in materia di attività statistiche di interesse nazionale ai sensi del D.Lgs 322/89.
- Legge Regionale Sicilia 11 maggio 1993, n. 15, Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa (G.U. Regione Sicilia n. 24 del 13/5/1993).
- Deliberazione Giunta Regionale Abruzzo 19 maggio 1993, n. 2677 avente ad oggetto "Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento delle attività statistiche regionali".
- Legge Regionale Friuli-Venezia Giulia 15 giugno 1993, n. 39, Modificazioni ed integrazioni alla normativa regionale in materia di organizzazione e di personale (B.U. Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 15/6/1993).
- Decreto Legislativo 6 luglio 1993, n. 290, Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti le competenze degli uffici di statistica delle province di Trento e Bolzano (G.U. 10 agosto 1993, n. 186).
- Legge Regionale Piemonte 31 agosto 1993, n. 45, Norme sull'attività statistica e disciplina del Servizio regionale di statistica (B.U. n. 36 del 8/9/1993).
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1993, Direttiva ai commissari di Governo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (G.U. n. 241 del 13/10/1993).

## 1994

- Legge 21 gennaio 1994, n. 61, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (G.U. 27 gennaio 1994, n. 21).

- Accordo di programma ISAM 28 gennaio 1994, Integrazione statistica dell'Area di Milano stipulato fra Istat, Provincia di Milano, Comune di Milano, Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano.
- Circolare 8 agosto 1994, n. 1/SISTAN, Organizzazioni e funzionamento degli uffici di statistica dei comuni: applicazione della direttiva n. 2 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

### **Giurisprudenza costituzionale**

- Corte costituzionale, 28 aprile 1989, n. 242, in Foro it. 1989, I, 2065.
- Corte costituzionale, 26 marzo 1990, n. 139, in Giur. it., 1991, I, 1, 377.
- Corte costituzionale, 18 luglio 1991, n. 359, in Giur. it., 1993, I, 1, 874.

# PRINCIPALI ORGANISMI DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE

## **Commissione per la garanzia dell'informazione statistica**

Prof. Bernardo COLOMBO                      Presidente  
Prof. Luigi BIGGERI  
Prof. Marco D'ALBERTI  
Prof. Mario DRAGHI  
Prof. Giovanni GIRONE  
Prof. Giorgio MARBACH  
Prof. Antonio MARZANO  
Dott. Andrea MONORCHIO  
Dott. Carlo SANTINI

## **Istituto Nazionale di Statistica**

### **Presidente**

Prof. Alberto ZULIANI

### **Consiglio**

Prof. Alberto ZULIANI,                      Presidente  
Prof. Vincenzo CERULLI IRELLI  
Prof. Mario Pilade CHITI  
Prof. Bernardo COLOMBO  
Dott. Bruno DE LEO  
Prof. Alberto DE ROBERTO  
Prof. Antonio GOLINI  
Prof. Marco MARTINI  
Prof. Alfredo RIZZI  
Prof. Paolo GARONNA,                      Segretario

**COMSTAT – Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica**

Prof. Alberto ZULIANI	Presidente
Dott. Francesco ASCANI	Ministero delle Risorse agr. alim. e forestali
Dott. Michelino BARBATO	Ministero della Pubblica istruzione
Dott. Alessandro BUZZI DONATO	Associazione Nazionale Comuni Italiani
Dott. Enrico CAPERDONI	Regioni
Dott. Luciano CICCALINI	Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato
Dott. Claudio CONEGLIANI	Banca d'Italia
Dott. Bruno DE LEO	Ministero del Tesoro
Dott. Nicola FALCITELLI	Ministero della Sanità
Prof. Corrado FIACCAVENTO	Ministero del Bilancio e Programmazione Economica
Prof. Sergio GAMBALE	Ministero delle Finanze
Prof. Paolo GARONNA	Istituto Nazionale di Statistica
Prof. Antonio GOLINI	Esperto
Dott. Raffaele IUELE	Dipartimento della Funzione Pubblica
Prof. Donato LIMONE	Unione Province Italiane
Prof. Massimo LIVI BACCI	Esperto
Dott. Nicola MELIDEO	Associazione Nazionale Comuni Italiani
Dott. Pasquale NAIM	Associazione Nazionale Comuni Italiani
Prof. Luigi PIERACCIONI	Unioncamere
Dott. Antonio SPAGNUOLO	Ministero di Grazia e Giustizia
Dott. Fabio TRIZZINO	Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Dott.ssa Marisa TROISE ZOTTA	Ministero dell'Interno

**Direttore generale**

Prof. Paolo GARONNA

**Direzioni centrali**

STATISTICHE SU ISTITUZIONI E IMPRESE

*Direttore centrale*

Dott.ssa Giovanna MAMBERTI PEDULLÀ

STATISTICHE SU POPOLAZIONE E TERRITORIO

*Direttore centrale*

Prof.ssa Viviana EGIDI

GESTIONE DELLE RISORSE

*Direttore centrale*

Dott. Giuseppe PERRONE

**Dipartimenti**

CONTABILITÀ NAZIONALE E ANALISI ECONOMICA

*Capo dipartimento*

Dott. Enrico GIOVANNINI

DIFFUSIONE E BANCHE DATI

*Capo dipartimento*

Dott. Enrico GIOVANNINI (ad interim)

INFORMATICA

*Capo dipartimento*

Dott. Sergio LUCARELLI

**Segreteria del Sistema statistico nazionale**

*Direttore Centrale*

Prof. Gaetano ESPOSITO

**Uffici Regionali dell'Istat**

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	Dott. Claudio Moriani Via A. Volta, 3 10121 Torino
LOMBARDIA	Dott. Amedeo Ciriello Piazza della Repubblica, 22 20124 Milano
VENETO	Dott.ssa Rosalba Sterzi Corso del Popolo, 23 30172 Venezia-Mestre
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Dott. Ernesto Meneghini Via C. Battisti, 18 34137 Trieste
LIGURIA	Dott. Umberto Vitale Via XX Settembre, 8 16121 Genova
EMILIA-ROMAGNA	Dott. Cesare Briolini Galleria Cavour, 9 40124 Bologna
TOSCANA	Dott. Franco Salvatore Corea Via Santo Spirito, 14 50125 Firenze
UMBRIA	Dott. Valbruno Bontempo Via C. Balbo, 3 06100 Perugia
MARCHE	Dott. Mario Moscatelli Corso Garibaldi, 78 60121 Ancona
LAZIO	Geom. Roberto Filippini Via Gaeta, 4 00185 Roma
ABRUZZO	Dott. Emilio Cialfi Via Firenze, 4 65121 Pescara
MOLISE	Dott. Luigi Plescia Via Mazzini, 129 86100 Campobasso
CAMPANIA	Dott. Domenico Finaldi Dott. Francesco Fracasso Via Verdi, 18 80133 Napoli
PUGLIA	Dott. Nicola Capacchione Via Dante Alighieri, 3 70121 Bari

BASILICATA	Dott. Sergio Ielpo Via Gabet, 20 85100 Potenza
CALABRIA	Dott. Giovanni Mannella Piazzetta della Libertà, 2 88100 Catanzaro
SICILIA	Dott. Aldo Silvia Via Empedocle Restivo, 102 90144 Palermo
SARDEGNA	Dott.ssa Pinella Orrù Via G.B. Tuveri, 60 09129 Cagliari

*Esercitano le funzioni di Uffici Regionali dell'Istat*

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - AUTONOME PROVINZ BOZEN	Istituto provinciale di statistica (ASTAT) Landesinstitut für statistik (ASTAT) 1-39100 Bolzano -Bozen - Viale Duca D'Aosta, 59 Direttore - Direktor: Dott. Werner Stufles- ser Referente - Referent: Sig. Gregorio Gobbi
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Servizio Statistica 38100 Trento - Via Brennero, 316 Dott. Giovanna Fambri

**Enti Pubblici di Informazione Statistica**

INEA - Istituto Nazionale di Economia Agraria	Dr. Giulio Adilardi Via Barberini, 36 00187 Roma
ISCO - Istituto Nazionale per lo studio della Congiuntura	Dr. Lucio Pasquali Coluzzi Piazza Indipendenza, 4 00185 Roma
ISFOL - Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavora- tori	Dr. Alfredo Tamborlini Via Morgagni, 33 00161 Roma
ISPE - Istituto di studi per la program- mazione Economica	Dr. Carlo Andrea Bollino Corso Vittorio Emanuele, 282 /284 00186 Roma

**Uffici di Statistica delle Amministrazioni Centrali dello Stato**

Presidenza del Consiglio	Dott. Giancarlo Bravi Via della Stamperia, 8 00187 Roma
Affari Esteri	Dott. Sandro Siggia Piazzale della Farnesina, 1 00194 Roma
Ambiente	Dott. Paolo Soprano Via della Ferratella in Laterano, 33 00184 Roma
Beni Amb. e Culturali	Dott. Paolo Carini Via del Collegio Romano, 27 00186 Roma
Bilancio e Programmazione Economica	(.....) Via XX Settembre, 96 00187 Roma
Commercio Estero	Dott. Francesco Pugliesi Viale America, 341 00144 Roma
Difesa	Dott. Italo Maserati Via XX Settembre, 8 00187 Roma
Finanze	Dott. Salvatore Puglisi Viale Boston 00144 Roma
Grazia e Giustizia	Dott. Salvatore Vitello Via Arenula, 70 00186 Roma
Industria e Commercio	Dott. Luciano Cicaleni Via Molise, 2 00187 Roma
Interno	Dott.ssa Marisa Troise Zotta Piazza del Viminale 00184 Roma
Lavori Pubblici	Ing. Francesco Nola Via Nomentana, 2 00161 Roma
Lavoro e Prev. Sociale	Dott.ssa Anna Maria Dellutri Via Nazionale, 46 00184 Roma
Trasporti e Navigazione	Dott.ssa Rosa Martingano P.zza Croce Rossa, 1 00161 Roma

Trasporti e Navigazione ( <i>Segue</i> )	Dott. Rolando Calderini Viale dell'Arte, 16 00144 Roma
Poste e Telecomunicazioni	Dott. Ernesto Conte Viale America, 201 00144 Roma
Pubblica Istruzione	Dott. Michelino Barbato Via Flavio Domiziano, 10 00145 Roma
Risorse Agr. Alim. e Forest.	Dott. Francesco Ascani Via Torino, 45 00184 Roma
Sanità	Dott. Franco Pennazza Lungotevere Ripa, 1 00153 Roma
Tesoro	D.ssa Maria Cannata Via XX Settembre, 97 00187 Roma
Rag. Gen. dello Stato	Dott. Giovanni De Simone Via XX Settembre, 97 00187 Roma
Univ. e Ric. Scientifica	Dott. Enrico Carbonetti Piazza Kennedy, 20 00144 Roma

### **Uffici di Statistica degli Enti Pubblici Nazionali**

ACI- Automobile Club d'Italia	Dott.ssa Maria Grazia Suriano Via Fiume delle Perle, 24 00144 Roma
CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche	Dott. Corrado De Rossi Piazzale Aldo Moro, 7 00185 Roma
CONI- Comitato Olimpico Nazionale Italiano	Arch. Bruno Rossi Mori Foro Italico, 1 00194 Roma
ENASARCO - Ente Nazionale Assistenza Agenti Rappresentanti di Commercio	Dott.ssa Gabriella Cinardi Via Antoniotto Usodimare, 31 00154 Roma
ENEA - Comitato Nazionale per la ricerca e per lo sviluppo della Energia nucleare e delle Energie alternative	Prof. Maurizio Di Paola Strada Anguillarese, km. 1,300 00060 Roma

ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica	Ing. Giorgio Tolotti Via G. B. Martini, 3 00198 Roma
Ente Ferrovie dello Stato	Dott. Francesco Aglianò Piazza della Croce Rossa, 1 00161 Roma
ICE - Istituto Nazionale per il Commercio Estero	Dott. Paolo Ferrucci Via Liszt, 21 00144 Roma
INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro	Dott. Achille D'Arienzo Viale Stefano Gradi, 57 00143 Roma
INPDAP - Gestione ENPAS	Dott. Paolo Maciocci Corso d'Italia, 108 00198 Roma
INPDAP - Gestione INADEL	Dott. Giuseppe Pernice Via Cesare Beccaria, 29 00196 Roma
INPDAP- Gestione Istituti di Previdenza	Dott.ssa Gabriella Simeone Via Cristoforo Colombo, 44 00100 Roma
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	Dott. Luigi De Mitri Piazza Verdi, 10 00198 Roma
Istituto Superiore di Sanità	Dott. Riccardo Capocaccia Viale Regina Elena, 299 00161 Roma
ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo	Dott. Mario Liberatori Via Vittoria Colonna, 39 00193 Roma
SCAU - Servizio per i Contributi Agricoli Unificati	Dott. Franco Dandini Via Barberini, 67 00187 Roma
Ente per gli interventi nel Mercato Agricolo	Dott. Giancarlo Nanni Via Palestro, 81 00187 Roma
Azienda Nazionale autonoma delle Strade	Ing. Francesco Ferrazin Via Mozambano, 10 00185 Roma

#### **Uffici di Statistica delle Aziende Autonome**

Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato	Dr. Marco Pellegrino P.zza Mastai, 11 00100 Roma
--	--

**Uffici di Statistica delle Regioni e Province autonome**

PIEMONTE	Dott. Renzo Rossi Via XX Settembre, 88 10122 - Torino
VALLE D'AOSTA	Dott. Giancarlo Regazzo Piazza Accademia St. Anselmo, 2 11100 - Aosta
LOMBARDIA *	Dott. Silvio Lauro Via Fabio Filzi, 22 20124 - Milano
TRENTINO A. ADIGE	Dott. Francesco Pancheri Via Gazzoletti, 2 38100 - Trento
<i>BOLZANO-BOZEN *</i>	<i>Dott. Werner Stuflesser</i> <i>V.le Duca D'Aosta, 59</i> <i>39100 - Bolzano</i>
<i>TRENTO *</i>	<i>Dott.ssa Giovanna Fambri</i> <i>Via Brennero, 316</i> <i>38100 - Trento</i>
VENETO	Dott.ssa Marina Serpellon Calle Priuli 99/f 30121 - Venezia
FRIULI V.G. *	Dott. Giorgio Maggi Via Udine, 9 34100 - Trieste
LIGURIA	Ing. Guido Audasso Via Fieschi, 15 16121 - Genova
EMILIA-ROMAGNA *	Dott. Stefano Stefanini V.le Silvani, 4/3 40122 - Bologna
TOSCANA *	Dott. Andrea Bucciarelli Via di Novoli, 26 50127-Firenze
UMBRIA	Dott. Mario Dalle Molle Via Pievaiola (Pal. Fioroni) 06100 - Perugia
MARCHE *	Dott. Gianfranco Trillini P.le della Libertà, 9 60100 - Ancona
LAZIO	Dott. Roberto De Vecchis Via C. Colombo, 217 00147 - Roma

---

ABRUZZO	Dott. Tonino De Lauretis Via Aldo Moro 67100 - L'Aquila
MOLISE	Dott. Pierluigi Amoroso V.le XXIV maggio, 130 86100 - Campobasso
CAMPANIA	Dott. Policarpo Conte Via Don Bosco, 9/E 80144 - Napoli
PUGLIA	Dott. Edoardo Abbruzzese Corso Italia, 15 70121 - Bari
BASILICATA	Dott. Antonio Avolio Via Pretoria, 277 85100 - Potenza
CALABRIA*	Dott. Antonio Galati V.le De Filippis 88100 - Catanzaro
SICILIA*	Dott. Cesare Casali Via Notarbartolo, 17 90110 - Palermo
SARDEGNA	Dott. Giovanni Serra Via Mameli, 88 09100 - Cagliari

\* Ufficio di Statistica Regionale costituito.

**Uffici di statistica delle Province**

Torino	Dott. Wieslana Rudnicka
Vercelli	Dott. Gianfranco Garzolino
Novara	Dott. Angelo Lavatelli
Cuneo	Dott.ssa Mirella Pellegrini
Asti	Dott.ssa Silvia Moro
Alessandria	Dott. Paolo Rossi
Varese	Dott. Angelo Gorla
Milano	Dott. Daniele Comero
Bergamo	Dott. Stefano Locatelli
Mantova	Dott. Giancarlo Leoni
Treviso	Dott. Roberto Garzotto
Venezia	Dott. Ernesto Della Sala
Padova	Dott. Antonio Matteazzi
Udine	Dott. Valter Caine
Gorizia	Dott. Mario Passon
Imperia	Dott.ssa Agostina Scarella
Savona	Dott.ssa Patrizia Gozzi
Genova	Dott. Rinaldo Rivarola
La Spezia	Dott. Franco Maccione
Piacenza	Dott. Enrico Scarpa
Reggio nell'Emilia	Dott.ssa Maria Pia Tedeschi
Modena	Dott.ssa Patrizia Benassi
Bologna	Dott.ssa Antonietta Marzocchi
Ferrara	Dott. Marco Turci
Ravenna	Rag. Giovanni Torricelli
Lucca	Dott. Guido Moretti
Pistoia	Dott. Vincenzo Evangelisti
Arezzo	Dott. Massimo Nibi
Terni	Sig. Paolo Modesti
Pesaro e Urbino	Dott. Giorgio Giorgini
Macerata	Dott.ssa Stefania Bòrgani
Viterbo	Dott. G. Lorenzo Bizzarrini
L'Aquila	Sig. Fulgo Graziosi
Teramo	Dott. Donatello Piccone
Pescara	Dott. Arch. Domenico Di Berardino
Chieti	Arch. Domenico Liberatore
Isernia	Dott.ssa Gabriella Petrolini
Campobasso	Sig.na Rosamaria Fanelli
	Sig.na Filomena Zaddone
Avellino	Rag. Nicola Montanile
Salerno	Dott. Renato Cangiano
Bari	Dott. Donato Campanella
Catanzaro	Dott. Giuseppe Caridà
Palermo	Dott. Francesco Ferraro
Nuoro	Dott.ssa Silvia Marongiu

**Uffici di statistica delle Prefetture**

Torino	Dott.ssa Marita Bevilacqua
Vercelli	Dott. Francesco Buccellato
Novara	Dott. Michele Basilicata
Cuneo	Dott. Mario Lubati
Asti	Dott. Luigi Micheluzzi
Alessandria	Dott. Paolo Ponta
Varese	Sig.ra Gabriella Dragoni
Como	Dott. Roberto Turri
Sondrio	Dott.ssa Costanza Pino
Milano	Dott. Alfredo Passaro
Bergamo	Dott. Lucio Marotta
Brescia	Dott.ssa Fabrizia Triolo
Pavia	Dott.ssa Giulia D'Onofrio
Cremona	Dott. Giulio Di Matteo
Mantova	Dott. Pasquale Ranieri
Verona	Dott.ssa Maria Rosaria Laganà
Vicenza	Dott. Rinaldo Argentieri
Belluno	Dott. Paolo Triolo
Treviso	Dott.ssa Paola De Palma
Venezia	Dott. Iginio Olita
Padova	Dott. Melchiorre Pallica
Rovigo	Dott.ssa Anna Antonia Petrilli
Pordenone	Dott. Rocco De Amicis
Udine	Dott.ssa Maria Egle Bruno
Gorizia	Sig. Fabbrizio di Stefano
Trieste	Dott. Fabio Millotti
Imperia	Dott.ssa Antonella Alvano
Savona	Dott. Sergio Grundesso Silvestri
Genova	Dott.ssa Maria Pia Giacobone
La Spezia	Dott. Giuseppe De Rosa
Piacenza	Dott.ssa Antonella Buono
Parma	Dott. Franco Zasa
Reggio nell'Emilia	Dott. Elio Faillaci
Modena	Sig. Giorgio Zanoli
Bologna	Dott.ssa Claudia Bovini
Ferrara	Dott.ssa Pinuccia Niglio
Ravenna	Dott. Filippo Inferrera
Forlì	Dott. Umberto Grani
Massa-Carrara	Dott. Flavio Ferdani
Lucca	Dott. Walter Nencioni
Pistoia	Dott. Umberto Russo Krauss
Firenze	Dott. Giovanni Lattarulo
Livorno	Rag. Francesco Avellino
Pisa	Dott. Giovanni Forte
Arezzo	Dott.ssa Rosalba Guarino
Siena	Dott. Enzo Raimondi

Grosseto	Dott.sa Maria Paola Corritore
Perugia	Dott. Antonio De Bonis
Terni	Dott.ssa Simonetta Migozzetti
Pesaro e Urbino	Dott.ssa Giuliana Longo
Ancona	Dott.ssa Simona Calcagnini
Macerata	Dott.ssa Fiorella Piccioni Latini
Ascoli Piceno	Dott.ssa Aurora Monaldi
Viterbo	Dott.ssa Nicoletta Ambrosini
Rieti	Dott. Paolo Giovanni Grieco
Roma	Dott.ssa Anna M. Gemma Ranalli
Latina	Dott.ssa Maria Maglione
Frosinone	Dott. Giacomo Allocca
L'Aquila	Dott. Giovanni Giove
Teramo	Dott. Eugenio Matronola
Pescara	Dott. Luigi Iannuzzi
Chieti	Dott. Giovanni Giove
Isernia	Dott. Aldo Bianco
Campobasso	Dott.ssa Maria Nicolina Testa
Caserta	Dott.ssa Gerardina Basilicata
Benevento	Dott. Arnaldo Pirone
Napoli	Dott.ssa Gabriella Tramonti
Avellino	Dott. Raffaele Cannizzaro
Salerno	Dott.ssa Rosamaria Falasca
Foggia	Dott. Pasquale Santamaria
Bari	Dott.ssa Fulvia Ferrero
Taranto	Dott. Antonio Paglialonga
Brindisi	Dott. Alessandro Ghezzen
Lecce	Dott.ssa Giulia Gazzella
Potenza	Dott.ssa Olga Gozzoli
Matera	Rag. Gerardo Bisogno
Cosenza	Dott.ssa Maria Vercillo
Catanzaro	Geom. Aldo Calandriello
Reggio di Calabria	Dott. Giuseppe Putorti
Trapani	Sig. Pasquale Ales
Palermo	Dott.ssa Maria Danila Spagna
Messina	Dott.ssa Antonella Ficarra
Agrigento	Dott.ssa Lea Passalacqua
Caltanissetta	Dott. Carmelo Spampinato
Enna	Dott. Pietro Spagna
Catania	Dott.ssa Carmela Floreno
Ragusa	Dott.ssa Carmela Mirabella
Siracusa	Dott.ssa Maria Rita Cocciufa
Sassari	Dott. Salvatore Serra
Oristano	Dott.ssa Caterina Murru
Nuoro	Dott. Vincenzo D'Angelo
Cagliari	Dott.ssa Adriana Farris

**Uffici di statistica delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura**

Torino	Dott. Vincenzo di Bartolo
Vercelli	Dott. Renato Boretti
Novara	Dott.ssa Maria Paola Grecis
Cuneo	Dott. Angelo De Cerce
Asti	Rag. Lorenzo Rosa
Alessandria	Dott. Roberto Garavelli
Varese	Dott. Maurizio Colombo
Como	Sig. Franzoso Tolmino
Sondrio	Sig. Corrado Guicciardi
Milano	Sig. Palmiro Gattella
Bergamo	Dott. Giuseppe Cattaneo
Brescia	Dott.ssa Maria Perini Pilotelli
Pavia	Sig.ra Paola Gandolfi
Cremona	Dott. Alfredo Orlandi
Mantova	Rag. Alda Ferrari
Verona	Dott. Vittorino Lizzari
Vicenza	Dott. Corrado Magliocco
Belluno	Rag. Elda Bez
Treviso	Dott. Giovanni Panarello
Venezia	Sig. Silvio Tagliapietra
Padova	Dott.ssa Maria Rossella Testi
Pordenone	Dott. Manilo Pinni
Udine	Sig. Giacomo Gasparini
Gorizia	Dott. Armando Macchiut
Trieste	Dott. Sergio Sturman
Imperia	Rag. Silvana Tringali-Fusto
Savona	Dott.ssa Donatella Persico
Genova	Dott. Pier Guido Quartero
La Spezia	Geom. Ernesto Tonelli
Piacenza	Dott. Maurizio Premoli
Parma	Dott. Romeo Medici
Reggio nell'Emilia	Dott.ssa Marisa Campagni
Modena	Dott.ssa Lella Barberini
Bologna	Dott.ssa Antonella Greco
Ferrara	Sig.ra M. Teresa Teodori
Ravenna	Dott. E. Godoli
Forlì	Dott.ssa Maria Cristina Venturelli
Massa-Carrara	Dott. Franco Diamanti
Lucca	Dott.ssa Giovannella Brandani
Pistoia	Dott. Roberto Maccioni
Firenze	Dott. Maurizio Cecconi
Livorno	Sig. Mario Ruocco
Pisa	Rag. Rita Gelli
Arezzo	Dott. Giorgio Seri
Siena	Dott.ssa Patrizia Oretti

---

Grosseto	Sig. Bruno Cappugi
Perugia	Rag. Paola Ciarfuglia
Terni	Dott. Danilo Ferranti
Pesaro e Urbino	Dott. Paolo Lamaro
Ancona	Dott. Angelo Rispoli
Macerata	Dott. Lanfranco Bianconi
Ascoli Piceno	Dott. Massimo Zatti
Viterbo	Dott. Marco Faregna
Rieti	Dott. Antonio L'Occaso
Roma	Dott.ssa Carla Messina
Latina	Dott. Erasmo Fiumara
Frosinone	Dott. Mario Popolla
L'Aquila	Dott. Silvano Fiocco
Teramo	Dott. Lucio Cecchini
Pescara	Dott. Bartolomeo Santoro
Chieti	Dott. Piero Orlandi
Isernia	Dott. Franco Finori
Campobasso	Dott. Carmine Spensieri
Caserta	Dott. Domenico Russo
Benevento	Dott. Sergio Sasso
Napoli	Dott. Marco Soma
Avellino	Rag. Antonio Carrino
Salerno	Sig.ra Marisa Pareres
Foggia	Dott. Giuseppe Santoro
Bari	Dott. Nicola Roncone
Taranto	Dott. Nicola Antonazzo
Brindisi	Dott. Elipre Carrozzo
Lecce	Dott. Antonio Soggi
Potenza	Sig. Sisto Franco Petrunti
Matera	Dott. Giovanni Campanaro
Cosenza	Dott. Giovanni Graziani
Catanzaro	Sig. Antonio Di Leo
Reggio di Calabria	Dott. Antonio Ficara
Trapani	Sig. Crispino Incambisi
Palermo	Sig. Rosario Trapani
Messina	Sig. Enrica Livrea
Agrigento	Geom. Lucio Landri
Caltanissetta	Dott.ssa Rosalba Ferrara
Enna	Geom. Salvatore Stella
Catania	Dott. Ettore Maltese
Ragusa	Dott. Carmelo Arezzo
Siracusa	Dott. Salvatore Scollo
Sassari	Dott.ssa Rosanna Capitta
Nuoro	Sig. Ignazio Conti
Oristano	Geom. Giacomo Fadda
Cagliari	Dott. Paolo Solinas

**Uffici di statistica dei Comuni capoluogo o con oltre 100.000 abitanti**

Torino	Dott. Antonio Galignano
Vercelli	Sig. Gianni Pretta
Novara	Dott. Renato Della Vesa
Cuneo	Dott. Carlo Croce
Asti	Sig. Manlio Ceratto
Alessandria	Sig. Pasquale Barone
Varese	Dott.ssa Silvia Carabelli
Como	Dott.ssa Domizia De Rocchi
Sondrio	Dott.ssa Fasulo
Milano	Dott.ssa A. Maria Grohovaz
Monza	Sig. Giuseppe Mantegazza
Bergamo	Dott.ssa Caterina Pellegrinelli
Brescia	Dott. Vittorio Boniotti
Pavia	Dott.ssa D'Errico
Cremona	Dott. Giuseppe Gagliardi
Mantova	Dott. Gilberto Scuderi
Verona	Dott. Leno Boghetich
Vicenza	Dott. Ugo Zorzi
Treviso	Dott. Giorgio Paris
Venezia	Dott. Francesco Capuzzo
Padova	Dott. Alessandro Avanzi
Rovigo	Dott. Sandro Zamboni
Pordenone	Dott. Natale Scarabattola
Udine	Dott.ssa Rosangela Dominici
Gorizia	Dott. Giorgio Della Vedova
Trieste	Dott. Paolo Marass
Imperia	Dott.ssa Carla Guglieri
Savona	Dott. Enzo Dalmasso
Genova	Dott. Carlo Parlato
La Spezia	Sig.ra M. Luisa Cozzani
Piacenza	Dott. Enrico Poisetti
Parma	Dott. Umberto Gnocchi
Reggio nell'Emilia	Rag. Romano Bertani
Modena	Rag. Graziano Gualmini
Bologna	Dott. Gianluigi Bovini
Ferrara	Dott.ssa Loretta Angelini
Ravenna	Dott. Ettore Laghi
Forlì	Sig. Pier Franco Montevocchi
Rimini	Dott. Paolo Mussoni
Massa-Carrara	Dott. Massimo Tognocchi
Lucca	Dott. Walter Lencioni
Pistoia	Sig. Corrado Montemanni
Firenze	Dott. Pasquale Naim
Prato	Dott.ssa Rosanna Tocco
Livorno	Sig.ra Paola Sinatti
Pisa	Dott. Domenico Squillacioti

Arezzo	Dott. Mario Corsetti
Siena	Dott.ssa Miranda Brugi
Grosseto	Dott.ssa Giulia Ridolfi
Perugia	Dott. Ivo Mariani
Terni	Dott. Maurizio Pertichetti
Pesaro e Urbino	Dott. Antonio Mezzino
Ancona	Dott. Achille Ferretti
Macerata	Dott.ssa Isabella Aprile
Ascoli Piceno	Dott. Lamberto Tempera
Viterbo	Dott. Aldo Buratti
Rieti	Sig. Lucio Capanna
Roma	Dott. Alessandro Villani
Latina	Sig. Benito Iacovacci
Frosinone	Sig. Fernando Turriziani
L'Aquila	Sig. Emilio Carozzi
Teramo	Sig. Roberto Angelini
Pescara	Sig. Bernardo Fiori
Chieti	Sig. Guido Cosentino
Isernia	Sig.ra Gianna Bucci
Campobasso	Sig.ra Giovanna D'uva
Caserta	Rag. Rita Ferraiuolo
Benevento	Dott. Enrico Cavallo
Napoli	Dott. Nicola Milone
Torre del Greco	Sig. Giuseppe Sibarra
Avellino	Dott. Mattia Anzalone
Salerno	Geom. Giuseppe Leone
Foggia	Dott. Matteo Di Mauro
Bari	Dott. Vito Vitulli
Taranto	Dott. Fernando Giusti
Brindisi	Dott. L. Ostuni
Lecce	Rag. Giovanni Capilungo
Potenza	Dott. Alfredo Tramutoli
Matera	Dott. Franco Viscanti
Cosenza	Dott. Bruno Palermo
Catanzaro	Avv. Giovanni Siciliano
Reggio di Calabria	Dott. Rosario Angeloni
Trapani	Dott. Aldo Virzi
Palermo	Dott. Nicola La Bianca
Messina	Dott. Marcello Farina
Agrigento	Dott. Vincenzo Vaccaronotte
Caltanissetta	Dott. Calogero Sgarlata
Enna	Sig.ra Michela Palermo
Catania	Dott. Salvatore Mirabella
Ragusa	Sig. Giuseppe Iurato
Siracusa	Sig. Vincenzo Rubera
Sassari	Sig. Antonello Pintus
Nuoro	Sig.ra Fortunata Crisponi
Oristano	Rag. Pasquale Porcu
Cagliari	.....



## **PRINCIPALI TESTI NORMATIVI**



# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

**DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322.**

**Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante delega al Governo per l'emanazione di norme di riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari previsto dal citato articolo 24;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste, della sanità, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

**E M A N A**

il seguente decreto legislativo:

### Capo I

#### SISTEMA STATISTICO NAZIONALE

##### Art. 1.

###### Oggetto della disciplina

1. Il presente decreto disciplina, in base ai principi ed ai criteri direttivi di cui all'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le attività di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione e archiviazione dei dati statistici svolte dagli enti ed organismi pubblici di informazione statistica, al fine di realizzare l'unità di indirizzo, l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi a livello centrale e locale, nonché l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica.

2. L'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale.

##### Art. 2.

###### Ordinamento del Sistema statistico nazionale

1. Fanno parte del Sistema statistico nazionale:

- a) l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- b) gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, istituiti ai sensi dell'art. 3;
- c) gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome;

- d) gli uffici di statistica delle province;
- e) gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati e delle unità sanitarie locali;
- f) gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- g) gli uffici di statistica, comunque denominati, di amministrazioni e enti pubblici individuati ai sensi dell'art. 4;
- h) gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

##### Art. 3.

###### Uffici di statistica

1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.

2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio è preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT.

3. Le attività e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonché dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unità sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto, istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con più di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.

4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT.

5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attività secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.

##### Art. 4.

###### Uffici di statistica di enti e di amministrazioni pubbliche

1. Presso enti ed organismi pubblici può essere costituito, sulla base di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro vigilante ed il presidente dell'ISTAT, un ufficio di statistica, cui attribuire i compiti di cui all'art. 6.

2. Gli uffici di statistica di cui al comma 1 sono costituiti tenendo conto dell'importanza delle attività svolte dall'ente o dall'amministrazione ai fini dell'informazione statistica nazionale e delle esigenze di completamento del sistema informativo nazionale. Nell'individuazione degli uffici, si terrà conto del grado di specializzazione e della capacità di elaborazione del sistema informativo degli enti e degli organismi medesimi.

3. Gli uffici costituiti ai sensi del comma 1 sono inseriti nell'ambito del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2 e sono sottoposti alla disciplina del presente decreto, in quanto applicabile.

4. Gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ancorché non rientranti nel Sistema statistico nazionale, forniranno allo stesso i dati aggregati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche di competenza. Essi uniformano la propria attività statistica ai principi del presente decreto ed a quelli definiti in sede comunitaria per l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di prevenzione e repressione dell'utilizzo dei proventi derivanti da attività illegali.

5. Le sanzioni di cui all'art. 11 si applicano anche alle violazioni delle disposizioni statistiche emanate in materia valutaria, fermo restando il procedimento sanzionatorio disciplinato dal testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

#### Art. 5.

##### *Uffici di statistica delle regioni e delle province autonome*

1. Spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica.

2. Il Consiglio dei Ministri adotta atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per assicurare unicità di indirizzo dell'attività statistica di competenza delle regioni e delle province autonome.

3. L'ISTAT esercita nei confronti degli uffici di cui al comma 1 poteri di indirizzo e coordinamento tecnici, allo scopo di renderne omogenee le metodologie.

#### Art. 6.

##### *Compiti degli uffici di statistica*

1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli altri compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda:

a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale;

b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti del programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica;

c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;

d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.

2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico nazionale, la presidenza del Consiglio dei Ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.

3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessarie alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale.

4. Per esigenze particolari, connesse a determinate rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale, il presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di cui all'art. 17, può richiedere la comunicazione al Sistema, da parte degli uffici, di categorie di dati in forma nominativa. Sono fatte salve le riserve previste dalla legge.

5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza possono individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 17.

6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale sull'attività svolta.

#### Art. 7.

##### *Obbligo di fornire dati statistici*

1. Salvo diversa indicazione del comitato di cui all'art. 17, è fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni statistiche, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri.

2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1, salvo l'osservanza del comma 2 dell'art. 9, i dati di carattere personale relativi all'origine razziale, alle opinioni politiche e ideologiche, alle convinzioni religiose, nonché i dati relativi allo stato di salute, alla vita sessuale, alle condanne penali di ciascun cittadino ed ad ogni altra ipotesi prevista da leggi nazionali o accordi internazionali ratificati dall'Italia.

3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto.

#### Art. 8.

##### *Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica*

1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5.

2. Resta fermo il disposto dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.

#### Art. 9.

##### *Disposizioni per la tutela del segreto statistico*

1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.

2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati, se non in forma aggregata sulla base di dati individuali non nominativi, ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione.

3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito l'ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, presenti nei pubblici registri.

#### Art. 10.

##### *Accesso ai dati statistici*

1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale sono patrimonio della collettività e vengono distribuiti per fini di studio e di ricerca a coloro che li richiedono secondo la disciplina del presente decreto, fermi restando i divieti di cui all'art. 9.

2. Sono distribuite altresì, ove disponibili, su richiesta motivata e previa autorizzazione del Presidente dello ISTAT, collezioni campionarie di dati elementari, resi anonimi e privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con singole persone fisiche e giuridiche.

3. Presso la sede centrale dell'ISTAT in Roma, presso le sedi regionali dell'ISTAT, nonché presso gli uffici di statistica delle prefetture, sono costituiti uffici di collegamento del Sistema statistico nazionale con il pubblico. Gli altri uffici di statistica di cui all'art. 2 possono costituire uffici di collegamento del Sistema statistico nazionale col pubblico, dandone comunicazione all'ISTAT.

4. Enti od organismi pubblici, persone giuridiche, società, associazioni e singoli cittadini hanno il diritto di accedere ai dati di cui al comma 1 facendone richiesta agli uffici di cui al comma 3. I dati, se non immediatamente disponibili, vengono consegnati ai richiedenti nel tempo strettamente necessario per la riproduzione, con rimborso delle spese, il cui importo è stabilito dall'ISTAT.

5. Il comitato di cui all'art. 17 stabilisce le modalità di funzionamento degli uffici costituiti ai sensi del comma 3.

6. Alle amministrazioni e agli enti pubblici che fanno parte del Sistema statistico nazionale vengono periodicamente trasmessi, a cura dell'ISTAT, i dati elaborati dal Sistema statistico nazionale.

7. Le procedure per l'accesso, da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dei loro organi, nonché dei singoli loro componenti ai dati elaborati dal Sistema statistico nazionale sono disciplinate dai regolamenti parlamentari.

#### Art. 11.

##### *Sanzioni amministrative*

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:

a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche;

b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e società.

2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.

3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'ISTAT.

## Art. 12.

*Commissione per la garanzia dell'informazione statistica*

1. Al fine di garantire il principio della imparzialità e della completezza dell'informazione statistica è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la commissione per la garanzia dell'informazione statistica. In particolare, la commissione vigila:

a) sulla imparzialità e completezza dell'informazione statistica e sull'osservanza delle norme che disciplinano la tutela della riservatezza delle informazioni fornite all'ISTAT e ad altri enti del Sistema statistico nazionale;

b) sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e nella diffusione dei dati;

c) sulla conformità delle rilevazioni alle direttive degli organismi internazionali e comunitari.

2. La commissione, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il comitato di cui all'art. 17; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaurienti, la commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri. Esprime inoltre parere sul programma statistico nazionale ai sensi dell'art. 13.

3. La commissione è composta di nove membri, nominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali sei scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, e tre tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti.

4. Il presidente della commissione è eletto dagli stessi membri.

5. I membri della commissione restano in carica sei anni e non possono essere confermati.

6. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno e redige un rapporto annuale, che si allega alla relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT.

7. Partecipa alle riunioni il presidente dell'ISTAT.

8. Alle funzioni di segreteria della commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che istituisce, a questo fine, un apposito ufficio, che può avvalersi anche di esperti esterni ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400.

9. I compensi di cui all'art. 20 per i membri della commissione sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.

## Art. 13.

*Programma statistico nazionale*

1. Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi sono stabiliti nel programma statistico nazionale.

2. Il programma statistico nazionale ha durata triennale e viene tenuto aggiornato.

3. Il programma statistico nazionale è predisposto dall'ISTAT, sottoposto al parere della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12 ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE.

4. Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui al comma 3.

*Capo II*

## ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'ISTAT

## Art. 14.

*Istituto nazionale di statistica*

1. L'Istituto centrale di statistica, istituito con legge 9 luglio 1926, n. 1162, assume la denominazione di Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

2. L'Istituto nazionale di statistica è persona giuridica di diritto pubblico ed ha ordinamento autonomo secondo le disposizioni del presente decreto.

3. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica;

c) il consiglio;

d) il collegio dei revisori dei conti.

4. L'ISTAT è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

## Art. 15.

*Compiti dell'ISTAT*

1. L'ISTAT provvede:

a) alla predisposizione del programma statistico nazionale;

b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto;

c) all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2;

d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, nonché alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di cui all'art. 17, dell'adeguatezza dell'attività di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale;

e) alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale. Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale;

f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonché sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e inserite nel programma triennale;

g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente; in particolare alla pubblicazione dell'Annuario statistico italiano e del Bollettino mensile di statistica;

h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;

i) allo svolgimento di attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale;

l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica;

m) alla promozione di studi e ricerche in materia statistica;

n) alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'ISTAT si può avvalere di enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonché mediante partecipazione al capitale degli enti e società stessi.

3. L'ISTAT, nell'attuazione del programma statistico nazionale, si avvale degli uffici di statistica di cui all'art. 2, come precisato dagli articoli 3 e 4.

4. L'ISTAT, per l'esercizio delle sue funzioni, procede con periodicità, almeno biennale, alla convocazione di una Conferenza nazionale di statistica.

5. L'ISTAT si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato.

#### Art. 16.

##### *Presidente*

1. Il presidente dell'Istituto nazionale di statistica, scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, è nominato, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Egli ha la legale rappresentanza e provvede all'amministrazione dell'Istituto, assicurandone il funzionamento.

2. Il presidente può adottare provvedimenti di competenza del comitato di cui all'art. 17 nei casi di urgente necessità, salvo ratifica dello stesso organo, da convocare immediatamente e comunque entro trenta giorni dalla data del provvedimento.

3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, può delegare la legale rappresentanza e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro del consiglio.

4. Il presidente può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale, ai direttori centrali, nonché ai dirigenti dei servizi ed uffici dell'Istituto stesso, nei limiti e con le modalità che saranno previsti nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 22.

5. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Ad esso spetta una indennità di carica da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

#### Art. 17.

##### *Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica*

1. È costituito il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica per l'esercizio delle funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica costituiti ai sensi dell'art. 3.

2. Il comitato è composto:

a) dal presidente dell'Istituto che lo presiede;

b) da dieci membri in rappresentanza delle amministrazioni statali, di cui tre delle amministrazioni finanziarie, dotate dei più complessi sistemi di informazione statistica, indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente dell'ISTAT;

c) da un rappresentante delle regioni designato tra i propri membri dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) da un rappresentante dell'UPI;

e) da un rappresentante dell'Union-camere;

f) da tre rappresentanti dell'ANCI;

g) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei più complessi sistemi d'informazione;

h) dal direttore generale dell'ISTAT;

i) da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed affini.

3. Il comitato può essere integrato, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione.

4. I membri di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro o del rappresentante degli organismi interessati; i membri di cui alla lettera i) sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Il comitato dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati per non più di due volte.

6. Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3, nonché atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2. Le direttive sono sottoposte all'assenso dell'amministrazione vigilante, che si intende comunque dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa non formula rilievi. Delibera, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale.

7. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino la necessità.

8. Il comitato è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.

#### Art. 18.

##### *Consiglio dell'ISTAT*

1. Il consiglio dell'ISTAT programma, indirizza e controlla l'attività dell'Istituto.

2. Il consiglio è composto:

a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;  
b) da tre membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di cui all'art. 17;

c) da cinque membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali due professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica;

d) dal presidente della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12.

3. Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del consiglio e ne è il segretario.

4. I membri del consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alle lettere b) e c) del comma 2 durano in carica quattro anni; allo scadere del termine i singoli membri cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio.

5. Il consiglio è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.

#### Art. 19.

##### *Collegio dei revisori dei conti*

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato, per la durata di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto da:

a) un magistrato del Consiglio di Stato, con funzioni di presidente;

b) un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) un dirigente del Ministero del tesoro.

2. Con il medesimo decreto sono nominati due membri supplenti.

3. Il collegio dei revisori dei conti accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; verifica i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi; esamina le giustificazioni fornite dall'Istituto in merito ad eventuali scostamenti. I componenti del collegio sono invitati alle sedute del consiglio.

4. Ai fini della relazione annuale al Parlamento sulla gestione finanziaria, l'ISTAT trasmette alla Corte dei conti il conto consuntivo e gli allegati, nel termine di cui all'art. 24, comma 3.

#### Art. 20.

##### *Compensi ai componenti degli organi collegiali dell'ISTAT*

1. I compensi per i componenti degli organi collegiali di cui agli articoli 12, 17, 18 e 19 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

#### Art. 21.

##### *Directive e atti di indirizzo*

1. Le direttive e gli atti di indirizzo del comitato previsti dal comma 6 dell'art. 17 hanno ad oggetto:

a) gli atti di esecuzione del programma statistico nazionale;

b) le iniziative per l'attuazione del predetto programma;

c) i criteri organizzativi e la funzionalità degli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti e degli uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;

d) i criteri e le modalità per l'interscambio dei dati indicati dall'art. 6 fra gli uffici di statistica delle amministrazioni e degli enti facenti parte del Sistema statistico nazionale, assicurando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8.

#### Art. 22.

##### *Compiti del consiglio*

1. Il presidente convoca il consiglio e fissa le materie da portare alla sua discussione.

2. Spetta al consiglio:

a) di deliberare, entro il 30 aprile di ciascun anno, un piano annuale che evidenzi gli obiettivi, le spese previste per il successivo triennio e le previsioni annuali di entrata, con indicazioni separate di quelle proprie e di quelle a carico del bilancio statale, seguendone periodicamente lo stato di attuazione. In tale documento è altresì inserito, con atto separato, il piano annuale di attuazione del programma statistico nazionale di cui all'art. 13;

b) di deliberare il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;

c) di deliberare il disegno organizzativo dell'Istituto, determinando gli uffici centrali e periferici e la loro organizzazione, fissandone i compiti e la dotazione di personale e di mezzi, nonché il regolamento organico e la pianta organica del personale;

d) di deliberare i regolamenti sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale, tenendo conto della natura specifica e dell'autonomia dell'ISTAT;

e) di deliberare la partecipazione dell'ISTAT al capitale di enti e società, ai sensi dell'art. 15, comma 2;

f) di nominare su proposta del presidente il direttore generale e i direttori centrali dell'Istituto.

3. Per la validità delle sedute del consiglio occorre la presenza di almeno sei componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

4. Le deliberazioni sugli oggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto, quanto alla lettera c), con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e, quanto alle lettere d) ed e), con il Ministro del tesoro.

#### Art. 23.

##### *Gestione finanziaria*

1. La gestione finanziaria dell'ISTAT si svolge sulla base di un bilancio pluriennale, redatto in relazione ai piani di attività e alle previsioni pluriennali di spesa di cui all'art. 22, comma 2, lettera a).

2. Per ciascun esercizio la gestione finanziaria si svolge in base ad un bilancio preventivo annuale, coincidente con l'anno solare, deliberato dal Consiglio entro il 31 ottobre dell'anno precedente e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla deliberazione.

3. Entro il mese di aprile il consiglio delibera il conto consuntivo dell'esercizio precedente, che viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla deliberazione. Oltre alle relazioni del presidente e del collegio dei revisori dei conti, ad esso è allegato un documento sulla situazione patrimoniale, sulla dimostrazione dei risultati economici conseguiti e sulla situazione amministrativa.

4. Il sistema di classificazione, gli schemi del bilancio e dei conti e i documenti consuntivi saranno disciplinati dai regolamenti di cui all'art. 22, comma 2, lettera d).

5. La relazione al bilancio deve illustrare anche gli aspetti economici della gestione, ponendo in evidenza lo stato di attuazione della programmazione, i costi ed i risultati conseguiti, nonché gli eventuali scostamenti.

#### Art. 24.

##### *Relazione al Parlamento*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al Parlamento, entro il 31 maggio di ciascun anno, una relazione sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, tratta-

mento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale in vigore.

2. Alla relazione è allegato il rapporto annuale di cui al comma 6 dell'art. 12.

#### Art. 25.

##### *Abrogazioni di precedenti norme*

1. Sono abrogati nella parte incompatibile il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito dalla legge 21 dicembre 1929, n. 2238, la legge 16 novembre 1939, n. 1823, la legge 6 agosto 1966, n. 628, la legge 19 dicembre 1969, n. 1025, e tutte le altre norme incompatibili con il presente decreto.

#### Art. 26.

##### *Norme transitorie*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni e gli enti di cui agli articoli 3 e 4 inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sulla situazione degli uffici di statistica esistenti e sui provvedimenti necessari per il loro adeguamento alle norme del presente decreto. Entro i successivi tre mesi, le amministrazioni e gli enti provvedono, anche sulla base delle eventuali direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla riorganizzazione o istituzione degli uffici di statistica, secondo le norme del presente decreto.

2. L'ordinamento previsto dal presente decreto acquista efficacia sei mesi dopo la sua entrata in vigore.

3. Le disposizioni recate dal presente decreto non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1989

#### COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali*

GAVA, *Ministro dell'interno*

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Nota alle premesse:

Il testo dell'art. 24 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 24 (Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica). — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) che sia attuato il sistematico collegamento e l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale;

b) che sia istituito un ufficio di statistica presso ogni amministrazione centrale dello Stato, incluse le aziende autonome, e che gli uffici così istituiti siano posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT;

c) che siano attribuiti all'ISTAT i compiti di indirizzo e coordinamento;

d) che sia garantito il principio dell'imparzialità e della completezza nella raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei dati;

e) che sia garantito l'accesso diretto da parte del Parlamento, delle regioni, di enti pubblici, di organi dello Stato, di persone giuridiche, di associazioni e singoli cittadini ai dati elaborati con i limiti espressamente previsti dalla legge e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona;

f) che sia informato annualmente il Parlamento sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici da parte della pubblica amministrazione;

g) che sia garantita l'autonomia dell'ISTAT in materia di strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie.

2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta».

## Nota all'art. 1:

Per il testo dell'art. 24 della legge n. 400/1988 si veda precedente nota alle premesse.

## Nota all'art. 3:

— La legge n. 1823/1939 reca: «Istituzione di uffici di statistica nei comuni con popolazione di centomila o più abitanti».

— Il testo dell'art. 13, comma 1, lettera c), della legge n. 400/1988 è il seguente:

«1. Il commissario del Governo, oltre ad esercitare i compiti di cui all'art. 127 della Costituzione e quelli indicati dalle leggi vigenti, in conformità alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base degli indirizzi del Consiglio dei Ministri:

(omissis).

c) cura la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali e regionali, costituendo il tramite per l'esecuzione dell'obbligo di reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; fornisce dati ed elementi per la redazione della «Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione»; agisce d'intesa con l'Istituto centrale di statistica (ISTAT) e avvalendosi dei suoi uffici regionali per la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica».

## Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 1 del D.L.C.P.S. n. 691/1947 (Istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio) è il seguente:

«Art. 1. — È istituito un "Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio", al quale spetta l'alta vigilanza in materia di tutela del risparmio, in materia di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria.

Il Comitato è composto del Ministro per il tesoro, che lo presiede, e dei Ministri per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero [ora fanno parte del Comitato anche i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali, n.d.r.].

Si applicano, quanto alle competenze, alle facoltà e alle funzioni del Comitato interministeriale, le norme del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni».

— Con il D.P.R. n. 148/1988 è stato approvato il testo unico delle norme di legge in materia valutaria.

## Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge n. 400/1988 è il seguente:

«3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri: (omissis).

d) gli atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; gli atti di sua competenza previsti dall'art. 127 della Costituzione e dagli statuti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta».

## Nota all'art. 8:

Il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 784/1976 (Modificazioni ed integrazioni al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), è il seguente:

«Art. 15 (Segreto d'ufficio). — I dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria sono sottoposti al segreto d'ufficio.

Il Ministero delle finanze ha facoltà di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al comma precedente».

## Nota all'art. 11:

Il testo dell'art. 13 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) è il seguente:

«Art. 13 (Atti di accertamento). — Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

E fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti».

*Nota all'art. 12:*

Per il titolo della legge n. 400/1988 si veda precedente nota alle premesse.

*Nota all'art. 14:*

La legge n. 1162/1926 reca: «Riordinamento del sistema statistico».

*Nota all'art. 16:*

Il testo dell'art. 3 della legge n. 400/1988 è il seguente:

«Art. 3 (*Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale*). — 1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti e aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro competente.

2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari».

*Nota all'art. 17:*

Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 è il seguente:

«Art. 12 (*Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome*). — 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. La conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

5. La conferenza viene consultata:

a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;

b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della conferenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della conferenza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome».

*Note all'art. 25:*

— Il R.D.L. n. 1285/1929 reca: «Modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica».

— Per il titolo della legge n. 1823/1939 si veda precedente nota all'art. 3.

— La legge n. 628/1966 reca: «Istituzione di uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica».

— La legge n. 1025/1969 reca: «Variazioni alla tabella del personale degli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica».

89G0398

**ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA****DELIBERAZIONE 15 ottobre 1991.****Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione.**  
**(Direttiva n. 1).****IL COMITATO DI INDIRIZZO  
E COORDINAMENTO  
DELL'INFORMAZIONE STATISTICA**

Visti gli articoli 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989 e relative circolari del Ministero della funzione pubblica, concernenti il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli investimenti in materia di automazione nella pubblica amministrazione;

Preso atto della direttiva n. 285/ISTAT del 6 agosto 1990 inviata ai Ministri ed alle aziende autonome dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella quale si richiama in particolare l'esigenza che l'ufficio di statistica, salvo eccezioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, deve essere unico nell'ambito della stessa amministrazione per motivi di chiarezza di competenze, di semplificazione di rapporti, di omogeneità operativa;

Delibera la

**DIRETTIVA N. 1**

*Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/89, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione.*

**Art. 1.***Disposizioni di carattere generale*

1. L'ufficio di statistica è organicamente distinto dagli altri uffici dell'amministrazione di appartenenza. Nel caso di particolari esigenze organizzative od amministrative che richiedano l'attribuzione ad uno stesso ufficio di più funzioni, tra cui quella statistica, quest'ultima deve avere carattere preminente. Nella denominazione dell'ufficio dovrà farsi espressa menzione della funzione statistica.

2. Per lo svolgimento della funzione statistica, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 322/89 l'ufficio opera in collegamento diretto con gli altri uffici del SISTAN.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ufficio di statistica ha accesso a tutti i dati non soggetti a vincoli di riservatezza ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 322/89, in possesso dell'amministrazione di appartenenza, sia ai fini degli adempimenti derivanti dal Programma statistico nazionale, sia per la realizzazione di

rilevazioni che l'amministrazione stessa reputi necessarie per l'espletamento delle proprie attività istituzionali. Le modalità di accesso sono definite mediante accordi tra l'ufficio di statistica e gli altri uffici interessati.

4. Qualora per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, l'ufficio debba avvalersi della collaborazione di altri uffici della stessa amministrazione detentori e produttori di dati, ovvero di strutture esterne affidando ad esse alcune fasi delle operazioni, è suo compito impartire direttamente ai suddetti uffici e strutture esterne le necessarie istruzioni e disporre gli opportuni controlli per la verifica della correttezza metodologica, dell'attendibilità, della completezza, della coerenza dei dati e del rigoroso rispetto, da parte di tali uffici o strutture esterne, delle disposizioni per la tutela del segreto statistico. In ogni caso l'ufficio di statistica è responsabile dei dati acquisiti, della puntualità degli adempimenti previsti e della correttezza dei risultati.

5. Resta salva la facoltà di ogni amministrazione di condurre per propri scopi conoscitivi — avvalendosi del proprio ufficio di statistica ed attenendosi ai criteri generali sull'attività statistica fissati dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica — rilevazioni non inserite nel Programma statistico nazionale. Di tali iniziative dovrà comunque darsi comunicazione all'ISTAT, il quale fornirà all'amministrazione interessata eventuali indicazioni di carattere tecnico. Delle suddette iniziative il presidente riferirà al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Per la diffusione come dati statistici dei prodotti di queste rilevazioni è necessario l'assenso del responsabile dell'ufficio di statistica che dovrà vagliarne l'attendibilità.

6. L'affidamento da parte dell'amministrazione di intere e non semplicemente di singole fasi di una rilevazione ad organizzazioni esterne, potrà aver luogo solo in casi del tutto eccezionali e nell'oggettiva impossibilità, da parte dell'ufficio di statistica, di provvedervi nei tempi prefissati, ovvero in considerazione dell'assoluta specificità dell'oggetto. Di tale affidamento dovrà essere data tempestiva comunicazione all'ISTAT. In nessun caso i prodotti di rilevazioni di questo tipo potranno essere diffusi come dati statistici ufficiali.

7. Dei provvedimenti di istituzione o di riorganizzazione dell'ufficio di statistica dovrà essere data immediata comunicazione all'ISTAT perché possa esercitare i compiti di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 322/89.

#### Art. 2.

##### *Compiti dell'ufficio di statistica*

1. L'ufficio di statistica, costituito o riorganizzato a norma del decreto legislativo n. 322/89, è tenuto a:

promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del Programma statistico nazionale;

fornire al Sistema statistico nazionale i dati previsti dal Programma statistico nazionale relativi all'amministrazione

di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa, ai fini della successiva elaborazione statistica;

collaborare con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale;

contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;

attuare e gestire l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi statistici dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale, secondo le direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Per «Sistema informativo statistico» s'intende quella parte del sistema informativo nella quale le informazioni assumono connotazione statistica;

accertare le violazioni nei confronti di coloro che, richiesti di dati e notizie per rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, non li forniscono o li forniscono scientemente errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, secondo la procedura prevista dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 322/89.

2. Gli uffici di statistica sono tenuti a fornire all'ISTAT:

entro il 28 febbraio di ogni anno, gli elementi di competenza per la preparazione del Programma statistico nazionale per il triennio che inizia il 1° gennaio successivo, utilizzando la scheda predisposta allo scopo dall'ISTAT;

entro il 31 marzo di ogni anno, il rapporto annuale sull'attività svolta nell'anno precedente (comma 6, art. 6, del decreto legislativo n. 322/89), tenendo separate le rilevazioni ed elaborazioni di esclusivo interesse dell'amministrazione di appartenenza da quelle che rientrano nel Programma statistico nazionale.

3. L'ufficio di statistica cura le pubblicazioni statistiche ufficiali della propria amministrazione, nel frontespizio delle quali dovrà apparire la dicitura: «Sistema statistico nazionale - denominazione dell'amministrazione - Ufficio di statistica». In caso di dimostrata impossibilità della singola amministrazione a provvedere direttamente alla stampa delle pubblicazioni, vi provvederà l'ISTAT, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 322/89.

4. Il responsabile dell'ufficio di statistica deve raccordarsi con i dipendenti da altri uffici dell'amministrazione di appartenenza che partecipano a gruppi di lavoro in cui si tratta materia statistica.

#### Art. 3.

##### *Organizzazione dell'ufficio di statistica*

1. L'ufficio di statistica, quale organo del SISTAN, deve essere organizzato in modo da permettere l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo precedente e lo svolgimento delle seguenti funzioni:

attività di coordinamento statistico interno;

rapporti con il Sistema statistico nazionale;

produzione di statistiche, con particolare riguardo all'impiego dell'informazione amministrativa, finalizzate all'attività istituzionale dell'amministrazione di appartenenza;

promozione e sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;

controllo di coerenza, validazione ed analisi statistica dei dati;

ricerca statistica;

pubblicazioni;

relazioni e comunicazioni.

2. L'ufficio può essere articolato per la materia oppure secondo le seguenti aree funzionali:

area di coordinamento e collegamento;

area della produzione e della ricerca;

area della diffusione dell'informazione statistica.

#### Art. 4.

##### *Personale dell'ufficio di statistica*

1. Il personale dell'ufficio di statistica deve essere quantitativamente e qualitativamente adeguato all'attività statistica da svolgere e possedere la preparazione professionale statistico-informatica necessaria per l'uso delle apparecchiature informatiche in dotazione.

2. Il responsabile dell'ufficio deve essere preferibilmente un funzionario con precedenti esperienze statistiche, per aver diretto uffici di statistica o per aver curato particolari indagini statistiche, oppure laureato o diplomato in discipline statistiche o che abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche o, ancora, che abbia svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo nello stesso campo.

3. Nell'assegnazione del personale all'ufficio, le amministrazioni sono invitate a tenere conto delle mansioni statistiche indicate nelle declaratorie dei profili, introducendo le opportune variazioni negli organici, ove ciò sia reso possibile dalle norme vigenti, ed a fare uso della mobilità orizzontale del personale esuberante, che deve essere opportunamente selezionato, per rendere l'ufficio di statistica idoneo alle necessità operative.

4. L'eventuale qualificazione o riqualificazione del personale dell'ufficio di statistica sarà svolta nei modi indicati dall'ISTAT, sentito il parere del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. I responsabili degli uffici di statistica devono segnalare all'ISTAT le proprie esigenze in materia.

#### Art. 5.

##### *Attrezzature dell'ufficio di statistica*

1. L'attrezzatura minima di un ufficio di statistica deve comprendere:

una linea telefonica collegabile alla rete ITAPAC;

almeno un personal computer dotato di scheda di collegamento in rete TD con l'ISTAT per la trasmissione di dati e informazioni. Tale collegamento consentirà anche l'interrogazione delle banche-dati che l'ISTAT rende disponibili;

almeno un programma di foglio elettronico, un programma di word-processing ed un pacchetto di gestione di data-base.

un'apparecchiatura fax-simile;

un'apparecchiatura per fotocopie.

#### Art. 6.

##### *Attuazione della direttiva*

1. È compito dell'ufficio di statistica di concordare con l'amministrazione di appartenenza gli adempimenti di carattere organizzativo e gestionale necessari per rendere operative le disposizioni della presente direttiva.

2. L'ufficio dovrà informare il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di ogni eventuale difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

Roma, 15 ottobre 1991

*Il presidente: REY*

91A5633

#### DELIBERAZIONE 15 ottobre 1991.

Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica dei comuni. (Direttiva n. 2).

### IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

Visti gli articoli 3, comma 5, 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989 e relative circolari del Ministro della funzione pubblica, concernenti il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli investimenti in materia di automazione nella pubblica amministrazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 comma 3, del decreto-legislativo n. 322/89, le attività e le funzioni degli uffici di statistica dei comuni, oltre che dalle disposizioni di cui al decreto legislativo citato, sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, in quanto applicabili;

Visti gli articoli 10 e 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che attribuiscono al sindaco, quale ufficiale del Governo, l'esercizio delle funzioni inerenti la gestione del servizio di statistica di competenza statale;

Ritenuto di dover disciplinare gli aspetti specifici dell'attività e delle funzioni degli uffici di statistica dei comuni, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale emanate dal Comitato con la direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991, concernente «Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/89, loro organizzazione e loro eventuale riorganizzazione»;

Delibera la

DIRETTIVA N. 2

*Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica dei comuni.*

Art. 1.

*Assetto organizzativo*

1. L'attività degli uffici di statistica dei comuni, quali componenti del SISTAN, è svolta in modo unitario anche in quei comuni ove si dia luogo al decentramento circoscrizionale previsto dall'art. 13 della legge n. 142/90. Tale principio è rispettato, altresì, con riferimento al servizio di statistica che i predetti uffici svolgono per conto e nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 322/89.

2. Gli uffici di statistica devono avere funzioni organicamente distinte da quelle degli altri servizi del comune. Tale autonomia funzionale è realizzata costituendo l'ufficio stesso come settore a sé stante e ponendolo alle dirette dipendenze del sindaco al quale compete di sovrintendere agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia statistica. La loro inclusione in aree di coordinamento può avvenire solo previo assenso da parte del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

3. A norma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 322/89, i comuni possono istituire uffici di statistica in forma associata o consortile, secondo le indicazioni che saranno oggetto di apposito provvedimento del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

Art. 2.

*Personale degli uffici di statistica comunali*

1. Il responsabile dell'ufficio deve essere un funzionario dirigente o con qualifica apicale, che abbia precedenti esperienze statistiche per aver diretto uffici di statistica o per aver curato particolari indagini statistiche, oppure che sia laureato o diplomato in discipline statistiche o affini, o che abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche o, ancora, che abbia svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo nello stesso campo.

2. In assenza di personale con i requisiti descritti al comma precedente, la responsabilità dell'ufficio potrà essere affidata a un dipendente in possesso di diploma di scuola media superiore, per il quale si dovrà assicurare la frequenza ad appositi corsi di preparazione statistica riconosciuti dall'ISTAT.

3. All'ufficio di statistica deve essere assegnato personale in numero adeguato all'attività statistica svolta dall'amministrazione di appartenenza ed in possesso della necessaria preparazione professionale, statistica e/o informatica, che gli consenta anche l'uso delle apparecchiature informatiche in dotazione. Delle modificazioni di organico, sia in senso qualitativo che quantitativo, con particolare riguardo alla situazione della dirigenza, dovrà essere preventivamente informato l'ISTAT.

4. Nell'assegnazione del personale all'ufficio, le amministrazioni sono invitate a tenere conto delle mansioni statistiche indicate nelle declaratorie dei profili, introducendo le opportune variazioni negli organici rese possibili dalle norme vigenti ed a fare ricorso, in via prioritaria, alla mobilità interna ed al personale che nei vari servizi si renda esuberante per riorganizzazione interna. Tale personale dovrà essere opportunamente selezionato per rendere l'ufficio di statistica idoneo alle necessità operative, previo corso di formazione professionale riconosciuto dall'ISTAT.

Art. 3.

*Attività e compiti degli uffici di statistica comunali*

1. I compiti e le funzioni dell'ufficio di statistica sono indicati negli articoli 2 e 3 della direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991 emanata dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

2. L'ufficio di statistica, per l'espletamento dei suoi compiti ed, in particolare, per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, si può avvalere dell'opera di altri uffici del comune ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazioni statistiche, quali, l'acquisizione dei dati e/o la loro elaborazione. In ogni caso, l'ufficio di statistica è responsabile dell'acquisizione, della tutela, della elaborazione e della trasmissione dei dati, nonché del rispetto dei tempi e delle modalità previste per le singole fasi delle rilevazioni. Nel caso in cui queste ultime siano state affidate, in tutto o in parte, ad altri uffici del comune, impartisce loro le istruzioni necessarie e dispone gli opportuni controlli, al fine di verificare l'attendibilità e la completezza dei dati, in relazione alle fonti dalle quali sono stati acquisiti.

3. L'ufficio di statistica, nelle fasi istruttorie dei provvedimenti in cui si faccia uso di dati statistici, esprime un parere tecnico che deve essere richiesto da parte degli organi e degli uffici cui compete l'adozione dei provvedimenti stessi.

4. L'ufficio di statistica coordina la produzione statistica dei servizi demografici cui è demandata la tenuta, l'aggiornamento ed il controllo dello schedario di anagrafe e dei registri di stato civile, nonché l'attività dei servizi d'informatica per la progettazione e la modificazione del sistema informativo comunale limitatamente al disposto del comma 1, lettera d), e del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 322/89.

5. L'ufficio di statistica impartisce, in conformità alle direttive dell'ISTAT, le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base.

Art. 4.

*Attuazione della direttiva*

1. È compito dell'ufficio di statistica di concordare con l'amministrazione di appartenenza gli adempimenti di carattere organizzativo e gestionale necessari per rendere operative le disposizioni della presente direttiva.

2. L'ufficio dovrà informare il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di ogni eventuale difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

Roma, 15 ottobre 1991

*Il presidente:* REY

91A5634

DELIBERAZIONE 15 ottobre 1991.

Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (Direttiva n. 4).

#### IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

Visti gli articoli 3, comma 5, 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 322/89, le attività e le funzioni degli uffici di statistica, oltre che dalle disposizioni di cui al decreto legislativo citato, sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, in quanto applicabili;

Visto l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 322/89, concernente la costituzione di uffici di collegamento del sistema statistico nazionale;

Ritenuto di dover disciplinare gli aspetti specifici dell'attività e delle funzioni degli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale emanate dal Comitato con la direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991 concernente «Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/89, loro organizzazione e loro eventuale riorganizzazione»;

Delibera la

DIRETTIVA N. 4

*Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.*

1. Gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura devono avere funzioni organicamente distinte da quelle degli altri servizi camerali. L'autonomia è realizzata ponendo l'ufficio alle dirette dipendenze del segretario generale o costituendo l'ufficio stesso come settore a sé stante.

2. Il responsabile dell'ufficio deve essere un funzionario inquadrato nei profili camerali la cui declaratoria preveda mansioni statistiche, ovvero che, in ogni caso, abbia precedenti esperienze statistiche per aver diretto

uffici di statistica, o per aver curato particolari indagini statistiche, oppure che sia laureato o diplomato in discipline statistiche o affini, o che abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche o, ancora, che abbia svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo nello stesso campo.

3. Le attività e le funzioni degli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come richiamato all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/89, sono regolate dalla legge n. 1823/39 e relative norme di attuazione, nonché dalle norme del decreto stesso e dalle direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Inoltre, gli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura curano il coordinamento provinciale delle statistiche economiche di rilevazione diretta, ivi compresa la utilizzazione statistica dei registri e degli albi camerali, anche mediante intese dirette con altri enti ed organismi.

4. Gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono costituire ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 322/89 uffici di collegamento del SISTAN con il pubblico, dandone comunicazione all'ISTAT.

5. È compito dell'ufficio di statistica di concordare con l'amministrazione di appartenenza gli adempimenti di carattere organizzativo e gestionale necessari per rendere operative le disposizioni della presente direttiva.

6. L'ufficio dovrà informare il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di ogni eventuale difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

Roma, 15 ottobre 1991

*Il presidente:* REY

91A5635

DELIBERAZIONE 15 ottobre 1991.

Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica del Ministero dell'interno e delle prefetture. (Direttiva n. 5).

#### IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

Visti gli articoli 3, comma 5, 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;

Considerato che l'art. 3, comma 4, e l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 322/89 attribuiscono agli uffici di statistica delle prefetture particolari funzioni nell'ambito del Sistema statistico nazionale;

Ritenuto di dover disciplinare gli aspetti specifici delle attività e le funzioni degli uffici di statistica del Ministero dell'interno e delle prefetture, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale emanate dal

Comitato con la direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991 concernente «Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/89, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione»;

Delibera la

DIRETTIVA N. 5

*Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica del Ministero dell'interno e delle prefetture.*

1. L'ufficio di statistica costituito presso il Ministero dell'interno, a norma degli articoli 2, lettera b), e 3, primo comma, del decreto legislativo n. 322/89, oltre ai normali compiti previsti dall'art. 6 del suddetto decreto, assicura il coordinamento delle attività svolte, ai sensi della disposizione da ultimo citata, dagli uffici di statistica delle prefetture, in quanto strutture periferiche dell'Amministrazione dell'interno.

2. Presso ciascuna prefettura è costituito, a norma dell'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo, un ufficio di statistica che assicura anche — fatte salve le competenze a livello regionale del Commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge n. 400/88 — il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT. Per l'esercizio di tali funzioni, presso l'ufficio di statistica delle prefetture, dovrà essere costituito un gruppo di lavoro permanente, con compiti di consulenza e supporto tecnico, composto dal responsabile dell'ufficio di statistica della prefettura, da rappresentanti dell'ISTAT, degli uffici di statistica della provincia, della camera di commercio, del comune capoluogo. Il gruppo di lavoro potrà, in relazione a specifiche esigenze, essere opportunamente integrato dai rappresentanti delle ulteriori fonti pubbliche di informazione esistenti in sede locale, nella persona del responsabile dell'ufficio di statistica, laddove costituito.

3. Attraverso l'azione di coordinamento, l'ufficio di statistica della prefettura dovrà principalmente assicurare un'azione di armonizzazione, di stimolo e vigilanza per il corretto espletamento dei compiti demandati alle fonti informative pubbliche locali nell'ambito del SISTAN.

4. Presso gli uffici di statistica delle prefetture, a norma dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 322/89, sono costituiti uffici di collegamento del SISTAN con il pubblico. Gli enti e gli organismi facenti parte del SISTAN devono assicurare agli uffici di statistica delle prefetture la fornitura dei dati statistici ufficiali prodotti a livello nazionale e locale. Il rilascio dei dati avverrà secondo le modalità stabilite con apposita direttiva.

Roma, 15 ottobre 1991

*Il presidente:* REY

---

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

---

### ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

DELIBERAZIONE 15 ottobre 1991.

Criteria e modalità per l'interscambio dei dati individuali nell'ambito del Sistema statistico nazionale. (Direttiva n. 3).

#### IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

Visti gli articoli 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989 e relative circolari concernenti il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli investimenti in materia di automazione nella pubblica amministrazione;

Viste, in particolare, le circolari 4 agosto 1989, n. 36920 e 21 maggio 1990, n. 51223 del Ministro della funzione pubblica;

Ritenuto necessario emanare una direttiva concernente i criteri e le modalità per l'interscambio, nell'ambito del Sistema statistico nazionale, dei dati individuali indicati dall'art. 6 del decreto legislativo n. 322/1989, cui debbono attenersi gli uffici di statistica di cui all'art. 3 del decreto citato;

Delibera la

*Direttiva n. 3*

CRITERI E MODALITÀ PER L'INTERSCAMBIO DEI DATI INDIVIDUALI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE

Art. 1.

*Finalità dell'interscambio dei dati*

L'interscambio dei dati individuali tra gli uffici di statistica delle amministrazioni ed enti facenti parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN) è finalizzato alla esecuzione delle indagini ed elaborazioni statistiche affidate a detti uffici dal Programma statistico nazionale, nonché al soddisfacimento delle esigenze statistiche di dette amministrazioni ed enti, mediante lo sviluppo della funzione statistica e la promozione della integrazione dei rispettivi sistemi informativi statistici.

Art. 2.

*Interscambio di dati  
per l'attuazione del Programma statistico nazionale*

1. Ciascun ufficio di statistica è tenuto a fornire agli altri uffici di statistica del Sistema statistico nazionale (SISTAN), che ne facciano richiesta in ragione delle necessità connesse alla esecuzione di indagini ed elaborazioni loro affidate in base al Programma statistico

nazionale, i dati individuali non nominativi, secondo le modalità, i tempi e con le caratteristiche indicate dalle norme che regolano le indagini stesse. È fatta salva, ai sensi del punto 4 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 322/1989, la facoltà del presidente dell'ISTAT di richiedere, sentito il comitato, per esigenze particolari, la comunicazione di dati in forma nominativa.

2. Gli uffici di statistica sono tenuti a comunicare al comitato, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Programma statistico nazionale, le categorie di dati assoggettati a vincolo di riservatezza sia ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 322/1989, sia ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, precisando, per questi ultimi, le relative motivazioni e se trattasi di vincolo temporaneo, permanente, ovvero posto in rapporto a specifiche elaborazioni. Eventuali modifiche o integrazioni, dovranno essere tempestivamente rese note al comitato suddetto. Sono da considerare comunque riservati i dati per i quali, nel questionario di rilevazione, sia stata data formale ed esplicita garanzia in merito ad una loro specifica utilizzazione o modalità di elaborazione.

3. Per le categorie di dati assoggettati a vincolo di riservatezza gli uffici di statistica sono tenuti, ove possibile, ad accompagnare la comunicazione di cui al punto precedente con la indicazione del livello più analitico di aggregazione a cui tali dati possono essere forniti.

#### Art. 3.

*Utilizzazione di dati per esigenze statistiche delle amministrazioni ed enti facenti parte del Sistema statistico nazionale.*

1. Gli uffici di statistica, facenti parte del SISTAN a norma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 322/1989, possono richiedere all'ISTAT o ad altra amministrazione od ente del SISTAN, che abbia la titolarità della rilevazione, i dati individuali anonimi, acquisiti in occasione di indagini o elaborazioni comprese nel Programma statistico nazionale, qualora siano necessari in rapporto ad esigenze statistiche concernenti l'ambito territoriale della propria amministrazione o connesse all'attività istituzionale di questa.

2. Il presidente dell'ISTAT o il responsabile dell'ufficio di statistica cui è rivolta la richiesta, autorizzano la fornitura dei dati in rapporto agli elementi di cui al comma precedente, tenuto conto dell'eventuale vincolo di riservatezza cui i dati sono sottoposti per disposizione di legge o per riserva espressa dall'amministrazione ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 322/1989. Per i dati non soggetti a vincolo di riservatezza l'autorizzazione s'intende concessa qualora l'organo adito non esprima avviso contrario entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

3. Per le elaborazioni dei dati di cui ai precedenti commi, gli uffici interessati devono osservare le metodologie stabilite dall'ISTAT in materia di trattamento dei dati, di classificazione e nomenclature.

4. Per quanto riguarda le province autonome di Trento e di Bolzano, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 228.

#### Art. 4.

##### *Modalità per l'interscambio dei dati*

1. Per la richiesta dei dati di cui al precedente art. 3, il responsabile dell'ufficio di statistica richiedente compila apposito modello, conforme al fac-simile allegato alla presente direttiva, e fornisce tutti gli ulteriori chiarimenti di cui venga, eventualmente, richiesto. Il comitato, in ogni momento, può chiedere informazioni sulla utilizzazione dei dati.

2. I dati sono forniti, in forma individuale ed anonima, dopo che siano stati validati ai sensi del successivo art. 5. La fornitura viene effettuata in forma aggregata in rapporto ai vincoli di riservatezza dei dati stessi o per espressa indicazione dell'ufficio richiedente.

3. L'interscambio dei dati avviene secondo i tempi e le modalità concordati tra gli uffici di statistica interessati.

4. All'atto della fornitura, i dati sono accompagnati dalla documentazione relativa alle definizioni, nomenclature, classificazioni e metodologie adottate nella rilevazione e nel trattamento dei dati stessi, al fine di consentire una loro corretta interpretazione ed utilizzazione da parte del richiedente.

5. L'onere per la fornitura dei dati è comunque a carico dell'amministrazione o ente cui appartiene l'ufficio di statistica richiedente. Per la fornitura dei dati richiesti in esecuzione del Programma statistico nazionale verranno stanziati apposite risorse, nell'ambito delle somme disponibili, a ciò dedicate, per l'attuazione del programma stesso, da destinare agli enti fornitori dei dati e delle eventuali elaborazioni.

#### Art. 5.

##### *Validazione dei dati*

Ai fini della presente direttiva i dati s'intendono validati, ancorché suscettibili di successive modifiche in rapporto a possibili correzioni o integrazioni cui possono essere soggetti i dati elementari, allorché abbiano superato i previsti controlli da parte dell'ufficio di statistica dell'amministrazione o ente titolare della rilevazione. Ove il dato sia suscettibile di modifiche, nel trasmetterlo si dovrà fare espressa menzione di tale circostanza e dovrà essere indicata la data alla quale, prevedibilmente, il dato risulterà aggiornato.

**Art. 6.**

*Segretezza dei dati*

Gli uffici di statistica non potranno comunicare i dati individuali, ancorché anonimi, salvo quanto disposto al successivo art. 7, ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad altri uffici della stessa amministrazione di appartenenza.

**Art. 7.**

*Fornitura di estremi identificativi*

Non costituisce violazione del segreto statistico la comunicazione di estremi identificativi di persone, di beni o di atti certificativi già presenti in pubblici registri, effettuata, ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 322/1989, a persone o enti che ne facciano richiesta a fronte di esigenze statistiche.

Le amministrazioni che detengono tali dati individuali, in base alle proprie norme di funzionamento, gli organi competenti a rilasciare le suddette informazioni.

Roma, 15 ottobre 1991

*Il presidente: REY*

Fac-simile

SISTAN

*Modello richiesta dati*

1. Ufficio di statistica richiedente

2. Ufficio di statistica cui è rivolta la richiesta

3. Rilevazione cui si riferisce la richiesta

4. Periodo cui si riferiscono i dati

5. Dati richiesti

6. Disaggregazione richiesta

7. Finalità della richiesta

8. Metodologie che saranno utilizzate per l'elaborazione dati

9. Modalità richieste per la trasmissione dei dati

10. Eventuali altre notizie

Data, .....

*Firma del dirigente l'ufficio  
di statistica richiedente*

92A0252

decreto sopra citato, inerente le indicazioni necessarie per consentire che l'organizzazione degli uffici stessi sia coerente con i principi dettati per gli altri uffici di statistica, al fine di assicurare, per quanto possibile, omogeneità di organizzazione all'intero Sistema statistico nazionale;

Vista la direttiva n. 1 emanata dal Comitato in data 15 ottobre 1991 concernente: «Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/1989, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione»;

Delibera lo

ATTO DI INDIRIZZO N. 1

*Criteria organizzativi degli uffici di statistica di cui all'art. 2 lettera g), del decreto legislativo n. 322/1989*

Art. 1.

*Aspetti organizzativi di carattere generale*

1. Gli uffici di statistica di cui all'art. 2, lettera g), del decreto legislativo n. 322/1989 degli enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 1991 e di quelli che verranno in futuro indicati ai sensi del citato articolo, avranno requisiti organizzativi analoghi a quelli stabiliti per gli uffici di statistica delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di creare situazioni operative omogenee, che consentano chiarezza di competenze e semplicità di rapporti. Fa parte del Sistema statistico nazionale un unico ufficio di statistica per ciascun ente, organicamente distinto dagli altri uffici dell'amministrazione di appartenenza. Nel caso di particolari esigenze amministrative che richiedano l'attribuzione ad uno stesso ufficio di più funzioni, tra cui quella statistica, quest'ultima deve essere prevalente. Nella denominazione dell'ufficio dovrà farsi espressa menzione della funzione statistica.

2. Per lo svolgimento della funzione statistica, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 322/1989, l'ufficio deve poter operare in collegamento diretto con gli altri uffici del Sistema statistico nazionale.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ufficio di statistica, ai sensi dell'art. 6, comma 3 e 5, del decreto legislativo n. 322/1989, ha accesso a tutti i dati non soggetti a vincoli di riservatezza che siano in possesso dell'ente di appartenenza: ciò sia ai fini degli adempimenti derivanti dal Programma statistico nazionale, sia per la realizzazione di rilevazioni che l'ente stesso reputi necessarie per l'espletamento delle proprie attività istituzionali. Le modalità di accesso saranno definite mediante accordi tra l'ufficio di statistica e gli altri uffici interessati.

4. Qualora per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale l'ufficio debba avvalersi della collaborazione di altri uffici dello stesso ente detentori e produttori di dati, ovvero, ove consentito dall'ordinamento dell'ente, di strutture esterne affidando ad essi alcune fasi delle operazioni, è suo compito impartire direttamente ai suddetti uffici o strutture esterne le necessarie istruzioni e disporre gli opportuni controlli, per la verifica della correttezza metodologica

## ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

DELIBERAZIONE 22 settembre 1992.

*Criteria organizzativi degli uffici di statistica di cui all'art. 2, lettera g), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. (Atto di indirizzo n. 1).*

### IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

Visti gli articoli 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 1991, con il quale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 322/1989, sono stati individuati gli enti e le amministrazioni pubbliche i cui uffici di statistica fanno parte del Sistema statistico nazionale;

Ritenuto necessario emanare un atto di indirizzo e di coordinamento, diretto agli uffici di statistica di cui al

della rilevanza, dell'attendibilità, della completezza e della coerenza dei dati utilizzati e del rigoroso rispetto, da parte di tali uffici o strutture esterne, delle disposizioni per la tutela del segreto statistico. In ogni caso l'ufficio di statistica è responsabile dei dati acquisiti, della puntualità degli adempimenti previsti e della correttezza dei risultati.

5. Resta salva la facoltà di ogni ente di condurre rilevazioni non inserite nel Programma statistico nazionale. Qualora tali rilevazioni assumano rilevanza anche esterna, l'ufficio di statistica dovrà assicurare l'osservanza dei criteri generali sull'attività statistica fissati dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Di tali iniziative dovrà darsi comunicazione all'ISTAT, il quale fornirà eventuali indicazioni di carattere tecnico. Delle suddette iniziative il presidente dell'ISTAT riferirà al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. La diffusione come dati statistici dei prodotti di queste rilevazioni è disposta dall'organo cui compete secondo l'ordinamento dell'ente, su proposta del responsabile dell'ufficio di statistica e dopo che questi ne abbia riconosciuta l'attendibilità e la compatibilità con le nomenclature e le classificazioni fissate dall'ISTAT.

6. L'affidamento da parte dell'ente di un'intera rilevazione ad organizzazioni esterne potrà aver luogo, ove consentito dall'ordinamento dell'ente, solo in casi del tutto eccezionali e nell'oggettiva impossibilità, da parte dell'ufficio di statistica, a provvedervi nei tempi prefissati, ovvero in considerazione dell'assoluta specificità dell'oggetto. In nessun caso i prodotti di questo tipo potranno essere diffusi come dati statistici ufficiali.

7. Dei provvedimenti di istituzione o riorganizzazione dell'ufficio di statistica dovrà essere data comunicazione all'ISTAT perché esso, nell'ambito della propria sfera di competenza, possa formulare eventuali osservazioni sulla rispondenza dell'ufficio di statistica all'espletamento dei compiti ad esso derivanti dal decreto legislativo n. 322/1989.

#### Art. 2.

##### *Compiti dell'ufficio di statistica*

1. Gli uffici costituiti o riorganizzati secondo i criteri indicati nel precedente articolo sono chiamati a svolgere, a norma del decreto legislativo n. 322/1989, i seguenti compiti:

assicurare il coordinamento funzionale dell'attività statistica dell'ente al fine di garantirne la rispondenza ai criteri generali fissati in materia dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'attività statistica, l'adeguatezza agli obiettivi del Programma statistico nazionale ed il rispetto delle nomenclature e metodologie di base, predisposte dall'ISTAT, per la classificazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale;

promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'ente di appartenenza nell'ambito del Programma statistico nazionale;

fornire al Sistema statistico nazionale i dati previsti dal Programma statistico nazionale relativi all'ente di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa, ai fini della successiva elaborazione statistica;

collaborare con le altre amministrazioni ed enti per l'esecuzione delle rilevazioni previste nel Programma statistico nazionale;

contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;

assicurare l'interconnessione e l'integrazione dei sistemi informativi statistici dell'ente di appartenenza, sia all'interno dell'ente stesso sia con il Sistema statistico nazionale, tenendo conto degli indirizzi forniti dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Per sistema informativo statistico si intende quella parte del sistema informativo nella quale le informazioni assumono connotazione statistica;

accertare le violazioni nei confronti di coloro che, a richiesta di dati e notizie per rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, non li forniscono o li forniscono scientemente errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie, secondo la procedura prevista dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 322/1989.

2. Gli uffici di statistica forniscono all'ISTAT:

entro il 28 febbraio di ogni anno, gli elementi di competenza per la preparazione del Programma statistico nazionale relativo al triennio che inizia il 1° gennaio successivo, utilizzando la scheda predisposta a tale scopo dall'ISTAT;

entro il 31 marzo di ogni anno, il rapporto annuale sull'attività svolta nell'anno precedente (art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 322/1989, relativa sia alle rilevazioni di cui al Programma statistico nazionale, sia a quelle di cui all'art. 1, comma 5, del presente articolo.

3. L'ufficio di statistica cura altresì le pubblicazioni statistiche del proprio ente comprese nel Programma statistico nazionale, nel frontespizio delle quali dovrà apparire la dicitura: «Sistema statistico nazionale - Denominazione dell'ente - Ufficio di statistica». In caso di dimostrata impossibilità del singolo ente a provvedere direttamente alla stampa delle pubblicazioni di cui al precedente comma, vi provvederà l'ISTAT, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 322/1989.

4. Il responsabile dell'ufficio di statistica deve raccordarsi funzionalmente con i dipendenti da altri uffici dello stesso ente che partecipano a gruppi di lavoro in cui si tratta di materia statistica.

## Art. 3.

*Organizzazione degli uffici di statistica*

1. Gli uffici di statistica degli enti organizzano la loro attività tenendo conto delle linee di indirizzo indicate nel presente atto, in modo da permettere l'assolvimento dei compiti di cui al precedente articolo e lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- attività di coordinamento statistico interno;
- rapporti con il Sistema statistico nazionale;
- produzione di statistiche, anche derivate dall'impiego di informazioni di origine amministrativa finalizzate agli scopi istituzionali dell'ente;
- promozione e sviluppo informatico, a fini statistici, degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
- controllo di coerenza, validazione ed analisi statistica dei dati;
- ricerca statistica;
- pubblicazioni;
- relazioni e comunicazioni.

2. In rapporto alle funzioni sopra esposte, l'ufficio di statistica può essere articolato per materia oppure secondo aree funzionali.

## Art. 4.

*Personale dell'ufficio di statistica*

1. Il personale dell'ufficio di statistica deve essere quantitativamente e qualitativamente adeguato all'attività da svolgere e possedere la preparazione professionale statistico-informatica necessaria anche per l'uso delle apparecchiature in dotazione.

2. Il responsabile dell'ufficio deve essere, preferibilmente, un funzionario con precedenti esperienze statistiche, per avere diretto uffici di statistica o per aver curato particolari indagini statistiche, oppure laureato o diplomato in discipline statistiche o che abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche o, ancora, che abbia svolto ricerche o pubblicato lavori di riconosciuto valore scientifico.

3. Nell'assegnazione del personale all'ufficio di statistica gli enti sono invitati a tener conto delle mansioni statistiche.

4. L'attività di qualificazione e riqualificazione del personale dell'ufficio di statistica terrà conto delle linee di indirizzo formulate dall'ISTAT, sentito il parere del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, e delle attività connesse con il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente stesso. I responsabili degli uffici di statistica segnaleranno all'ISTAT le proprie esigenze in materia.

## Art. 5.

*Attuazione dell'atto di indirizzo*

1. Delle eventuali difficoltà incontrate nell'applicazione delle indicazioni contenute nel presente atto l'ufficio di statistica dovrà informare il rappresentante legale o direttore generale dell'ente e successivamente l'ISTAT, che riferirà al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

Roma, 22 settembre 1992

*Il presidente: REY*

92A5353

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1992.

Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle province. (Direttiva n. 6).

### IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

Visti gli articoli 3, comma 5, 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989 e relative circolari del Ministro della funzione pubblica, concernenti il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli investimenti in materia di automazione nella pubblica amministrazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 322/89, le attività e le funzioni degli uffici di statistica delle province, sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonché dal decreto sopra citato, per la parte applicabile;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, che definisce le competenze delle province;

Ritenuto di dover disciplinare gli aspetti specifici dell'organizzazione e del funzionamento degli uffici di statistica delle province, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale emanate dal Comitato con la direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991, concernente «Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/89, loro organizzazione e loro eventuale riorganizzazione»;

Delibera la

DIRETTIVA N. 6

*Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle province*

Art. 1.

*Assetto organizzativo*

1. L'attività degli uffici di statistica delle province, quali componenti del Sistema statistico nazionale (SISTAN), è svolta in modo unitario anche in quelle province ove si dia luogo alla suddivisione in circondari, prevista dall'art. 16 della legge n. 142/90. Tale principio è rispettato, altresì, con riferimento al servizio di statistica che i predetti uffici svolgono per conto e nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 322/89.

2. Gli uffici di statistica delle province devono avere funzioni organicamente distinte da quelle di altri servizi della provincia. Tale autonomia funzionale è realizzata costituendo l'ufficio stesso in unità organica a se stante.

3. A norma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 322/89, le province possono istituire uffici di statistica nelle forme associative consentite dalle vigenti disposizioni legislative e secondo le indicazioni che saranno oggetto di apposito provvedimento del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

Art. 2.

*Personale degli uffici di statistica delle province*

1. Il responsabile dell'ufficio di statistica deve essere, preferibilmente, un funzionario con precedenti esperienze rilevanti per aver diretto uffici di statistica o per aver curato particolari indagini statistiche, ovvero per aver svolto ricerche o pubblicato lavori di particolare rilievo in campo statistico. Alternativamente, il responsabile dell'ufficio potrà essere un funzionario in possesso di laurea o diploma conseguiti in discipline statistiche o affini, o anche in discipline diverse, qualora abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche.

2. All'ufficio di statistica deve essere assegnato personale in numero adeguato all'attività statistica svolta dall'amministrazione di appartenenza ed in possesso della necessaria preparazione professionale, statistica e/o informatica, che gli consenta anche l'uso delle apparecchiature informatiche in dotazione.

Delle modificazioni di organico, sia in senso quantitativo che qualitativo, con particolare riguardo della dirigenza, dovrà essere preventivamente informato l'ISTAT.

3. Nell'assegnazione del personale le amministrazioni sono invitate a tener conto delle mansioni statistiche indicate nelle declaratorie dei profili, introducendo le opportune variazioni negli organici rese possibili dalle norme vigenti ed a fare ricorso, in via prioritaria, alla mobilità interna ed al personale che, nei vari servizi, si renda esuberante per riorganizzazione interna. Tale personale dovrà essere opportunamente selezionato per rendere l'ufficio di statistica idoneo alle necessità operative, previo corso di formazione professionale riconosciuto dall'ISTAT.

Art. 3.

*Attività e compiti degli uffici di statistica delle province*

1. I compiti e le funzioni degli uffici di statistica sono quelli indicati negli articoli 2 e 3 della direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991 emanata dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

2. L'ufficio di statistica, per l'espletamento dei suoi compiti ed, in particolare, per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, si può avvalere dell'opera di altri uffici della provincia ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazioni statistiche, quali l'acquisizione dei dati e/o la loro elaborazione. In ogni caso l'ufficio di statistica è responsabile dell'acquisizione, della tutela, della elaborazione e della trasmissione dei dati, nonché del rispetto dei tempi e delle modalità previste per le singole fasi delle rilevazioni. Nel caso in cui queste ultime siano state affidate, in tutto o in parte ad altri uffici della provincia, impartisce loro le istruzioni necessarie e dispone gli opportuni controlli, al fine di verificare l'attendibilità e la completezza dei dati, in relazione alle fonti dalle quali sono stati acquisiti.

3. L'ufficio di statistica, nelle fasi istruttorie dei provvedimenti in cui si faccia uso di dati statistici, esprime un parere tecnico che deve essere richiesto dagli organi e dagli uffici cui compete l'adozione dei provvedimenti stessi.

4. L'ufficio di statistica cura la produzione statistica relativa ai servizi svolti dalla amministrazione provinciale e coordina l'attività dei servizi di informatica per la progettazione e la modificazione del sistema informativo della amministrazione di appartenenza, limitatamente al disposto del comma 1, lettera d), e del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 322/89.

Gli uffici di statistica delle province alle quali la regione abbia delegato lo svolgimento di attività o servizi di propria competenza, valuteranno e signaleranno alla propria amministrazione le esigenze informative e le problematiche relative agli adempimenti statistici connessi alle attività delegate, con particolare riguardo alle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale.

Per le rilevazioni che le province, eventualmente, dovessero curare su delega della regione, le relative norme di esecuzione potranno prevedere che i dati elementari raccolti, resi anonimi, ovvero i modelli, vengano trasmessi sia all'ufficio statistica della regione che, direttamente, all'ente titolare della rilevazione.

Restano ferme le limitazioni in materia di utilizzazione e circolazione cui i dati sono sottoposti dalla normativa vigente.

5. L'acquisizione di dati elementari o aggregati, presso altri enti o amministrazioni, necessari all'attività statistica della provincia, non compresa nel Programma statistico nazionale, potrà avvenire sulla base di accordi con le amministrazioni interessate, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni contenute nella direttiva n. 3 emanata dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica in data 15 ottobre 1991.

#### Art. 4.

##### *Attuazione della direttiva*

1. È compito dell'ufficio di statistica segnalare alla amministrazione di appartenenza gli adempimenti di carattere organizzativo e gestionale necessari per rendere operative le disposizioni della presente direttiva.

2. L'ufficio di statistica dovrà informare il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di ogni eventuale difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

Roma, 18 dicembre 1992

*Il presidente: REY*

93A1996

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1992.

**Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica di cui all'art. 3, punto 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, mediante ricorso alle forme associative o di cooperazione. (Direttiva n. 7).**

### IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

Visti gli articoli 3, comma 5, 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989 e relative circolari del Ministro della funzione pubblica, concernenti il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli investimenti in materia di automazione nella pubblica amministrazione;

Visto l'art. 3, punto 3, comma 2, del decreto legislativo n. 322/89 che dispone che gli enti ivi individuati possono istituire uffici di statistica in forma associata o consortile;

Viste le disposizioni introdotte dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente l'ordinamento delle autonomie locali, che disciplinano in particolare le forme associative e di cooperazione cui possono fare ricorso i comuni e le province;

Ritenuto che, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale, emanate con propria direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991, nonché delle specifiche direttive deliberate per ciascuna categoria dei richiamati enti, si debbano disciplinare gli aspetti relativi alla organizzazione ed al funzionamento degli uffici di statistica che detti enti vogliano costituire facendo ricorso alle forme associate o di cooperazione previste dalle vigenti disposizioni legislative;

Delibera la

DIRETTIVA n. 7

*Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica di cui all'art. 3, punto 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, mediante ricorso alle forme associative o di cooperazione.*

Art. 1.

*Criteri associativi*

1. Gli uffici di statistica degli enti di cui all'art. 3, punto 3, comma 2, del decreto legislativo n. 322/89, potranno essere istituiti facendo ricorso alle forme associative o di

cooperazione ove ricorrano esigenze di carattere organizzativo od economico. L'aggregazione dovrà rispondere a criteri di integrazione informativa, di funzionalità, di razionalità: gli enti partecipanti dovranno pertanto operare in ambiti territoriali contigui o, quanto meno, prossimi.

#### Art. 2.

##### *Funzionamento dell'ufficio*

1. Quale che sia la forma giuridica adottata per la costituzione dell'ufficio di statistica, l'assetto organizzativo dello stesso dovrà consentire il rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 322/89 e dalle direttive numeri 1, 2, 4 e 6 emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento, in quanto applicabili. In particolare dovrà essere assicurata l'osservanza delle norme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto sopra menzionato, concernenti, rispettivamente, il segreto d'ufficio ed il segreto statistico, nonché quanto disposto dalla direttiva n. 3, emanata dal Comitato, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 6 in materia di segretezza dei dati.

2. Dei provvedimenti di costituzione degli uffici di statistica nelle predette forme organizzative dovrà essere data comunicazione all'ISTAT perché possa esercitare i compiti di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 322/89. Nella comunicazione, cui andrà allegata copia dei provvedimenti adottati, dovranno essere indicati la denominazione dell'ufficio, gli enti partecipanti, la durata della forma organizzativa posta in essere, la dotazione strumentale e di personale messa a disposizione dell'ufficio, il carico di lavoro previsto. Altri elementi potranno essere richiesti dall'ISTAT per l'esercizio dei compiti sopra richiamati.

L'ISTAT segnalerà le modifiche organizzative che riterrà necessarie in rapporto ai principi organizzativi fissati dalla presente direttiva ed alla funzionalità dell'ufficio.

3. La denominazione dell'ufficio, oltre a fare riferimento alla funzione statistica esercitata, dovrà evidenziarne il carattere associativo e, possibilmente, individuare l'area territoriale servita.

#### Art. 3.

##### *Elementi necessari dell'atto costitutivo*

1. Al fine di assicurare funzionalità e continuità operativa, l'atto costitutivo con cui verrà organizzato l'ufficio di statistica, secondo le forme associative o di cooperazione consentite, dovrà prevedere, oltre al rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della presente direttiva, clausole tali da garantire il regolare funzionamento dell'ufficio e l'adempimento delle obbligazioni assunte da ciascuna amministrazione.

2. In rapporto alle esigenze sopra menzionate, si segnalano alcuni elementi che si ritiene debbano essere previsti nell'atto:

durata di validità tale da garantire un adeguato sviluppo dell'organizzazione e delle professionalità necessarie in rapporto ai compiti dell'ufficio e, comunque, non inferiore a cinque anni;

in caso di forma associativa priva di personalità giuridica propria, individuazione del soggetto incaricato di agire in rappresentanza degli altri enti associati per quanto attiene ai rapporti con i terzi, ai fini delle obbligazioni derivanti dalla forma organizzativa prescelta;

indicazione della sede dell'ufficio per quanto attiene a tutta l'attività dell'ufficio di statistica;

individuazione delle risorse poste a disposizione da ciascuna amministrazione ed obbligo di comunicare, agli enti partecipanti, i responsabili dei procedimenti necessari per la loro fornitura, ai sensi della legge n. 241/90;

individuazione dei servizi o dei compiti che ciascun ente si impegna ad assicurare direttamente e obbligo di comunicazione all'ufficio di statistica dei relativi responsabili;

modalità per l'esercizio di interventi surrogatori in caso di eventuali inadempienze da parte dei soggetti partecipanti;

rispetto e utilizzazione delle funzioni dell'ufficio statistica anche per l'attività, non compresa nel programma statistico nazionale, ancorché di esclusivo interesse di una o alcune delle amministrazioni partecipanti;

regolamentazione dell'attività di pubblicazione e diffusione e dei criteri di ripartizione dei relativi costi, che consenta di distinguere tra attività di comune interesse ed attività rispondente ad esigenze particolari delle diverse amministrazioni partecipanti.

#### Art. 4.

##### *Aspetto organizzativo*

1. L'attività degli uffici di statistica dovrà essere comunque svolta in modo unitario, anche qualora, tra gli enti partecipanti, siano compresi comuni ove si dia luogo al decentramento circoscrizionale previsto dall'art. 13 della legge n. 142/90, ovvero province per le quali si sia data attuazione alla suddivisione in circondari ai sensi dell'art. 16 della stessa legge. Tale principio dovrà essere rispettato anche con riferimento al servizio di statistica che i predetti uffici svolgono per conto e nell'interesse esclusivo delle amministrazioni partecipanti e non in attuazione del Programma statistico nazionale.

2. Le funzioni degli uffici di statistica devono essere esercitate in forma organicamente distinta da quella di altri servizi eventualmente svolti nell'ambito della forma associativa o di cooperazione posta in essere. Tale autonomia è realizzata costituendo l'ufficio come struttura a se stante, dotata di risorse proprie.

## Art. 5.

*Personale degli uffici di statistica*

1. Il responsabile degli uffici di statistica di cui alla presente direttiva deve essere un funzionario dirigente o con qualifica apicale di maggior livello tra quelle previste dagli ordinamenti degli enti partecipanti, che abbia precedenti esperienze rilevanti per aver diretto uffici di statistica, per aver curato particolari indagini statistiche, per aver svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo in campo statistico. Alternativamente, il responsabile dell'ufficio potrà essere un funzionario munito di laurea o diploma conseguiti in discipline statistiche od affini, o anche in discipline diverse, qualora abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche.

2. In assenza di personale con i requisiti descritti al comma precedente, la responsabilità dell'ufficio di statistica potrà essere affidata a personale in possesso di diploma di scuola media superiore, per il quale si dovrà assicurare la frequenza ad appositi corsi di preparazione riconosciuti dall'ISTAT.

3. All'ufficio di statistica deve essere assegnato personale in numero adeguato all'attività statistica svolta dalle amministrazioni partecipanti ed in possesso della necessaria preparazione professionale, statistica e/o informatica, che gli consenta anche l'uso delle apparecchiature informatiche in dotazione.

Dalle modificazioni di organico, sia in senso qualitativo che quantitativo, con particolare riguardo alla situazione della dirigenza, dovrà essere informato preventivamente l'ISTAT.

4. Nell'assegnazione del personale all'ufficio, le amministrazioni sono invitate a tenere conto delle mansioni statistiche indicate nelle declaratorie dei profili ed a fare ricorso, in via prioritaria, alla mobilità interna ed al personale che nei vari servizi si renda esuberante per riorganizzazione interna. Tale personale dovrà essere opportunamente selezionato e reso idoneo alle necessità operative dell'ufficio di statistica tramite corso di formazione professionale riconosciuto dall'ISTAT.

## Art. 6.

*Attività e compiti degli uffici di statistica*

1. I compiti degli uffici di statistica organizzati nelle forme in argomento sono quelli indicati dagli articoli 2 e 3 della direttiva n. 1, nonché quelli specificatamente previsti, per ciascuna categoria di enti, dalle apposite direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

2. L'ufficio di statistica, per l'espletamento dei suoi compiti ed, in particolare, per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, si può avvalere dell'opera di altri uffici degli enti partecipanti ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazioni statistiche, quali, l'acquisizione dei dati e/o la loro elaborazione, limitatamente ai dati concernenti l'amministrazione cui detti uffici appartengono. In ogni caso l'ufficio di statistica è responsabile dell'acquisizione, della tutela, della elaborazione e della trasmissione dei dati, nonché del rispetto dei tempi e delle modalità previste per le singole fasi delle rilevazioni. Nel caso in cui

queste ultime siano state affidate, in tutto o in parte, ad uffici degli enti partecipanti impartisce loro le istruzioni necessarie e dispone gli opportuni controlli, al fine di verificare la completezza e l'attendibilità dei dati, in relazione alle fonti dalle quali sono stati acquisiti.

3. Nelle fasi istruttorie dei provvedimenti degli enti partecipanti in cui si faccia uso di dati statistici, compete all'ufficio di statistica esprimere un parere tecnico che deve essere richiesto dagli organi o dagli uffici cui compete l'adozione dei provvedimenti stessi.

4. L'ufficio di statistica, qualora costituito con la partecipazione di uno o più comuni, coordina la produzione statistica dei servizi demografici cui è demandata la tenuta, l'aggiornamento ed il controllo dello schedario di anagrafe e dei registri di stato civile dei comuni. Inoltre impartisce, in conformità delle direttive dell'ISTAT, le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base dei comuni partecipanti.

5. L'ufficio di statistica coordina l'attività dei servizi di informatica per la progettazione e la modificazione del sistema informativo di ciascun ente, limitatamente al disposto del comma 1, lettera d), e del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 322/89.

## Art. 7.

*Attuazione della direttiva*

1. È compito dell'ufficio di statistica di segnalare alle amministrazioni che partecipano alla forma associativa o di cooperazione posta in essere gli adempimenti di carattere organizzativo e gestionale necessari per rendere operative le disposizioni della presente direttiva.

2. L'ufficio di statistica dovrà informare il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di ogni eventuale difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

Roma, 18 dicembre 1992

*Il presidente: REY*

93A1997

---

---

## CIRCOLARI

---

### ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

CIRCOLARE 8 agosto 1994, n. 1/Sistan.

Organizzazione e funzionamento degli uffici di statistica dei comuni: applicazione della direttiva n. 2 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

*Ai sindaci dei comuni*

Il decreto legislativo del 6 settembre 1989, n. 322, assegnava ai comuni un termine di sei mesi per la istituzione, anche in forma associata, di un ufficio di statistica (art. 3) al quale affidare i compiti previsti dall'art. 6 dello stesso decreto.

Successivamente, il quadro normativo è stato completato con l'emanazione delle direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, numeri 1 e 2 (*Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1991), n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1992) e n. 7 (*Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1993). Quest'ultima, regolamentando l'organizzazione degli uffici di statistica in forma associata, fornisce le indicazioni normative necessarie per dare completa attuazione al disposto del citato decreto 322/1989. Molte amministrazioni comunali, tuttavia, risultano ancora sprovviste di una struttura dedicata all'assolvimento della funzione statistica.

Il completamento del Sistema statistico nazionale per la rete territoriale è di estrema importanza per diffondere l'informazione statistica nel Paese e per corrispondere alle

esigenze espresse dagli stessi enti territoriali, in ragione anche del crescente volume di compiti ad essi assegnati. Soltanto la presenza di una struttura specificamente rivolta alla funzione statistica può consentire lo sviluppo di professionalità adeguate ai compiti da assolvere, garantire la tempestività e qualità dell'informazione e il rispetto del segreto statistico, la cui tutela deve essere assicurata anche nei riguardi di altri uffici della stessa amministrazione, per le rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale.

Le difficoltà segnalate dai comuni in merito alla situazione o riorganizzazione degli uffici di statistica ai sensi della normativa vigente hanno indotto questo Istituto ad emanare la presente circolare i cui contenuti sono stati oggetto di attento esame da parte del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Lo scopo è di fornire chiarimenti in merito agli aspetti organizzativi degli uffici e indicazioni che tengano conto di situazioni di particolare difficoltà, riscontrabili presso i comuni più piccoli.

#### FORME ORGANIZZATIVE.

I comuni possono organizzare l'ufficio di statistica:

in forma autonoma, istituendo nell'ambito del comune un'apposita struttura per l'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 322/1989 e dalla direttiva n. 2 già richiamata in precedenza, ovvero assegnando tali compiti ad una struttura già esistente, purché rispondente ai requisiti fissati dalla direttiva stessa;

in forma associata, attraverso la stipulazione di una convenzione, anche con altri enti locali, nel rispetto delle indicazioni della direttiva n. 7, pure richiamata in precedenza.

Il ricorso alla forma associata appare particolarmente indicato per i comuni più piccoli che non sono in grado di realizzare autonomamente un ufficio rispettoso dei requisiti organizzativi minimi.

In ogni caso, occorre provvedere con la massima tempestività all'individuazione della struttura cui affidare l'assolvimento della funzione statistica.

#### REQUISITI ORGANIZZATIVI DEGLI UFFICI DI STATISTICA.

Con riferimento ad alcuni aspetti organizzativi, previsti dalla direttiva n. 2, la cui applicazione risulta aver dato luogo a difficoltà o incertezze, si precisa quanto segue:

*Autonomia dell'ufficio di statistica* (direttiva n. 2, art.1).

La costituzione dell'ufficio di statistica come «settore a se stante» può essere realizzata in modo differenziato secondo l'ampiezza demografica del comune. In merito si distinguono tre situazioni:

comuni con almeno 100.000 abitanti: devono essere dotati di un ufficio con funzioni organicamente distinte dagli altri servizi, come previsto dall'art. 1, punto 2, della

direttiva n. 2. Tale requisito non risulta, peraltro, innovativo rispetto alla normativa precedentemente vigente (legge 16 novembre 1939, n. 1823);

comuni da 65.000 a 100.000 abitanti: qualora particolari esigenze organizzative o amministrative non consentano l'istituzione di un ufficio di statistica con funzioni organicamente distinte dagli altri servizi del comune, è possibile attribuire all'ufficio più funzioni, tra le quali quella statistica, purché quest'ultima abbia carattere preminente. Nella denominazione dell'ufficio deve farsi menzione della funzione statistica, secondo quanto disposto dall'art. 1 della direttiva n. 1;

comuni con meno di 65.000 abitanti: in deroga al disposto delle direttive numeri 1 e 2, la funzione statistica può essere attribuita, in via provvisoria, ad ufficio comunale preesistente.

Nella individuazione di tale ufficio sono da preferire quelli la cui attività si espliciti nell'esercizio di una funzione che compete al sindaco quale ufficiale di Governo e che sia, per quanto possibile, connessa alla funzione statistica.

*Preminenza dell'attività statistica* (direttiva n. 1, art.1).

Al fine di stabilire se la funzione statistica risulti preminente rispetto ad altre funzioni svolte dall'ufficio di statistica, occorre tener presente che l'espressione «attività statistica» non può essere riferita al solo espletamento di rilevazioni statistiche, ma comprende il complesso dei compiti che la normativa (decreto legislativo n. 322/1989 e direttive citate) assegna all'ufficio. Tra questi, sono compresi la promozione e lo sviluppo informatico, a fini statistici, degli archivi gestionali, l'analisi e la ricerca statistica, la pubblicazione di dati statistici prodotti ed elaborati dall'ufficio.

La complessità delle funzioni attribuite dalla normativa all'ufficio di statistica, in particolare di quelle indicate all'art. 3, punti 4 e 5, della direttiva n. 2, comporta che tale ufficio possa essere costituito o riorganizzato accorpando più uffici o funzioni eventualmente attribuite ad altri servizi. Fra tali funzioni, si indicano esemplificativamente quelle di studio, programmazione, diffusione di informazione statistiche ed economiche. Può essere ricompresa nell'ufficio di statistica l'area informatica ed elaborazione dati, almeno per quanto attiene all'assolvimento della funzione statistica. Attività non comprese tra quelle di pertinenza dell'ufficio possono essere presenti, ove ricorrano particolari esigenze organizzative e purché non assumano carattere preminente. Di conseguenza, l'associazione del centro elaborazione dati al settore statistico risulta compatibile se l'attività espletata dal centro stesso in favore di altri settori, senza la produzione di informazione statistica, non divenga prevalente rispetto al complesso delle funzioni proprie.

*Collocazione dell'ufficio.*

La dipendenza diretta dal sindaco non deve essere intesa in senso assoluto. Il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica ha chia-

rito, nella seduta del 30 marzo 1993, che la funzione statistica rientra tra quelle delegabili da parte del sindaco.

#### RISORSE.

##### *Responsabile dell'ufficio di statistica* (direttiva n. 2, art. 2).

I requisiti di qualifica e professionalità del responsabile dell'ufficio di statistica debbono essere rapportati al rilievo che l'ufficio assume nell'amministrazione ed alle funzioni che competono al responsabile in base alla normativa vigente.

La direttiva prevede che, in assenza di personale che abbia i previsti requisiti di professionalità, la responsabilità dell'ufficio possa essere affidata ad un dipendente in possesso di diploma di scuola media superiore al quale si dovrà tuttavia assicurare la frequenza a corsi di preparazione statistica, svolti o espressamente riconosciuti dall'ISTAT. In proposito, si chiarisce che l'amministrazione può provvedere alla nomina del responsabile dell'ufficio già prima della frequenza del corso, fermo restando l'obbligo di segnalare la corrispondente esigenza formativa all'ISTAT, a norma dell'art. 4, punto 4, della direttiva n. 1.

Nei comuni con meno di 65.000 abitanti che provvedono ad assegnare la funzione statistica ad altro ufficio preesistente avvalendosi della deroga prevista nella presente circolare, il responsabile di detto ufficio diviene, conseguentemente, responsabile anche della funzione statistica. Rimane l'obbligo di segnalare all'ISTAT le esigenze formative che ne derivano.

##### *Personale dell'ufficio di statistica* (direttiva n. 2, punti 3 e 4).

La direttiva non fornisce indicazioni tassative in merito alla numerosità ed alla qualifica del personale da assegnare all'ufficio e ciò in considerazione del diverso rilievo che l'attività statistica può assumere presso i comuni e delle differenti soluzioni organizzative che ciascuna amministrazione può adottare. Anche per tale, personale la qualificazione professionale può essere conseguita, ove non sia altrimenti possibile, dopo l'assegnazione all'ufficio di statistica. L'esigenza di formazione da prospettare deve essere adeguata ai compiti che il personale è chiamato ad assolvere.

##### *Attrezzature dell'ufficio di statistica* (direttiva n. 1, art. 5).

L'attrezzatura indicata dalla direttiva deve essere assegnata in dotazione all'ufficio di statistica. Presso le amministrazioni più piccole o dotate di risorse limitate, può esserne prevista l'utilizzazione da parte di altri servizi, quando non ne derivi intralcio ai lavori dell'ufficio di statistica. In via provvisoria, può essere quest'ultimo ufficio a ricorrere ad attrezzature in dotazione ad altri, allorché sussistano situazioni locali particolarmente

carenti. La mancanza temporanea di attrezzature non può rappresentare motivo per non procedere alla costituzione dell'ufficio di statistica, ai sensi del decreto legislativo n. 322/1989.

#### VALUTAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE.

Ciascuna amministrazione deve valutare le risorse necessarie in rapporto alla effettività dell'attività da svolgere.

Al fine di ridurre l'esigenza di nuove risorse da destinare all'attività statistica, la direttiva n. 2 ha espressamente previsto (art. 3, punto 2) la possibilità che alcune fasi delle rilevazioni vengano affidate ad altri uffici della stessa amministrazione, ferma restando la responsabilità dell'ufficio di statistica su ogni fase del lavoro e la competenza esclusiva a impartire le necessarie istruzioni e a disporre gli opportuni controlli. In particolare, i modelli relativi alle statistiche demografiche, all'edilizia, al conto consuntivo ecc. possono essere compilati dai servizi competenti nel merito (anagrafe, urbanistica, ragioneria ecc.), purché l'ufficio di statistica assicuri la completezza, correttezza e tempestività delle informazioni raccolte.

Rimane compito esclusivo dell'ufficio di statistica assicurare il coordinamento di tutta l'attività statistica del comune, garantire il rispetto del segreto statistico e validare i dati prodotti, nei casi previsti dalla normativa vigente.

*Il presidente: ZULIANI*

94A5426

# Le pubblicazioni dell'ISTAT

## BOLLETTINO MENSILE DI STATISTICA

La più completa ed autorevole raccolta di dati congiunturali concernenti l'evoluzione dei fenomeni demografici, sociali, economici e finanziari.

Abbonamento annuo L. 138.000 (Estero L. 170.000) Ogni fascicolo L. 18.000

## STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Documentazione statistica ufficiale, a periodicità trimestrale; fornisce, per tutte le merci comprese nella classificazione merceologica della tariffa dei dazi doganali, l'andamento delle importazioni e delle esportazioni da e per i principali Paesi.

Abbonamento annuo L. 110.000 (Estero L. 126.000) Ogni fascicolo L. 38.000

## INDICATORI MENSILI

Forniscono dati riassuntivi e tempestivi sull'andamento mensile dei principali fenomeni interessanti la vita nazionale.

Abbonamento annuo L. 35.000 (Estero L. 45.000) Ogni fascicolo L. 4.400

## NOTIZIARIO ISTAT

Il Foglio 25 fornisce mensilmente i primi risultati delle statistiche del commercio con l'estero.

Il Foglio 41 fornisce i primi risultati delle indagini occasionali. Ogni fascicolo L. 1.800

## CONTI ECONOMICI TRIMESTRALI

Abbonamento annuo L. 14.000 (Estero L. 18.000) Ogni fascicolo L. 4.400

**ANNO 1994 - Abbonamento annuo cumulativo a tutti i suddetti periodici L. 268.000 (Estero L. 320.000)**  
Abbonamento annuo cumulativo esclusa la «Statistica del commercio con l'estero» L. 168.000 (Estero L. 215.000)  
Gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio anche se sottoscritti nel corso dell'anno. L'abbonato riceverà pertanto tutti i numeri dell'annata già pubblicati all'atto della sottoscrizione. Nel sottoscrivere uno degli abbonamenti cumulativi, gli interessati possono chiedere che l'ISTAT provveda, senza ulteriori altre richieste, all'invio, contrassegno o con emissione di fattura, di tutte le pubblicazioni non periodiche che saranno edite nel corso dell'anno. Per tale tipo di prenotazione cumulativa sarà praticato lo sconto del 30% sul prezzo di copertina e saranno addebitate le spese di spedizione. Tutte le richieste di abbonamento o di singole pubblicazioni potranno essere inoltrate all'ISTAT Dipartimento Diffusione, Via Cesare Balbo, 16 - 00100 ROMA ovvero per telefax al n. 06/46735198.

## ANNUARIO STATISTICO ITALIANO

Edizione 1994 - L. 58.000 (in corso di stampa)

I dati fondamentali della vita economica, demografica e sociale in semplici tabelle numeriche di facile lettura ed attraverso appropriate note illustrative e rappresentazioni grafiche. Fornisce, inoltre, un quadro panoramico della corrispondente situazione degli altri principali Paesi del mondo.

## ITALIAN STATISTICAL ABSTRACT

Edition 1994 - L. 29.000

I principali risultati delle rilevazioni ed elaborazioni statistiche concernenti la situazione sociale ed economica italiana.

Edizione in lingua inglese.

## COMPENDIO STATISTICO ITALIANO

Edizione 1994 - L. 29.000

La sintesi dei risultati delle rilevazioni ed elaborazioni statistiche di maggior interesse nazionale.

## LE REGIONI IN CIFRE

Edizione 1994 - Distribuzione gratuita

Fornisce i dati delle singole regioni e delle due grandi ripartizioni geografiche: Nord - Centro e Mezzogiorno.

## I CONTI DEGLI ITALIANI

Vol. 28, edizione 1994 - L. 20.000 (in corso di stampa)

Illustra in forma divulgativa i principali aspetti quantitativi dell'economia italiana.

## ANNUARI

### POPOLAZIONE E MOVIMENTO ANAGRAFICO DEI COMUNI

N. 5 - Anno 1992 - L. 31.000

### MATRIMONI, SEPARAZIONI E DIVORZI

N. 4 - Anno 1991 - L. 15.000

### MOVIMENTO MIGRATORIO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche

N. 4 - Anno 1991 - L. 15.000

### NASCITE E DECESSI

N. 4 - Anno 1991 - L. 52.500

### STATISTICHE DELLA SANITÀ

N. 7 - Anno 1991 - L. 31.000

### CAUSE DI MORTE

N. 7 - Anno 1991 - (in corso di stampa)

### STATISTICHE DELLA PREVIDENZA, DELLA SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

N. 32 - Anni 1991, 1992 - L. 19.000

### STATISTICHE DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE

N. 3 - Anno scolastico 1991-92 - L. 26.000

### STATISTICHE DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE

N. 5 - Anno scolastico 1991-92 - L. 26.000

### STATISTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI

N. 4 - Anno scolastico 1992-93 - L. 35.000

**STATISTICHE CULTURALI**  
N. 34 - Anno 1992 - L. 19.000

**STATISTICHE GIUDIZIARIE**  
N. 39 - Anno 1991 - L. 50.000

**STATISTICHE GIUDIZIARIE PENALI**  
N. 2 - Anno 1993 - L. 52.500 (in corso di stampa)

**STATISTICHE GIUDIZIARIE CIVILI**  
N. 1 - Anno 1992 (in corso di stampa)

**STATISTICHE DELL'AGRICOLTURA, ZOOTECNIA E MEZZI DI PRODUZIONE**  
N. 40 - Anno 1992 - L. 35.000

**STATISTICHE FORESTALI**  
N. 44 - Anno 1991 - L. 19.000

**STATISTICHE DELLA CACCIA E DELLA PESCA**  
N. 7 - Anno 1991 - L. 15.000

**STATISTICHE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA**  
N. 7 - Anno 1992 - L. 26.000 (in corso di stampa)

**STATISTICHE DELLE OPERE PUBBLICHE**  
N. 7 - Anno 1992 - L. 15.000 (in corso di stampa)

**STATISTICHE DEL COMMERCIO INTERNO**  
N. 34 - Anno 1992 - L. 15.000 (in corso di stampa)

**STATISTICHE DEL TURISMO**  
N. 7 - Anno 1992 - L. 15.000

**STATISTICHE DEI TRASPORTI MARITTIMI**  
N. 47 - Anno 1992 - L. 26.000

**STATISTICA DEGLI INCIDENTI STRADALI**  
N. 41 - Anno 1993 - L. 19.000

**STATISTICHE METEOROLOGICHE**  
N. 25 - Anni 1984-1991 - L. 31.000

## COLLANA D'INFORMAZIONE

### Anno 1993

N. 24 - *I consumi delle famiglie* - Anno 1992 - L. 33.000

N. 25 - *Conti economici delle imprese con 20 addetti ed oltre* - Anno 1989 - L. 25.000

N. 26 - *Rilevazione delle forze di lavoro* - Media 1991 - L. 14.000

N. 27 - *La distribuzione quantitativa del reddito in Italia nelle indagini sui bilanci di famiglia* - Anno 1992 - L. 14.000

N. 28 - *Occupazione e redditi da lavoro dipendente* - Anni 1980-92 - L. 18.000

### Anno 1994

N. 1 - *Indagine 1991 sugli sbocchi professionali dei laureati* - L. 26.000

N. 2 - *Lavoro e retribuzioni* - Anno 1992 - L. 15.000

N. 3 - *Statistiche della scuola materna e della scuola dell'obbligo* - Dati sommari dell'anno scolastico 1992-93 - L. 15.000

N. 4 - *Bilanci consuntivi delle regioni e delle province autonome* - Anno 1989 - L. 31.000

N. 5 - *Statistiche della zootecnia e dei mezzi di produzione in agricoltura* - Anni 1992,1993 - L. 15.000

N. 6 - *Statistiche dell'istruzione universitaria* - Anno accademico 1992-93 - L. 15.000

N. 7 - *Statistiche sul trasporto aereo* - Anno 1992 - L. 15.000

N. 8 - *Conti economici delle imprese con addetti da 10 a 19* - Anno 1990 - L. 15.000

N. 9 - *Statistiche sui trattamenti pensionistici al 31 dicembre 1992* - L. 15.000

N. 10 - *Matrice regionale origine - destinazione dei beni trasportati* - Anni 1990-91 - L. 15.000

N. 11 - *Conti economici delle imprese con 20 addetti ed oltre* - Anno 1990 - L. 26.000

N. 12 - *Statistiche della cooperazione agricola* - Anno 1991 - L. 15.000

N. 13 - *Conti nazionali economici e finanziari dei settori istituzionali* - Anni 1980-92 - L. 26.000

N. 14 - *Conti delle amministrazioni pubbliche e della protezione sociale* - Anni 1987-92 - L. 19.000

N. 15 - *Rilevazione delle forze di lavoro* - Ottobre 1992 - L. 15.000

N. 16 - *Conti economici delle imprese con addetti da 10 a 19* - Anno 1991 - L. 15.000

N. 17 - *Statistiche dell'agricoltura, zootecnia e mezzi di produzione* - Dati provvisori - Anni 1992-93 - L. 15.000

N. 18 - *Statistica annuale della produzione industriale* - Anno 1991 - L. 15.000

N. 19 - *Conti economici nazionali* - Anni 1970-93 - L. 15.000

N. 20 - *Occupazione e redditi da lavoro dipendente* - Anni 1980-93 - L. 19.000 (in corso di stampa)

N. 21 - *Valore aggiunto dell'agricoltura per regione* - Anni 1980-93 - L. 15.000

N. 22 - *I consumi delle famiglie* - Anno 1993 - (in corso di stampa)

N. 23 - *Rilevazione delle forze di lavoro* - Media 1992 - L. 15.000 (in corso di stampa)

N. 24 - *Statistiche sul trasporto aereo* - Anno 1993 (in corso di stampa)

N. 25 - *Indagine longitudinale sugli sbocchi professionali dei laureati* - L. 15.000 (in corso di stampa)

N. 26 - *La distribuzione quantitativa del reddito in Italia nelle indagini sui bilanci di famiglia* - Anno 1993 (in corso di stampa)

## NOTE E RELAZIONI

### MANUALE DI TECNICHE DI INDAGINE (n. 7 fascicoli) - Anno 1989 n. 1

1. Pianificazione della produzione dei dati - L. 10.000; 2. Il questionario: progettazione, redazione e verifica - L. 11.000; 3. Tecniche di somministrazione del questionario - L. 11.000; 4. Tecniche di campionamento: teoria e pratica - L. 20.000; 5. Tecniche di stima della varianza campionaria - L. 16.000; 6. Il sistema di controllo della qualità dei dati - L. 23.000; 7. Le rappresentazioni grafiche di dati statistici - L. 15.000.

#### Anno 1992

- N. 1 - *I conti economici trimestrali con base 1980* - L. 13.000  
N. 2 - *L'incidentalità stradale attraverso le statistiche - Anni 1970-91* - L. 13.000

#### Anno 1993

- N. 1 - *Manuale delle statistiche agricole rilevate con le tecniche estimative* - L. 18.000  
N. 2 - *Alcuni aspetti demografici e sociali degli anziani in Italia* - L. 14.000

N. 3 - *Time use methodology: toward consensus* - L. 29.000

N. 4 - *Gli stranieri in Italia: fonti statistiche* - L. 14.000

#### Anno 1994

- N. 1 - *La criminalità attraverso le statistiche - Anni 1988-91* - L. 26.000  
N. 2 - *Processo produttivo e analisi di qualità delle stime del valore aggiunto nel settore dei servizi vendibili: Servizi alle imprese e trasporto su strada di merci* - L. 15.000

## METODI E NORME

### Serie A

- N. 20 - *Numeri indici dei prezzi: Base 1980 = 100* - L. 4.500  
N. 21 - *Numeri indici dei prezzi dei prodotti venduti e dei beni acquistati dagli agricoltori: Base 1980 = 100* - L. 5.000  
N. 23 - *Numeri indici dei prezzi al consumo: Base 1985 = 100* - L. 6.300  
N. 25 - *Numeri indici della produzione industriale: Base 1985 = 100* - L. 11.000  
N. 26 - *Numeri indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali: Base 1980 = 100* - L. 11.000  
N. 27 - *Numeri indici del fatturato, degli ordinativi e della consistenza degli ordinativi: Base 1985 = 100* - L. 11.000  
N. 28 - *Numeri indici dei prezzi praticati dai grossisti: Base 1989 = 100* - L. 12.000  
N. 29 - *Numeri indici del costo di costruzione: di un fabbricato residenziale di un capannone per uso industriale di tronchi stradali* - Base 1990 = 100 - L. 15.000  
N. 30 - *Numeri indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale* - Base: 1990 = 100 per famiglie di operai e impiegati: Basi: 1989 = 100 e 1992 = 100 - L. 15.000

### Serie B

- N. 21 - *Istruzioni per la rilevazione statistica del movimento della popolazione* - Edizione 1981 - L. 4.000  
N. 22 - *Istruzioni per la rilevazione dei dati delle statistiche forestali* - Ristampa 1992 - L. 17.000

- N. 23 - *Istruzioni per la rilevazione dell'attività edilizia* - Edizione 1988 - L. 8.400  
N. 24 - *Istruzioni per le rilevazioni delle statistiche giudiziarie* - Edizione 1988  
Tomo 1 - Procedura di rilevazione - L. 15.800  
Tomo 2 - Modelli di rilevazione - L. 15.800  
N. 25 - *Manuale per la progettazione concettuale dei dati statistici* - Edizione 1989 - L. 10.000  
N. 26 - *Istruzioni per le commissioni comunali di controllo delle rilevazioni dei prezzi al consumo* - Edizione 1989 - L. 10.000  
N. 27 - *Istruzioni per la rilevazione delle opere pubbliche* - Edizione 1990 - L. 11.000  
N. 28 - *Istruzioni per la rilevazione statistica degli incidenti stradali* - Edizione 1990 - L. 11.000  
N. 29 - *Anagrafe della popolazione* - Edizione 1992 - L. 13.000

### Serie C

- N. 10 - *Classificazioni delle malattie, traumatismi e cause di morte* - Ristampa 1986  
Vol. 1: Introduzione e parte sistematica - L. 16.000  
Vol. 2: Indici alfabetici - L. 25.000  
N. 11 - *Classificazione delle attività economiche* - Edizione 1991 - L. 25.000  
N. 12 - *Classificazione delle professioni* - Edizione 1991 - L. 22.000

## ANNALI DI STATISTICA

### Serie IX

- Vol. 9 - *Nuova contabilità nazionale* - L. 23.000  
Vol. 10 - *Atti della giornata di studio sul campionamento statistico* (Roma, 27 aprile 1989) - L. 25.000  
Vol. 11 - *Forze di lavoro: disegno dell'indagine e analisi strutturali* - L. 29.000

### Serie X

- Vol. 1 - *Atti della conferenza internazionale sugli indicatori del mercato del lavoro per la transizione*

(Roma, 8 luglio 1991) - Proceedings of the international Conference on labour market indicators for transition. Testo in lingua inglese e francese - L. 25.000

- Vol. 2 - *The underground economy in Italian economic accounts* - Editto in lingua inglese - L. 14.000  
Vol. 3 - *L'attività del Consiglio Superiore di Statistica dal 1949 al 1989* - L. 26.000  
Vol. 4 - *The Moser Report on Italian Statistics: 10 Years On* - L. 15.000

## 4° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA 21 ottobre 1990

### Struttura delle tavole statistiche

Distribuzione gratuita

### Caratteristiche delle aziende agricole

Fascicolo nazionale - Risultati provvisori - L. 30.000

### Caratteristiche strutturali delle aziende agricole

Fascicoli provinciali

Il prezzo di ciascun fascicolo varia da L. 19.500 a L. 28.000 in rapporto al numero delle pagine

Fascicoli regionali - L. 20.500

Fascicolo nazionale - Italia - L. 20.500

### Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole

Fascicoli regionali e delle province autonome

Il prezzo di ciascun fascicolo varia da L. 20.500 a L. 32.500 in rapporto al numero delle pagine

Fascicolo nazionale - Italia - L. 20.500

### Caratteristiche territoriali delle aziende agricole

Fascicolo nazionale (in corso di stampa)

### Atti del Censimento

1 - Relazione - L. 37.000 (in corso di stampa)

2 - I documenti - L. 60.000 (in corso di stampa)

### Census data production plan - 4° general census of agriculture, 1990

Pianificazione della produzione dei dati censuari - Roma 1993 -

Edito in lingua inglese - Distribuzione gratuita

## CENSIMENTI 1991

### 13° Censimento generale della popolazione - 20 ottobre 1991

Risultati provvisori provinciali e comunali sulla popolazione e sulle abitazioni - L. 30.000

### La progettazione dei censimenti 1991

1 - Basi territoriali, organizzazione, campagna di informazione, piano dei controlli (in preparazione)

2 - Censimento della popolazione: il piano di rilevazione - L. 22.000

3 - Censimento dell'industria e dei servizi: il piano di rilevazione L. 30.000

4 - I documenti - L. 60.000

Popolazione legale - L. 30.000

La popolazione residente dei comuni - Censimenti dal 1861 al 1991 (in corso di stampa)

La presenza straniera in Italia - Una prima analisi dei dati censuari - L. 17.000

### Popolazione e abitazioni

Fascicoli provinciali:

Il prezzo dei fascicoli varia da L. 30.000 a L. 45.000 in rapporto al numero delle pagine

Fascicoli regionali:

Trentino - Alto Adige, Valle d'Aosta, Marche, Umbria, Liguria, Sardegna, Basilicata

Il prezzo dei fascicoli varia da L. 30.000 a L. 40.000 in rapporto al numero delle pagine

### 7° Censimento generale dell'industria e dei servizi - 21 ottobre 1991

Risultati provvisori provinciali e comunali sulle imprese, sulle istituzioni e sulle unità locali - L. 22.000

### Industria e servizi

Caratteristiche strutturali delle imprese di media e grande dimensione - (Dati provvisori) L. 30.000

### Imprese istituzioni e unità locali

Fascicoli provinciali:

Aosta, Isernia

## INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ANNI 1987-91

N. 1 - Obiettivi, disegno e metodologia dell'indagine - L. 29.000

N. 2 - Famiglie, popolazione e abitazioni - L. 33.000

N. 3 - Gli incidenti in ambiente domestico - L. 19.000

N. 4 - L'uso del tempo in Italia - L. 33.000

N. 5 - I fatti delittuosi: caratteristiche degli eventi e delle vittime - L. 14.000

N. 6 - La pratica sportiva - L. 19.000

N. 7 - Letture, mass media e linguaggio - L. 29.000

N. 8 - La condizione degli anziani - L. 35.000

N. 9 - Il mondo dei bambini - L. 31.000

N. 10 - Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - L. 52.000

N. 11 - I disabili (in preparazione)

N. 12 - Aspetti della condizione femminile: istruzione, lavoro e famiglia (in preparazione)

## MONOGRAFIE E SERIE STORICHE

Conoscere l'Italia - Introducing Italy - Edizione 1994 - Distribuzione gratuita

Sommario di statistiche storiche - 1926 - 1985 - L. 35.000

Atlante statistico italiano 1988 - L. 50.000

Atlante statistico italiano: analisi geostatistica - Edizione 1992 - L. 70.000

Comuni, comunità montane, regioni agrarie al 31 dicembre 1988 - Edizione 1990 - L. 20.000

Elenco dei comuni al 31 maggio 1991 - Edizione 1991 - L. 16.000

Statistiche ambientali - Edizione 1993 - L. 25.000

Sommario storico di statistiche sulla popolazione - Anni 1951-1987 - L. 41.000

Sintesi della vita sociale italiana - Edizione 1990 - L. 15.000

Statistiche e indicatori sociali - Anno 1990 - L. 25.000

Censimento degli impianti sportivi 1989 - Edizione 1991

Volume 1 - Italia - L. 22.000

Volume 2 - Fascicoli regionali - L. 12.000

Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, 5 aprile 1992 - L. 15.000

45 anni di elezioni in Italia 1946-90 - Edizione 1990 - L. 20.000

Statistiche sulla Amministrazione pubblica - Anni 1988-89 - L. 27.000

Conti economici regionali - Anno 1988 - Edizione 1991 - L. 3.700

Manuale per gli utenti degli archivi PDG - Edizione 1991 - L. 12.000

Avanzamenti metodologici e statistiche ufficiali (Roma, 9-10 dicembre 1992) - L. 35.000

Rapporto annuale - La situazione del Paese - Anno 1993 - Edizione 1994 - Distribuzione gratuita

Annual report - State of Italy - 1993 - Testo in lingua inglese - Distribuzione gratuita

Rapporto annuale - L'attività e le risorse della statistica ufficiale 1993 - Distribuzione gratuita

Atti della prima conferenza nazionale di statistica - (Roma, 18-19 novembre 1992) - L. 25.000

Il sistema statistico nazionale - Distribuzione gratuita (in corso di stampa)

Manuel des statistiques agricoles relevées avec les techniques estimatives - L. 19.000

Manual of agricultural statistics surveyed by estimative techniques - L. 19.000

Stampato  
a Tivoli (Roma)  
dalle Grafiche Chicca & C., s.n.c.  
Ottobre 1994